

Doc. CCIX

n. 3

**RELAZIONE**  
**SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL**  
**RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO**  
**DEL TERRORISMO**

**(Anno 2009)**

*(Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  
e successive modificazioni)*

*Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze*

**(TREMONTI)**

\_\_\_\_\_

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2010

\_\_\_\_\_

PAGINA BIANCA

**INDICE**

1. Il sistema italiano di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ....	Pag.	7
1.1. La normativa comunitaria per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo .....	»	7
1.2. La normativa italiana .....	»	8
1.2.1. Il decreto legislativo 11 maggio 2009, n. 54 ..	»	8
1.2.2. Il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64 ..	»	8
1.2.3. Il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151 .....	»	9
1.2.4. L'attività regolamentare in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ..	»	11
1.2.5. La normativa valutaria .....	»	12
1.3. La collaborazione tra le Autorità .....	»	13
2. Le segnalazioni delle operazioni sospette .....	»	15
2.1. L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF .....	»	15
2.2. I flussi delle SOS di riciclaggio inviate dagli intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria .....	»	20
2.3. I flussi delle SOS inviate da operatori non finanziari e professionisti .....	»	23
2.4. Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute in relazione alle misure contenute nell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 ( <i>c.d. scudo fiscale</i> ) .....	»	25
2.5. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo .....	»	26
3. Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette .....	»	29
3.1. L'attività investigativa della Guardia di Finanza .....	»	30
3.1.1. Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio .....	»	30
3.1.1.1. I principali fenomeni e tecniche di riciclaggio emersi dalle indagini sviluppate dai Reparti della Guardia di Finanza .....	»	34
3.1.2. L'attività di prevenzione e contrasto del terrorismo .....	»	38

3.2. L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia .....	Pag.	39
3.2.1. L'analisi dei dati statistici .....	»	40
3.2.2. Gli esiti dell'attività antiriciclaggio .....	»	43
3.2.3. I risultati scaturiti o correlati all'approfondimento delle segnalazioni .....	»	46
3.2.4. Altre attività non collegate all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette .....	»	49
4. L'analisi dei dati aggregati da parte dell'unità di informazione finanziaria .....	»	50
5. L'attività di vigilanza .....	»	51
5.1. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla UIF, dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Isvap .....	»	51
5.2. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla Guardia di Finanza .....	»	56
5.2.1. Le ispezioni e le indagini nell'ambito dell'attività di contrasto al riciclaggio .....	»	57
5.2.2. Le ispezioni e le indagini nell'ambito dell'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo .....	»	60
5.2.3. L'attività ispettiva nei confronti delle case da gioco .....	»	61
5.3. Le funzioni di controllo e accertamento svolte dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane in relazione all'attività di polizia valutaria .....	»	62
6. I dati del ministero della giustizia .....	»	64
7. L'attività sanzionatoria del ministero dell'economia e delle finanze .....	»	66
7.1. L'attività sanzionatoria attinente la normativa anti-riciclaggio .....	»	66
7.2. L'attività sanzionatoria attinente la violazioni al decreto legislativo n. 195 del 2008 .....	»	67
8. Le misure di prevenzione del finanziamento del terrorismo e di contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa .....	»	71
8.1. Le designazioni .....	»	71
8.1.1. La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. In particolare: la risoluzione 1822(2008) del Consiglio di sicurezza ONU .....	»	73



8.2. I congelamenti .....	Pag.	74
8.2.1. Il congelamento delle risorse economiche ....	»	75
8.2.2. Le misure di congelamento nel quadro del contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ...	»	76
8.2.3. Le indicazioni operative della Banca d'Italia per l'esercizio dei controlli rafforzati .....	»	76
8.2.3.1. Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah .....	»	77
9. L'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito europeo e internazionale .....	»	78
9.1. L'attività svolta in ambito comunitario .....	»	78
9.2. Il gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) .....	»	79
9.2.1. Il <i>follow-up</i> dell'esame Italia .....	»	81
9.3. Gli altri gruppi regionali di tipo GAFI .....	»	82
9.4. Le misure di cui all'articolo 13- <i>bis</i> del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Esame da parte del GAFI e della Commissione europea .....	»	82
Rapporto annuale 2009 .....	»	85
Direzione investigativa antimafia – Relazione illustrativa ..	»	245

PAGINA BIANCA

## **1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

### **1.1. La normativa comunitaria per la prevenzione del finanziamento del terrorismo e il contrasto dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali.**

Le novità normative più significative riguardano la materia del contrasto del finanziamento del terrorismo: il regolamento (UE) 1286/2009 del Consiglio ha modificato in modo significativo il precedente regolamento (CE) 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a *Osama bin Laden*, alla rete *Al-Qaeda* e ai *Talibani*, per contemperare in modo efficace le esigenze di tutela dei diritti umani con quelle proprie della lotta al terrorismo. A seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 settembre 2008, nelle cause riunite *Kadi e Al Barakaat International Foundation*, si è reso infatti necessario prevedere una procedura di inserimento nella lista allegata al regolamento che garantisca il rispetto dei diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio.

La nuova procedura prevede che i soggetti siano informati dei motivi del loro inserimento nella lista e che sia data loro la possibilità di formulare osservazioni in merito. Al fine di consentire senza ritardi le eventuali azioni di congelamento dei beni dei soggetti designati dal Comitato 1267 delle Nazioni unite, la Commissione europea notificherà con la massima tempestività ai soggetti interessati i motivi del loro inserimento nell'elenco immediatamente dopo la decisione di merito.

Sempre con riferimento alle misure dirette a combattere il terrorismo si segnala che con la risoluzione 1904, adottata il 17 dicembre 2009, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha previsto l'istituzione di un apposito organo, il Mediatore, che dovrà esaminare le istanze di cancellazione dalla lista consolidata e proporre la decisione al Comitato 1267.

Per quanto concerne i programmi di sanzioni contro i paesi responsabili di violazioni dei diritti umani, si segnala che:

- con il regolamento (UE) 1227/2009 è stato abrogato il programma di sanzioni contro l'Uzbekistan;
- con la posizione comune 2009/778/PESC e il regolamento (UE) 1284/2009 del Consiglio è stato avviato un programma di sanzioni nei confronti dei membri della Giunta militare della Guinea.

## **1.2. La normativa italiana**

### **1.2.1. Il decreto legislativo 11 maggio 2009, n. 54**

Il decreto legislativo 11 maggio 2009, n. 54<sup>1</sup> è intervenuto sull'impianto del decreto legislativo 109/2007 (misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE). Fra le modifiche di maggior rilievo si segnala quella relativa all'art. 3, comma 4, che prevede che:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, sia disciplinato non solo il funzionamento interno del Comitato, ma anche la sua partecipazione ai procedimenti internazionali e comunitari che concernono il congelamento di fondi e risorse economiche al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- con lo stesso decreto siano individuati le categorie di atti e di documenti sottratti al diritto di accesso;
- il congelamento delle risorse economiche disposto dalle norme comunitarie riguardi anche quelle possedute per interposta persona.

### **1.2.2. Il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64**

Il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64<sup>2</sup> nel dare attuazione al regolamento (CE) 423/2007 (misure restrittive nei confronti dell'Iran) ha introdotto sanzioni penali per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento. In particolare:

- l'art. 2 ha previsto la pena della reclusione da due a sei anni per quanti violino consapevolmente le misure sanzionatorie di carattere finanziario;
- l'art. 3 ha stabilito l'obbligo per l'autorità giudiziaria che procede per i reati di cui all'art. 2 di darne immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di sicurezza finanziaria con riferimento alle violazioni delle misure finanziarie.

<sup>1</sup> Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

<sup>2</sup> Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran", adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34)

### 1.2.3. Il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151

Il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151<sup>3</sup> si è reso necessario, a distanza di quasi due anni dall'adozione del decreto legislativo 231/2007, in quanto dalla prima fase di applicazione dello stesso è emersa la necessità di apportare correzioni al sistema precedentemente delineato per migliorarne l'applicabilità e l'efficacia.

Di seguito si riportano, con riferimento a specifici articoli del decreto legislativo 231/2007, gli interventi correttivi e integrativi più rilevanti.

Articolo 1 (Definizioni): è stata introdotta la definizione di “*conti di corrispondenza*”, stante il riferimento agli stessi contenuto nell'articolo 28 del decreto legislativo 231/2007 ed è stata corretta la definizione di “*persona politicamente esposta*”, in considerazione dell'inconciliabilità tra la definizione contenuta nel decreto legislativo 231/2007, che fa riferimento al criterio della cittadinanza, e la definizione contenuta nella direttiva 2005/760/CE, che fa riferimento al criterio della residenza.

Il decreto correttivo ha eliminato la definizione di “*operazione collegata*” in quanto ritenuta superflua rispetto alla fattispecie di “*operazione frazionata*”, quest'ultima già da tempo accolta nelle disposizioni vigenti in ambito bancario e nella consueta operatività degli intermediari finanziari. La suddetta soppressione ha comportato anche un intervento modificativo su tutte le norme del testo del decreto legislativo 231/2007 che contenevano un riferimento alla definizione eliminata e, tra queste, alcune disposizioni in tema di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.

La definizione di “*titolare effettivo*” è stata modificata per eliminare incertezze applicative rilevanti anche riguardo al contenuto degli obblighi di registrazione. La modifica consente di legare la definizione di titolare effettivo alla nozione di controllo contenuta nel codice civile e nel testo unico di intermediazione finanziaria.

Articolo 5 (Ministero dell'economia e delle finanze): sono stati specificati i dati e le informazioni che devono essere trasmessi al Comitato di sicurezza finanziaria per la predisposizione della presente relazione e individuate le autorità competente a fornirli.

Articolo 6 (Unità di informazione finanziaria): è stato previsto che la UIF trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia riguardo ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF. Sono state, inoltre, precisate le competenze della UIF in materia di segnalazione di operazioni sospette e riconosciuto alla stessa il potere di emanare istruzioni in materia, in particolare riguardo ai dati

<sup>3</sup> Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione.

e alle informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni trasmesse alla UIF dai soggetti obbligati.

Articolo 9 (Scambio d'informazioni e collaborazione tra autorità e forze di polizia): è precisato che l'obbligo delle autorità di vigilanza, delle amministrazioni interessate e degli ordini professionali di informare la UIF sulle violazioni della disciplina antiriciclaggio è circoscritto all'ambito dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

Articolo 12 (Professionisti): al fine di meglio definire l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio, e in considerazione del fatto che l'attività in materia di contabilità e tributi è svolta anche da associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati, tali soggetti sono stati ricompresi nella categoria dei "professionisti" ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2007.

L'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione è stata estesa a tutte le attività consistenti nello svolgimento di mera attività di redazione e/o di trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (e non collegabili esclusivamente dalla dichiarazione dei redditi) nonché adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Per i professionisti componenti degli organi di controllo, comunque denominati, il decreto legislativo 151/2009 ha introdotto l'esonero dagli obblighi di verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette, fermo restando l'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 231/2007. Infatti l'attività svolta dai suddetti soggetti, nell'esercizio della funzione di controllo, si concretizza in un accertamento riguardo al rispetto dei principi della corretta amministrazione. Tale accertamento viene effettuato *a posteriori* su operazioni già effettuate e, pertanto, i suddetti obblighi sono da imputarsi esclusivamente nei confronti del soggetto che svolge la propria prestazione professionale a favore della società.

Articolo 14 (Altri soggetti): predisporre per assicurare un adeguato sistema di garanzie nei confronti della totalità delle attività di gioco in sede fissa, è stato esteso il campo di applicazione degli obblighi antiriciclaggio anche alle agenzie di scommesse raccolte presso i cd. punti fisici (agenzie - ricevitorie - sale Bingo).

Articolo 36 (Obblighi di registrazione): gli intermediari finanziari dovranno registrare anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, in relazione alle quali il decreto legislativo 231/2007 già prevedeva, per gli agenti in attività finanziaria, l'obbligo di adeguata verifica della clientela. Inoltre, è prevista la specifica esenzione dagli obblighi di registrazione nell'ipotesi in cui i destinatari della normativa siano autorizzati ad applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.



Articolo 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore): il 1° comma dell'articolo è stato riformulato al fine di eliminare i numerosi dubbi interpretativi: la nuova formulazione collega l'avverbio “complessivamente” al valore oggetto del trasferimento e non più al valore della singola operazione, eliminando l'equivoco che portava a ritenere vietati pagamenti relativi alla stessa operazione prescindendo dalla motivazione del frazionamento.

#### 1.2.4. L'attività regolamentare in attuazione del decreto legislativo 231/2007

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 dicembre 2009, ha emanato<sup>4</sup>, d'intesa con la Consob e l'ISVAP e sentita la UIF, le disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico (AUI).

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° giugno 2010<sup>5</sup>, disciplina la registrazione nell'AUI delle informazioni, inerenti ai rapporti e alle operazioni poste in essere dalla clientela, che gli intermediari bancari e finanziari acquisiscono per assolvere gli obblighi di adeguata verifica.

Le principali modifiche, rispetto al precedente sistema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI, riguardano:

- l'adozione di criteri di registrazione che consentano di aumentare la tracciabilità dei flussi finanziari interni al sistema;
- l'applicazione di modalità di registrazione semplificate per alcune categorie di intermediari, in coerenza con il principio di proporzionalità e sulla base di quanto previsto dalla normativa primaria;
- la registrazione delle informazioni sul titolare effettivo dei rapporti continuativi.

In considerazione della complessità della materia disciplinata, le disposizioni sono state suddivise in un documento recante i principi generali, e tre allegati di natura tecnico-operativa che stabiliscono, rispettivamente, le norme per il corretto utilizzo delle causali analitiche rappresentative delle operazioni oggetto di registrazione, le norme tecnico-informatiche per una regolare tenuta dell'AUI, le tabelle dei codici da utilizzare per la registrazione. La scelta di rinviare ad appositi allegati i profili tecnici permette l'introduzione futura di eventuali modifiche che non impattano sui principi generali di registrazione. Compatibilmente con gli obiettivi di aumento del contenuto informativo degli archivi, le scelte regolamentari si sono ispirate, tra l'altro, al criterio di limitare i costi per gli intermediari e hanno tenuto conto delle osservazioni e dei commenti pervenuti alla Vigilanza nel corso della fase di consultazione.

<sup>4</sup> In attuazione delle previsioni dell'articolo 37, commi 7 e 8 del decreto legislativo 231/2007.

<sup>5</sup> L'emanazione del provvedimento ha preceduto di sei mesi l'entrata in vigore per consentire agli intermediari di modificare i propri sistemi informativi.

### 1.2.5. La normativa valutaria

Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195, recante “Modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) 1889/2005”, che

ha ridefinito il quadro normativo in materia di controllo sul denaro contante, ricollocando esplicitamente la normativa valutaria nell’alveo del sistema antiriciclaggio e disegnando un adeguato sistema di monitoraggio e di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata e in uscita dalla Comunità europea e, inoltre, tra il territorio nazionale e gli altri Paesi.

La norma comunitaria ha lasciato agli Stati membri la facoltà di mantenere i controlli sul movimento intracomunitario del denaro contante, mediante l’obbligo di dichiarazione, con l’utilizzo di modelli stabiliti anche a livello nazionale, purché contenenti gli elementi minimi indicati nel modello comunitario.

Il delineato sistema di sorveglianza coinvolge gli operatori appartenenti al sistema bancario e finanziario nonché una vasta platea di operatori occasionali ed estranei al settore finanziario e, quindi, di ben più difficile individuazione, riconducibili nel novero, ad esempio, dei milioni di passeggeri internazionali che utilizzano gli scali aeroportuali nazionali.

Il legislatore nazionale ha previsto l’obbligo della dichiarazione, conforme al modello allegato al decreto legislativo 195/2008, in forma scritta o trasmessa telematicamente secondo le modalità e le specifiche previste dall’Agenzia delle dogane, ma in ogni caso recata al seguito prima dell’attraversamento della frontiera nazionale.

Il predetto decreto legislativo ha semplificato i controlli e l’accertamento, attribuendo tali poteri in via esclusiva all’Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza, definendone le rispettive competenze (art. 4).

Permangono le specifiche competenze in caso di verifiche e controlli con accesso presso i contribuenti, laddove siano rilevate violazioni alla vigente o alla previgente normativa, con riferimento, in tale ultimo caso, alla normativa sanzionatoria più favorevole.

In base all’art. 7 del decreto legislativo 195/2008, il soggetto che ha omesso di presentare la dichiarazione ovvero ha presentato una dichiarazione inesatta o incompleta, può chiedere l’estinzione immediata dell’illecito previo il pagamento all’organo accertatore di una somma pari al 5 per cento dell’eccedenza, e comunque non inferiore a 200 euro.

L’istituto dell’oblazione immediata ha presentato una rilevante innovazione, dal momento che ha introdotto una oggettiva semplificazione dei procedimenti sanzionatori, tenuto conto che il previgente dispositivo normativo (art. 30 del D.P.R. 148/1988), pur prevedendo la medesima



facoltà di estinguere l'illecito, disponeva tuttavia un più ampio termine di 120 giorni dalla data della contestazione per la relativa definizione agevolata.

La violazione del previsto obbligo di dichiarazione comporta l'applicazione del sequestro cautelare nella misura del 40 per cento dell'importo non dichiarato, nel caso in cui non si voglia o non si possa accedere all'istituto dell'oblazione, con la previsione di un pagamento di una somma non inferiore a 300 euro, a titolo di sanzione amministrativa<sup>6</sup>.

### 1.3. La collaborazione tra le Autorità

Il decreto legislativo 231/2007 attribuisce importanza strategica alla collaborazione tra le autorità coinvolte nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel corso del 2009 numerose sono state le collaborazioni tra le autorità sia di vigilanza, sia di polizia sviluppate secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 231/2007.

- È proseguita la collaborazione prestata dalla Vigilanza della Banca d'Italia all'Autorità giudiziaria in procedimenti penali relativi ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; in tale quadro, sono state inoltrate 26 segnalazioni riferite a violazioni di disposizioni del decreto legislativo 231/2007 di potenziale rilievo penale. È proseguita intensa la cooperazione con la Procura della Repubblica di Forlì in relazione alle indagini in corso nei confronti di diversi intermediari italiani operanti nelle province di Forlì, Cesena e Rimini per irregolarità antiriciclaggio poste in essere nei rapporti con istituzioni finanziarie sammarinesi<sup>7</sup>.
- La Banca d'Italia ha sottoscritto con la UIF un protocollo d'intesa che regola i rapporti tra le due istituzioni al fine di assicurare coerenza ed efficacia nell'esercizio delle rispettive competenze, in generale sono state definite le modalità di coordinamento in relazione alle iniziative da assumere nei rapporti con le altre autorità di vigilanza e con l'Autorità giudiziaria.

<sup>6</sup> In caso di estinzione dell'illecito a mezzo di pagamento contestuale dell'oblazione predetta, non si procede al sequestro del 40 per cento del contante eccedente la soglia. Si procede al sequestro, invece, nell'ipotesi di oblazione differita, poiché il comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo 195/2008 consente che il pagamento possa avvenire anche nei dieci giorni dalla contestazione.

<sup>7</sup> In particolare la Banca d'Italia, per i profili d'interesse, ha effettuato ispezioni presso numerosi intermediari italiani che intrattengono rapporti con intermediari sammarinesi. In esito alle risultanze ispettive, la Vigilanza ha effettuato interventi nei confronti dei ridetti intermediari, chiedendo la pronta rimozione delle disfunzioni riscontrate. I rapporti ispettivi sono stati consegnati alla Procura di Forlì. L'Istituto ha fornito al magistrato inquirente chiarimenti di carattere tecnico sulle risultanze ispettive e formulato le proprie valutazioni in ordine a questioni interpretative della vigente disciplina segnalate dalla ripetuta Procura.

- Lo scambio informativo con gli organi investigativi ha confermato la proficua collaborazione tra la Vigilanza e l'autorità di polizia. La Guardia di finanza<sup>8</sup>, previo accordo con la Vigilanza, ha effettuato 19 accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari ex 106 del Testo unico bancario. La Vigilanza, a sua volta, ha ricevuto dalla Guardia di finanza 466 richieste di informazioni attinenti l'attività di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi.
- Tra la Banca d'Italia e la Consob sono stati avviati i lavori per la sottoscrizione di intese finalizzate al coordinamento delle attività ispettive anche in materia di antiriciclaggio ad integrazione dell'accordo già sottoscritto nel 2007.
- La collaborazione tra la Consob e la UIF è oggetto di lavori finalizzati alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa<sup>9</sup>, volto a disciplinare termini e modalità di reciproca collaborazione in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento al coordinamento delle attività ispettive, alla ripartizione dell'attività sanzionatoria per omesse segnalazioni di operazioni sospette, allo scambio di informazioni e all'adozione di misure per agevolare il reciproco accesso ad albi e banche dati.
- Proseguono i lavori del tavolo tecnico, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati al coordinamento nell'interpretazione della normativa antiriciclaggio. Il tavolo ha approfondito questioni specifiche relative all'adeguata verifica della clientela, la tenuta dell'archivio unico informatico, le disposizioni attinenti ai trasferimenti di contante e titoli al portatore. Sono state oggetto di esame anche le richieste dirette ad ottenere l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica a soggetti e prodotti con basso rischio di riciclaggio ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 231/2007.
- Per quanto riguarda l'attività collegata all'applicazione del decreto legislativo 195/2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2008, è stato istituito un tavolo tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali direttamente coinvolti, a vario titolo, nei vari aspetti applicativi della normativa, al fine di concorrere al costante monitoraggio dell'attività di controllo alle frontiere e sul territorio, per la risoluzione delle eventuali criticità, nonché la definizione di questioni di carattere interpretativo.

<sup>8</sup> Un protocollo d'intesa stipulato nel 2007 ha disciplinato i rapporti di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Guardia di finanza.

<sup>9</sup> Attualmente la collaborazione tra Consob e UIF in tema di antiriciclaggio si svolge secondo le modalità contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto nel 1993 tra la Consob e l'Ufficio italiano dei cambi.

È stata condivisa l'adozione:

- di linee guida comuni in materia di trattamento dei contesti e di verbalizzazione;
- di misure per monitorare il flusso delle informazioni a seguito dell'accettazione del pagamento differito a titolo di oblazione e contestuale svincolo delle somme sottoposte a sequestro;
- di procedure per semplificare le modalità di gestione delle somme sottoposte a sequestro e di acquisizione degli importi versati a titolo di oblazione, con l'ausilio del gestore del Fondo unico di giustizia e di Poste Italiane S.p.A., anche mediante l'adozione di specifici moduli di versamento su c/c postale.


Elemento fondamentale dell'attività di cooperazione a livello nazionale è la condivisione degli elementi d'indagine derivanti dall'analisi delle informazioni trattate, al fine di consentire alla Unità di informazione finanziaria e alla Guardia di finanza di poter disporre ulteriori accertamenti nei casi in cui emergano profili di pericolosità in materia di riciclaggio.

## **2. LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

### **2.1. L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF.**

L'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 231/2007 attribuisce alla Unità di informazione finanziaria la funzione di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di effettuarne l'analisi finanziaria e di trasmettere le segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia.

Nel 2009 la UIF ha ricevuto complessivamente 21.066 segnalazioni, di cui 20.660 per sospetto riciclaggio e 406 per sospetto finanziamento del terrorismo, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di oltre 6400 unità. Il dato conferma la tendenza in ascesa del flusso delle segnalazioni al quale corrisponde un altrettanto significativo aumento delle segnalazioni che, una volta esaminate, sono trasmesse agli organi investigativi.

**Grafico 1 - Numero di segnalazioni sospette pervenute dal 1997 al 2009 (fonte UIF)**

L'incremento delle segnalazioni trasmesse alla UIF rappresenta senz'altro un arricchimento della base informativa della Unità e contribuisce anche a migliorare lo scambio informativo con le Autorità di vigilanza di settore e con le FIU estere. Tuttavia occorre considerare anche le criticità insite in tale aumento costante delle segnalazioni. Non di rado, infatti, la segnalazione ha origine dal rilevamento di una semplice anomalia e non da un approfondito processo valutativo dell'operazione. Influenza in tal senso, anche il timore di incorrere nelle sanzioni previste per l'omessa segnalazione che spinge alcuni soggetti obbligati ad inoltrare segnalazioni a fini più cautelativi che collaborativi.

L'attività di analisi finanziaria della segnalazione sospetta è effettuata dalla UIF, preliminarmente, attraverso dati e informazioni già disponibili in quanto acquisite da una pluralità fonti. L'elaborazione di tali dati consente alla UIF di valutare più elementi al fine di approfondire l'esame delle segnalazioni ricevute.

Nel corso del 2009 la gamma di dati e informazioni disponibili si è ampliata, grazie al protocollo d'intesa stipulato con la Banca d'Italia e ad una convenzione firmata con l'Agenzia dell'entrate per l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Gli accordi con la Banca d'Italia prevedono la consultazione di numerosi archivi, fra i quali risultano di particolare interesse la Centrale dei Rischi, la base dati statistici della Centrale di allarme interbancaria, l'archivio inerente la Circolazione e le giacenze di cassa, la base informativa del Sistema dei pagamenti. La Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la UIF, ha lo scopo di regolare l'accesso da parte dell'Unità ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. L'accesso telematico all'Archivio è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.



L'attività di analisi è completata con gli elementi ottenuti attraverso l'interlocuzione con l'intermediario segnalante, la consultazione dell'archivio camerale, il collegamento con altre segnalazioni e informazioni ricevute da FIU estere.

Le ricerche preliminari negli archivi disponibili consentono di stabilire la priorità delle SOS in base al grado di rischio presentato da ciascuna di esse. Tale valutazione permette alla UIF di richiedere, se necessario, la sospensione di operazioni segnalate non ancora eseguite o, al contrario, di disporre l'archiviazione per manifesta infondatezza.

Il potere di sospensione attribuito alla UIF, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 231/2007, permette di sospendere l'esecuzione dell'operazione per un massimo di cinque giorni lavorativi e può essere esercitato anche su richiesta del NSPV della Guardia di finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria.

**Tabella 1 - Provvedimenti di sospensione adottati e valore delle operazioni sospese (fonte UIF)**

Anno	Provvedimenti	Valore totale operazioni oggetto di sospensione (milioni di euro)
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61
2003	5	6,55
2004	17	6,29
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	14	29,66
<b>TOTALE</b>	<b>120</b>	<b>125,73</b>

Nel corso del 2009 la UIF ha adottato 14 provvedimenti di sospensione su operazioni per un valore complessivo pari a oltre 29 milioni di euro<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Rispetto al 2008 il valore delle operazioni oggetto di sospensione è quasi triplicato. Sul dato tuttavia pesa un provvedimento di sospensione avente ad oggetto il blocco del trasferimento di disponibilità ingenti giacenti su rapporti intestati ad una società.

Riguardo all'archiviazione delle segnalazioni ritenute infondate, nel 2009 sono stati adottati 4.024 provvedimenti di archiviazione. Tale dato è la conseguenza del maggior numero di segnalazioni trasmesse alla UIF, e quindi anche di un maggior numero di segnalazioni risultate infondate, ma tiene conto anche di accordi intercorsi con gli organi investigativi sulla base dei quali si condivide l'archiviazione di ulteriori ipotesi, in quanto ritenute di scarsa significatività sotto il profilo finanziario/investigativo.

La UIF provvede, in ogni caso, a trasmettere anche le segnalazioni archiviate agli organi investigativi, i quali potrebbero disporre di ulteriori informazioni sui soggetti segnalati. La UIF può, quindi, analizzare una segnalazione, precedentemente archiviata, nel caso in cui indagini investigative abbiano reso il sospetto più verosimile.

L'archiviazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, è comunicata direttamente al soggetto segnalante.


**Tabella 2 - Provvedimenti di archiviazione (fonte UIF)**

NUMERO DI SEGNALAZIONI ARCHIVIAATE (2001-2009)									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Numero di segnalazioni archiviate	45	18	32	108	154	1.667	996	1.002	4.024

Nel 2009 la UIF ha trasmesso alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia 18.838 segnalazioni, con un aumento del 40 per cento rispetto al 2008.

Tale incremento è dovuto al miglioramento delle procedure interne di lavorazione, nonché all'applicazione di maggiori presidi che hanno permesso di strutturare maggiormente i flussi di lavoro, di garantire omogeneità all'analisi finanziaria e di sfruttare al meglio il patrimonio informativo della UIF. L'accresciuta efficienza dei processi di lavoro consente di concentrare le risorse sull'analisi finanziaria delle segnalazioni giudicate più meritevoli di approfondimento.

Complessivamente, a partire dal 1997 sono state trasmesse agli organi investigativi oltre 98.000 segnalazioni.

**Grafico 2 - SOS trasmesse agli organi investigativi (fonte UIF)**

Il *feedback* sulle segnalazioni trasmesse dalla UIF, comunicato alla stessa annualmente dal NSPV e dalla DIA, attiene anche a segnalazioni trasmesse in anni antecedenti a quello in esame. A causa della complessità e delicatezza dell'attività di analisi investigativa, la UIF non dispone ancora di dati completi sugli esiti investigativi di ciascuna delle 18.838 segnalazioni trasmesse nel corso del 2009. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione, si conferma la tendenza positiva già riscontrata in passato. Nel 2009, come per l'anno precedente, oltre il 50 per cento delle segnalazioni trasmesse è stata oggetto di approfondimento da parte del NSPV e della DIA<sup>12</sup>.

La UIF non è obbligata a comunicare il *feedback* ricevuto dagli organi investigativi ai segnalanti, mentre agli stessi è data comunicazione di un'eventuale archiviazione disposta dalla UIF.

<sup>12</sup> La DIA prende in carico le segnalazioni che riguardano casi di criminalità organizzata. Il NSPV, effettuata un'analisi pre-investigativa al fine di individuare le segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di polizia valutaria, comunica alla UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l'inoltro ai reparti territorialmente competenti, i quali, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili a livello locale, possono richiedere l'attribuzione di specifica delega dei poteri di polizia valutaria per il successivo approfondimento. L'esito degli accertamenti è comunicato alla UIF nell'ipotesi in cui le SOS non abbiano avuto un seguito investigativo o quando le segnalazioni risultino già all'attenzione dell'Autorità giudiziaria. Inoltre, sia la DIA sia il NSPV comunicano – al termine dei propri accertamenti – per quali SOS l'attività di indagine ha condotto alla trasmissione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria.



## 2.2. I flussi delle SOS di riciclaggio inviate da intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria.

Il forte incremento del totale delle SOS è determinato da aumenti del numero delle segnalazioni di tutte le categorie di soggetti obbligati. Tuttavia, guardando i contributi percentuali, dalla tabella 3 si osserva una progressiva diminuzione delle segnalazioni provenienti dalle banche (che restano comunque la categoria di operatori che invia il maggior numero di segnalazioni) determinato in buona parte dal forte aumento delle segnalazioni inviate da Poste Italiane s.p.a.. È inoltre quasi raddoppiata la percentuale delle SOS trasmesse dagli intermediari finanziari ex 106 e 107 TUB, mentre costante, e sempre contenuta, risulta l'incidenza delle segnalazioni inviate dagli intermediari assicurativi.

**Tabella 3 - Numero di segnalazioni, per categorie di intermediari finanziari (fonte UIF)**

<i>Categorie</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Banche</i>	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80	82,8	81,5	78,5	65,1
<i>Poste Italiane spa.</i>	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8	11,5	18,4
<i>Società finanziarie (artt. 106 e 107 TUB)</i>	3,4	3,5	7	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7	15,1
<i>Imprese ed enti assicurativi</i>	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2	1,1	1,1
<i>Altri</i>	0,4	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

La tempestività nell'invio della segnalazione non è ancora soddisfacente, pur dovendo rilevare che l'iter di valutazione richiede inevitabili tempi tecnici e che un certo ritardo, tra la data di compimento dell'operazione e la data di trasmissione della segnalazione, è insito nelle caratteristiche degli strumenti informatici utilizzati per l'individuazione di transazioni finanziarie anomale.

Riguardo alla distribuzione territoriale delle segnalazioni, nell'ambito di un aumento del loro numero in ogni regione, si conferma la prevalenza delle SOS provenienti dalla Lombardia e dal Lazio, mentre diminuisce la percentuale delle SOS trasmesse dalla Calabria e dalla Campania e, più in generale, dalle regioni meridionali e insulari parallela all'aumento delle SOS provenienti dalla Lombardia, dalla Toscana e dalle Marche.


In generale, la ripartizione riguardo la provenienza regionale delle segnalazioni trova la sua principale giustificazione nelle diverse caratteristiche economiche, demografiche e sociali



**Tabella 4 - Segnalazioni di sospetto riciclaggio, per regioni (fonte UIF)**

REGIONI	2006	2007	2008		2009	
	(%)	(%)	(%)	num. SOS	(%)	(SOS)
Lombardia	29,4	27,8	26,8	3.768	27,6	5.656
Lazio	16,9	15,6	14,2	2.000	14,8	3.044
Campania	9,6	9,5	9,6	1.344	8,8	1.801
Piemonte	7,1	6,4	7,2	1.006	7,1	1.448
Veneto	6,6	6,9	6,7	937	6,1	1.244
Emilia Romagna	6,3	6,4	7,0	986	6,9	1.422
Toscana	5,4	6,2	6,0	849	8,3	1.702
Puglia	3,9	3,9	4,1	575	3,4	703
Sicilia	3,8	4,1	3,9	542	3,1	633
Calabria	2,5	2	3,4	477	2,6	541
Liguria	2	2,1	2,0	285	1,6	338
Abruzzo	1,3	1,7	1,8	253	1,8	367
Friuli Venezia Giulia	1,3	1,9	2,0	277	1,8	376
Marche	1,1	1,8	1,6	225	2,2	460
Trentino Alto Adige	0,9	0,8	0,9	127	0,9	192
Sardegna	0,6	1	1,2	172	1,2	243
Umbria	0,5	0,9	0,8	117	0,8	164
Basilicata	0,4	0,4	0,6	78	0,4	84
Molise	0,4	0,5	0,3	39	0,4	87
Valle d'Aosta	0	0,1	0,1	12	0,1	19
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>14.069</b>	<b>100</b>	<b>20.524</b>

delle regioni italiane. La differente incidenza delle SOS provenienti dalle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord può trovare giustificazione anche nella considerazione che i proventi delle attività criminali vengono reinvestiti maggiormente presso le piazze finanziarie più sviluppate. La correlazione esistente fra la distribuzione territoriale delle SOS e il PIL di ciascuna regione sembra sottolineare come il luogo nel quale l'attività di riciclaggio si realizza sia determinato dalla domanda di fondi espressa dall'economia legale.

**Grafico 3 - Ripartizione regionale delle SOS e del PIL (fonte UIF)**

Il basso numero di segnalazioni provenienti dalle regioni ad alto tasso di criminalità dipende anche dai probabili condizionamenti ambientali che subiscono i soggetti deputati all'inoltro delle segnalazioni.

Riguardo al valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2009, lo stesso risulta più che triplicato rispetto al 2008. Dalla tabella 5 si osserva, infatti, che l'importo complessivo delle operazioni segnalate ha superato i 7,7 miliardi di euro.

**Tabella 5 - Valore delle operazioni segnalate (fonte UIF)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>VALORE TOTALE</b> (milioni di euro)	471,34	866,07	972,83	912,04	2.149,44	2.139,10	2.398,52	2.321,14	2.514,16	<b>7.718,10</b>
<b>NUM. OPERAZIONI</b>	6.307	9.480	12.617	9.279	12.137	16.451	16.860	20.942	24.967	<b>36.856</b>
<b>VALORE MEDIO</b>	0,07	0,09	0,08	0,10	0,18	0,13	0,14	0,11	0,10	<b>0,21</b>

In merito alla tipologia delle operazioni segnalate si rileva un aumento totale del valore delle operazioni in strumenti finanziari, passate dal 5,3 al 30,7 per cento delle operazioni segnalate. Tale categoria di segnalazioni comprende numerose causali e, pertanto, il valore delle



segnalazioni ha un andamento erratico nel corso degli anni<sup>13</sup>. Nel 2009 ha influito un aumento di capitale sociale segnalato per oltre 800 milioni di euro.

In generale, l'ingente incremento di tale tipologia di operazioni ha determinato un aumento del valore complessivo delle transazioni segnalate.

Rispetto al 2008, si osserva, invece, una riduzione del valore delle operazioni in contante, di prelevamento e di versamento, e delle operazioni di bonifico che sono tuttavia aumentate in termini di numero. Ugualmente in aumento risulta il numero di operazioni di *money transfer*.

**Tabella 6 Tipologia di operazioni segnalate (fonte UIF)**

TIPOLOGIA OPERAZIONE	2007			2008			2009		
	Num. Op. (%)	Val. op.(%)	Val. medio (migliaia euro)	Num. Op. (%)	Val. op.(%)	Val. medio (migliaia euro)	Num. Op. (%)	Val. op.(%)	Val. medio (migliaia euro)
Contanti - prelevamento	23,3	11,8	60	24,6	13,0	50	22,7	5,6	51
Contanti - versamento	19,4	8,2	50	19,7	9,5	50	16,0	3,4	44
Bonifico nazionale	11,7	29,5	280	12,8	24,5	190	18,4	13,8	158
Bonifico estero	5,0	13,1	250	5,7	15,6	280	4,5	7,0	328
Versamento titoli di credito	12,0	11,0	80	13,2	11,4	90	9,3	5,1	114
Addebito per estinzione assegno	7,0	3,5	60	6,3	4,5	70	5,0	1,0	43
Emissione/negoziazione assegni circolari	6,4	7,3	120	5,8	7,0	120	4,5	8,7	398
Operazioni con money transfer	6,1	0,3	10	3,5	0,1	0	11,4	0,2	3,4
Operazioni in strumenti finanziari	2,5	12,3	590	1,6	5,3	340	1,7	30,7	3767
Deposito/prelevamento su libretto a risparmio	1,4	0,6	50	1,3	0,6	50	0,6	0,1	49


### 2.3. I flussi delle SOS inviate da operatori non finanziari e professionisti.

Nel corso del 2009 la UIF ha ricevuto, dai soggetti obbligati ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 231/2007, 136 segnalazioni. Tale dato risulta in diminuzione rispetto al

<sup>13</sup> La voce "Operazioni in strumenti finanziari" comprende: accensione riporto titoli, accredito o incasso per contratti derivati, acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione, aumento di capitale e/o operazioni societarie, cedole, dividendi e premi estratti, consegna titoli allo sportello, diritti di custodia e amministrazione titoli, emissione ed estinzione di certificati di deposito e buoni fruttiferi, sottoscrizione ed estinzione polizze assicurative ramo vita, estinzione riporto titoli, immissione/uscita dossier titoli a fronte di conto diversamente intestato, sottoscrizione e rimborso titoli e/o fondi comuni, ritiro titoli allo sportello, trasferimento titoli ad/da altro istituto, trasferimento titoli tra dossier (immissione/uscita).

2008, anno in cui le SOS trasmesse alla UIF sono state 173. Il trend discendente risulta ancor più evidente paragonando i dati del 2008 e del 2009 con i dati del biennio 2006 - 2007.

**Grafico 4 - Numero di SOS da imprese non finanziarie e professionisti (fonte UIF)**



Riguardo alle singole categorie di soggetti segnalanti, i notai, pur confermandosi la categoria maggiormente collaborativa, hanno trasmesso 69 segnalazioni, dato inferiore rispetto alle 103 trasmesse nel 2008. Nella maggior parte dei casi le segnalazioni trovano origine nell'ambito di atti pubblici redatti con l'assistenza di un notaio quali compravendite immobiliari, costituzione e liquidazione di società. Nonostante il lieve aumento, sono ancora poche le SOS inviate dai commercialisti (28), che si attestano, comunque, al 20,7 per cento del totale, a fronte del 9,8 per cento del 2008. Sono in aumento i casi in cui le SOS scaturiscono dall'attività di revisione o assistenza contabile.

**Tabella 7 – Numero di SOS, per categoria di segnalanti. (fonte UIF)**

	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	69	469



<i>Ragioniere o perito commerciale</i>	15	21	19	10	65
<i>Dottore commercialista</i>	24	37	17	28	106
<i>Agenzia di affari in mediazione immobiliare</i>	6	10	13	3	32
<i>Avvocato</i>	3	8	6	3	20
<i>Gestione di case da gioco</i>	0	0	4	6	10
<i>Altri</i>	8	5	4	8	25
<i>Revisore contabile</i>	2	4	3	7	16
<i>Società di revisione</i>	9	2	2	2	15
<i>Agenzia in attività finanziaria</i>	0	1	2	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>237</b>	<b>215</b>	<b>173</b>	<b>136</b>	<b>761</b>

Nel corso del 2009 la UIF ha sottoscritto protocolli d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato e con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. I citati consigli erano stati individuati, con appositi decreti del 27 febbraio 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, quali ordini professionali abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai rispettivi iscritti. I protocolli stipulati disciplinano lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette prevedendo procedure idonee alla salvaguardia dell'anonimato del segnalante.

#### **2.4. Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute in relazione alle misure contenute nell'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. scudo fiscale).**

Nel corso del 2009 e dei primi cinque mesi del 2010 la UIF ha ricevuto dagli intermediari oltre 250 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo scudo fiscale. Circa il 20 per cento delle segnalazioni ha riguardato operazioni non eseguite per volere del cliente, che le aveva solo preannunciate, o per volere dello stesso intermediario, che si è rifiutato di compierle. L'importo medio delle operazioni eseguite inerenti attività finanziarie liquide è stato pari a circa 1,8 milioni di euro, mentre alcune segnalazioni hanno avuto a oggetto il rimpatrio di quote societarie. Nessuna segnalazione è pervenuta da professionisti. Le segnalazioni hanno riguardato circa 300 soggetti diversi, dei quali circa la metà non clienti degli intermediari segnalanti.

La maggiore criticità incontrata dagli intermediari a fronte di una richiesta di scudo fiscale risiede nel valutare se rifiutare o meno il rapporto con il cliente proponente. Dall'analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, si osserva che quasi sempre i soggetti che si avvalgono dello scudo fiscale preferiscono rivolgersi a intermediari dei quali non sono clienti. Nei loro

confronti, pertanto, la banca è obbligata a effettuare l'adeguata verifica, il cui processo, a volte, non viene correttamente completato. In tale caso, alcuni intermediari decidono comunque di instaurare il rapporto con il richiedente e di inoltrare la segnalazione alla UIF; tale comportamento, opportuno in un'ottica di contrasto del riciclaggio, non risulta peraltro del tutto in linea con il disposto di cui all'art. 23 del decreto legislativo 231/2007, che prevede l'obbligo di astensione. Viceversa, la conoscenza di indagini a carico del richiedente spinge alcuni intermediari a rifiutare l'instaurazione del rapporto e a segnalare la sola richiesta di scudo fiscale.


Confrontando le precedenti edizioni dello scudo fiscale (anni 2001 e 2003) con quella attuale, si osserva che in passato erano pervenute complessivamente 98 segnalazioni, la maggior parte delle quali trasmesse dagli intermediari a seguito del monitoraggio dell'operatività posta in essere dal cliente nei mesi successivi al rimpatrio oppure a motivo della palese incongruenza del profilo economico del cliente rispetto all'entità delle somme regolarizzate. Da un'analisi delle segnalazioni attinenti allo scudo fiscale del 2009, invece, emerge la tendenza degli intermediari a segnalare soggetti che sono già sottoposti a indagini giudiziarie e che richiedono operazioni di scudo.

La comunicazione emanata dalla UIF il 24 febbraio 2010 chiarisce che, ancorché le operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti, i quali abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del decreto legge 78/2009, sono tenuti ad inviare alla UIF la segnalazione di operazione sospetta. In tal modo, la UIF si attende un aumento delle SOS attinenti allo scudo fiscale emerse a seguito della fase di monitoraggio successiva al rimpatrio delle attività detenute all'estero.

### **2.5. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo**

Nel corso del 2009 la UIF ha ricevuto 406 segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo internazionale, pari all'1,9 per cento delle segnalazioni totali ricevute, con un incremento delle SOS, rispetto al 2008, pari al 11,7 per cento.

#### **Grafico 5 - Segnalazioni di terrorismo pervenute (Fonte UIF)**




Dal 2001 al 2009 il sistema ha prodotto complessivamente 4.142 segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo, corrispondenti al 4,5 per cento delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo. Nei primi due anni il numero di questa tipologia di SOS è stato particolarmente significativo (circa 1.500 complessivamente tra il 2001 e il 2002, oltre il 10 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette totali del periodo), per poi attestarsi su livelli più contenuti negli anni successivi. L'andamento è stato meno regolare rispetto alle segnalazioni di riciclaggio, anche perché condizionato dagli attentati terroristici e dalla diffusione delle liste internazionali del terrorismo, cui è riconducibile buona parte delle segnalazioni. Negli ultimi due anni si è registrato un incremento, dovuto principalmente all'aumento delle segnalazioni svincolate dal sistema delle liste e all'estensione della collaborazione attiva ai casi di sospetto finanziamento di programmi di proliferazione (cfr. grafico 6).

*Delle 406 SOS, circa l'80 per cento ha tratto origine unicamente da operazioni di natura bancaria, assicurativa o di trasferimento di denaro in cui compaiono nominativi inseriti in liste pubbliche internazionali di terroristi (ONU, UE, OFAC), negli elenchi riservati redatti dalle Procure della Repubblica e in quelli trasmessi da organismi esteri (Fincen, Comitato di Basilea, FBI) a ridosso degli eventi dell'11 settembre 2001. Analogamente all'anno precedente, il numero complessivo di SOS non ha subito variazioni di rilievo (+13 segnalazioni rispetto al 2008).*

**Grafico 6 - Ripartizione delle segnalazioni in base all'origine (Fonte UIF)**





(1) elenchi ricevuti dalle procure nell'ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli intermediari. (2) Banca dati dell'OFAC, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli attentati dell'11 settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria. (3) Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (*Al-Qaeda*) e 423/2007 (Iran) e successive modificazioni, altri provvedimenti dell'Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi.

- Quasi il 40 per cento (50% circa nel 2008) delle segnalazioni originate da liste ha riguardato nominativi designati in provvedimenti comunitari, in particolare nel regolamento (CE) 881/2002 (e successive modificazioni) (Osama bin Laden, Al-Qaeda e ai Talebani).
- Meno del 5 per cento ha interessato soggetti o entità inseriti nel regolamento (CE) 2580/2001 o in provvedimenti nei confronti di soggetti collegati a governi di paesi accusati di violazioni dei diritti umani o di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.
- Poco più del 50 per cento (30% circa nel 2008) ha tratto origine dalla banca dati pubblica dell'OFAC del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti o da altri elenchi di terroristi, in prevalenza predisposti a ridosso degli attentati dell'11 settembre da istituzioni internazionali e diffusi negli anni scorsi agli intermediari tramite le associazioni di categoria.
- Il 5 per cento ha interessato nominativi inseriti in elenchi riservati predisposti, ormai alcuni anni fa, dalle procure, nell'ambito di procedimenti penali riguardanti fatti di terrorismo internazionale; il loro numero (21) si è più che dimezzato rispetto allo scorso anno.

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni hanno continuato a crescere (da 47 nel 2008 a 78; da 12,9 a 19,3%), a seguito dell'opera di sensibilizzazione degli operatori su tipologie operative con caratteristiche riconducibili al finanziamento del terrorismo o a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.




Con riferimento ai segnalanti, emerge l'ulteriore incremento rispetto al 2008 della quota di segnalazioni inoltrate dagli intermediari diversi dalle banche, in particolare dalle società assicurative (dal 9 al 20,8%) e finanziarie (dall'11,2 al 18,4%), conseguenza anche del progressivo adeguamento dei presidi organizzativi e informatici alla normativa di settore.

Nelle società finanziarie la quota di segnalazioni non collegata a liste di nominativi è stata piuttosto significativa (quasi il 50% del totale); in tale categoria di intermediari sono ricomprese le società che offrono servizi di trasferimento di denaro esterni al circuito bancario (*money transfer*), attività che è comunemente ritenuta a rischio di finanziamento del terrorismo.

Nel 2009 sono state trasmesse agli organi investigativi 501 segnalazioni, il 26,2 per cento in più rispetto al 2008 (cfr. grafico 7). Per oltre due terzi delle segnalazioni originate da liste pubbliche, dagli approfondimenti condotti dalla UIF e dal NSPV è emersa una omonimia tra i soggetti segnalati e quelli indicati nelle liste. Il restante terzo ha condotto all'accertamento di violazioni della normativa antiriciclaggio e di casi di abusiva attività finanziaria. In un caso si è verificata un'effettiva violazione del regolamento 881/2002; le corrispondenti SOS sono state pertanto archiviate. Le segnalazioni in cui è stata verificata una coincidenza fra soggetti segnalati e sospetti terroristi sono state approfondite e trasmesse per i seguiti investigativi.

**Grafico 7 - SOS di finanziamento del terrorismo (Fonte UIF)**

(2001 – 2009)



### 3. LO SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 231/2007, l'Unità d'informazione finanziaria effettua i dovuti approfondimenti sulla segnalazione ricevuta e provvede a trasmettere alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia le segnalazioni per le quali ritiene necessario l'approfondimento investigativo degli organi di polizia.

### 3.1. L'attività investigativa della Guardia di finanza

#### 3.1.1. L'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio

L'esame dell'area di provenienza delle segnalazioni trasmesse alla Guardia di finanza ha evidenziato una maggioranza di segnalazioni sospette originate da intermediari finanziari e non finanziari del nord (52%), mentre la quota di segnalazioni provenienti dalle regioni centrali si attesta sul 27 per cento circa del totale, dal sud sul 16 per cento e dalle isole sul 5 per cento.

L'apporto di segnalazioni più consistente è stato fornito dagli istituti di credito (66%), mentre il contributo degli intermediari finanziari e dei professionisti è stato pari rispettivamente al 13,21 per cento e 0,77 per cento del totale.

**Tabella 8 - SOS pervenute dall'UIF, per area geografica ed ente segnalante (fonte GdF)<sup>14</sup>**

Segnalante Area	Banche	Poste Italiane	Intermediari Finanziari	Professionisti	Altri	Totale	%
<b>NORD</b>	6.697	1.729	1.130	78	239	9.873	52,45%
<b>CENTRO</b>	2.945	1.040	929	39	121	5.074	26,96%
<b>SUD</b>	2.254	379	364	24	22	3.043	16,17%
<b>ISOLE</b>	575	179	63	4	11	832	4,42%
<b>TOTALE</b>	12.471	3.327	2.486	145	393	18.822	100%
<b>%</b>	<b>66,26%</b>	<b>17,64%</b>	<b>13,21%</b>	<b>0,77%</b>	<b>2,09%</b>	<b>100%</b>	

Riguardo alla tipologia di operazioni oggetto delle segnalazioni, e con riferimento, in particolare alle operazioni effettuate presso gli intermediari, dall'esame della tabella 9, il trasferimento di denaro contante, tramite versamento o prelievo allo sportello, è l'operazione sulla quale maggiormente si è accentrata l'attenzione del segnalante.

<sup>14</sup> L'irrelevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e ricezione delle segnalazioni di fine anno.

**Tabella 9. SOS pervenute dall'UIF, per tipologia (fonte GdF)**

CAUSALE	PERCENTUALE
Prelevamento con moduli allo sportello	15,10%
Versamento di contante	14,55%
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art. 49 del D.Lgs 231/2007	11,37%
Disposizione a favore di ...	9,94%
Versamento di titoli di credito	6,82%
Bonifico a favore di ordine e conto	6,07%
Addebito per estinzione assegno	5,10%
Bonifico estero	5,03%
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	4,57%
Incasso proprio assegno	3,18%
Prelevamento contante inferiore alla soglia di 12.500 euro	2,09%
Versamento contante inferiore alla soglia di 12.500 euro	1,28%
Altre operazioni	14,90%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>


Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha proceduto nel 2009 all'analisi preinvestigativa di 18.714 trattazioni, attraverso un lavoro di *screening* finalizzato ad esaminare ciascuna delle segnalazioni sospette pervenute dall'Unità di Informazione Finanziaria, mediante una metodologia standardizzata di analisi di rischio basata sull'utilizzo delle banche dati delle Forze di polizia, ancorata a parametri obiettivi sperimentati nel tempo.

All'esito del monitoraggio preventivo:

- 7.433 segnalazioni sospette sono state archiviate in quanto non sono emersi elementi di interesse investigativo ai fini del contrasto del riciclaggio (+31% rispetto al 2008); di queste, 4.015 segnalazioni erano già state classificate dall'UIF tra quelle archiviate ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 231/2007, per cui le risultanze dell'analisi "di polizia" hanno confermato gli esiti dell'analisi "finanziaria" a monte;
- 11.281 trattazioni sono risultate, invece, interessanti per gli ulteriori approfondimenti investigativi e, pertanto, sono state delegate dal Nucleo speciale polizia valutaria ai reparti competenti per territorio.

Come si rileva dal grafico 8 gli accertamenti conclusi nel 2009 dai Reparti del Corpo, al fine di ricostruire l'origine e la destinazione finale dei capitali, hanno riguardato 8.468 segnalazioni sospette (+2,8% rispetto al 2008).



**Grafico 8 - Sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette (fonte GdF)<sup>15</sup>**

Il 40 per cento circa degli approfondimenti investigativi (pari a 3.393 contesti) ha avuto esito positivo, essendo emersi indizi o tracce di collegamenti con reati a scopo di lucro, commessi a fronte di trasferimenti di capitali sospetti segnalati dagli intermediari per complessivi 20 miliardi di euro. In particolare:

- 2.035 segnalazioni riguardavano soggetti già indagati nell'ambito di specifici procedimenti penali in corso presso le Procure della Repubblica<sup>16</sup>;
- le altre 1.358 segnalazioni sospette<sup>17</sup> (tabella 10) hanno consentito di indirizzare i controlli su 89 trasferimenti di denaro per riciclaggio e/o reimpiego di proventi criminali, 89 casi di abusivismo finanziario, 12 casi di usura e 27 truffe, 56 reati tributari e 1.085 altri reati e violazioni, per un importo complessivo di 7,1 miliardi di euro.

<sup>15</sup> L'irrelevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e ricezione delle segnalazioni di fine anno.

<sup>16</sup> In particolare, sono 705 le segnalazioni acquisite integralmente (compresa l'identità del segnalante) dall'Autorità Giudiziaria con decreto motivato ex art. 45, comma 7, del decreto legislativo 231/2007.

<sup>17</sup> Riguardo agli esiti investigativi sulle 1358 segnalazioni che hanno consentito di rilevare numerosi reati e violazioni, lo sviluppo delle SOS ha investito contemporaneamente più settori. Il valore totale delle operazioni segnalate e per le quali l'approfondimento investigativo ha accertato violazioni e/o reati, è influenzato da 3 segnalazioni sospette in cui un intermediario finanziario ha segnalato anomalie riconducibili a n.3 casi di trasferimenti di titoli per un valore di circa 3 miliardi di euro.

In questo quadro si iscrive, altresì, l'attuazione di 14 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette emanati dalla UIF (+56% rispetto al 2008).

**Tabella 10 - Esiti delle investigazioni antiriciclaggio su SOS (Fonte GdF)**

	2009	
	Segnalazioni (n.) <sup>18</sup>	Valore operazioni (mln €)
<i>Approfondimenti con esito positivo</i>	1.358	7.105
<i>di cui per:</i>		
- riciclaggio e/o reimpiego di proventi illeciti	89	3.169 <sup>19</sup>
- usura	12	1,6
- abusivismo finanziario	89	130
- truffa	27	3,3
- reati fiscali	56	27
- altri reati	153	1.795
- violazioni al Decreto legislativo 231/2007	883	1.927
- violazioni alla disciplina valutaria	49	7,6

I risultati complessivi dell'attività di contrasto al riciclaggio conseguiti dalla Guardia di finanza, sono sintetizzati nella tabella 11

Le indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria, e le investigazioni antiriciclaggio ex decreto legislativo 231/2007 svolte dalla Guardia di finanza

<sup>18</sup> Lo sviluppo di alcune SOS ha investito contemporaneamente più settori ( ad es. per accertamenti di casi di usura ed abusivismo finanziario in concorso, o di riciclaggio e reati tributari ecc.) per cui il conteggio totale è leggermente approssimato.

<sup>19</sup> Non sempre c'è una correlazione biunivoca tra gli importi delle operazioni segnalate dagli intermediari e quelli dei capitali che, a seguito delle indagini successivamente sviluppate, vengono individuati come effettivamente collegati a flussi di proventi di attività criminose, che possono anche non coincidere esattamente con i primi. Ciò nondimeno, il "valore delle operazioni" oggetto di SOS, sviluppate con esito positivo è un dato statistico ugualmente significativo, in quanto rappresenta l'ammontare dei flussi finanziari "anomali" che gli intermediari obbligati hanno opportunamente segnalato per fondati e ragionevoli sospetti di provenienza da un'attività criminosa

nel 2009, hanno portato alla scoperta e alla denuncia di 1.166 persone per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., di cui 176 tratte in arresto (+75% rispetto al 2008), con il sequestro di beni e disponibilità patrimoniali pari a 302 milioni di euro (+63% sul 2008).

**Tabella 11 - Risultati dell'attività di contrasto al riciclaggio (Fonte GdF)**

	2009
Indagini con esito positivo	396
Persone denunciate per art. 648 bis e/o 648 ter c.p.	1.166
- di cui tratte in arresto	176
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)	302
Violazioni alla normativa antiriciclaggio	2.112
di cui:	
- trasferimenti di denaro contante non canalizzati	1.791
- omesse identificazioni dei clienti/registrazioni dei dati	230
- trasferimenti irregolari di denaro contante da parte di agenzie di money transfer	133
- omesse segnalazioni di operazioni sospette	68

Più in particolare ammonta a 1,55 miliardi di euro l'importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro "sporco" ricostruite dai reparti nel corso delle indagini nei confronti di soggetti che non hanno commesso o non hanno partecipato alla commissione dei reati-presupposto a monte. Si tratta di proventi originati soprattutto da delitti di frode fiscale, truffa e appropriazione indebita, bancarotta, traffico di stupefacenti, usura e altri reati a sfondo patrimoniale.

### **3.1.1.1. I principali fenomeni e tecniche di riciclaggio emersi dalle indagini sviluppate dai reparti della Guardia di finanza**

Le indagini sviluppate dalla Guardia di finanza hanno consentito di individuare casi di riciclaggio particolarmente significativi riguardo ai quali è stato possibile riconoscere precisi



fenomeni e specifiche tecniche di riciclaggio. Di seguito si richiamano le indagini più significative, e i relativi risultati, sviluppate dai reparti della Guardia di finanza.

**(1) “Camorra”**

Il Nucleo di polizia tributaria di Napoli ha accertato l'esistenza di un sodalizio criminale intrecciato da camorristi riconducibili al clan “Amato-Pagano” con insospettabili professionisti “colletti bianchi” locali costituenti il *trait d'union* con esperti finanziari e societari operanti in Paesi *offshore*, che si adoperavano per trasferire somme di denaro, proventi di traffici di sostanze stupefacenti, su conti correnti cifrati intestati a nomi di fantasia presso una banca di Montecarlo. Successivamente, parte del denaro veniva investito in prodotti finanziari ad alto rendimento, mentre la restante parte era utilizzata per acquisire, attraverso società estere con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Panama e Gran Bretagna, quote di partecipazione in una società immobiliare e, attraverso di essa, la disponibilità di due terreni edificabili a Malaga del valore di 500 mila euro.

Sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria 15 persone, di cui 12 tratte in arresto, per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, con il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 7 milioni di euro.

**(2) “Svizzera”**

Il Nucleo di polizia tributaria di Milano ha effettuato due investigazioni significative, che hanno permesso di accertare il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di proventi di reati tributari pari a 520 milioni di euro, di soggetti e/o società svizzere.

La prima indagine, denominata Operazione “*Transferre*”, si è conclusa con l'arresto di 4 cittadini elvetici (tra cui un dirigente di una banca) e un italiano, affiliati ad un'organizzazione criminale con sede a Milano e in Svizzera, che contattava clienti italiani operanti in vari settori commerciali, che erano interessati a trasferire all'estero i capitali originati da reati fiscali. I proventi illeciti venivano giustificati mediante operazioni con società - schermo collocate in Austria, Inghilterra e Svizzera, disponibili a concludere contratti di consulenza fittizi e ad emettere documenti e fatture false. Il denaro raccolto veniva così depositato presso banche svizzere e, su richiesta dei clienti, rimpatriato in Italia in contanti mediante “spalloni” all'uopo ingaggiati.

La seconda indagine, cd. Operazione “*Green Clock*”, ha portato all'arresto di 5 persone, tra cui l'amministratore di un importante gruppo societario lombardo che si occupa di ecologia e di bonifica ambientale di aree ex industriali. I fondi venivano distratti dai patrimoni aziendali

mediante sovrappiù di costi per trasporti e smaltimento di rifiuti, per cui venivano trasferiti all'estero sotto forma di pagamenti gonfiati per poi finire su conti correnti svizzeri riconducibili ad un professionista insospettabile, anch'egli arrestato. Il denaro veniva riportato in Italia in contanti oppure reimpiegato nell'acquisto di immobili di pregio o beni di lusso.

**(3) “Repubblica di San Marino”**

Tra i filoni investigativi più importanti su casi di riciclaggio tra Italia e San Marino si annoverano le inchieste condotte nel 2009:

- dal Nucleo di polizia tributaria di Parma, che ha denunciato 4 persone per riciclaggio di 38 milioni di euro, provenienti da frodi fiscali commesse da un'azienda emiliana operante nel settore dell'acciaieria con la complicità di società “cartiere” che disponevano di conti correnti accesi presso la Repubblica di San Marino. In dettaglio, il denaro, una volta trasferito all'estero mediante false fatturazioni, veniva poi reinvestito in una società immobiliare italiana, e in parte reintrodotta nelle casse dell'acciaieria sotto forma di finanziamenti a favore dei soci operati da una società fiduciaria;
- dal Nucleo di polizia tributaria di Ancona, che ha denunciato all'Autorità giudiziaria 16 persone per trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti. Si trattava di un sodalizio criminale che, con la connivenza di due noti pluripregiudicati, aveva ottenuto da un istituto di credito sammarinese rilevanti affidamenti bancari, successivamente fatti confluire - senza alcuna giustificazione commerciale - su altri conti correnti accesi presso banche nazionali, intestati a prestanome e ad imprese direttamente riconducibili al sodalizio;
- dal Nucleo di polizia tributaria di Piacenza, che ha segnalato alla magistratura di 27 persone, di cui 5 per riciclaggio, con il sequestro di oltre 1 milione di euro di beni e disponibilità finanziarie. In questo caso, è emerso un collaudato meccanismo teso a reimpiegare proventi di traffici di stupefacenti in acquisti presso concessionarie italiane di autovetture di grossa cilindrata, che venivano schermati sotto un velo di apparente regolarità grazie a fatture false emesse da operatori sammarinesi e a fittizi contratti di noleggio che servivano ad occultare la reale proprietà dei mezzi;
- dal Nucleo speciale polizia valutaria, che ha individuato un'associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, all'abusiva attività finanziaria, al falso in bilancio, alla frode fiscale e al riciclaggio, formata da 49 persone, di cui 11 attinte da ordinanze di custodia cautelare in carcere, con sequestri di beni pari a 3 milioni di euro.



In particolare si è accertato che una società ha rilasciato a privati cittadini oltre 5.000 polizze fideiussorie, incassando premi per 9 milioni di euro, pur senza possedere le garanzie patrimoniali richieste dall'art. 106 del TUB. I premi incassati venivano distratti dalle casse della finanziaria e trasferiti su conti correnti di banche sammarinesi, mediante pagamenti simulati di false fatture. I fondi rientravano in Italia in contanti o a mezzo di titoli di pagamento da far confluire su conti correnti personali degli indagati.

#### **(4) “Schermi fiduciari”**

Il Nucleo di polizia tributaria di Milano, con l'operazione “*Marcelita*”, ha accertato un caso di riciclaggio realizzato mediante schermi fiduciari da un sodalizio criminoso, composto da commercialisti, professionisti e da un notaio svizzero che, a seguito della sottoscrizione di contratti di mandato fiduciario, provvedeva per conto di clienti italiani a costituire “*società - schermo*” *offshore* e ad aprire cospicui conti correnti presso banche di Lugano intestati a “*società - paravento*”. Su questi conti andavano a confluire, dopo vari passaggi, le rimesse all'estero di 80 aziende italiane che venivano contabilizzate come pagamenti di fatture false per 300 milioni di euro emesse da varie società di comodo ubicate in “paradisi fiscali”.

Sono state denunciate 80 persone, di cui 3 tratte arresto, per associazione a delinquere, appropriazione indebita, riciclaggio e frode fiscale, con sequestri di beni e disponibilità finanziarie pari a 23 milioni di euro.

#### **(5) “Cartolarizzazione di crediti”**

Il Nucleo di polizia tributaria di Roma ha ricostruito un'operazione di riciclaggio architettata con la complicità di cinque funzionari di una banca italiana, mediante la cessione e la cartolarizzazione di crediti e l'utilizzo di società *offshore*, appositamente costituite e intestate a terze persone consapevoli, per consentire ad imprenditori italiani della sanità privata e del settore edile, nonché ad antiquari e agenzie di viaggio di Roma, Milano e Firenze di trasferire in una filiale di Lugano ingenti risorse finanziarie che erano proventi di reati fiscali.

Tra le tecniche di riciclaggio utilizzate, vi era pure la cessione ad una società di cartolarizzazione di consistenti crediti finanziari vantati da un'impresa della sanità italiana nei confronti di enti pubblici; i crediti venivano rivenduti ad una fiduciaria estera di diritto lussemburghese che cartolarizzava il credito acquisito ed emetteva titoli obbligazionari che venivano acquistati da una società - schermo riconducibile al titolare delle cliniche italiane. La società di comodo serviva per ricevere i fondi dalla fiduciaria estera una volta richiamati i titoli

obbligazionari, e trasferirli subito dopo su un conto corrente cifrato svizzero, intestato ad un'altra società - paravento riconducibile sempre al “*dominus*” delle cliniche romane.

L'indagine ha portato alla denuncia di 14 persone per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

#### **(6) “Polizze vita”**

Il Nucleo speciale polizia valutaria si è occupato di un'indagine concernente un'associazione a delinquere di 11 persone dedita all'abusiva attività assicurativa e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

Più in dettaglio, una società finanziaria di Roma iscritta nell'albo della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB, inserendosi senza autorizzazioni nel mercato internazionale delle *Life Settlement*<sup>20</sup>, in cui oggetto di contrattazioni sono le assicurazioni sulla vita già stipulate, percepiva fraudolentemente, a fronte di ogni polizza acquistata dai contraenti, premi complessivamente pari a 5,3 milioni di euro, poi riversati su conti correnti di società italiane intestate a prestanome. Dai conti correnti venivano tratti numerosi assegni bancari e circolari per l'acquisto di beni immobili, di un'imbarcazione e di diverse autovetture di lusso.

#### **3.1.2. L'attività di prevenzione e contrasto del terrorismo**

Nel 2009 sono pervenute dall'Unità di informazione finanziaria 470 segnalazioni di operazioni sospette per finanziamento del terrorismo, con un incremento del 28 per cento rispetto al 2008.

Il Nucleo speciale polizia valutaria ha archiviato il 73 per cento delle segnalazioni e delegato il restante 27 per cento ai Nuclei di polizia tributaria per lo sviluppo di approfondimenti investigativi.

**Tabella 12 - Sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette (Fonte GdF)**

Segnalazioni pervenute dalla UIF	470
----------------------------------	-----

<sup>20</sup> Si tratta di un mercato secondario di polizze vita molto esteso negli Stati Uniti. Il meccanismo prevede la sottoscrizione da parte di giovani clienti di cospicue polizze di assicurazione sulla vita, con il pagamento all'inizio di premi piuttosto bassi, che aumentano con il crescere dell'età dell'assicurato. Una volta superati i 60 anni la mensilità diventa spesso insostenibile, per cui vista l'impossibilità di onorare la rata molti iscritti optano per la rivendita della propria polizza. A questo punto entrano in gioco le società specializzate, ossia i *Life Settlement Providers* che riacquistano l'assicurazione versando il compenso pattuito al sottoscrittore che dismette la polizza; successivamente, le società di *Life Settlement* rivendono le polizze a soggetti terzi, di solito a fondi specializzati cui non rimane altro che aspettare la scadenza della polizza per incassare il premio.

Segnalazioni analizzate	462
di cui:	
- archiviate per mancanza di elementi di rischio	339
- delegate per sviluppi investigativi	123
Approfondimenti investigativi conclusi	143
- di cui con esito positivo	63

Dall'approfondimento delle 143 segnalazioni di maggior interesse investigativo non sono emerse tracce di finanziamenti al terrorismo o elementi attinenti ai reati specifici previsti dagli artt. 270-bis ("Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"), 270-ter ("Assistenza agli associati"), 270 quater ("Assistenza agli associati") e 270 quinquies ("Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale") del codice penale.

Tuttavia, le indagini relative all'approfondimento di 63 segnalazioni pervenute dalla UIF hanno condotto all'accertamento di alcune violazioni alla normativa antiriciclaggio e per abusiva attività finanziaria.

**Tabella 13 - Esiti dell'approfondimento delle SOS per finanziamento del terrorismo (Fonte GdF)**

	Numero di casi
Omessa segnalazione di operazioni sospette	5
Esercizio abusivo di agente in attività finanziaria	2
Violazione degli obblighi imposti al trasferimento di contante, libretti e titoli al portatore <sup>21</sup>	1
Abusiva attività finanziaria <sup>22</sup>	16
Trasporto transfrontaliero di denaro contante senza la preventiva dichiarazione <sup>23</sup>	1
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

### 3.2. L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia.

<sup>21</sup> Articolo 58 del decreto legislativo 231/2007

<sup>22</sup> Articolo 132 del decreto legislativo 385/1993

<sup>23</sup> Articolo 9 del decreto legislativo 195/2008.

La Direzione investigativa antimafia analizza le segnalazioni ricevute dalla UIF con una procedura consolidata articolata nei seguenti passaggi:

- analisi delle segnalazioni ricevute con l'ausilio degli archivi e delle banche dati disponibili;
- individuazione delle segnalazioni che si ritengono attinenti alla criminalità organizzata<sup>24</sup>;
- ulteriore approfondimento investigativo delle segnalazioni individuate da parte dei Centri e delle Sezioni operative per l'eventuale avvio di attività di livello preventivo e/o giudiziario.

### 3.2.1. L'analisi dei dati statistici

Nel 2009 la Direzione investigativa antimafia ha ricevuto dall'UIF 18.812 segnalazioni. Il programma informatico GE.SO.S è utilizzato sia per la gestione operativa delle segnalazioni sia per l'elaborazione statistica dei relativi dati.

Guardando alla suddivisione per aree geografiche dei soggetti segnalanti, le segnalazioni provengono per il 52,47 per cento dalle regioni settentrionali, per il 27,36 per cento dalle regioni centrali e per il 20,17 per cento dal Sud e dalle isole: si tratta di un dato ormai consolidato.

**Tabella 14 - Segnalazioni pervenute, per area geografica (fonte DIA)<sup>25</sup>**

REGIONE	Segnalaz. Pervenute	Incid. Percentuale
Italia Settentrionale	9870	52,47%
Italia Centrale	5147	27,36%
Italia Sud e Isole	3795	20,17%
<b>Totale</b>	<b>18812</b>	<b>100%</b>

I dati estrapolati per singola regione evidenziano che la Lombardia e il Lazio sono le regioni dalle quali proviene il numero più elevato di segnalazioni.

La procedura di analisi delle SOS, finalizzata all'individuazione delle segnalazioni attinenti la criminalità organizzata di tipo mafioso, ha comportato l'analisi delle posizioni di 19.504 persone fisiche e di 7.286 persone giuridiche<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Individuate segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata, la DIA provvede a darne notizia alla UIF, alla Direzione nazionale antimafia ed anche, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di indagini, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

<sup>25</sup> L'irrelevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e ricezione delle segnalazioni di fine anno.



**Tabella 15 - Segnalazioni pervenute, per regione (Fonte DIA)<sup>27</sup>**

REGIONE	Segnalaz. Pervenute	Incid. Percentuale
LOMBARDIA	5148	27,36 %
LAZIO	2587	13,75%
CAMPANIA	1609	8,55 %
EMILIA ROMAGNA	1324	7,03 %
PIEMONTE	1298	6,89%
TOSCANA	1602	8,53 %
VENETO	1214	6,45 %
PUGLIA	705	3,72 %
SICILIA	612	3,25 %
CALABRIA	570	3,03%
FRIULI VENEZIA GIULIA	371	1,98%
MARCHE	364	1,94%
LIGURIA	346	1,84 %
ABRUZZO	339	1,80%
SARDEGNA	218	1,15%
UMBRIA	165	0,89%
TRENTINO ALTO ADIGE	164	0,88%
BASILICATA	81	0,44%
MOLISE	76	0,41%
VALLE D' AOSTA	19	0,11%
<b>TOTALE</b>	<b>18812</b>	<b>100%</b>

Al termine dell'analisi, effettuata a livello centrale, delle SOS ricevute, sono state individuate 365 segnalazioni per le quali si è ritenuto necessario un approfondimento propedeutico, affidato ai Centri e alle Sezioni operative, all'inizio di un'eventuale attività di carattere preventivo e/o giudiziario.

<sup>26</sup> I dati sono comprensivi sia dei soggetti segnalati sia dei soggetti collegati.

<sup>27</sup> L'irrelevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e ricezione delle segnalazioni di fine anno.

Le 365 segnalazioni oggetto di approfondimento investigativo hanno riguardato per il 28,17 per cento il nord, per il 13,42 per cento le regioni centrali e per il 57,81 per cento il sud e le isole.

L'osservazione delle tabelle 14 e 16 consente di confermare il dato, già evidenziato negli anni precedenti, che a fronte di un valore minore in termini di segnalazioni effettuate, dalle regioni meridionali e dalle isole provengono tuttavia le segnalazioni ritenute più interessanti da un punto di vista investigativo, in un rapporto quasi inversamente proporzionale.

**Tabella 16 - Segnalazioni investigate, per area geografica (fonte DIA)**

ORIGINE TERRITORIALE	SEGNALAZIONI INVESTIGATE	%
Italia Settentrionale	105	28,77%
Italia Centrale	49	13,42%
Italia Sud e Isole	211	57,81%
<b>Totale</b>	<b>365</b>	

**Tabella 17 - Segnalazioni pervenute e investigate, per regione. (Fonte DIA)<sup>28</sup>**

REGIONI	Segnalazioni Pervenute	Segnalazioni Investigate	Incidenza Percentuale
LOMBARDIA	5148	79	1,53%
LAZIO	2587	40	1,54%
CAMPANIA	1609	50	3,10%
TOSCANA	1602	7	0,43%
EMILIA ROMAGNA	1324	10	0,75%
PIEMONTE	1298	11	0,84%
VENETO	1214	2	0,16%
PUGLIA	705	8	1,13%
SICILIA	612	42	6,86%
CALABRIA	570	109	19,12%
MARCHE	371	2	0,54%
FRIULI VENEZIA GIULIA	364	2	0,55%

<sup>28</sup> L'irrelevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e ricezione delle segnalazioni di fine anno.

ABRUZZO	346	/	/
LIGURIA	339	1	0,29%
SARDEGNA	218	/	/
UMBRIA	165	/	/
TRENTINO ALTO ADIGE	164	/	/
BASILICATA	81	2	2,47%
MOLISE	76	/	/
VALLE D'AOSTA	19	/	/
<b>TOTALE</b>	<b>18812</b>	<b>365</b>	<b>1,94%</b>

Il suddetto rapporto emerge chiaramente dalla tabella 17, nella quale è indicata l'incidenza percentuale tra le segnalazioni pervenute e le segnalazioni investigate per singola regione. Appare significativa la circostanza che regioni tradizionalmente considerate a rischio di criminalità mafiosa, a fronte di un dato numerico contenuto relativamente alle SOS inviate, presentano un dato percentualmente più alto riguardo alle SOS investigate. L'analisi dei dati conferma che, soprattutto nelle regioni "a rischio", per quanto d'interesse della DIA, è rilevante la qualità intrinseca della segnalazione, qualità che rende la segnalazione più significativa ai fini dell'attività di contrasto al riciclaggio attuato dalla criminalità organizzata.

Relativamente al grado di *collaborazione attiva* prestato dai soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione, nell'anno 2009 si conferma la collaborazione costante prestata dagli enti creditizi e si è registrato un apprezzabile aumento delle segnalazioni effettuate da enti della Pubblica amministrazione (17,69% rispetto al 9,15% del 2008) e dagli intermediari finanziari.

### 3.2.2. Gli esiti dell'attività antiriciclaggio

Gli approfondimenti investigativi effettuati sulle 365 segnalazioni ritenute potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata hanno condotto ai seguenti risultati:

- 47 segnalazioni non hanno dato origine ad attività di natura giudiziaria né sono state ritenute suscettibili di sviluppi ulteriori connessi all'attività della DIA. Sono state quindi rimesse alla competenza del NSPV;
- 98 segnalazioni sono state inoltrate all'A.G. in quanto attinenti a procedimenti penali già instaurati;
- 142 segnalazioni in corso di investigazione;
- 78 segnalazioni hanno dato origine a procedimenti penali o ad attività investigative.

**Tabella 18 Esito delle segnalazioni investigate, per soggetto segnalante (Fonte DIA)**

<i>Intermediario</i>	<i>In corso di investigazione</i>	<i>Correlate a proc. penali in corso</i>	<i>Investigate con esito negativo</i>	<i>Investigate con esito positivo</i>
Banca	126	87	46	74
Notaio	1	0	0	0
P.A. (Poste Italiane)	4	10	0	2
Intermediario finanziario	10	1	1	2
Ragioniere/Consulente	1	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>142</b>	<b>98</b>	<b>47</b>	<b>78</b>

Tabella 19 Esito segnalazioni investigate, per tipo di operazione finanziaria (Fonte DIA)


<i>Operazione</i>	<i>In corso di investigazione</i>	<i>Correlate a proc. penali in corso</i>	<i>Investigate con esito negativo</i>	<i>Investigate con esito positivo</i>	<b>TOTALI</b>
Trasferimento titoli e denaro	0	0	1	0	1
Bonifico a favore di ordine e conto	15	2	0	12	29
Bonifico Estero	0	2	0	2	4
Ricezione bonifici	4	14	4	0	22
Emissione assegni	2	6	0	1	9
Giroconto	4	1	16	0	21
Prelevamento con moduli di sportello	12	4	0	0	16
Prelevamento contante	18	10	9	20	57
Prelevamento contante ≤ 12.500 euro	4	0	0	5	9
Versamento contante	19	22	5	0	46
Versamento contante ≤ 12.500 euro	2	1	2	3	8
Versam. titoli di credito	11	9	2	9	31
Emiss. assegni circolari	13	8	3	2	26
Effetti ritirati	1	3	0	0	4
Incasso assegni circolari	5	0	0	1	6
Versam. assegni circolari	0	0	2	0	2
Assegni bancari protestati	0	0	0	0	0
Addeb. per estinz. assegno	8	4	0	1	13
Incasso assegno	11	3	0	12	26
Sottoscrizione titoli	0	0	0	0	0
Rimborso su libretto	0	0	0	0	0
Cambio assegni circolari	3	0	2	1	6
Cambio assegni	2	0	0	0	2
Cambio taglio biglietti	0	0	0	0	0



Prelievo o ritiro contante	0	4	1	0	5
Incasso tramite POS	0	0	0	0	0
Pagamento utilizzo di carta di credito	0	1	0	0	1
Deposito su libretto a risparmio	3	1	0	1	5
Pagamenti diversi	0	0	0	0	0
Acquisto oro e metalli	1	0	0	0	1
Erogazione finanziamenti diversi	1	0	0	6	7
Rimborso finanziamenti	1	0	0	0	1
Consegna/ritiro mezzi pagamenti	0	0	0	2	2
<b>Operazione</b>	<b>In corso di investigazione</b>	<b>Correlate a proc. penali in corso</b>	<b>Investigate con esito negativo</b>	<b>Investigate con esito positivo</b>	<b>TOTALI</b>
canone cassetta sicurezza	0	1	0	0	1
spese	0	1	0	0	1
rimborso titoli e fondi comuni	1	0	0	0	1
emissione/estinzione cct e buoni f.	1	0	0	0	1
esecuzione mandati pagamento	0	1	0	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>142</b>	<b>98</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>365</b>

L'esame delle segnalazioni investigate nel corso del 2009, ha evidenziato profili di riconducibilità a varie organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale. L'esame della ripartizione territoriale delle segnalazioni investigate, consente di osservare che le organizzazioni criminali tipicamente originarie di determinate regioni, hanno progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, radicandosi anche nella struttura economico e sociale delle regioni centrali e settentrionali, anche con "enclave" all'estero. Tale ramificazione consente alle organizzazioni di riciclare gli enormi profitti derivanti dai traffici illeciti propri della loro attività. In particolare:

#### **Grafico 9 riconducibilità delle SOS investigate a organizzazioni criminali**



- 85 concernenti “cosa nostra”: 41 interessano la Sicilia e le restanti 44 sono ripartite tra Lombardia (20), Lazio (9), Toscana (2), Piemonte (3), Emilia Romagna (3), Calabria (6) e Campania (1);
- 92 concernenti la “camorra”: 46 interessano la Campania e le restanti 46 sono ripartite tra Lombardia (15), Friuli (2), Lazio (21), Marche (2), Piemonte (3), Calabria (1), Emilia Romagna (1) e Puglia (1);
- 163 concernenti la “ndrangheta”: 100 interessano la Calabria, le restanti 63 interessano il Lazio (9), la Lombardia (38), il Piemonte (3), la Toscana (2), il Veneto (2), la Liguria (1), l’Emilia Romagna (6), la Sicilia (1) e la Campania (1);
- 9 concernenti la criminalità organizzata pugliese: 7 interessano la Puglia e 2 la Basilicata;
- 11 concernenti altre organizzazioni criminali italiane: 5 interessano la Lombardia e le restanti 6 il Veneto (1), la Campania (2), la Calabria (2) e il Lazio (1);
- 5 concernenti organizzazioni criminali straniere: 3 interessano la Toscana, 1 la Lombardia e 1 il Piemonte.

### 3.2.3. I risultati scaturiti o correlati all’approfondimento delle segnalazioni sospette

L’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette riferite al 2009 è ancora in corso. Pertanto i risultati operativi conseguiti nel 2009 sono riferibili, in gran parte, a indagini scaturite da segnalazioni pervenute, analizzate e approfondite negli anni precedenti.

Nella tabella 20 sono riepilogati i dati relativi ai casi investigati, alle persone perseguite e ai risultati conseguiti nell'anno in esame.

**Tabella 20 Risultati dell'approfondimento investigativo delle SOS (fonte DIA)**

Casi investigati riconducibili a procedimenti penali	66
Persone perseguite	177 (di cui 3 in arresto)
Beni sequestrati	16.930.000 (art.321c.p.p.) 151.050.000 (L.575/65)

Di seguito si riportano, sintetizzate, le principali indagini concluse o ancora in corso e le risultanze dell'attività:

- Un'indagine<sup>29</sup>, condotta nei confronti di un'organizzazione criminale operante in Lombardia, ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per 67 indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, ricettazione, truffa, riciclaggio, reimpiego, omicidio volontario, favoreggiamento, incendio doloso, violazione legge sulle armi, violazione delle norme sui beni culturali e sugli stupefacenti. Nel contesto investigativo si è, tra l'altro, proceduto all'esecuzione di un sequestro preventivo di beni immobili, valori e attività finanziarie ammontanti a 9,5 milioni di euro nonché alla notifica di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto ritenuto il referente di Cosa Nostra a Milano. L'attività investigativa procede, nel contempo, con accertamenti di natura patrimoniale sulla scorta dei quali è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore pari a circa 1,3 milioni di euro nonché il rinvio a giudizio di altri 39 indagati.
- Il Centro operativo di Torino, con la collaborazione di articolazioni periferiche della DIA e delle Forze di polizia territoriali, ha ultimato un'indagine, volta al contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico, finanziario e produttivo del Piemonte. In particolare è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti per il reato di riciclaggio ed è stato eseguito il sequestro preventivo di una società di costruzioni e di 27 terreni e fabbricati per un valore stimato pari a 6 milioni di euro.

<sup>29</sup> Nell'ambito della stessa indagine, nel corso del 2008, sono stati già adottati 26 provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il contesto investigativo è stato contrassegnato dall'accertamento di una serie di estorsioni commesse in danno soprattutto di imprenditori con l'emissione di "fatture per operazioni inesistenti" nonché con l'effettuazione di prestiti a terzi con tassi usurari anche nella monetizzazione di assegni bancari post datati.

- Sempre il Centro operativo di Torino ha proceduto al sequestro di unità immobiliari, quote di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata e di 6 rapporti bancari, per un controvalore pari a 550.000 euro, a carico di un soggetto condannato in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso.
- Nel marzo del 2009, a seguito di informazioni acquisite nell'ambito di approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette, sono stati eseguiti accertamenti patrimoniali nei confronti di persone legate ad un potente clan camorristico partenopeo con cointeressenze nel basso Lazio. Tali accertamenti hanno condotto al sequestro, ex art. 321 c.p.p, di autovetture per un valore stimato di circa 130.000 euro nei confronti della stessa organizzazione criminale. Sempre nei confronti della stessa organizzazione è stata data esecuzione ad un provvedimento ablativo con il sequestro di società, beni immobili e mobili nonché di esercizi commerciali per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro.
- L'avvio di un'indagine giudiziaria nei confronti di un imprenditore siciliano, privo di precedenti penali per reati di mafia ma ritenuto interlocutore principale di esponenti mafiosi, ha consentito di richiedere un sequestro preventivo di beni immobili di ingente valore, nei confronti di due indagati ritenuti responsabili dei reati di cui all'articolo 648 ter c.p. con l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto legge 152/91.<sup>30</sup> L'indagine è tuttora in corso.
- Da un'indagine condotta, a seguito dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, nei confronti di organizzazioni criminali legate alla 'ndrangheta, è emerso che gli indagati, mediante intimidazioni e minacce nei confronti di funzionari e direttori di banca, avrebbero ideato e condotto un'attività criminale finalizzata alla commissione di reati finanziari in danno di istituti di credito e di attività economiche. L'indagine è tuttora in corso.
- L'individuazione di 5 segnalazioni di operazioni sospette relative a soggetti collegati a soggetti indagati, ha consentito di consolidare processualmente l'ipotesi investigativa, riguardante l'infiltrazione nel tessuto economico produttivo della Liguria di capitali di provenienza mafiosa in particolare derivanti dal traffico di stupefacenti. Le indagini, condotte dal Centro operativo di Genova, sono in corso.
- La D.D.A. ha delegato il Centro operativo di Torino ad effettuare accertamenti di polizia giudiziaria allo scopo di quantificare il patrimonio riconducibile ad un soggetto latitante. L'approfondimento di 4 SOS effettuate a carico di soggetti risultati contigui agli indagati ha

<sup>30</sup> Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa".



permesso di focalizzare le indagini su di un soggetto sospettato di riciclare capitali illecitamente accumulati da una cosca nonché di individuare capitali occultati, di origine illecita, per circa 17-20 miliardi di lire<sup>31</sup>.

#### **3.2.4. Altre attività non collegate all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette**

Nel 2009 la Direzione investigativa antimafia ha concluso ulteriori indagini, non derivanti dall'approfondimento investigativo di segnalazioni, finalizzate principalmente all'aggressione di patrimoni illecitamente acquisiti.

Dalle investigazioni eseguite non sono emersi elementi che inducano a ritenere l'adozione di nuove tecniche di riciclaggio da parte della criminalità organizzata. La metodologia criminale è infatti quella tradizionalmente nota:

- reimpiego di capitali effettuato attraverso l'interposizione di soggetti estranei all'organizzazione
- l'intestazione fittizia di beni mobili e immobili
- reinvestimento, a mezzo di prestanome, in attività economiche
- acquisizione di attività economiche a seguito di usura ed estorsioni.

I risultati più significativi conseguiti, nel 2009, sono stati ottenuti:

- nei confronti di una delle più agguerrite organizzazioni criminali aderenti alla "camorra", con conseguente sequestro preventivo di beni immobili e di 4 società per un valore complessivo pari a 25 milioni di euro;
- nei confronti di un imprenditore siciliano, operante nel settore del calcestruzzo, e già condannato in via definitiva per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p., associazione di tipo mafioso, ritenuto in collegamento con un noto mafioso tuttora latitante. A conclusione delle indagini si è proceduto al sequestro preventivo di beni per un valore di 400 milioni di euro;
- nei confronti di un avvocato tributarista di Milano con esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare con applicazione degli arresti domiciliari. Tale provvedimento restrittivo è il completamento di un'indagine di polizia giudiziaria svolta nei confronti di un imprenditore siciliano, che aveva posto in essere condotte finalizzate a sottrarre beni a provvedimenti ablativi mediante intestazione fittizia a terzi. Le ingenti disponibilità finanziarie, riconducibili a cosa nostra, erano state trasferite all'estero mediante la

<sup>31</sup> Gli accertamenti condotti entro il 31 dicembre 2009 avevano evidenziato l'esistenza di una rilevante somma di denaro (ammontante a circa 17-20 miliardi del vecchio conio), riveniente dalle attività delittuose di un capo cosca. Il soggetto, latitante, era deceduto durante la latitanza e la somma era stata suddivisa successivamente tra i familiari. Nel corso del tempo la stessa è stata reinvestita dal faccendiere richiamato nella relazione, in beni mobili, immobili e società riconducibili a prestanome, secondo le direttive impartite dalla famiglia del de cuius.

complicità di un banchiere elvetico. In particolare dalle indagini, grazie all'intervento dell'Unità di informazione finanziaria, era individuato un conto acceso presso la filiale di Nassau della banca elvetica, con un saldo attivo di 12.963.967 euro. A conclusione delle indagini i principali indagati erano tratti in arresto.

#### **4. L'ANALISI DEI DATI AGGREGATI DA PARTE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA**

L'analisi effettuata dalla UIF sui flussi finanziari, rivolta sia all'identificazione di singole anomalie, sia allo studio di fenomeni più ampi, è attuata mediante l'utilizzo delle informazioni raccolte dalla UIF nello svolgimento delle attività di competenza. In particolare gli intermediari indicati dall'articolo 40 del decreto legislativo 231/2007 sono tenuti a trasmettere mensilmente dati aggregati, i cd. "flussi S.A.R.A" (Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate)<sup>32</sup>. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi e verifica, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico, il rispetto dell'obbligo di trasmissione dei dati<sup>33</sup>.

Lo scopo dell'analisi dei flussi S.A.R.A è l'individuazione di circostanze ed eventi macro che appaiono non fisiologici all'interno del sistema finanziario<sup>34</sup>. I flussi S.A.R.A. accolgono dati aggregati che non contengono riferimenti nominativi alle persone, fisiche o giuridiche, cui le transazioni segnalate si riferiscono; pertanto, essi non possono essere utilizzati per la ricostruzione di operatività e transazioni riferite a singoli soggetti, come invece avviene nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

Nel corso del 2009 l'utilizzo dei dati S.A.R.A. è stato incentrato sulla realizzazione di elaborazioni di carattere statistico-descrittivo, riferite ad aree territoriali e intermediari ritenuti di interesse al fine di fornire informazioni di supporto alle attività di verifica ispettiva e di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette condotte dalla UIF. Sono state raccolte anche sollecitazioni specifiche provenienti da altre istituzioni attive nell'ambito della prevenzione e del contrasto a fenomeni di criminalità finanziaria e di finanziamento del terrorismo (segnatamente, la Guardia di finanza e l'Autorità giudiziaria).

<sup>32</sup> I flussi S.A.R.A., inviati con cadenza mensile, derivano da una aggregazione delle registrazioni effettuate nell'archivio unico informatico e sono riferiti alle operazioni disposte dalla clientela per importi (anche frazionati) superiori a 15.000 euro.

<sup>33</sup> In concomitanza con l'elaborazione del provvedimento della Vigilanza della Banca d'Italia che aggiorna le regole di registrazione dei dati in AUI, nel corso del 2009 la UIF ha predisposto il testo del provvedimento che modifica di conseguenza i criteri di aggregazione dei dati da segnalare.

<sup>34</sup> L'anomalia può essere rilevata con riferimento sia all'andamento temporale dei flussi osservati, sia alla loro distribuzione rispetto al territorio, agli intermediari segnalanti e ai settori di attività economica della clientela. La rilevazione di simili anomalie può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato, oltre che complessivo e strutturale.

I dati S.A.R.A. sono stati impiegati in particolare per approfondire alcuni fenomeni di portata generale emersi nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità finanziaria svolta dall'Unità, anche in collaborazione con la Vigilanza e altri settori della Banca d'Italia. Durante l'anno, particolare attenzione è stata rivolta ai flussi finanziari che hanno interessato piazze di peculiare rilevanza a fini antiriciclaggio (regioni a rischio di criminalità, province frontaliere), nonché a quegli strumenti di pagamento (contante, bonifici) che, per caratteristiche intrinseche e intensità di utilizzo, appaiono particolarmente suscettibili di potenziale utilizzo a fini di immissione e di mimetizzazione di disponibilità illecite all'interno del sistema economico e finanziario legale.

## 5. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

I poteri di vigilanza comprendono la possibilità di svolgere ispezioni e verifiche. Il sistema di vigilanza, delineato dal decreto legislativo 231/2007, attribuisce tali poteri alle autorità coinvolte nell'apparato di prevenzione e sono riconosciuti in funzione delle rispettive competenze.

### 5.1. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla UIF, dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Isvap.

Si riportano, di seguito, gli esiti delle attività di vigilanza e controllo effettuate nel corso del 2009.

**L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA.** L'attività ispettiva della UIF è diretta ad approfondire quanto emerso dall'analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate nonché delle omesse segnalazioni di cui l'Unità viene a conoscenza. Gli accertamenti ispettivi sono volti alla verifica del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, in un'ottica segnatamente preventiva. L'attività ispettiva consente alla UIF di verificare, tra l'altro, il grado di collaborazione attiva prestato dai soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio la cui attività è oggetto di verifica. L'attività ispettiva della UIF può, quindi, evidenziare disfunzioni operative e procedurali rilevanti per le autorità di vigilanza.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Nel 2009 è stata elaborata una guida ispettiva che fornisce un percorso metodologico finalizzato a garantire la necessaria uniformità di comportamento da parte degli ispettori.

Nel 2009 sono stati eseguiti 18 interventi ispettivi<sup>36</sup>, di cui:

- 2 presso società fiduciarie statiche di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (con sede legale in Campania ed Emilia Romagna) che sono state oggetto di verifiche ex articolo 47, comma 1, decreto legislativo 231/2007 ;
- 7 presso banche, anch'esse sottoposte ad interventi "mirati" ;
- 9 presso banche sottoposte ad ispezioni di carattere generale ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del decreto legislativo 231/2007.

Altre ispezioni sono state condotte in presenza di operatività particolarmente esposte al rischio di riciclaggio quali, ad esempio, il settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche<sup>37</sup> e la circolazione, in una provincia limitrofa a paesi extracomunitari, di banconote<sup>38</sup>.

Gli accertamenti ispettivi, si sono concentrati anche su flussi finanziari anomali tra banche italiane e banche sammarinesi in considerazione dello svolgimento di un'attività di "tramitazione" con intermediari situati in un paese con regime antiriciclaggio considerato non equivalente<sup>39</sup>.

L'analisi dei dati aggregati, lo scambio informativo e la collaborazione con la magistratura, le autorità di vigilanza e gli organi investigativi hanno, inoltre, condotto ad accertamenti ispettivi e all'approfondimento di ulteriori operatività potenzialmente anomale. Generalmente gli interventi ispettivi della UIF hanno condotto all'individuazione di ipotesi di omesse segnalazioni nonché del mancato rispetto dell'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e dell'obbligo di svolgere un controllo costante sull'operatività della clientela.

L'attività ispettiva e le verifiche su base cartolare hanno fatto emergere irregolarità di natura penale che sono state denunciate alla competente Autorità giudiziaria (alla quale sono state trasmesse 89 comunicazioni inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale); per le infrazioni

<sup>36</sup> I criteri di selezione degli intermediari ispezionati hanno tenuto conto di diversi elementi conoscitivi: indici quantitativi e qualitativi concernenti la collaborazione attiva prestata dai soggetti obbligati; specifiche segnalazioni di operazioni sospette meritevoli di ulteriore approfondimento; anomalie emerse nell'analisi dei dati aggregati trasmessi mensilmente alla UIF; informative inviate da omologhe autorità estere; comunicazioni effettuate da altri soggetti istituzionali, quali l'Autorità giudiziaria, gli organi investigativi e le Autorità di vigilanza di settore. Per altri interventi è stato, invece, privilegiato un criterio di natura geografico - territoriale anche con l'intento di incentivare la collaborazione attiva in territori particolarmente esposti al rischio di riciclaggio per la diffusa presenza di fenomeni malavitosi.

<sup>37</sup> Gli accertamenti hanno avuto origine da segnalazioni di operazioni sospette che hanno richiesto la ricostruzione di assetti societari, di movimentazioni di flussi finanziari derivanti in parte da finanziamenti pubblici e talvolta aventi come controparte soggetti localizzati in paesi a regime fiscale privilegiato.

<sup>38</sup> L'accertamento è stato effettuato su una banca che, in base ad accordi con controparti estere, svolgeva il servizio di "vendita euro".

<sup>39</sup> L'attività intercorsa tra banche italiane e banche sammarinesi risultava svolta con procedure non idonee a garantire il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione del titolare effettivo delle operazioni "tramitate".



di natura amministrativa la UIF ha avviato i procedimenti sanzionatori di propria competenza, trasmettendo i verbali al MEF per il successivo completamento dell'istruttoria in contraddittorio e l'irrogazione delle sanzioni.

**LA BANCA D'ITALIA.** L'attività di controllo della Banca d'Italia è stata organizzata in funzione della prevedibile intensità del rischio potenziale dell'intermediario<sup>40</sup>. Il controllo assume particolare rilievo, stante l'autonomia degli intermediari nella scelta delle metodologie e delle tecniche di gestione del rischio.

I controlli sono stati preferibilmente indirizzati a specifici ambiti geografici o comparti operativi. Sono state effettuate visite ispettive di carattere generale presso 181 intermediari, di seguito ripartiti per tipologia:

- 120 banche;
- 15 società di intermediazione mobiliare;
- 14 società finanziarie iscritte nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B<sup>41</sup>;
- 20 società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B.;
- 12 società di gestione del risparmio.

L'iter di revisione dei rapporti ispettivi è stato definito, alla data del 5 febbraio 2010, per 142 delle suddette verifiche.

Sono emerse disfunzioni per 43 aziende<sup>42</sup>. I rilievi hanno riguardato la mancata osservanza degli obblighi di registrazione delle transazioni (quali omesse o tardive registrazioni, duplicazioni o errate imputazioni delle causali o della titolarità delle operazioni, ovvero mancata o errata rappresentazione dei dati anagrafici). In altri casi i rilievi hanno avuto ad oggetto ritardi o carenze nella predisposizione degli strumenti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Inoltre, sono stati trasmessi alla UIF 19 ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette e avviate procedure sanzionatorie per specifiche violazioni della normativa antiriciclaggio<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rientrano nel rischio legale e reputazionale a cui l'intermediario può essere esposto. Le misure di gestione e mitigazione devono essere correlate all'effettiva entità del pericolo da fronteggiare, coerentemente con l'approccio della regolamentazione prudenziale, per la quale i rischi aziendali vanno presidiati sulla base del principio di proporzionalità, in relazione alla natura e rilevanza dei rischi stessi, alle dimensioni e alla complessità dell'intermediario, allo stato delle conoscenze.

<sup>41</sup> Per i controlli effettuati sugli operatori iscritti all'elenco di cui all'art. 106 TUB, la Banca d'Italia si è avvalsa della collaborazione della Guardia di finanza, così come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 231/2007.

<sup>42</sup> Sono in corso le valutazioni ai fini delle iniziative da assumere.

<sup>43</sup> Più precisamente per violazioni riguardo la mancata istituzione dell'AUI, violazioni degli obblighi di formazione del personale e violazione del divieto di trasferimento contanti, nonché per carenze in materia di organizzazione e controlli interni.

Riguardo agli accertamenti “mirati”, questi sono stati effettuati presso 2 banche di medie dimensioni, 1 BCC e un operatore attivo nel settore delle carte di credito. Gli esiti delle verifiche effettuate presso le due banche sono stati parzialmente positivi, avendo rilevato carenze perlopiù di carattere organizzativo a fronte, comunque, di una crescente consapevolezza delle problematiche e dell’avvio di iniziative risolutive.

I controlli presso la banca di credito cooperativo hanno, invece, evidenziato gravi carenze nelle registrazioni in AUI, soprattutto con riguardo alla sottoscrizione e al trasferimento di titoli al portatore.

Al termine delle verifiche effettuate presso l’operatore attivo nel settore delle carte di credito<sup>44</sup>, mirate ai profili dell’usura e dell’antiriciclaggio, l’intermediario è stato richiamato a correggere le anomalie riscontrate ed è stato sottoposto, in via cautelare, ad un provvedimento di sospensione dell’emissione di nuove carte di credito.

Nei primi mesi del 2009 è terminata l’attività di verifica presso 78 sportelli bancari di 47 banche. Stante la prossimità di alcuni sportelli bancari sottoposti a verifica, con la Repubblica di San Marino, il controllo è stato esteso alla verifica della regolarità dei rapporti eventualmente intrattenuti con soggetti sammarinesi.

Gli accertamenti hanno evidenziato carenze riguardo agli obblighi di adeguata verifica, inadeguatezza delle politiche di formazione del personale e disfunzioni riguardo alla procedura di segnalazione di operazioni sospette. Anche riguardo all’operatività con soggetti insediati a San Marino sono state rilevate diffuse manchevolezze riguardo all’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica e di registrazione<sup>45</sup>.

Riguardo all’attività di vigilanza cartolare sono pervenute alla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 231/2007, dagli organi di controllo di 22 intermediari comunicazioni in merito a irregolarità riscontrate per le quali è stata interessata la competente autorità giudiziaria per gli aspetti di possibile rilevanza penale.

L’attività di controllo si è avvalsa anche delle segnalazioni inoltrate dall’Unità di informazione finanziaria in relazione alle quali la Vigilanza ha adottato i provvedimenti di competenza. In tale quadro si iscrivono le iniziative assunte nei confronti degli intermediari italiani che intrattengono rapporti con l’Istituto Opere di Religione (IOR); l’obiettivo è stato

<sup>44</sup> Tale ispezione è stata disposta a cavallo tra il 2009 e il 2010 in connessione con indagini avviate dall’A.G.

<sup>45</sup> In relazione alle disfunzioni emerse, sono state predisposte 28 lettere di intervento indirizzate alle Direzioni generali delle banche, volte a conoscere le iniziative programmate dagli intermediari per un più puntuale rispetto delle disposizioni. Relativamente alle operazioni esaminate per le quali fornire non sono state fornite esaustive giustificazioni atte ad escludere profili di sospetto, specifici approfondimenti sono stati richiesti ai responsabili aziendali per l’antiriciclaggio, anche ai fini dell’eventuale informativa alla UIF nei casi di omissione delle dovute segnalazioni. Laddove sono state riscontrate violazioni della normativa antiriciclaggio passibili di sanzione penale, si è provveduto ad effettuare una segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

quello di richiamare gli intermediari a una corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio, in relazione alla natura dello IOR assimilabile a quella di banca insediata in un paese extracomunitario a regime antiriciclaggio non equivalente.

Con riferimento all'attività sanzionatoria per violazioni alla normativa antiriciclaggio, il Direttorio della Banca d'Italia ha irrogato sanzioni nei confronti di 15 intermediari bancari e di una società di gestione del risparmio, per un ammontare complessivo pari a 1,6 milioni di euro.

**LA CONSOB.** Nel 2009 la Consob ha avviato tre accertamenti ispettivi<sup>46</sup> nei confronti di SIM, di cui due non ancora conclusi, che comprendono verifiche delle aree antiriciclaggio, in particolare riguardo all'istituzione e all'aggiornamento dell'Archivio unico informatico e alla verifica della correttezza delle comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, effettuate dagli stessi soggetti ispezionati, e relative alle violazioni commesse da propri promotori finanziari in materia di limitazioni all'uso di contante e di titoli al portatore.

Sono stati avviati 43 procedimenti amministrativi nei confronti di promotori finanziari<sup>47</sup>, per la contestazione, tra l'altro, di irregolarità relative all'accettazione di mezzi di pagamento difformi da quelli previsti. Di tali procedimenti, 14 si sono conclusi con sanzioni che vanno dalla radiazione (9 casi), alla sospensione dall'Albo (4 casi), all'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative (1 caso).

Infine, 106 sono stati i procedimenti amministrativi avviati per illecita acquisizione di disponibilità della clientela, ciò in quanto si rileva che il riciclaggio potrebbe celarsi anche dietro fattispecie di appropriazione indebita.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio sui mercati finanziari<sup>48</sup>, la Consob ha segnalato alla UIF 35 operazioni sospette per un valore

---

<sup>46</sup> Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni sugli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza congiunta, secondo l'impostazione dell'ordinamento che prevede una ripartizione dei compiti tra la Consob e la Banca d'Italia in funzione della finalità di vigilanza, sono stati avviati i lavori per la sottoscrizione di intese tra le due Autorità, finalizzate al coordinamento delle attività ispettive anche in materia di antiriciclaggio, a integrazione del protocollo d'intesa del 2007. Anche con la UIF sono in fase avanzata i lavori finalizzati alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa volto a disciplinare termini e modalità di reciproca collaborazione in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento al coordinamento delle attività ispettive, alla vigilanza sugli intermediari finanziari, alla ripartizione dell'attività sanzionatoria per omesse segnalazioni delle operazioni sospette, allo scambio di informazioni sulle stesse operazioni sospette nonché all'adozione di misure per agevolare il reciproco accesso ad albi e banche dati.

<sup>47</sup> Il settore dei promotori finanziari (oltre 38.000) è particolarmente rilevante sia per la capillarità nella distribuzione territoriale, sia per il rapporto diretto tra promotore e cliente. Oltre agli obblighi antiriciclaggio (esclusa la segnalazione di operazioni sospette), il promotore è assoggettato a regole comportamentali che vietano, tra l'altro, al promotore di acquisire denaro contante dal cliente o di ricevere strumenti finanziari e, in generale, somme e valori di pertinenza della clientela.

<sup>48</sup> Tale attività ha consentito l'individuazione di operazioni su strumenti finanziari derivati concluse nei mercati regolamentati mediante le quali sono stati attuati trasferimenti di liquidità, per lo più tra persone fisiche, privi di giustificazione economica.



superiore ai 3 milioni di euro. Ulteriori 16 segnalazioni sono state effettuate nel mese di novembre 2009 per un valore di oltre 300.000 euro.

**L'ISVAP.** Nel corso del 2009, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha effettuato 19 accertamenti ispettivi che hanno riguardato sia le direzioni generali, che alcuni intermediari assicurativi.

Le verifiche ispettive effettuate presso le quattro direzioni generali hanno posto in evidenza, in due casi, carenze del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle procedure di acquisizione dei dati e alimentazione degli archivi di direzione. Si tratta di carenze che, pur non compromettendo il generale livello di affidabilità delle procedure utilizzate, hanno comportato l'inserimento, nell'AUI, di informazioni non sempre complete o corrette. Le verifiche presso le altre due direzioni generali, hanno consentito di accertare carenze che hanno generato significativi ritardi e omissioni delle registrazioni nell'AUI delle operazioni/rapporti da monitorare<sup>49</sup>.

Le ispezioni eseguite presso le reti distributive hanno individuato un significativo ricorso a procedure manuali e una non sempre corretta compilazione della scheda antiriciclaggio, con particolare riferimento alla data dell'operazione e al materiale esecutore della stessa (nel caso di operazioni multiple). Inoltre, è stata spesso riscontrata l'impossibilità di individuare una data certa di trasmissione dei dati antiriciclaggio dall'intermediario alla compagnia di riferimento. Presso la rete agenziale, inoltre, non è stata ancora riscontrata una formalizzazione dell'attività di adeguata verifica della clientela.

Per quanto riguarda l'operatività dei broker, le operazioni monitorate hanno riguardato prevalentemente operazioni frazionate, ciò in quanto solo una parte esigua del portafoglio gestito riguarda polizze del ramo vita e, spesso, per importi intermediati inferiori alla soglia di rilevanza.

L'Autorità di vigilanza, riscontrati i suddetti inadempimenti e carenze, ha sollecitato le imprese sottoposte a verifica ad adottare interventi correttivi e provveduto altresì, a predisporre le obbligatorie contestazioni nelle ipotesi in cui sono state riscontrate carenze nei sistemi di controllo interno.

## **5.2. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla Guardia di finanza**

---

<sup>49</sup> Inoltre per una delle società sottoposte a ispezione è stata riscontrata la mancata attivazione di sistemi informatici per l'automata individuazione di operazioni sospette, che tenessero conto degli indici di anomalia indicati dalla Banca d'Italia. Ciò ha comportato, spesso, una valutazione limitata alle sole operazioni effettuate in contanti.



Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza esercita le funzioni di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 231/2007, nei confronti dei soggetti indicati dai commi 2 e 3 del medesimo articolo<sup>50</sup>. Inoltre, previa intese con la Banca d'Italia, lo stesso Nucleo speciale polizia valutaria può effettuare ispezioni antiriciclaggio nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 T.U.B.

#### 5.2.1. Le ispezioni e le indagini nell'ambito dell'attività di contrasto al riciclaggio

Nel corso del 2009 la Guardia di finanza ha effettuato 553 ispezioni antiriciclaggio che hanno portato all'accertamento di 419 violazioni, di cui 268 penali e 151 amministrative.

**Tabella 21. Categorie di operatori ispezionati (Fonte GdF)**

CATEGORIE DI OPERATORI ISPEZIONATI	2009	
	Ispezioni concluse	Violazioni penali e/o amministrative
<i>Agenzie in attività finanziaria (money transfer e altre)</i>	393	236
<i>Mediatori creditizi</i>	130	104
<i>Intermediari finanziari ex art. 106 TULB</i>	17	65
<i>Agenzie di mediazione immobiliare</i>	2	2
<i>Servizi contabili e fiscali</i>	3	2
<i>Antiquari</i>	2	1
<i>Recupero crediti</i>	2	3

<sup>50</sup> I controlli sono effettuati nei confronti di: società fiduciarie "statiche"; mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e cambia valute; consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; soggetti non iscritti negli albi che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; prestatori di servizi relativi a società e trust; società di recupero crediti; società di custodia e trasporto denaro contante; case da gioco; operatori di giochi e scommesse via internet; agenzie di affari in mediazione immobiliare; esercenti il commercio di oro per finalità industriali o d'investimento, la fabbricazione ed il commercio di oggetti preziosi e di cose antiche; case d'asta e gallerie d'arte; uffici della Pubblica amministrazione; soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti ed in quello dei consulenti del lavoro; notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione delle operazioni riguardanti specifiche attività; soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

<i>Notaio</i>	2	2
<i>Gallerie e case d'asta</i>	1	1
<i>Altri</i>	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>553</b>	<b>419</b>

I destinatari delle verifiche sono stati individuati sulla base di un'analisi di "rischio", sviluppata tenendo conto anche degli *input* provenienti dalle autorità di vigilanza e dalla UIF.

In particolare, gli interventi ispettivi sono stati condotti nei confronti delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi e degli intermediari finanziari ex 106, trattandosi delle categorie connotate dal più alto indice di irregolarità.

Riguardo alla tipologia di violazioni riscontrate, in particolare nell'ambito delle violazioni penali, sono state accertate infrazioni concernenti l'inosservanza degli obblighi di identificazione e registrazione nonché l'esercizio abusivo di agente in attività finanziaria

**Tabella 22. Tipologia di violazioni riscontrate (Fonte GdF)**

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI RISCONTRATE		2009
		Numero violazioni
Violazioni penali	<i>Abusiva attività finanziaria</i>	26
	<i>Esercizio abusivo di agente in attività finanziaria</i>	61
	<i>Abusiva attività di mediazione creditizia</i>	20
	<i>Concorso in esercizio abusivo</i>	23
	<i>Inosservanza obblighi di identificazione e registrazione</i>	55
	<i>Usura</i>	3
	<i>Riciclaggio</i>	4
	<i>Altre violazioni penali</i>	76
	<b>Totale</b>	<b>268</b>
Violazioni amministrative	<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 decreto legislativo 231/07)</i>	85
	<i>Altre violazioni alla normativa antiriciclaggio</i>	21
	<i>Altre tipologie di violazioni</i>	45
	<b>Totale</b>	<b>151</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>419</b>

Nel corso del 2009 la Guardia di finanza ha sviluppato in particolare due filoni ispettivi, uno a livello nazionale nei confronti dei mediatori creditizi e l'altro a livello territoriale, regione Toscana, nei confronti degli agenti in attività finanziaria.

A livello nazionale la Guardia di finanza ha proseguito l'attività ispettiva, originata nel corso del 2008<sup>51</sup>, nei confronti di mediatori creditizi. L'indagine svolta nel corso del 2009 e denominata "Mercurio 2", ha condotto allo sviluppo di 132 ispezioni nei confronti di altrettanti mediatori creditizi. Al termine di tale attività ispettiva, 54 controlli hanno avuto esito irregolare con conseguente segnalazione all'Autorità giudiziaria di 105 soggetti di cui, in particolare, 30

<sup>51</sup> Nel corso del 2008 la GdF aveva avviato un piano operativo, denominato "Mercurio", nei confronti di mediatori creditizi pianificando una serie di controlli mirati in ogni provincia del territorio nazionale. Tali ispezioni erano finalizzate al raggiungimento di due finalità:

1. individuazione dei soggetti operanti abusivamente nel settore della "mediazione creditizia"
2. verifica dell'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.



denunciati per esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia, 8 per abusiva attività finanziaria e 18 per violazione degli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione.

Inoltre l'attività ispettiva ha accertato anche violazioni amministrative in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (13 casi) e condotto a 12 segnalazioni alla Banca d'Italia per cancellazione/sospensione dall'albo dei mediatori creditizi.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria ha inoltre effettuato un'ampia attività di monitoraggio, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, nei confronti dei circa 100 mila soggetti iscritti nell'albo dei mediatori creditizi<sup>52</sup>. A seguito dei riscontri ottenuti, il Nucleo ha segnalato alla Banca d'Italia, ai fini della cancellazione dall'albo, 430 mediatori in quanto, nei confronti degli stessi, sono state individuate sentenze penali passate in giudicato per gravi reati contro la pubblica amministrazione o reati finanziari. A seguito dell'attività di monitoraggio il Nucleo ha proceduto alla denuncia di 225 soggetti per falso ideologico e ostacolo alle funzioni di vigilanza.

L'attività ispettiva svolta a livello locale, è stata condotta dal Nucleo polizia tributaria di Prato, nei confronti di iscritti nell'albo degli agenti in attività finanziaria residenti in quella provincia. Tale verifica ispettiva è stata giustificata dalla constatazione dell'elevato numero di violazioni riscontrate nei confronti di operatori di *money transfer*, attivi nella provincia di Prato e gestiti soprattutto da imprenditori di etnia cinese. Si è quindi proceduto al monitoraggio di 248 soggetti<sup>53</sup> e individuate 142 posizioni irregolari per assenza dei requisiti di iscrizione all'albo, di onorabilità o di professionalità.

#### 5.2.2. Le ispezioni e le indagini nell'ambito dell'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo

Parallelamente allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, la Guardia di finanza ha condotto anche specifiche indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria, per finanziamento del terrorismo.

L'indagine di maggior rilievo è stata condotta dal Nucleo di polizia tributaria di Brescia in collaborazione con la Squadra mobile della Polizia di Stato nei confronti di un'agenzia di *money transfer* della città, che ha portato alla denuncia all'Autorità giudiziaria di 12 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché all'arresto di cinque

<sup>52</sup> La verifica è stata effettuata con riferimento agli iscritti nell'albo dei mediatori, alla data del 31 dicembre 2008.

<sup>53</sup> L'attività di monitoraggio è stata condotta effettuando, prima un'analisi di rischio, basata sull'incrocio dei dati ottenuti dalle banche dati in uso al Corpo e, in seguito, mediante interventi mirati su delega del Nucleo speciale di polizia valutaria.



cittadini pachistani per favoreggiamento in relazione al reato di finanziamento del terrorismo ex art. 270 bis c.p.

In particolare, due degli arrestati erano i gestori della predetta agenzia di *money transfer* e avevano effettuato tra il 2006 e il 2008 numerose transazioni per 400 mila euro complessivi, intestate ad un pachistano in realtà del tutto estraneo e ignaro dei movimenti di denaro in suo favore; alcune di queste somme sarebbero servite per acquistare ricariche di telefoni cellulari utilizzati per organizzare gli attentati terroristici di Mumbai (India) nel novembre 2008.

Con riferimento alle misure di congelamento delle risorse economiche disposte ai sensi del decreto legislativo 109/2007, nel 2009 il Nucleo speciale polizia valutaria ha:

- effettuato, complessivamente, su richiesta del Comitato di sicurezza finanziaria, gli accertamenti in ordine alla posizione economica e patrimoniale di 105 soggetti, di cui 84 persone fisiche e 21 società destinatari del congelamento dei fondi e delle risorse a livello internazionale ai sensi dei regolamenti (CE) 2580/2001 e 881/2002 del Consiglio del 27 dicembre 2001 e del 27 maggio 2002.
- proceduto, a seguito degli accertamenti svolti nei confronti di 26 soggetti, al congelamento di un'impresa individuale e di un'azienda operante nel settore edile, nonché di tre immobili, 30 autoveicoli e 2 motocicli.

Tale attività ha portato, inoltre, alla constatazione di 3 violazioni alle misure di congelamento dei beni e delle risorse finanziarie, ex articolo 5 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, nonché all'accertamento di un caso di omessa segnalazione di operazione sospetta da parte di un notaio.

### 5.2.3. L'attività ispettiva nei confronti delle case da gioco

L'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 231/2007 ha introdotto l'obbligo, per l'Autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, di riferire sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, adottati dalle case da gioco e verificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria ha già condotto un'indagine nei confronti delle quattro case da gioco pubbliche italiane, i cui risultati sono stati resi noti nella Relazione presentata lo scorso anno<sup>54</sup>.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 151/2009, il termine entro il quale le case da gioco avrebbero dovuto adottare idonee modalità di collegamento tra i dati identificativi del cliente e le operazioni di acquisto o di cambio *fishes* per un importo pari superiore a 2.000 euro, è stato posticipato al 30 aprile 2010. Inoltre le specifiche tecniche attinenti l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati non sono state ancora adottate.

Tenuto conto di tali circostanze, il Nucleo speciale di polizia valutaria, non ha effettuato nel corso del 2009 interventi ispettivi specifici nei confronti delle case da gioco pubbliche.

### **5.3. Le funzioni di controllo e accertamento svolte dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane in relazione all'attività di polizia valutaria**

Nel corso del 2009, l'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza ha determinato l'accertamento e la contestazione delle violazioni all'obbligo di presentazione della dichiarazione per i trasporti di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro di seguito specificate.

In particolare, l'Agenzia delle dogane, in relazione ai controlli effettuati negli spazi doganali, direttamente da propri funzionari o con l'intervento di militari della Guardia di finanza o unitamente ad altre forze di polizia, ha proceduto a effettuare 1.504 contestazioni. La Guardia di finanza ha eseguito 6.062 controlli, che hanno determinato l'accertamento 1.608 violazioni complessive, cioè comprensive di violazioni valutarie accertate a posteriori nel corso di verifiche fiscali, di indagini di polizia amministrativa o di polizia giudiziaria, allorquando sono emerse tracce di trasferimenti non dichiarati di capitali da e per l'estero. L'attività di controllo e contestazione ha determinato il sequestro, sia ai fini penali che amministrativi, di valori per circa 8,7 milioni di euro. Ai soli fini amministrativi i valori in sequestro ammontano a circa 6,3 milioni di euro.

Riguardo ai flussi dei capitali intercettati, si evidenzia che:

- in ordine ai Paesi di origine dei soggetti verbalizzati,

<sup>54</sup> In particolare i controlli effettuati dalla Guardia di finanza sono stati orientati alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi concernenti:

1. l'adeguata verifica della clientela e l'identificazione del titolare effettivo delle transazioni;
2. la registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
3. l'eventuale istituzione dell'archivio unico informatico in alternativa agli strumenti informatici previsti dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 231/2007.

- in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni sono state accertate nei confronti di soggetti di nazionalità cinese (205), seguiti da italiani (167) e da russi (32);
  - in uscita dal territorio dello Stato, il maggior numero delle esportazioni di valori al seguito non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità cinese (141), egiziana (129) e italiana (122).
- in relazione alla direzione dei trasferimenti non dichiarati, le violazioni accertate hanno riguardato
- quali principali Paesi di destinazione, la Cina (144), l'Albania (115) e la Germania (99);
  - quali principali Paesi di origine, la Svizzera (107), la Spagna (75) e la Germania (44).
- in ordine agli importi complessivi intercettati,
- nella fase di ingresso nel territorio nazionale, circa 7,5 milioni di euro provenivano dalla Svizzera, 3 milioni di euro dalla Spagna e 2,1 milioni di euro dalla Nigeria;
  - in uscita dallo Stato, circa 3 milioni di euro erano diretti verso la Cina, circa 2,3 milioni di euro verso l'Egitto e quasi 2 milioni verso la Germania.

È opportuno rilevare che alcuni accertamenti hanno riguardato condotte fraudolente collegate alla circolazione di titoli di stato esteri risultati falsi, trasportati da soggetti italiani o stranieri, diretti verso il territorio nazionale oppure in uscita dallo stesso. In particolare, a seguito di controlli effettuati in corrispondenza dei confini dello Stato, sono stati sequestrati ai fini penali e, in subordine, per alcune fattispecie, anche ai fini amministrativi:

- 4 titoli di credito giapponesi del valore nominale di tre trilioni di yen, a carico di cittadini italiani che si accingevano a espatriare in Svizzera;
- 249 obbligazioni statunitensi del valore nominale di 500 milioni di dollari ciascuno e 10 titoli del taglio unitario di 1 milione di dollari, trasportati nei bagagli da due cittadini giapponesi, anch'essi in uscita dal territorio nazionale diretti in Svizzera;
- 10 titoli esteri espressi in dollari USA, per un valore facciale di diverse decine di milioni di euro, trovati in possesso di un cittadino elvetico in entrata nel territorio nazionale;
- titoli di credito USA del valore nominale di 116 miliardi di dollari, a carico di due cittadini filippini.

Per quanto riguarda, inoltre, il ricorso all'istituto dell'oblazione, gli Uffici dell'Agenzia delle dogane e i reparti della Guardia di finanza hanno ricevuto, in sede di accertamento, pagamenti nella misura del 5 per cento dell'importo oggetto delle singole violazioni contestate per complessivi 568.165 euro.

## 6. I DATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nel sistema preventivo antiriciclaggio e antiterrorismo, al Ministero della giustizia è attribuita la funzione di alta vigilanza sui collegi e sugli ordini professionali. Al Ministero della giustizia è, inoltre, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) di fornire, al Comitato di sicurezza finanziaria, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Dipartimento per gli affari di giustizia, ha comunicato i dati relativi al numero delle persone alle quali è stato contestato il reato di riciclaggio (articolo 648 bis c.p.) nell'ambito dei procedimenti di criminalità organizzata di tipo mafioso e di terrorismo.<sup>55</sup>

**Tabella 23 – Numero di persone alle quali è stato contestato il reato di riciclaggio nell'ambito dei procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 c.3 bis, c.p.p.). Fonte Ministero della giustizia**

<b>PROCURE</b>	
Procedimenti iscritti	
2006	520
2007	673
2008	615
<b>tot.</b>	<b>1808</b>
Procedimenti pendenti	
2006	2228
2007	2314
2008	2528
<b>tot.</b>	<b>7070</b>
<b>UFFICI GIUDICANTI</b>	
Procedimenti pendenti	
2006	795
2007	923
2008	882
<b>tot.</b>	<b>2600</b>

<sup>55</sup> I dati sono stati rilevati con due indagini conoscitive, aventi l'obiettivo di procedere ad una ricognizione globale dei procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso e dei procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. I dati si riferiscono agli anni 2006-2008.



**Tabella 24— Numero di persone alle quali è stato contestato il reato di riciclaggio nell'ambito dei procedimenti di terrorismo (art. 51 c.3 quater, c.p.p.). Fonte Ministero della giustizia.**

<b>PROCURE</b>	
<b>Procedimenti iscritti</b>	
2006	1
2007	0
2008	5
<b>tot.</b>	<b>6</b>
<b>Procedimenti pendenti</b>	
2006	20
2007	18
2008	12
<b>tot.</b>	<b>50</b>

<b>UFFICI GIUDICANTI</b>	
<b>Procedimenti pendenti</b>	
2006	2
2007	2
2008	1
<b>tot.</b>	<b>5</b>

## 7. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### 7.1 L'attività sanzionatoria attinente la normativa antiriciclaggio

Il progetto di razionalizzazione dell'attività amministrativa, realizzato nel corso degli ultimi anni attraverso il decentramento del procedimento sanzionatorio a dieci Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, continua a registrare risultati positivi. La collaborazione tra l'amministrazione centrale e le direzioni territoriali è stata assicurata attraverso incontri periodici realizzati anche in video conferenza.

Riguardo all'attività sanzionatoria antiriciclaggio, nel corso del 2009 sono stati emanati complessivamente 3.838 decreti, di cui 2.665 sanzionatori, per un totale di sanzioni irrogate pari a oltre 48 milioni di euro.

**Tabella 25 Decreti sanzionatori emessi nel 2009, per tipologia di violazione (fonte MEF)**

Tipologia	TOTALE	Infrazione	Importo
Sanzionatorio	1	art. 1, comma 2 bis,	€ 1.665,00
Sanzionatorio	3	art. 49, comma 1,	€ 10.239,77
Sanzionatorio	4	art. 5, comma 2,	€ 3.908,00
Sanzionatorio	25	art. 49, comma 5,	€ 42.035,40
Sanzionatorio	34	art. 3	€ 5.961.201,74
Sanzionatorio	577	art. 1, comma 2,	€ 818.485,72
Sanzionatorio	685	art. 49, comma 6,	€ 422.506,00
Sanzionatorio	1336	art. 1, comma 1,	€ 41.022.136,56
<b>TOTALE</b>	<b>2665</b>	<b>Tot. Decretato</b>	<b>€ 48.282.178,19</b>

## 7.2 L'attività sanzionatoria attinente le violazioni del decreto legislativo 195/2008

I contesti relativi ad illeciti non estinti mediante il ricorso all'oblazione hanno seguito il previsto iter procedimentale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, sono stati emessi 148 decreti sanzionatori, con i quali sono state determinate a carico dei responsabili sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 2 milioni di euro.

Riguardo alla tipologia di infrazione, i decreti in questione risultano così ripartiti:

**Tabella 26 decreti sanzionatori attinenti le violazioni del decreto legislativo 195/2008 (fonte MEF)**

Tipologia	Decreti emessi	Importo sanzioni	
Esportazione	93	Euro	1.825.109,20
Importazione	55	Euro	206.959,45

Grafico 10



**Grafici 11 e 12**

*importi complessivi trasportati al seguito in funzione della nazionalità dei soggetti verbalizzati*








Grafico 13

nazionalità dei soggetti sanzionati



Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha proceduto all'esame e alla definizione dei procedimenti relativi alle infrazioni riguardanti la omessa dichiarazione di trasporto di valori al seguito, in uscita o in entrata del territorio dello Stato, instaurati a seguito di contestazioni elevate precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 195/2008, per violazioni all'art. 3 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 125/1997, (c. d. "monitoraggio fiscale") e, pertanto, disciplinati secondo le modalità fissate dal D.P.R. 148/1988.

Preliminarmente, occorre ricordare che tale D.P.R. prevedeva una netta distinzione di competenze, attribuendo l'attività istruttoria alla Banca d'Italia (e ancor prima all'Ufficio italiano dei cambi) e quella sanzionatoria al Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto legislativo 195/2008, invece, attribuisce entrambe le funzioni al citato Ministero. In relazione a tali procedimenti, sono stati emessi 76 decreti sanzionatori, con i quali sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per quasi 7 milioni di euro. Riguardo alla tipologia di infrazione, i decreti in questione risultano così ripartiti:

**Tabella 27 -violazioni all'art. 3 del decreto legge 167/1990**

Tipologia	Decreti emessi	Importo sanzioni
Esportazione	49	Euro 6.073.530
Importazione	27	Euro 704.501

**Grafico 14**

## **8. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA**

### **8.1 Le designazioni**

Nel quadro normativo internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo, caratterizzato dalle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo dell'8 dicembre 1999, dalle Risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1267 (1999) e 1373 (2001) ai sensi del Capitolo VII della Carta e dalle IX raccomandazioni speciali del GAFI, un ruolo importante gioca il congelamento dei beni degli individui e delle entità sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche.

Le principali risoluzioni in materia sono:

- la risoluzione 1267 (1999)<sup>56</sup>, che impone l'adozione di misure di congelamento nei confronti di soggetti ed entità associati o appartenenti a Al Qaeda e ai Talebani individuati dal Comitato sanzioni 1267, istituito presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, sulla base di proposte di designazione provenienti dagli Stati membri;
- la risoluzione 1373 (2001) che prevede il congelamento a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica rimettendo ai singoli Stati il potere di individuare soggetti o entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo.

L'Unione europea ha dato attuazione alle suddette risoluzioni rispettivamente: con la posizione comune 2002/402/PESC e il regolamento (CE) 881/2002, recependo la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni unite, e con la posizione comune 931/2001/PESC e il regolamento (CE) 2580/2001, prevedendo l'applicazione delle misure di congelamento a una lista di soggetti ed entità individuati all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea sulla base delle proposte dei singoli Stati membri.

In Italia il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) monitora l'attuazione delle misure di congelamento e designa ai competenti organi delle Nazioni unite e dell'Unione europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo per l'applicazione delle misure di congelamento.

Il meccanismo di designazione si apre con la proposta iniziale di uno dei membri del CSF, in genere una forza di polizia, prevede la preparazione di un dossier contenente tutte le informazioni necessarie per l'inserimento nelle liste dei terroristi e si conclude con la decisione del CSF e la conseguente proposta di designazione da sottoporre, per il tramite delle autorità diplomatiche, al Consiglio dell'Unione europea o al Comitato sanzioni delle Nazioni unite.

---

<sup>56</sup> e le successive 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) e 1904 (2009).

Nell'espletamento di tale attività, il CSF tiene conto in particolare:

- dello stato del procedimento penale e, qualora esso si trovi nella fase delle indagini preliminari, dell'adozione di provvedimenti di natura giurisdizionale;
- dell'idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, l'identificazione certa dei soggetti indicati, evitando il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili.

Su proposta italiana, sono stati inseriti nelle liste dell'Unione europea 1 organizzazione terroristica e 17 individui ad essa appartenenti. Inoltre, sulla base delle decisioni del Comitato 1267, sono attualmente inseriti nelle liste delle Nazioni unite 76 individui e 4 entità designati dall'Italia, in alcuni casi assieme ad altri Paesi.

**Tabella 28. Designazioni proposte dall'Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999)**

Tab. 34– Designazioni proposte dall'Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999)			
Designazioni	Data inserimento liste	Individui	Entità
1	24-apr-2002	8	1
2	03-set-2002	11	2
3	25-ott-2002		1
4	25-giu-2003	16	
5	12-nov-2003	15	
6	17-mar-2004	10	
7	23-giu-2004	6	
8	29-lug-2005	3	
9	21-apr-2006	4	
10	02-ago-2006	3	
<b>Totale</b>		<b>76</b>	<b>4</b>



### **8.1.1. La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. In particolare: la risoluzione 1822(2008) del Consiglio di sicurezza ONU**

L'Unione europea prevede la revisione semestrale dei nomi dei soggetti e le entità inseriti nella lista di cui al regolamento (CE) 2580 (2001)<sup>57</sup> per assicurare che il loro mantenimento nella lista sia sorretto dai medesimi presupposti che ne avevano giustificato l'inclusione.

Nell'ambito della citata revisione, nel 2009 il Comitato di sicurezza finanziaria, grazie alla collaborazione delle autorità investigative in esso rappresentate, ha deliberato di proporre il *delisting* di 6 dei 19 nominativi inseriti nelle liste UE su proposta italiana sulla base:

- dell'esito negativo del procedimento penale;
- dell'assenza di sviluppi concreti nell'attività giudiziaria che facessero sospettare coinvolgimento attuale in attività terroristica.

L'esigenza di aggiornare le informazioni relative ai soggetti listati per verificare l'attualità dei presupposti del loro mantenimento in Lista assume oggi una rilevanza maggiore in considerazione della necessità, riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria<sup>58</sup>, che il Consiglio dell'Unione, avvalendosi dei dati forniti dagli Stati membri che originariamente hanno proposto la designazione, comunichi ai soggetti listati le ragioni che sono alla base dell'eventuale rinnovata decisione sfavorevole di mantenerli nelle liste in modo che gli stessi possano difendersi e contestare gli elementi a loro carico.

Anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha previsto, al paragrafo 25 della risoluzione 1822 (2008), che il Comitato sanzioni provveda, entro il 30 giugno 2010, a una revisione di tutti i soggetti/entità inseriti nella Lista consolidata.

La citata risoluzione, che si colloca nel contesto dei più recenti sviluppi della disciplina delle procedure dettate dalle Nazioni unite volte ad attuare *fair and clear procedures*, prevede, inoltre, che gli Stati membri indichino in modo dettagliato i motivi della richiesta di *listing* e comunichino gli addebiti ai soggetti listati. Nella stessa prospettiva la risoluzione 1904 del 17 dicembre 2009 ha creato il Mediatore, organismo deputato ad esaminare le istanze di cancellazione dalla Lista consolidata e di proporre la conseguente decisione al Comitato 1267(1999)

Al fine di consentire la predetta revisione, è in corso, presso il Comitato di sicurezza finanziaria, un esame per l'aggiornamento delle informazioni riguardanti i soggetti designati dall'Italia alle Nazioni unite e la verifica dei presupposti circa il loro mantenimento nella lista.

<sup>57</sup> Articolo 1, comma 6 della posizione comune 2001/231/PESC

<sup>58</sup> Sentenza del tribunale primo grado dell'Unione europea del 4 dicembre 2008 (Case T-284/08) sul caso dell'organizzazione OMPI.

Il Comitato ritiene che si possa proporre il *delisting* dei soggetti listati quando:

- l'esito del procedimento penale non confermi il coinvolgimento in attività terroristica;
- manchino elementi informativi che, a prescindere dagli esiti del procedimento penale, motivino l'inclusione nella lista.

Anche nell'ambito del procedimento di applicazione delle misure di congelamento nei confronti dei soggetti inseriti nelle liste ONU, la giurisprudenza comunitaria ha affermato la necessità di rispettare i diritti fondamentali di difesa, contraddittorio e giusto processo, assicurando ai soggetti listati la conoscenza degli elementi a loro carico che avevano giustificato l'iniziale inclusione nella lista consolidata<sup>59</sup>.

## 8.2 I congelamenti

Il congelamento è una misura amministrativa che vieta atti dispositivi degli *assets* congelati e di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti listati. Produce effetti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari o dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dei decreti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 109/2007, contenenti le liste dei soggetti o entità designati.

**Tabella 29. Finanziamento del terrorismo: congelamenti 2002-2008. (Fonte: UIF)**

Anno	Soggetti con conti congelati	Conti congelati	Valore dei conti congelati (Euro)
2002	67	67	350.000
2003	42	45	440.000
2004	55	57	441.000
2005	30	32	442.000
2006	30	32	442.000
2007	27	29	126.900
2008	29	35	427.000
2009	31	43	685.602

<sup>59</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2008 (cause c-402/05 e 415/05), sul caso Kadi e Al Barakat.

L'Unità di informazione finanziaria cura la raccolta di informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi e alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche. Nel corso del 2009 la UIF ha continuato a svolgere un'attività di monitoraggio dei soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento.

Le variazioni intervenute nel 2009 sono connesse alle modifiche delle liste rilevanti, specie in relazione alla inclusione di banche iraniane.

Sia nell'ambito della disciplina del regolamento (CE) 881/2001 sia in quello del regolamento (CE) 2580/2001, sono previste delle procedure per autorizzare esenzioni dal congelamento dei fondi per motivi umanitari.

Nel corso del 2009 il Comitato di sicurezza finanziaria ha deliberato l'autorizzazione per la liberazione di fondi congelati nei confronti di tre individui listati verificando, tramite la UIF, la regolare esecuzione, da parte degli intermediari interessati, delle deroghe disposte.

#### 8.2.1. Il congelamento delle risorse economiche

Sulla base della disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 109/2007, nel corso del 2009 il Comitato di sicurezza finanziaria ha autorizzato la cessazione dell'attività di impresa di un'azienda sottoposta a congelamento, e ha, altresì, autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa di tre aziende sottoposte a congelamento, affidandone la gestione ad amministratori nominati dall'Agenzia del demanio che, nell'ambito delle proprie competenze relative alla custodia, gestione e amministrazione delle risorse economiche congelate, ha provveduto a fornire una relazione dettagliata sullo stato dei beni e delle attività compiute.

Il Comitato si è avvalso anche del supporto operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria che ha svolto un'attività propedeutica alla custodia, conservazione e gestione delle risorse economiche congelate attraverso:

- la redazione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle risorse economiche oggetto di congelamento, di una dettagliata relazione sulla situazione giuridica, sulla consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni;
- la trasmissione degli esiti al Comitato di sicurezza finanziaria, all'Agenzia del demanio e all'Unità di informazione finanziaria;
- l'elaborazione di un estratto della relazione e l'invio ai competenti uffici che curano la tenuta dei pubblici registri, ai fini della trascrizione del provvedimento di congelamento;
- la comunicazione ai soggetti designati dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio.

### **8.2.2. Le misure di congelamento nel quadro del contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.**

Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1540/2004, 1737/2007 affermano che i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, perseguiti al di fuori dei vigenti accordi internazionali, costituiscono una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e prevedono, a carico degli Stati, l'obbligo di adottare specifiche misure finanziarie per contrastare la proliferazione, ponendo in luce il rischio che tale fenomeno possa favorire l'acquisizione di materiale bellico da parte di terroristi<sup>60</sup>.

A tal fine, il regolamento (CE) 423/2007, come modificato del regolamento (CE) 1110/2008, che recepisce nell'ordinamento comunitario la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1803/2008, prescrive, a carico degli enti creditizi e finanziari, l'obbligo di segnalare operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione, rilevate nelle attività con altre banche e istituzioni finanziarie domiciliate in Iran, le loro succursali e filiali estere, ovvero controllate da persone o enti domiciliati in Iran, nonché prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, tra le quali il congelamento di fondi e risorse economiche di persone o entità associate allo sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione.

In esecuzione degli obblighi imposti in sede internazionale, la Vigilanza della Banca d'Italia ha istituito un gruppo di lavoro congiunto con la UIF, incaricato di redigere apposite indicazioni operative per gli intermediari finanziari vigilati, in materia di controlli su operazioni e rapporti intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

### **8.2.3 Le indicazioni operative della Banca d'Italia per l'esercizio dei controlli rafforzati**

Il 29 maggio 2009 la Banca d'Italia ha adottato le indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Si tratta di un contributo importante perché invitano gli operatori italiani a dotarsi di procedure di controllo in grado di identificare clienti e transazioni che presentino un rischio elevato di coinvolgimento in programmi di proliferazione.

Per i nominativi non inseriti nelle liste, gli intermediari devono analizzare il profilo di rischio attribuibile alla propria clientela alla luce del principio dell'approccio basato sul rischio,

---

<sup>60</sup> La proliferazione di armi di distruzione di massa riguarda le attività legate all'ideazione e realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica.



previsto dal decreto legislativo 231/2007. La valutazione può venire effettuata alla luce di una serie di indici di anomalia allegati alle indicazioni operative. Nel caso in cui gli intermediari identifichino operazioni ad alto rischio dovranno assumere informazioni supplementari per determinare l'origine dei fondi, il beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione richiesta, lo scopo e la natura dell'operazione. Anche nel caso di rapporti di corrispondenza tra intermediari si dovrà valutare il rischio di un potenziale coinvolgimento in attività collegate al finanziamento della proliferazione.

#### 8.2.3.1 Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah

A seguito dell'inserimento della banca iraniana nella lista dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni e delle attività, disposto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite 1747/2007, a partire dal 26 maggio 2007, la filiale italiana della *Bank Sepah* è stata sottoposta, dopo un periodo di gestione provvisoria alla procedura di amministrazione straordinaria ex articolo 70 del decreto legislativo, 1° settembre 1993, n. 385.

La procedura di amministrazione straordinaria, prorogata fino al 26 novembre 2008, è stata accompagnata dall'autorizzazione, rilasciata dal Comitato di sicurezza finanziaria, previo parere positivo delle Nazioni unite, a effettuare specifiche tipologie di pagamenti, quali quelli relativi al personale dipendente della filiale, a spese di gestione e ai debiti derivanti da impegni contrattuali sottoscritti prima dell'entrata in vigore del congelamento.

Successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, la filiale italiana resta soggetta al divieto assoluto di compiere nuove operazioni finanziarie e, segnatamente, di svolgere attività bancaria, conseguente alle misure adottate in sede internazionale, nonché al rigido sistema di controlli delineato dal Comitato di sicurezza finanziaria nel dicembre 2008. In particolare, spetta:

- alla Banca d'Italia la vigilanza ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- all'Unità di informazione finanziaria (UIF) il controlli sui movimenti di fondi in entrata e in uscita dalla filiale, riferiti ai conti correnti congelati intestati alla filiale;
- alla Guardia di finanza il controllo sull'osservanza delle restanti misure di congelamento delle risorse economiche.

## **9. L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE**

### **9.1 L'attività svolta in ambito comunitario**

Nel corso dell'anno 2009, il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla III Direttiva e incaricato di assistere la Commissione Europea in tali materie, si è riunito periodicamente a Bruxelles e ha continuato a svolgere la propria missione. L'impegno del Comitato è stato rivolto alle modalità di applicazione delle regole internazionali all'interno della Comunità e all'individuazione dei principali problemi che i Stati membri incontrano nel recepimento e nell'applicazione della regolamentazione comunitaria.

Gli Stati membri hanno fornito aggiornamenti sui lavori di recepimento della III Direttiva e sulle relative criticità.

È stato predisposto un questionario destinato agli istituti di credito e finanziari, relativamente all'applicazione a livello di gruppo delle misure stabilite nella Direttiva con la richiesta di evidenziare, laddove esistenti, le difficoltà operative di applicazione.

È stato, inoltre, predisposto un questionario sui reati fiscali, il cui principale obiettivo è stato quello definire quali Stati membri considerino il reato fiscale come reato presupposto al reato di riciclaggio. Ciò in vista della discussione in seno al GAFI circa la possibilità di includere anche i reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio.

In seno al Comitato, inoltre, gli Stati membri hanno potuto elaborare iniziative e posizioni comuni da far valere nelle discussioni in seno al GAFI.

L'Italia ha fornito il proprio contributo agli approfondimenti svolti dal Comitato in tema di compatibilità del regolamento CE 1781/2006 (riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi) con la Raccomandazione Speciale VII del GAFI per ciò che riguarda il trattamento dei pagamenti intra-UE e la loro assimilazione a quelli domestici.

Per quanto riguarda la Raccomandazione Speciale IX, relativa al controllo da effettuarsi sul trasporto transfrontaliero effettuate in denaro contante, l'Italia ha contribuito alla predisposizione del documento che la Commissione Europea ha presentato nel gruppo di lavoro del GAFI, riguardante la proposta di approccio sovra-nazionale da adottarsi nella valutazione degli Stati Membri dell'Unione europea. Tale approccio sarà inserito nella Metodologia elaborata dal GAFI che costituirà la base per il quarto *round* di *Mutual Evaluation*. La discussione è tuttora in corso.

## 9.2 Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)<sup>61</sup>

A ottobre 2008 vi è stato il consueto passaggio nella Presidenza del Gruppo di azione finanziaria che ha visto l'avvicendamento del Brasile al Regno Unito, nel mentre nel mese di ottobre 2009 si è avvicinata alla Presidenza l'Olanda<sup>62</sup>. La Repubblica di Corea, nel corso della Plenaria di ottobre 2009, ha raggiunto la *membership* GAFI, divenendo così il trentacinquesimo Paese facente parte del Gruppo di azione finanziaria.

Dal 2007 l'Italia fa parte dello *Steering Group* del GAFI, gruppo composto da sette Paesi con il compito di supportare la presidenza di turno. A tale Gruppo partecipa sempre il Paese che ha ricoperto la presidenza precedente e quello designato alla presidenza successiva.

Nel corso del 2009 il GAFI ha approvato le *mutual evaluations* dei seguenti Paesi membri: Sud Africa, Austria, e della Repubblica di Corea<sup>63</sup>.

L'attività del GAFI si è svolta attraverso i propri sottogruppi tematici e in particolare:

- Il WGEI (*Working Group on Evaluations and Implementation*) ha individuato un numero di Raccomandazioni sulle quali avviare il lavoro di revisione in vista del quarto round di *mutual evaluations*<sup>64</sup>.

Nel corso della Plenaria di ottobre si è deciso che tale lavoro venisse svolto, in ambito WGEI, da due sottogruppi. In particolare, nel Gruppo A, oltre alla revisione di una serie di Raccomandazioni, si intenderà chiarire meglio il concetto del c.d. "approccio basato sul rischio".

Il Gruppo B ha invece tra i suoi argomenti quello relativo all'inclusione, nelle Raccomandazioni, dei *tax crimes* quali presupposti del reato di riciclaggio. L'Italia è

<sup>61</sup> Il GAFI – FATF (Gruppo di azione finanziaria – Financial Action Task Force) è un organismo intergovernativo che ha come obiettivo lo sviluppo, a livello nazionale ed internazionale, delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Attualmente il Gafi conta 35 membri. Nell'esercizio delle proprie funzioni il GAFI collabora con vari gruppi regionali, costituiti sul suo stesso modello: APG (*Asia/Pacific Group*); CFATF (*Caribbean Financial Action Task Force*); Moneyval (*The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*); GAFISUD (*FATF for South America*); MENAFATF (*FATF for Middle East and North Africa*); EAG (*Eurasian Group*), ESAAMLG (*Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group*) e GIABA (*Intergovernmental Action Group against Money-laundering in Africa*). Tra le più importanti organizzazioni che partecipano alle attività GAFI: il Fondo Monetario Internazionale (IMF), la Banca Mondiale (WB), il Gruppo Egmont, La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), la Banca Centrale Europea (ECB), l'OCSE.

<sup>62</sup> L'esercizio del GAFI si apre nel mese di luglio e si conclude nel mese di giugno dell'anno successivo. Ogni anno la Sessione Plenaria si riunisce tre volte, una volta nella capitale del Paese di provenienza del Presidente e le altre due presso la sede dell'OCSE a Parigi. Nell'arco della settimana di lavoro si tengono anche le riunioni degli esperti dei vari sottogruppi tematici.

<sup>63</sup> Nel caso della Repubblica di Corea, la M.E. è stato condotta come esercizio congiunto APG/FATF.

<sup>64</sup> Il GAFI attraverso un sistema di *mutual evaluations*, controlla il rispetto degli standard fissati dalle 40+9 Raccomandazioni da parte degli Stati membri, valutando di conseguenza i progressi da essi realizzati nell'adozione di misure di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Alla fine del 2009 il Gruppo di azione finanziaria ha pressoché terminato il terzo round di M.E. dei Paesi membri.

attivamente presente per mezzo di rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle altre Amministrazioni volta per volta interessate anche ai lavori di entrambi i Gruppi.

- Il WGTYP (*Working Group on Typologies*) che si è occupato delle tipologie che vengono considerate quali modalità emergenti di fenomeni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

Nel corso dell'anno sono stati elaborati, approvati dal Gruppo e adottati dalla Plenaria i report sul “*ML Laundering through the football sector*” e quello sul “*ML through Securities Sector*”. Ad entrambi i progetti l'Italia ha attivamente partecipato tramite rappresentanti oltre che del Ministero dell'Economia, delle Amministrazioni volta per volta interessate. Il Gruppo sta inoltre proseguendo il lavoro sul “*ML trough money service business project*”.

- Il WGTM (*Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering*) ha proseguito il lavoro nelle materie di competenza. Tra queste, è continuata la preparazione del report collegato al “*Proliferation Financing Project*” che conterrà, nel quadro delle vigenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, indicazioni di *policies* su cui il GAFI si confronterà nei prossimi mesi per meglio affrontare il contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
- Sul fronte dell'iniziativa nei confronti dei paesi non cooperativi, continua l'attività dell'*International Cooperation Review Group* (ICRG), co-presieduto dall'Italia e dagli Stati Uniti. L'ICRG si è occupato di sviluppo e rafforzamento della cooperazione internazionale principalmente rispetto a Paesi e territori a bassa affidabilità del sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In particolare, su diretta richiesta del Gruppo dei Leader del G20 nel corso del Summit di Londra (Aprile 2009), ha rivisto e rafforzato il processo di valutazione della conformità agli *standard* relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, da parte dei paesi non cooperativi.

L'Italia ha contribuito nel:

- Definire le procedure per l'identificazione dei paesi non cooperativi e non trasparenti che rappresentano un alto rischio di attività finanziaria illecita;
- Concordare i criteri di designazione in base ai quali è stata stilata una prima lista di paesi che richiedono un esame più attento, la c.d. *pool list*; e
- Concordare i criteri per giungere alla c.d. *short list*, quali ad esempio, l'ampiezza e l'integrazione del sistema finanziario e i concreti casi di non cooperazione internazionale.

Per condurre tale esercizio sono stati costituiti, in base a quattro grandi aree geografiche, altrettanti gruppi di lavoro regionali (*Regional Review Groups*): Europa - Eurasia, Africa - Medio Oriente, Americhe e Asia Pacifico. La partecipazione ai gruppi di lavoro regionali è su



base volontaria, e ogni gruppo è co-presieduto da un paese membro GAFI e dal Segretariato di un Gruppo Regionale di tipo GAFI. L'Italia assicura la sua presenza al gruppo Europa – Eurasia, Americhe e Africa – Medio Oriente.

In particolare, ogni gruppo regionale ha analizzato la legislazione in vigore dei paesi sottoposti a revisione elaborato un rapporto nel quale sono stati evidenziati i livelli di rischio relativi a specifici fattori quali il riciclaggio, la corruzione, il finanziamento del terrorismo e, più in generale, il rischio di attività finanziaria illecita e la minaccia al sistema finanziario internazionale. Tali decisioni sono state riportate al Summit dei leader dei paesi del G20 in occasione dell'incontro tenutosi a Settembre 2009 a Pittsburgh.

Terminato il processo di revisione, il GAFI dovrà decidere quali paesi, tra quelli soggetti a revisione approfondita, dovranno essere pubblicamente identificati come non cooperativi. Tale lista sarà riferita ai Leader del G20 nel corso del Summit previsto nel Febbraio 2010.

L'ICRG ha continuato il monitoraggio sullo stato del sistema normativo di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo di Paesi e territori con scarsamente affidabile: Iran, parte settentrionale di Cipro, Sao Tomé e Principe, Pakistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

L'attività del Gruppo si è concretizzata nell'adozione di *Public Statement* attraverso i quali, tra l'altro, sono state sollecitate ai membri GAFI misure rafforzate di verifica delle transazioni con controparti appartenenti a detti territori. In particolare, per quanto riguarda l'Iran, viste le gravi deficienze nel sistema AML/CFT e lo scarso impegno politico rivolto alla concreta attuazione di misure volte a colmare tali lacune, il GAFI ha adottato delle contromisure *ad hoc*. È stata, infatti, richiamata l'attenzione del sistema finanziario internazionale sui rischi corsi dagli intermediari che hanno relazioni economiche con l'Iran e gli stessi sono stati invitati ad attuare contromisure per proteggere il sistema finanziario da ogni abuso di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È stato, infine, suggerito di prestare particolare attenzione sia all'uso dei conti correnti di corrispondenza, che alle richieste di aperture di filiali di banche iraniane.

#### 9.2.1. Il *Follow – up* dell'esame Italia

Nel corso della Plenaria di febbraio, l'Italia ha presentato il terzo *follow-up* report, ovvero ha fornito aggiornamenti sugli sviluppi nel suo sistema di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'obiettivo dell'esercizio era quello di decidere se le azioni intraprese dal nostro Paese potessero essere giudicate sufficienti a colmare le lacune del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo identificate nel

rapporto del Fondo Monetario relativo la valutazione del sistema italiano adottato nell'anno 2005.

La Plenaria, sulla base delle informazioni fornite da tutte le Autorità coinvolte nell'esercizio, ha giudicato pienamente soddisfacenti le misure introdotte dall'Italia volte ad adeguare il sistema nazionale agli *standard* internazionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il raggiungimento di tale livello di *compliance* consente all'Italia di riferire al Gafi in ordine ai propri adeguamenti normativi su base biennale e non più annuale.

### 9.3 Gli altri gruppi regionali di tipo GAFI

L'Italia ha partecipato alla riunione Plenaria del *Moneyval* di settembre 2009.

In tale sede, San Marino ha presentato il "*Third Compliance report*" quale esercizio facente parte della procedura di osservazione rafforzata cui tale Paese è sottoposto sin dal 2008.

Il report ha evidenziato gli adeguamenti e gli interventi normativi e regolamentari adottati dal Paese per colmare le carenze nel sistema normativo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, rilevate dal *Moneyval*, rispetto agli standard internazionali.

Nel corso di tale Plenaria è stato deciso di porre termine alla procedura di osservazione rafforzata e di esaminare nuovamente il sistema AML/CFT sammarinese, sotto il profilo della sua effettività e quello del grado di attuazione della normazione, nel corso di una nuova valutazione.

La *on-site visit* del *Moneyval* a San Marino si terrà nella seconda metà del 2010.

L'Italia ha altresì seguito nel corso del 2009 i lavori dell'*Eurasian Group*<sup>65</sup>

### 9.4 Le misure di cui all'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Esame da parte del GAFI e della Commissione europea.

L'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ha dettato disposizioni sul rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato; dal punto di vista antiriciclaggio, la norma prevede, fra l'altro, obblighi di segnalazione di operazione sospetta solo quando le attività scudate sono frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la non punibilità.

Il Ministero dell'economia ha adottato due circolari (12 ottobre 2009 e 16 febbraio 2010) per ricordare ai soggetti obbligati la corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto

<sup>65</sup> L'*Eurasian Group* è un organismo costituito sul modello GAFI. I membri principali di tale Gruppo sono Cina e Russia; l'Italia ha lo *status* di osservatore del Gruppo fin dalla sua costituzione.

legislativo 231/2007.

Il GAFI, nel corso della Plenaria di ottobre 2009, ha iniziato l'esame della previsione di cui all'art. 13-bis. L'esame ha interessato le norme sotto il profilo della loro compatibilità con le misure contenute nelle 40+9 Raccomandazioni.

L'esercizio, condotto nel corso delle due successive assemblee Plenarie, si è concluso nel giugno 2010.

In particolare, le questioni sottoposte ad esame hanno riguardato l'effettività nell'applicazione delle Raccomandazioni 1, 13, 36, 38 and 39 GAFI (R 1 *criminalizzazione del reato di riciclaggio*, R 13 *obbligo di segnalazione di operazioni sospette*, R 36, 38 e 39 *attività di cooperazione giudiziaria ed estradizione*).

L'Italia ha attivamente partecipato all'esercizio con l'invio delle informazioni, sia in sede di richiesta di chiarimenti che di propria iniziativa, con l'inoltro di commenti e successivamente nel corso delle discussioni orali che si sono tenute nelle Plenarie.

Infine, sono stati forniti all'assemblea i dati resi pubblici dalla Banca d'Italia sui risultati delle misure di rimpatrio/regolarizzazione, sul numero delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Unità d'Informazione Finanziaria e sulle misure organizzative adottate dagli intermediari finanziari e le procedure di *Customer Due Diligence* applicate.

L'assemblea si è determinata nel senso che la normativa adottata dall'Italia non abbia importato una violazione delle 40+9 Raccomandazioni.

Al contempo si è confermata l'attenzione particolare che il GAFI presterà nel futuro nell'esame dei programmi di c.d. "*voluntary tax compliance*" che i Paesi dovessero adottare.

Le misure italiane sono state valutate anche dalla Commissione europea. Nel corso di diversi incontri con i rappresentanti italiani, ne sono stati analizzati i possibili profili di impatto con la disciplina e le disposizioni della direttiva 2005/60/CE. La discussione non ha evidenziato violazioni alla normativa comunitaria contro il riciclaggio di denaro da parte delle norme contenute nell'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

PAGINA BIANCA



**Unità di informazione finanziaria**

**Rapporto annuale  
2009**

**Roma, maggio 2010**

PAGINA BIANCA

## INDICE

### PREMESSA

### SINTESI

#### 1 L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- 1.1 Lo scenario
- 1.2 L'evoluzione della regolamentazione
- 1.3 Le iniziative in Europa

#### 2 NORMATIVA NAZIONALE

- 2.1 L'evoluzione della normativa primaria
  - 2.1.1 *La revisione del d.lgs. n. 231/2007 ad opera del d.lgs. n. 151/2009*
  - 2.1.2 *Altre modifiche normative rilevanti*
  - 2.1.3 *La disciplina dello "scudo fiscale"*
- 2.2 La normativa secondaria di attuazione
  - 2.2.1 *Gli indicatori di anomalia*
  - 2.2.2 *Gli schemi e i modelli di comportamento anomalo*
  - 2.2.3 *I dati statistici aggregati*
  - 2.2.4 *Le istruzioni della Banca d'Italia*

#### 3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

- 3.1 Linee di tendenza
- 3.2 Le iniziative della UIF nel rapporto con i segnalanti
- 3.3 L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette
- 3.4 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
  - 3.4.1 *Caratterizzazione territoriale*
  - 3.4.2 *Valore e tipologia delle operazioni segnalate*
  - 3.4.3 *Casistica delle segnalazioni*
- 3.5 Imprese non finanziarie e professionisti

#### 4 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO

- 4.1 Segnalazioni di operazioni sospette
- 4.2 Le liste di terrorismo e le misure di congelamento

## 5 ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

### 5.1 Analisi dei dati a fini antiriciclaggio

### 5.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio

### 5.3 Dichiarazioni sul commercio e il trasferimento di oro

## 6 I CONTROLLI

### 6.1 Attività ispettiva

#### *6.1.1 La definizione della nuova guida ispettiva della UIF*

#### *6.1.2 Gli interventi ispettivi*

### 6.2 Individuazione di irregolarità

### 6.3 Istruttoria di procedimenti sanzionatori

## 7 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

### 7.1 Collaborazione con FIU di altri paesi

### 7.2 Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

## 8 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

### 8.1 Le risorse umane e l'organizzazione

### 8.2 Le risorse tecnologiche: la funzione informatica

## GLOSSARIO

---

### **INDICE DEI RIQUADRI**

- Paesi "non cooperativi"
- Le esigenze di razionalizzazione normativa
- Il circuito dei *money transfer*: profili di anomalia nell'operatività di soggetti nigeriani e cinesi
- SOS attinenti allo scudo fiscale
- La disciplina nazionale e internazionale in materia di collaborazione attiva dei professionisti
- L'attività di prevenzione e contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
- L'utilizzo del contante e delle banconote di grosso taglio come potenziale strumento di riciclaggio
- Richieste di informazioni da FIU estere: processo di lavoro
- Gli strumenti della collaborazione: le infrastrutture per lo scambio di informazioni



## **PREMESSA**

Il presente Rapporto illustra l'attività svolta nel 2009 dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito dell'apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'art. 6, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, prevede che il Rapporto sia trasmesso al Parlamento per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, accompagnato da una relazione della Banca d'Italia sui mezzi finanziari e sulle risorse conferite alla UIF.

Sull'azione della UIF non è stato reso il parere del Comitato degli esperti di cui all'art. 6, comma 4, del citato d.lgs. n. 231/2007, in quanto tale organismo, costituito con decreto ministeriale del 4 agosto 2009, è divenuto di fatto operativo nel 2010.

Il Rapporto illustra l'evoluzione della disciplina internazionale e nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dà conto dell'attività svolta dalla UIF con specifico riferimento all'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette, all'analisi dei dati aggregati, all'attività ispettiva, all'accertamento e contestazione delle irregolarità, alla collaborazione internazionale e con l'Autorità Giudiziaria.

PAGINA BIANCA

## SINTESI

Il legislatore italiano ha assegnato all'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita nel 2008 presso la Banca d'Italia, il compito di ricevere, approfondire e canalizzare verso gli organi investigativi e giudiziari le numerose informazioni su operazioni sospette, rivenienti dalla vasta platea di soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. In coerenza con gli *standard* internazionali e con il diritto comunitario, il nostro ordinamento ha optato per l'adozione di un modello amministrativo di *financial intelligence unit*, caratterizzato dallo svolgimento di un'attività preventiva di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, indipendente rispetto alle attività volte alla repressione dei reati.

Le delicate funzioni attribuite alla UIF per garantire un costante e lineare raccordo tra il sistema finanziario e l'apparato repressivo dello Stato si inquadrano pienamente nelle finalità di prevenzione, volte a tutelare l'integrità del sistema finanziario ed economico e a favorire la correttezza dei comportamenti degli operatori.

Anche nel 2009 si è registrata una crescita sostenuta del flusso di segnalazioni inviate dai soggetti obbligati. La UIF ha ricevuto oltre 21.000 segnalazioni (oltre il 44 per cento in più rispetto all'anno precedente) e ne ha approfondite e trasmesse quasi 19.000 agli organi investigativi (con un incremento di circa il 41 per cento rispetto al 2008). La tendenza registrata nei primi mesi del 2010 induce a presagire un ulteriore sensibile intensificarsi di tali flussi.

La ripartizione su base regionale conferma che anche nel 2009 il maggior numero di segnalazioni è pervenuto dalla Lombardia e dal Lazio, che per numerosità della popolazione e intensità di attività economica rappresentano i principali mercati verso cui si dirige il reinvestimento dei proventi delle attività criminali. La contenuta quota di segnalazioni provenienti dalle regioni tradizionalmente considerate ad alto tasso di criminalità trova spiegazione, tra l'altro, in intuibili condizionamenti ambientali.

Le banche si confermano la categoria più impegnata nella collaborazione attiva, ma aumentano con progressione significativa anche le segnalazioni degli altri intermediari finanziari. La trascurabile quota di segnalazioni ascrivibile agli operatori non finanziari e ai professionisti evidenzia ancora uno scarso coinvolgimento di tali categorie nella conduzione di una efficace azione di contrasto del riciclaggio.

Il numero crescente delle segnalazioni arricchisce il patrimonio di dati a disposizione della UIF, ne amplia il valore informativo, dispiega effetti positivi sulla collaborazione con le altre autorità nazionali ed estere. La tendenza sembra altresì indicativa di una maggiore consapevolezza degli operatori circa l'importanza di un

attento scrutinio dei clienti e delle operazioni, quale presidio contro il rischio di infiltrazioni o contaminazioni da parte della criminalità.

La qualità delle segnalazioni costituisce un elemento fondamentale per un effettivo contributo alla lotta al riciclaggio. Sensibilità, ponderazione, capacità di discernere gli elementi di anomalia insiti in un'operazione devono guidare l'attività dei soggetti obbligati. La segnalazione deve trarre origine da un sospetto qualificato, essere il frutto di un filtro selettivo particolarmente incisivo, scaturire da una reale volontà collaborativa piuttosto che dal timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Lo spirito e la lettera delle disposizioni escludono che la cd. "collaborazione attiva" possa esaurirsi nell'attivazione di meccanismi automatici di rilevazione, che declasserebbero la valutazione del tasso di rischio insito nei singoli rapporti di clientela a un mero adempimento burocratico.

Il nuovo compito attribuito alla UIF di emanare istruzioni sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni renderà indispensabile supportare gli elementi di sospetto con informazioni essenziali e adeguata motivazione. Grazie alla revisione dello schema di segnalazione potrà essere inoltre conseguita una maggiore completezza e uniformità espositiva.

La UIF ha iniziato la diffusione di *schemi e modelli di comportamento*, volti a richiamare l'attenzione su specifici settori di operatività o su condotte da cui siano desumibili anomalie riconducibili a fenomeni criminali. La UIF, inoltre, ha elaborato e proposto ai Ministeri dell'interno e della giustizia, rispettivamente, gli *indicatori di anomalia* per gli operatori non finanziari e per i professionisti (il decreto relativo a questi ultimi è già stato pubblicato). È ormai prossima l'emanazione dei nuovi indici per gli intermediari, destinati a sostituire quelli pubblicati nel 2001.

Tanto gli schemi quanto gli indicatori non hanno valore vincolante; essi, peraltro, costituiscono un valido ausilio per l'individuazione dei profili oggettivi e soggettivi utili a qualificare il sospetto e, conseguentemente, a orientare la selezione delle operazioni da segnalare. Non esiste alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra il configurarsi di una fattispecie descritta negli schemi o negli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione, che sorge solo in seguito all'attenta valutazione dell'operatore.

La sistematica analisi dei dati aggregati, che gli intermediari trasmettono alla UIF secondo modalità e criteri stabiliti da quest'ultima, consente di individuare e monitorare fenomeni anomali riferiti a determinate aree territoriali o a particolari forme di operatività. Possono derivarne indicazioni utili a prevenire il diffondersi di rilevanti patologie del sistema finanziario. In tale ambito si colloca l'approfondimento condotto sui fattori di rischio collegati alla disponibilità, alla distribuzione territoriale e all'impiego di banconote di grosso taglio.

L'attività ispettiva della UIF si conferma particolarmente utile per sensibilizzare gli operatori e indurli ad assumere ogni utile iniziativa per evitare rischi di coinvolgimento, anche inconsapevole, in fenomeni di criminalità economica e finanziaria.



Nel 2009 sono stati eseguiti 18 interventi ispettivi presso intermediari anche non bancari. Sono state approfondite, tra l'altro, operazioni sospette riguardanti il settore della produzione di energia eolica, flussi finanziari anomali tra intermediari italiani e sammarinesi e fenomeni di usura.

Le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano una frontiera avanzata del contrasto al riciclaggio; consentono di richiamare l'attenzione, prima ancora che sia disponibile una "*notitia criminis*", su comportamenti che potrebbero rivelarsi criminosi. Dalle segnalazioni e dai successivi approfondimenti finanziari emergono, di regola, spunti investigativi e, solo eccezionalmente, notizie su specifici reati.

Nel 2009, le verifiche cartolari e ispettive hanno consentito di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria 89 fattispecie (31 nel 2008) di possibile rilevanza penale. A seguito di attività ispettiva, all'Autorità Giudiziaria sono state trasmesse anche 12 informative (10 nel 2008) finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso. Quanto alle infrazioni amministrative, la UIF ha avviato 16 procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni pecuniarie per omessa segnalazione di operazioni sospette.

La collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, intensificatasi ulteriormente nel 2009, ha consentito alla UIF di fornire un fattivo contributo a rilevanti e delicate indagini finanziarie. Dall'Autorità Giudiziaria sono pervenute 94 richieste di documentazione o collaborazione; sono stati conseguentemente attivati approfondimenti su oltre 1.300 soggetti e rese disponibili segnalazioni di operazioni sospette riferite a più di 200 nominativi.

La UIF ha preso parte ai lavori del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), che si conferma come la più importante sede di raccordo e coordinamento fra le autorità nazionali coinvolte a vario titolo nell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Gli accordi formalizzati nell'anno tra la UIF e la Banca d'Italia valorizzano le sinergie tra le due istituzioni, dando specifico rilievo alle relazioni di complementarità e di integrazione esistenti tra la Vigilanza bancaria e i controlli antiriciclaggio.

Modalità di cooperazione sempre più efficienti e avanzate sono alla base dei rapporti con la Guardia di finanza e con la Direzione investigativa antimafia (DIA), con cui sono in corso di definizione specifici protocolli d'intesa.

La cooperazione e lo scambio di informazioni a livello sia nazionale sia internazionale rappresentano condizioni imprescindibili per il buon funzionamento dell'intero sistema antiriciclaggio. Gli scambi di informazioni con FIU di altri paesi sono aumentati di oltre il 20 per cento favorendo, attraverso l'attivazione di canali rogatoriali, l'intervento tempestivo dell'Autorità Giudiziaria su disponibilità finanziarie detenute illecitamente all'estero.

La rilevante proiezione internazionale qualifica l'impegno della UIF nelle principali sedi della cooperazione: l'Unità partecipa attivamente ai lavori dei competenti organismi comunitari e internazionali; contribuisce all'elaborazione e alla

revisione della regolamentazione, anche nella prospettiva del superamento dei rischi aggiuntivi per l'integrità delle transazioni generati dalla crisi finanziaria.

Basi normative chiare ed esaustive sono fondamentali per accrescere l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Un ulteriore sforzo di sistematizzazione della normativa antiriciclaggio - auspicato anche dal Governatore nell'audizione del 22 luglio 2009 presso la Commissione Parlamentare Antimafia - è essenziale al fine di offrire una cornice giuridica certa.

Le criticità emerse dall'esperienza suggeriscono di allineare la nozione penale e quella amministrativa di riciclaggio, introducendo il reato di autoriciclaggio; di intervenire sull'apparato sanzionatorio, individuando un limitato numero di figure di reato, caratterizzate da determinatezza e tassatività, e depenalizzando le altre fattispecie, da colpire con più immediate sanzioni pecuniarie; di rendere più flessibili le procedure di emanazione e aggiornamento degli indicatori di anomalia, onde consentirne il tempestivo adeguamento al rapido evolversi delle condotte criminali.

Il potenziamento del sistema informativo si rivela essenziale per supportare l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali. Dalle iniziative avviate dalla UIF in stretto coordinamento con le competenti funzioni della Banca d'Italia deriveranno soluzioni tecnologiche volte ad agevolare l'individuazione tempestiva delle fattispecie più rilevanti e a migliorare le modalità di scambio e di condivisione delle informazioni attraverso l'utilizzo di canali telematici, architetture *web-based* orientate ai servizi, nuove funzionalità per i processi di lavoro interni.

\* \* \*

La legislazione italiana in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pone la UIF al centro di una complessa rete di relazioni che, partendo dalle categorie di destinatari degli obblighi di collaborazione, si snoda in rapporti con le altre istituzioni impegnate nella tutela dell'integrità del sistema finanziario e nel perseguimento della sana e ordinata crescita dell'economia del paese.

Il corretto funzionamento dei presidi antiriciclaggio si fonda sull'impegno delle autorità; sono altresì fondamentali la disponibilità e il senso del dovere degli operatori, ai quali la legge offre la straordinaria opportunità di promuovere direttamente e attivamente comportamenti corretti e responsabili.

Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la UIF è sorretta dalla convinzione che ogni proficua forma di collaborazione, ogni utile iniziativa di dialogo tra le autorità pubbliche e i soggetti privati assumano un valore strategico a beneficio del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, dell'integrità, della salute e della stabilità dell'intero sistema economico.

## 1 L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

### 1.1 Lo scenario

La criminalità economica si manifesta, nelle sue forme più significative, in una dimensione transnazionale. La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo non possono svolgersi efficacemente nella sola prospettiva nazionale, ma necessitano di regole condivise e uniformi, idonee a limitare lacune e discrepanze tra ordinamenti, contenere le opportunità di arbitraggio, predisporre mezzi efficaci di collaborazione internazionale. Numerosi organismi internazionali sono impegnati nella definizione di *standard* affinché gli Stati adeguino, su basi uniformi, i propri ordinamenti.

La crisi del sistema finanziario internazionale ha generato fattori di debolezza che possono condizionare la ripresa delle economie e acuire i rischi per l'integrità delle transazioni economiche. L'esigenza di ristabilire condizioni di sufficiente trasparenza e corretto funzionamento dei mercati è alla base delle iniziative per il rafforzamento dei presidi antiriciclaggio nell'ambito della revisione della regolamentazione finanziaria, avviata a livello nazionale e internazionale.

In tale contesto, la UIF prosegue il proprio impegno nelle sedi della cooperazione internazionale; partecipa attivamente agli organismi competenti, autonomamente o nell'ambito delle delegazioni italiane; contribuisce all'elaborazione della normativa e alla definizione delle linee di "*policy*".

### 1.2 L'evoluzione della regolamentazione

Tenendo conto delle indicazioni del Gruppo dei Venti e del dibattito sollecitato dalla crisi, il GAFI ha rivolto il proprio impegno verso il miglioramento del quadro regolamentare, la rilevazione di peculiari fonti di rischio, l'individuazione dei paesi non collaborativi. GAFI

È stato pertanto avviato un "cantiere delle regole" volto alla riforma delle Quaranta Raccomandazioni e delle Nove Raccomandazioni Speciali antiterrorismo. Per l'esigenza di uniformità e il grado di dettaglio raggiunto dagli *standard* nel corso della loro evoluzione, lo spazio lasciato alla regolamentazione nazionale è limitato. Per questo, è indispensabile seguire il processo regolamentare internazionale e contribuire alla formazione degli orientamenti destinati a conformare l'assetto domestico. I temi tuttora in discussione assumono particolare rilevanza.

*Adottate nel 1989 e parzialmente riformate nel 1996, la Quaranta Raccomandazioni sono giunte alla terza generazione di sviluppo. Esse, infatti, erano già state profondamente rivisitate nel 2003.*

Le iniziative per la riforma delle Raccomandazioni del GAFI traggono spunto dalle esperienze maturate nel terzo ciclo di valutazione dei paesi membri, ancora in fase di svolgimento.

*Si prospetta l'estensione del novero dei reati presupposto del riciclaggio, con l'intento di migliorare la "copertura" di illeciti rilevanti e di limitare le discrepanze che tuttora ostacolano la collaborazione giudiziaria. Emerge l'orientamento di includere i reati fiscali tra quelli presupposti.*

*Si pone l'esigenza di razionalizzare gli obblighi di adeguata verifica e l'approccio basato sul rischio, nella prospettiva della semplificazione delle misure e della loro focalizzazione su aspetti prioritari. È condivisa la necessità di assicurare le condizioni di trasparenza necessarie per l'individuazione del "titolare effettivo".*

*Viene rivolta attenzione ai limiti che vincoli di segreto o restrizioni ingiustificate pongono alla condivisione di informazioni rilevanti tra aziende appartenenti a un medesimo gruppo ovvero tra autorità competenti nello svolgimento della collaborazione. Ciò anche al fine di rimuovere ostacoli che possono compromettere l'efficacia e la stessa applicabilità di essenziali presidi antiriciclaggio.*

*È all'attenzione il rafforzamento dei meccanismi della collaborazione internazionale tra le autorità coinvolte nell'azione antiriciclaggio.*

Grazie anche al costante dialogo con il settore privato, il GAFI è impegnato nell'individuazione di tipologie e nell'elaborazione di linee-guida per la corretta applicazione degli *standard*: sono stati pubblicati rapporti sulle vulnerabilità riscontrate nelle imprese che prestano servizi di gioco d'azzardo e nel settore sportivo; sono state raccolte le *best practices* in materia di congelamento di beni e di confisca dei proventi di reato. Prosegue l'impegno per la formulazione di indicazioni sul contenuto e sulle implicazioni dell'approccio basato sul rischio, con specifico riguardo alle imprese assicurative e agli intermediari attivi nel trasferimento di fondi.

*Il GAFI è altresì impegnato nella elaborazione di linee guida in materia di rimpatrio o regolarizzazione di capitali detenuti all'estero in violazione di norme fiscali, con l'obiettivo di contemperare gli incentivi al rimpatrio e alla regolarizzazione con la necessità di contenere i rischi per l'integrità. Specifica attenzione, in questo ambito, è stata rivolta alla disciplina italiana del cd. "scudo fiscale" (cfr. riquadro "SOS attinenti allo scudo fiscale" - capitolo 3).*

#### PAESI "NON COOPERATIVI"

Le leve principali impiegate per disincentivare politiche "non cooperative" poggiano sull'individuazione dei paesi che le attuano e sulla pubblicazione di apposite liste ("*naming and shaming*"), nonché sull'adozione di contromisure da parte dei paesi "virtuosi" (dall'imposizione di particolari forme di monitoraggio e di segnalazione alla previsione di divieti di compiere operazioni).

Nell'ambito delle iniziative volte a eliminare i fattori della crisi, il G20 ha invitato il GAFI a pubblicare, entro febbraio 2010, una lista di giurisdizioni caratterizzate da rischi elevati di riciclaggio e da scarsa collaborazione all'impegno collettivo. Il GAFI ha avviato un esercizio volto all'individuazione di paesi "non cooperativi" nell'impegno antiriciclaggio e nello scambio di informazioni e alla definizione di contromisure appropriate.

Il 18 febbraio 2010 è stata pubblicata una lista comprendente otto paesi non cooperativi (Iran, Angola, Corea del Nord, Ecuador, Etiopia, Pakistan, Sao Tome & Principe, Turkmenistan). Nella stessa occasione, il GAFI ha reso pubblico un *progress report* relativo a



20 giurisdizioni (tra cui figurano la Grecia, la Turchia, l'Ucraina, il Marocco) che, alla luce delle criticità individuate nei rispettivi sistemi antiriciclaggio, hanno manifestato il proprio impegno a porvi rimedio.

Il GAFI ha invitato i propri membri ad applicare contromisure appropriate, tra cui adeguati strumenti di verifica, nei confronti di controparti degli otto paesi contenuti nella prima lista. L'iniziativa si colloca nell'ambito di altri interventi volti a individuare paesi che si discostano dall'impegno comune per la prevenzione di forme di illegalità economica.

Nell'Unione europea, l'individuazione di paesi extracomunitari caratterizzati da presidi equivalenti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo costituisce il risultato di un esercizio coordinato condotto dagli Stati membri. In Italia, la lista è stata adottata con decreto ministeriale del 12 agosto 2008.

L'OCSE è da tempo impegnata nell'individuazione di paesi che non soddisfano gli *standard* fiscali internazionali. È stata prevista una ripartizione degli Stati in tre categorie: quelli che hanno recepito gli *standard* in questione; quelli che non vi hanno ancora proceduto pur essendosi impegnati in tal senso; quelli che non hanno espresso alcun impegno. In quest'ultima lista, al momento, non figura alcun paese. Nell'aprile 2010, il Gruppo dei Venti ha espresso apprezzamento per l'attività di valutazione e monitoraggio svolta in tale ambito.

Le liste predisposte da organismi internazionali per finalità diverse, ma tra loro connesse, mirano a costituire un quadro organico nel quale risulti agevole individuare, nel contesto globale, i paesi che partecipano allo sforzo comune di *compliance* e collaborazione e quelli che tendono a sottrarsi o, addirittura, ad assumere comportamenti di "*free riding*". Le conseguenze connesse con i rapporti con controparti di paesi "non cooperativi" richiedono una puntuale definizione.

Nel 2009 è proseguita l'attività di valutazione delle *Financial intelligence unit* (FIU) da parte del Gruppo Egmont al fine di verificarne la rispondenza agli *standard* internazionali.

**Gruppo Egmont**

*La valutazione riguarda sia le FIU candidate ad accedere al Gruppo, sia quelle già aderenti, i cui paesi di appartenenza siano stati interessati da rilevanti modifiche nella regolamentazione nazionale.*

Il Gruppo Egmont ha avviato iniziative volte a incentivare la costituzione di FIU in paesi che ne sono privi, a sviluppare interventi di formazione, a raccogliere e condividere la conoscenza di casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo significativi per la loro importanza e sentenze giudiziarie che riguardano l'attività delle FIU in vari paesi. Il Gruppo prosegue l'esame dei sistemi di "*governance*" delle FIU e la riflessione sulla individuazione e la segnalazione di operazioni sospette nell'ambito di gruppi finanziari.

### **1.3 Le iniziative in Europa**

Le regole antiriciclaggio comunitarie recepiscono, talora anticipandola, l'evoluzione degli *standard* internazionali, allo scopo di assicurare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri. Dopo le prime due Direttive (n. 91/308/CEE e 2001/97/CE), la terza Direttiva antiriciclaggio (n. 2005/60/CE) ha configurato, in linea con le indicazioni del GAFI, un sistema sostanzialmente nuovo, nel quale l'intensità delle misure applicabili è, in molti casi, commisurata alla

valutazione del rischio concreto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Dopo questo intervento, la regolamentazione comunitaria in materia è rimasta sostanzialmente stabile.

L'accento viene ora posto soprattutto sui profili dell'attuazione, dell'analisi di impatto, della elaborazione di buone prassi da porre a fattor comune. Prospettive di nuovi interventi significativi si intravedono come conseguenza della citata revisione degli *standard* internazionali. Al fine di calibrare i necessari aggiustamenti della regolamentazione antiriciclaggio e per adeguarne gli sviluppi alla contestuale evoluzione del sistema finanziario, particolare rilievo assume il processo di riforma dell'architettura europea per la supervisione bancaria e finanziaria.

*Attenzione viene rivolta anche alla individuazione di aree nelle quali permangono significative discrepanze. In questa prospettiva, cruciale per una adeguata ricognizione dei rischi e la precoce individuazione di pericoli per l'integrità è l'applicazione delle misure antiriciclaggio secondo un approccio consolidato, a livello di gruppo. Un recente rapporto della Commissione europea sulla compliance antiriciclaggio nei gruppi bancari transfrontalieri da un lato pone in rilievo le ragioni che rendono necessario un approccio consolidato all'applicazione delle misure in questione; d'altro lato sottolinea le difficoltà, anche di natura regolamentare, che tuttora sussistono.*

Gli organismi comunitari continuano a offrire agli Stati membri e alle autorità competenti importanti sedi di coordinamento. Il *Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, istituito dalla terza Direttiva e incaricato di assistere la Commissione europea, e il gruppo di lavoro informale denominato *Piattaforma delle FIU europee* consentono, rispettivamente agli Stati membri e alle FIU, di definire posizioni comuni su tematiche di interesse generale.

**Commissione europea**

Nel 2009 l'impegno del Comitato per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stato rivolto tra l'altro alle modalità di applicazione delle regole internazionali all'interno della Comunità e all'individuazione dei principali problemi che si incontrano nel recepimento e nell'applicazione della regolamentazione comunitaria. Anche grazie a tale impegno, l'Unione europea è stata riconosciuta quale "giurisdizione sopranazionale" (*Supranational Jurisdiction*) agli effetti di alcuni *standard* del GAFI.

*Nella Raccomandazione Speciale VII, i bonifici tra banche di diversi paesi dell'Unione europea sono considerati "domestici" e, come tali, possono usufruire del regime semplificato per la trasmissione delle informazioni sull'ordinante. Analogamente, ai fini dell'applicazione della Raccomandazione Speciale IX, il trasferimento al seguito di mezzi di pagamento tra Stati comunitari non deve necessariamente essere dichiarato, poiché anch'esso considerato "domestico". Tuttavia, la necessità di assicurare il monitoraggio, di mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al trasferimento fisico, di garantire la collaborazione verso controparti di paesi terzi rende necessario istituire efficienti meccanismi di collaborazione e scambio di informazioni, tra autorità nazionali.*

*Quest'ultimo tema è seguito con attenzione dalla UIF, da un lato, interessata al contributo informativo offerto dalle dichiarazioni di trasferimento al seguito nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e, d'altro lato, consapevole delle ricadute operative connesse con la collaborazione e con lo scambio di informazioni su queste operazioni di trasferimento al seguito. La legge italiana vigente conferma l'obbligo di dichiarare i trasferimenti intracomunitari per consentire l'alimentazione di un patrimonio informativo particolarmente utile per l'analisi antiriciclaggio e antiterrorismo.*

Nella normativa comunitaria permangono questioni aperte con riguardo alle misure di adeguata verifica da applicare nei rapporti interbancari con banche di altri Stati membri dell'Unione europea o di paesi considerati "equivalenti". Ai sensi della terza Direttiva, e delle legislazioni nazionali di recepimento, le banche sono in tali casi tenute ad applicare misure semplificate, sulla base di una presunzione di rischio limitato derivante dalla comune appartenenza a un ambito di regole e di controlli presidiato e omogeneo. La Raccomandazione n. 5 del GAFI, invece, stabilisce la necessità di verificare in concreto l'entità del rischio anche nei casi in questione e non riconosce deroghe in relazione al particolare regime in essere nell'Unione europea.

La Piattaforma delle FIU europee prosegue l'analisi di questioni di rilievo operativo e l'individuazione di *best practices*.

*Attenzione particolare è rivolta alla valutazione del grado di efficacia della regolamentazione comunitaria che presiede alla collaborazione tra le FIU. Dopo circa un decennio di applicazione, è avvertita la necessità, da un lato, di formulare linee-guida per un maggiore dettaglio pratico (ad esempio, in relazione a casi di segnalazioni relative a operazioni di rilievo transnazionale) e, d'altro lato, di gettare le basi per un aggiornamento delle regole volto all'ampliamento dell'ambito e delle forme della collaborazione internazionale.*

Nell'ambito del Consiglio d'Europa, il Comitato MoneyVal ha completato il terzo ciclo di valutazione dei paesi membri sulla base degli *standard* e della metodologia del GAFI. È stato avviato un quarto ciclo, focalizzato su aspetti prioritari attinenti, in particolare, a profili di efficacia.

MoneyVal

*Alla luce delle recenti vicende, appare rilevante per il nostro paese che il Moneyval, dopo aver completato nel 2008 la valutazione del sistema antiriciclaggio della Repubblica di San Marino, abbia programmato un nuovo intervento nel quarto ciclo per la seconda parte del 2010. Tra gli obiettivi figurano la verifica del completamento del quadro legislativo recentemente configurato e la valutazione del grado di efficacia nell'applicazione. L'evoluzione del sistema antiriciclaggio sammarinese ha formato oggetto di attenzione anche da parte del Fondo Monetario Internazionale, che ha completato di recente una nuova valutazione, e del GAFI, quest'ultimo nell'ambito dell'esercizio volto all'individuazione di paesi esposti a rischi significativi.*

*L'attività di MoneyVal è utile anche per la conoscenza dei sistemi antiriciclaggio degli Stati dell'Europa orientale e per l'incentivo allo scambio di informazioni e alla collaborazione con le FIU dei diversi Stati.*

## 2 NORMATIVA NAZIONALE

### 2.1 L'evoluzione della normativa primaria

#### 2.1.1 La revisione del d.lgs. n. 231/2007 ad opera del d.lgs. n. 151/2009

##### Aspetti generali

L'art. 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), consentiva espressamente di emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 231/2007 entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Cogliendo tale opportunità, il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, ha inteso risolvere alcune difficoltà applicative e chiarire i dubbi interpretativi emersi nel primo periodo di vigenza del d.lgs. n. 231/2007. Il decreto è intervenuto su diversi aspetti della disciplina nazionale antiriciclaggio, molti dei quali di particolare interesse per l'Unità.

*Esso, tra l'altro, ha inciso sulle definizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2007, modificando quelle di "conti di corrispondenza" e di "titolare effettivo" e sopprimendo quella relativa alle "operazioni collegate"; ha ampliato l'ambito dei soggetti tenuti agli obblighi di collaborazione attiva e passiva, inserendovi tra gli altri anche le agenzie di scommesse; ha precisato sia la definizione di succursali italiane di intermediari esteri, sottoposte alle norme antiriciclaggio, sia la tempistica degli adempimenti in materia di registrazione; ha dettato nuove norme sugli organi di controllo, esonerando, per esempio, dagli obblighi antiriciclaggio i professionisti che compongono gli organi di controllo delle società.*

##### Le novità per la UIF

Il d.lgs. n. 151/2009 ha inciso in misura notevole sui compiti della UIF, precisandone talune caratteristiche e modalità di svolgimento.

*Al fine di realizzare un migliore coordinamento dei flussi informativi che le autorità antiriciclaggio sono tenute a indirizzare al Parlamento, il decreto è intervenuto sui tempi di presentazione, da parte della UIF, del rapporto annuale sull'attività svolta, posticipandoli al 30 maggio. L'originario termine del 30 marzo è rimasto fermo solo con riferimento all'obbligo, per la UIF, di fornire al Comitato di Sicurezza Finanziaria i dati statistici e le informazioni sull'attività svolta nell'anno precedente. Il decreto ha previsto, inoltre, che il rapporto annuale sia inoltrato al Parlamento e non più "alle competenti Commissioni parlamentari".*

*Per migliorare la qualità e assicurare l'uniformità delle segnalazioni di operazioni sospette, alla UIF è stato attribuito il compito di emanare istruzioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette. Ciò dovrebbe garantire anche una maggiore completezza delle segnalazioni, riducendo i tempi di analisi e approfondimento.*

*Per gli ordini professionali è prevista la possibilità di istituire, con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici e autenticati, loro copie autentiche e informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o a essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. Tra queste ultime rientra anche l'approfondimento delle segnalazioni da parte della UIF, attività che potrà beneficiare, pertanto, di un notevole arricchimento informativo.*

*Nella nuova formulazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 231/2007, è stato eliminato l'improprio riferimento al criterio dell'approccio basato sul rischio, che in precedenza doveva orientare la UIF*



*nell'individuazione dei dati aggregati che gli intermediari e altri operatori sono obbligati a trasmettere mensilmente per consentire l'effettuazione di analisi mirate su fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in determinate zone territoriali.*

Il d.lgs. n. 151/2009 è intervenuto sui meccanismi di coordinamento tra astensione, sospensione e segnalazione di operazioni sospette (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 231/2007), precisando l'obbligo di astenersi dall'eseguire le operazioni per cui i destinatari sospettano sussista una relazione con il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, anche al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione da parte della UIF.

**L'astensione**

*Si tratta di una fattispecie distinta da quella - pure disciplinata dall'art. 23 - che prevede l'astensione in caso di mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica. La prima, infatti, è strettamente collegata agli obblighi di collaborazione attiva, tant'è che lo stesso articolo (comma 3), nel precisare i casi di esenzione dall'obbligo di astensione, ribadisce comunque l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Peraltro, la stretta contiguità tra le due fattispecie di astensione lascia emergere, quale profilo di criticità, la possibilità di un improprio utilizzo della richiesta di sospensione da parte dei destinatari della normativa antiriciclaggio quando essi non siano riusciti a espletare compiutamente gli obblighi di adeguata verifica e, in particolare, quando non abbiano acquisito i dati identificativi del titolare effettivo dell'operazione.*

I vincoli in materia di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (art. 45 d.lgs. n. 231/2007) in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 c.p.p. (prima limitati alle persone fisiche che effettuano la segnalazione) sono stati estesi ai "soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10". Il d.lgs. n. 151/2009 ha precisato, inoltre, che l'identità dei segnalanti (persone o intermediari) può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

**La tutela della riservatezza**

*Viene confermato che la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DLA) possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo non solo al soggetto che ha effettuato la segnalazione, ma anche ai soggetti, comunque obbligati alla collaborazione, cui la segnalazione è collegata.*

Con riferimento all'attività di analisi e approfondimento delle segnalazioni ricevute, la nuova formulazione dell'art. 47 assegna alla UIF il compito di definire, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, criteri per l'approfondimento delle segnalazioni. Si tratta di una modifica che può favorire condizioni di maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di analisi e approfondimento svolta dalla UIF; quest'ultima, infatti, è messa nelle condizioni di individuare meccanismi selettivi che consentano di concentrare prioritariamente la propria attività sulle segnalazioni rilevanti.

**L'analisi delle SOS**

Relativamente agli obblighi degli organi di controllo delle società, il d.lgs. n. 151/2009 ha opportunamente previsto che tali organi non siano più tenuti a comunicare alla UIF, entro trenta giorni, le infrazioni in materia di registrazione della clientela di cui abbiano notizia, lasciando nel contempo in vigore l'obbligo di comunicazione alle autorità di vigilanza delle infrazioni alle disposizioni emanate dalle stesse autorità in attuazione del d.lgs. n. 231/2007 (tra cui rientrano anche quelle in tema di registrazione).

**Gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo**

### 2.1.2 Altre modifiche normative rilevanti

#### La legge n. 94/2009

Anche la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto modifiche al d.lgs. n. 231/2007.

Come già previsto per la Banca d'Italia, per la CONSOB, per l'ISVAP e per la COVIP, è stata estesa anche alla UIF e ai suoi dipendenti la limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 3, comma 37).

La legge n. 94/2009 ha previsto che la UIF comunichi ai segnalanti, direttamente ovvero tramite gli ordini professionali, solo l'avvenuta archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette e non anche l'inoltro delle stesse agli organi investigativi. Si circoscrive, pertanto, l'ambito del *feed back* sulle segnalazioni ai soli casi in cui la comunicazione riveste effettiva utilità.

*Con riguardo agli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer), è previsto che essi acquisiscano e conservino per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione sia un cittadino extracomunitario; in mancanza del titolo, gli agenti dovranno effettuare entro dodici ore una segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.*

#### Payment Services Directive

Con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, è stata attuata in Italia la Direttiva 2007/64/CE (*Payment Services Directive - PSD*), che rappresenta il pilastro giuridico per la creazione di un'area unica dei pagamenti in euro (*Single Euro Payments Area -SEPA*) e consentirà l'effettuazione di pagamenti *cross border* nell'area dell'euro con la stessa rapidità, sicurezza e facilità dei pagamenti nazionali.

Il provvedimento amplia l'ambito dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, annoverandovi anche gli istituti di pagamento, soggetti non bancari abilitati all'offerta di servizi di pagamento all'interno dell'UE, che saranno pertanto tenuti all'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva e passiva.

*La disciplina in materia di esecuzione dei servizi di pagamento prevede che un ordine di pagamento conforme al “contratto-quadro” non possa essere rifiutato e che, in caso di rifiuto, l'utente sia avvertito formalmente ed entro gli stessi termini previsti per l'esecuzione dell'ordine, “salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale”. Dal punto di vista della normativa antiriciclaggio, questa precisazione appare opportuna poiché, qualora l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia stata rifiutata in ossequio agli obblighi antiriciclaggio, la comunicazione all'utente del rifiuto potrebbe minare i presidi di riservatezza sanciti dal d.lgs. n. 231/2007.*

### 2.1.3 La disciplina dello “scudo fiscale”

L'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (successivamente modificato dall'art. 1 del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141) ha disciplinato l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 e non dichiarate in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto legge n.

167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 (normativa sul cd. “monitoraggio fiscale”).

L'emersione, che può avvenire attraverso il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, comporta il pagamento di un'imposta straordinaria che produce effetti preclusivi ed estintivi sotto il profilo tributario e contributivo, nonché effetti di esclusione della punibilità per determinati reati.

*Si tratta di reati tributari tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, documenti per operazioni inesistenti o altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, nonché di taluni reati di falso di cui al codice penale (artt. 482-485, 489-492) e dei reati di false comunicazioni sociali di cui alle disposizioni penali del codice civile (artt. 2621 e 2622), qualora siano commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.*

La disciplina dello “scudo fiscale”, pur considerando applicabili, in generale, i presidi antiriciclaggio, ha previsto una deroga agli obblighi di segnalazione, relativamente ai rimpatri e alle regolarizzazioni di capitali frutto di reati per i quali è esclusa la punibilità. Tale deroga ha suscitato forti critiche in ambito internazionale (GAFI) e comunitario, per il conflitto con gli obblighi imposti dai principi e dalle norme antiriciclaggio (cfr. riquadro “SOS attinenti allo scudo fiscale” - capitolo 3).

*Sui rapporti tra “scudo fiscale” e disciplina antiriciclaggio sono intervenuti, con propri provvedimenti, sia il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sia l'Agenzia delle entrate. In particolare, le circolari del Ministero del 12 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010 hanno ribadito la vigenza degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari che intervengono nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione, con riferimento all'adeguata verifica (ordinaria o rafforzata in relazione alla specifica situazione di rischio), alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-bis.*

*Specifici chiarimenti sono stati forniti anche circa l'obbligo di identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, di prestare particolare attenzione alle transazioni effettuate in lire italiane e alle operazioni in contante, di verificare anche la sussistenza della dichiarazione transfrontaliera che ne attesta il passaggio doganale.*

*La UIF, con propria comunicazione del 24 febbraio 2010, ha poi precisato che, anche nel caso di operazioni di scudo già perfezionate, gli intermediari e i professionisti che abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del d.l. 78/2009 sono tenuti a effettuare la segnalazione di operazione sospetta.*



## 2.2 La normativa secondaria di attuazione

### 2.2.1 Gli indicatori di anomalia

Per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, il d.lgs. n. 231/2007 ha previsto che, su proposta della UIF, siano emanati - e periodicamente aggiornati - indicatori di anomalia.

Nell'anno, la UIF ha elaborato e proposto ai Ministeri dell'interno e della giustizia, rispettivamente, gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari e per i professionisti. Il decreto del Ministro della giustizia recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2010.

Ciascuno dei provvedimenti in parola si compone di un decreto e di due allegati: nel primo sono elencati gli indicatori di anomalia; nel secondo sono riassunti i principi generali che presidono agli obblighi di collaborazione attiva.

*Nell'articolo si richiamano le definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché le caratteristiche essenziali degli indicatori. Questi ultimi, in particolare, non sono né tassativi né esaustivi; la loro assenza non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta, in quanto possono venire in rilievo ulteriori comportamenti sintomatici di profili di sospetto; la loro mera ricorrenza non è sufficiente per l'individuazione di una segnalazione di operazione sospetta, per la quale è indispensabile una concreta e specifica valutazione da parte degli operatori. La non esaustività degli indicatori deve essere ricondotta anche alla costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

*Gli indicatori di anomalia fanno riferimento al profilo soggettivo e a quello oggettivo del cliente. Essi si articolano in sub-indici, che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso.*

*Gli indicatori per i professionisti, oltre al profilo soggettivo e alle modalità di esecuzione dell'operazione, riguardano: la costituzione e l'amministrazione di imprese, società, trust e enti analoghi (es. costituzione di strutture artificialmente complesse, frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità di aziende, conferimenti di capitale in società per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato); operazioni relative a beni immobili e beni mobili registrati (es. acquisti di beni a prezzo palesemente sproporzionato a quello di mercato, investimenti in immobili in cui non c'è legame con la località di ubicazione dell'acquirente); operazioni contabili e finanziarie (es. esecuzione in assenza di giustificati motivi di successive operazioni di apertura e chiusura di conti, utilizzo di conti da parte di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente).*

*Per quanto riguarda gli operatori non finanziari, indicatori specifici riguardano le attività assoggettate agli obblighi antiriciclaggio. Vi rientrano, tra le altre: quelle relative al commercio di oro, di oggetti preziosi e di cose antiche; l'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; il recupero di crediti per conto terzi; la custodia e il trasporto di denaro e di titoli o valori; la gestione di case da gioco; l'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici; l'attività di mediazione immobiliare.*

*Tra i principi generali, si sottolinea che la segnalazione deve essere inoltrata anche nel caso di operazione o prestazione rifiutata e si evidenzia la necessità che l'operatore valuti tutti gli elementi a sua disposizione, senza tuttavia svolgere attività di indagine estranee all'adempimento dell'incarico. Si richiamano*



*inoltre le disposizioni sulla sospensione, che implica l'attivazione di canali informali per la necessaria rapidità delle decisioni da assumere. Sotto il profilo delle procedure, si sottolinea l'opportunità che esse mantengano traccia dell'iter valutativo seguito ai fini della ricostruibilità a posteriori. Si richiamano, infine, i principi normativi in materia di tutela della riservatezza e di continuità e sistematicità della formazione.*

Nell'anno la UIF, d'intesa con i competenti Servizi della Banca d'Italia, ha elaborato una bozza degli indicatori di anomalia per gli intermediari. Dopo l'esame del Comitato di Sicurezza Finanziaria, essi saranno emanati con Provvedimento del Governatore.

*Nel corso dei lavori si è tenuto conto del contributo offerto, per le parti di rispettiva competenza, dall'ISVAP e dalla CONSOB, e dei suggerimenti forniti dalla Guardia di finanza e dal Ministero dell'economia. Il documento è stato altresì sottoposto alla consultazione "informale" delle principali associazioni di categoria degli intermediari.*

*La bozza di provvedimento si compone di pochi articoli che ne chiariscono l'ambito applicativo, ribadiscono le caratteristiche essenziali degli indicatori e definiscono alcuni obblighi di collaborazione per gli intermediari. L'allegato contiene gli indicatori di anomalia, declinati in sub-indici che costituiscono una esemplificazione operativa dell'indicatore di riferimento. Vengono presi in considerazione il comportamento del cliente, le modalità di esecuzione delle operazioni, i mezzi e le modalità di pagamento, le operazioni in strumenti finanziari e quelle connesse con contratti assicurativi, nonché specifici elementi idonei ad agevolare l'individuazione di ipotesi di finanziamento del terrorismo. L'elenco razionalizza gli indici contenuti nel "Decalogo" della Banca d'Italia del 2001 - che viene contestualmente abrogato - e ne aggiorna il contenuto alla luce dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio; tiene anche conto degli esiti di un approfondito esame condotto in merito agli indicatori definiti dalle Financial intelligence unit estere.*

### **2.2.2 Gli schemi e i modelli di comportamento anomalo**

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 231/2007, la UIF ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo, finalizzati alla segnalazione di operazioni sospette. A partire dal settembre 2009, la UIF ha diffuso una serie di comunicazioni nelle quali si richiama l'attenzione degli operatori su specifici settori di operatività o su specifiche condotte dalle quali possono desumersi anomalie che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Le comunicazioni contengono raccomandazioni agli operatori affinché valutino con attenzione le transazioni, anche ai fini del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Sono stati, in particolare, considerati i casi delle imprese in crisi o a rischio di usura, l'utilizzo dei conti dedicati intestati a imprese coinvolte nelle opere pubbliche di ricostruzione successiva al terremoto in Abruzzo, le frodi informatiche e quelle all'IVA intracomunitaria.

*La comunicazione del 24 settembre 2009, sulle imprese in crisi e a rischio di usura, contiene schemi operativi volti ad agevolare gli intermediari, i professionisti e gli operatori non finanziari nei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali ovvero al ricorso all'usura.*

*La comunicazione del 13 ottobre 2009, relativa all'accensione di conti dedicati sui quali deve transitare la movimentazione finanziaria connessa all'esecuzione di opere pubbliche, mira a garantire la tracciabilità dei*

*flussi finanziari relativi sia ai contratti pubblici e ai successivi sub-appalti e sub-contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, sia alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.*

*La comunicazione del 5 febbraio 2010 richiama l'attenzione sul moltiplicarsi, in diverse forme e modalità, delle frodi informatiche, tra cui il cd. phishing. Lo schema operativo mira ad incoraggiare l'attivazione, da parte degli intermediari che offrono alla propria clientela la possibilità di operare on-line, di efficaci sistemi di monitoraggio e prevenzione dell'operatività effettuata al fine di prevenire tali attività illecite.*

*La comunicazione del 15 febbraio 2010 si concentra sul fenomeno della frode all'IVA intracomunitaria, che consente, attraverso condotte anche penalmente rilevanti (quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o le dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture false), di sottrarre ingenti risorse finanziarie all'erario e di assicurare notevoli profitti alle organizzazioni criminali.*

Con la comunicazione del 9 novembre 2009, inoltre, la UIF ha richiamato l'attenzione degli operatori in merito ai casi di presentazione presso le filiali della Banca d'Italia di banconote in lire per la conversione in euro, possibile fino al 29 febbraio 2012.

*Poiché risultano ancora in circolazione ingenti quantitativi di vecchie lire, la cui detenzione costituisce di per sé un'anomalia indicativa di una possibile provenienza da attività illecite, la comunicazione contiene l'invito alle banche e a Poste Italiane S.p.A. a valutare con attenzione e tempestività i profili di sospetto insiti nelle operazioni di conversione richieste per importi considerevoli senza che il cliente sia in grado di fornire adeguata giustificazione.*

### **2.2.3 I dati statistici aggregati**

L'art. 40 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che la UIF definisca le modalità con le quali gli intermediari aggregano e trasmettono mensilmente i dati relativi alle operazioni registrate nell'Archivio Unico Informatico aziendale ("Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate" - S.A.R.A.). Su tali dati la UIF effettua analisi volte a individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'ambito di determinate zone territoriali.

Al fine di conseguire il migliore coordinamento con le disposizioni introdotte dal Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 2009, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio (cfr. infra), con Provvedimento del Direttore della UIF del 27 aprile 2010 sono state aggiornate le tabelle di raccordo fra causali analitiche e causali aggregate e modificati i settori sintetici di attività economica per tenere conto dell'imminente adozione della codifica ATECO.

*In analogia con i tempi indicati dal citato Provvedimento della Banca d'Italia, le nuove regole di aggregazione si applicheranno con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal mese di giugno 2010. Si accresceranno i contenuti informativi dei flussi aggregati trasmessi alla UIF.*

### **2.2.4 Le istruzioni della Banca d'Italia**

Con provvedimento del 23 dicembre 2009, la Banca d'Italia, d'intesa con le altre autorità di vigilanza di settore e sentita la UIF, ha emanato disposizioni sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico.

Il provvedimento - emanato in ossequio ai principi di proporzionalità, contenimento dei rischi legali e reputazionali e salvaguardia della stabilità e del buon funzionamento del sistema finanziario - reca le norme fondamentali per la registrazione e la tenuta dell'Archivio ed è corredato da tre allegati di natura tecnico-operativa che stabiliscono, rispettivamente, le norme per il corretto utilizzo delle causali analitiche rappresentative delle operazioni oggetto di registrazione, le norme tecnico-informatiche per una regolare tenuta dell'AUI, le tabelle dei codici da utilizzare per la registrazione.

**Le istruzioni sulla tenuta dell'AUI**

*I principi che hanno guidato la redazione del provvedimento sono quelli della certezza dei criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti, della tracciabilità delle movimentazioni dei mezzi di pagamento, anche in un'ottica di sfruttamento delle informazioni da parte delle Autorità giudiziaria e inquirente, e della compatibilità dei criteri di registrazione con i criteri per l'aggregazione dei dati prevista dall'articolo 40 del d.lgs. n. 231/2007.*

*La struttura dell'AUI ha subito limitate modifiche; gli interventi adottati hanno lo scopo di tenere conto delle novità introdotte dal d.lgs. n. 231/2007 e di rimuovere le criticità emerse nel corso degli anni, per migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e razionalizzare gli adempimenti dei destinatari degli obblighi.*

Il 25 gennaio 2010 la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica la bozza di provvedimento sull'organizzazione, le procedure e i controlli interni, quali presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF sta prestando il proprio contributo alla predisposizione del provvedimento, che sarà emanato d'intesa con Consob e Isvap.

**Le istruzioni su assetti organizzativi, procedure e controlli interni**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 maggio 2009, d'intesa con la UIF, ha elaborato indicazioni operative per gli intermediari vigilati, riguardanti i comportamenti da tenere e i controlli da effettuare nei rapporti e nelle operazioni eventualmente intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

**Le indicazioni contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa**

*In base a tali indicazioni, gli operatori sono chiamati a dotarsi di procedure di controllo in grado di identificare clienti o transazioni a rischio, avvalendosi anche di specifici indici di anomalia. Ove siano identificate transazioni ad alto rischio, gli intermediari dovranno assumere informazioni supplementari per determinare l'origine dei fondi, il beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione, lo scopo e la natura dell'operazione. Specifiche valutazioni sul rischio potenziale di coinvolgimento in attività collegate al finanziamento della proliferazione andranno condotte anche nel caso dei rapporti di corrispondenza tra intermediari. Resta fermo l'obbligo di segnalare alla UIF le operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione.*

**LE ESIGENZE DI RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA**

L'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale non può prescindere da basi normative esaustive, chiare e razionali. L'attuazione pratica del d.lgs. n. 231/2007 ha evidenziato criticità - fonte di incertezze per gli operatori e per le stesse autorità - che il decreto cd. "correttivo" (d.lgs. n. 151/2009) ha potuto affrontare solo in parte, a causa dei limiti della delega.

L'esigenza di un ulteriore sforzo di sistematizzazione della normativa antiriciclaggio è stata sottolineata anche dal Governatore della Banca d'Italia nell'audizione del 22 luglio 2009 presso la Commissione Parlamentare Antimafia.

Un intervento di razionalizzazione normativa, per il quale sarebbe auspicabile una nuova delega al Governo per la redazione di un testo unico, dovrebbe in primo luogo allineare la nozione penale a quella amministrativa di riciclaggio.

Infatti, rispetto alla normativa previgente, che si limitava a rinviare alla fattispecie penalistica di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., il d.lgs. n. 231/2007 ha accolto un'autonoma nozione, rilevante esclusivamente ai fini e per gli effetti dell'applicazione dello stesso decreto. Mentre il nostro ordinamento penale esclude la punibilità dell'auto-riciclaggio, cioè dell'uso e dell'occultamento dei proventi criminosi da parte della stessa persona che ha commesso il reato presupposto (considerati "*post factum*" non punibile), la cd. "nozione amministrativa di riciclaggio", accolta dal d.lgs. n. 231/2007 si caratterizza per una maggiore ampiezza ed elasticità nella definizione delle condotte e nell'individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che fanno attivare l'obbligo di segnalazione da parte degli operatori.

La positiva esperienza di altri paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di "autoriciclaggio". Andrebbe peraltro studiata una formulazione di tale reato idonea a graduare l'entità della pena in relazione all'effettiva gravità e pericolosità delle condotte.

Le modifiche alla legislazione antiriciclaggio dovrebbero inoltre risolvere le criticità presenti nel sistema sanzionatorio, ascrivibili alla difficile convivenza, nel vigente quadro normativo, tra le scelte discrezionali proprie dell'approccio basato sul rischio, e i parametri rigidi e oggettivi alla base delle sanzioni che puniscono le violazioni omissive.

Quanto alle sanzioni penali, il sistema delineato da d.lgs. n. 231/2007 si caratterizza per la presenza di numerose fattispecie di reato di modesta potenzialità lesiva, cui corrisponde una ridotta pena edittale. Il veloce decorso dei termini prescrizionali in rapporto ai tempi della giustizia concorre alla limitata applicazione pratica di tali fattispecie.

Appare pertanto necessario procedere alla definizione di un limitato numero di figure di reato caratterizzate da determinatezza e tassatività, concretamente applicabili, assistite da sanzioni adeguate e volte a punire condotte realmente rilevanti dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Occorre inoltre depenalizzare le fattispecie riconducibili a mere disattenzioni o a disfunzioni organizzative, da colpire con più adeguate sanzioni amministrative pecuniarie.

Nell'individuazione dei comportamenti penalmente rilevanti occorrerebbe altresì tenere conto dell'apparato punitivo di carattere generale e, quindi, della possibilità di intervenire, per i comportamenti contraddistinti da maggiore potenzialità criminale, a titolo di concorso nel riciclaggio o nei reati presupposto del riciclaggio stesso, ovvero a titolo di favoreggiamento; parimenti vanno tenute presenti le numerose fattispecie di falso già penalmente tutelate. In tale ambito, le sanzioni penali - oltre a riacquistare la veste di "*extrema ratio*" - devono effettivamente "anticipare la soglia di tutela penale" rispetto alle anzidette fattispecie di carattere generale.



Per quel che concerne l'apparato sanzionatorio amministrativo, criticità si rilevano nella concreta applicazione delle sanzioni per omessa o ritardata segnalazione di operazioni sospette. In particolare, risulta difficile sia l'individuazione delle persone fisiche responsabili (le sanzioni dirette alle persone fisiche si prestano a essere eluse attraverso artate frammentazioni dei compiti, che possono rendere problematica l'attribuzione della responsabilità delle omissioni), sia la quantificazione dell'importo da contestare (che può comportare l'applicazione di sanzioni del tutto sproporzionate rispetto alla capacità patrimoniale dei responsabili ovvero l'impossibilità di quantificare le violazioni connesse con operazioni prive di importo o con la complessiva operatività di un soggetto).

Nell'ambito dell'auspicato intervento di razionalizzazione normativa si potrebbero inoltre prevedere più fluide procedure di emanazione e aggiornamento degli indicatori di anomalia, atteso che gli strumenti previsti dal d.lgs. n. 231/2007 (decreti ministeriali o provvedimento della Banca d'Italia) mal si conciliano con il carattere esemplificativo delle fattispecie, con l'elasticità con cui esse devono essere delineate e prospettate agli operatori, con le esigenze di continuo aggiornamento legate al rapido evolversi delle condotte criminali e dei meccanismi utilizzati per il riciclaggio.

### 3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

#### 3.1 Linee di tendenza

La UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (*breviter* SOS), ne effettua l'analisi finanziaria e le trasmette, accompagnate da una relazione tecnica, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi.

Il flusso delle segnalazioni

Nel corso del 2009 si è confermato l'aumento delle SOS registrato negli anni passati. Infatti, la UIF ha ricevuto 21.066 SOS, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di oltre 6.400 unità, pari al 44,3 per cento.

All'aumento delle segnalazioni pervenute è corrisposto un altrettanto significativo aumento delle segnalazioni esaminate e trasmesse agli organi investigativi. Nel 2009 sono state analizzate e trasmesse al NSPV e alla DIA complessivamente 18.838 segnalazioni, con un incremento, rispetto al 2008, del 40,7 per cento (tavola 3.1).

Tavola 3.1

*Flussi semestrali di SOS*

	Valori assoluti		Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)		
	Pervenute	Trasmesse	Pervenute	Trasmesse	
<b>2008</b>	I Semestre	6.862	5.946	5,0%	-5,1%
	II Semestre	7.740	7.436	28,8%	36,3%
	<b>Totale anno</b>	<b>14.602</b>	<b>13.382</b>	<b>16,4%</b>	<b>14,2%</b>
<b>2009</b>	I Semestre	9.936	8.909	44,8%	49,7%
	II Semestre	11.130	9.929	43,8%	33,5%
	<b>Totale anno</b>	<b>21.066</b>	<b>18.838</b>	<b>44,3%</b>	<b>40,7%</b>

La tendenza registrata nel primo trimestre del 2010 evidenzia un ulteriore cospicuo aumento del numero di segnalazioni pervenute (circa 7.200 segnalazioni, pari al 42 per cento in più rispetto al primo trimestre del 2009).


Completivamente, dal 1997 sono pervenute oltre 105.000 segnalazioni, di cui 4.142 attinenti a sospetta attività di finanziamento del terrorismo (grafico 3.1)

**Serie storica dei flussi delle segnalazioni**

Grafico 3.1

**Numero di segnalazioni pervenute  
(1997 - 2009)**

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
840	3.798	3.720	3.813	5.935	7.481	5.260	6.813	9.057	10.322	12.544	14.602	21.066	105.251



L'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette si traduce in un arricchimento della base informativa della UIF, che a sua volta si riflette positivamente sull'intero sistema, anche in termini di scambio di informazioni con le FIU estere e con le Autorità di vigilanza di settore.

**La collaborazione attiva**

Non vanno tuttavia sottaciute le criticità insite in tale aumento esponenziale. La crescita numerica delle segnalazioni, infatti, non è sempre accompagnata da un soddisfacente livello qualitativo; spesso le segnalazioni traggono origine dalla rilevazione di una singola anomalia piuttosto che da un sospetto qualificato. Sotto tale punto di vista, è possibile che presso taluni intermediari risulti poco selettivo il filtro valutativo sulle segnalazioni che giungono dalla periferia. Parimenti, il timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa può spingere alcuni soggetti obbligati a inoltrare segnalazioni a fini più cautelativi che collaborativi.

**Criticità del sistema**

### 3.2 Le iniziative della UIF nel rapporto con i segnalanti

Attività di sensibilizzazione dei segnalanti

La UIF ha promosso un'intensa attività di confronto e condivisione di criteri e comportamenti, volta a sensibilizzare i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

*Nel mese di maggio 2009 è stato organizzato all'interno della Banca d'Italia un convegno rivolto ai responsabili della funzione di compliance delle principali banche e associazioni, al fine di sensibilizzare la platea dei destinatari sul ruolo che gli stessi rivestono nell'attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Allo stesso tempo, sono stati organizzati numerosi incontri con singoli segnalanti, sia al fine di risolvere specifiche problematiche segnalatiche sia per dare l'opportunità agli stessi intermediari di far conoscere più compiutamente la propria struttura antiriciclaggio.*

*Nel presupposto che la diffusione di informazioni sull'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa contribuire ad arricchire il patrimonio informativo degli operatori, migliorando la capacità di individuare operazioni sospette, la UIF ha ritenuto opportuno avviare una periodica diffusione, su base semestrale, di dati di sintesi sulla propria attività. A partire dal primo semestre 2009, pertanto, l'Unità pubblica un bollettino semestrale, nel quale sono esposti i dati di sintesi delle segnalazioni ricevute dagli operatori economici, delle analisi e degli approfondimenti svolti su tali segnalazioni, dei controlli effettuati, degli scambi di informazioni intrattenuti a livello nazionale e internazionale.*

Miglioramento dei canali di trasmissione delle SOS

Nel corso del 2009 è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo sistema informatico di gestione delle operazioni sospette, finalizzato alla realizzazione di una nuova applicazione integrata, volta a migliorare il livello di automazione dei processi di lavoro della gestione delle SOS.

*Il nuovo sistema prevede, fra l'altro, l'utilizzo di Internet quale unico canale di scambio fra la UIF e la platea dei segnalanti e gli organi investigativi. In attesa della prevista adozione di tale canale di trasmissione, nel corso del 2009 è stata individuata una soluzione transitoria che prevede l'invio delle segnalazioni da parte dei principali intermediari di maggiori dimensioni tramite il canale Raccolta Dati Via Internet della Banca d'Italia, a cui tali intermediari avevano già accesso per l'invio di dati di Vigilanza.*

Nell'ambito della revisione del sistema di gestione delle operazioni sospette, è stato definito il nuovo schema di segnalazione, volto a unificare il tracciato delle SOS da parte di tutti i segnalanti e aumentare la quantità di informazioni disponibili in forma strutturata.

*L'obiettivo del nuovo schema segnalatico è quello di ridurre la necessità di interlocuzione fra la UIF e la platea dei segnalanti in sede di approfondimento delle segnalazioni nonché di consentire una migliore trattazione dei dati ricevuti attraverso strumenti statistico-informatici. Al fine di conseguire da subito benefici in termini di completezza e coerenza delle segnalazioni, la UIF sta predisponendo una comunicazione volta a fornire ai segnalanti indicazioni circa le informazioni che devono essere contenute nei campi descrittivi del modulo segnalatico.*

*Già con l'emanazione della Circolare dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) del 27 febbraio 2006 erano state individuate le informazioni che i segnalanti sono tenuti a indicare nel testo della segnalazione perché ritenute fondamentali al fine di consentire una valutazione esauriente e agevolare gli ulteriori approfondimenti di competenza della UIF. Il nuovo schema segnalatico assicurerà ancora di più la completezza delle informazioni trasmesse dai segnalanti. La revisione dello schema segnalatico e l'emanazione di istruzioni da parte della UIF sul contenuto delle segnalazioni si prefiggono l'obiettivo di innalzare il livello qualitativo delle SOS.*



### 3.3 L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette

La raccolta e l'elaborazione di informazioni acquisite da una pluralità di fonti informative è alla base dell'attività di analisi e approfondimento finanziario svolta dalla UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dai soggetti obbligati.

**Ricerche  
preliminari**

Il Protocollo di intesa con la Banca d'Italia e la Convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari stipulati nel corso del 2009 hanno ampliato la gamma di informazioni e dati disponibili per l'attività di approfondimento.

*Gli accordi con la Banca d'Italia prevedono la consultazione di numerosi archivi, fra i quali risultano di particolare interesse la Centrale dei Rischi, la base dati statistici della Centrale di allarme interbancaria, l'archivio inerente la Circolazione e le giacenze di cassa, la base informativa del Sistema dei pagamenti.*

*Il 16 giugno 2009 è stata stipulata la Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la UIF, al fine di regolare l'accesso da parte dell'Unità ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. L'accesso telematico all'Archivio è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.*

Altre fonti concorrono a fornire elementi utili per completare l'attività di approfondimento delle segnalazioni ricevute. Spunti di interesse possono infatti emergere dall'interlocuzione con l'intermediario segnalante ed eventualmente con altri soggetti obbligati, dal collegamento con altre segnalazioni o con informative trasmesse da FIU estere, dalla consultazione dell'archivio camerale e di basi dati commerciali estere. In particolare, dall'interrogazione dell'archivio camerale è possibile verificare la composizione della compagine societaria e consultare i bilanci pubblicati.

La successiva attività di analisi si prefigge di ricostruire i flussi finanziari, attraverso l'individuazione della provenienza e della destinazione dei fondi movimentati e la comprensione del contesto finanziario nel quale agisce il segnalato.

**Analisi**

L'elaborazione delle informazioni raccolte e le risultanze dell'analisi finanziaria sono esposte nella relazione tecnica. A beneficio degli organi investigativi, per eventuali sviluppi di pertinenza, nella relazione tecnica vengono talora indicate le possibili finalità perseguite dal soggetto segnalato e formulate, se del caso, eventuali ipotesi sugli illeciti desumibili dagli approfondimenti eseguiti.

Nell'analisi delle segnalazioni viene attribuita priorità alle transazioni che presentano un grado di rischio più elevato, anche sulla base delle ricerche preliminari eseguite negli archivi disponibili all'interno della UIF.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231/2007, la UIF ha il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi, anche su richiesta del NSPV della Guardia di finanza, della DIA e dell'Autorità Giudiziaria.

**Sospensione**

Nel corso del 2009, d'intesa con gli organi investigativi e/o inquirenti, sono stati adottati 14 provvedimenti di sospensione per un valore complessivo pari a oltre 29

milioni di euro (tavola 3.2). Rispetto al 2008, il valore delle operazioni oggetto di sospensione è quasi triplicato, principalmente a motivo di una operazione di blocco del trasferimento di ingenti disponibilità giacenti su rapporti intestati a una società.

Tavola 3.2

**Provvedimenti di sospensione adottati e relativo valore delle operazioni sospese  
(importi in milioni di euro)**

Anno	Numero di operazioni sospese	Valore totale delle operazioni oggetto di sospensione
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61*
2003	5	6,55
2004	17	6,29*
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
<b>2009</b>	<b>14</b>	<b>29,66</b>
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>125,73</b>

Nota: \* comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza.

#### Archiviazione

Il potere di archiviazione delle segnalazioni ritenute infondate è stato esercitato nel 2009 in 4.024 casi. L'incremento del numero delle segnalazioni archiviate rispetto agli anni precedenti, da un lato, riflette l'accresciuto numero di segnalazioni pervenute, dall'altro, risente degli accordi intercorsi con gli organi investigativi, sulla base dei quali è stata condivisa l'archiviazione di ulteriori ipotesi ritenute di scarsa significatività sotto il profilo finanziario/investigativo.

*Le segnalazioni archiviate sono ugualmente trasmesse agli organi investigativi, i quali potrebbero comunque disporre di informazioni aggiuntive sui soggetti segnalati. È pertanto prevista la possibilità per la UIF di riprendere in esame la segnalazione nel caso in cui le successive indagini rendano plausibile il sospetto di riciclaggio.*

Ai sensi di legge, l'avvenuta archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni ritenute infondate è comunicata al segnalante.

Nel 2009 sono state analizzate e trasmesse agli organi investigativi 18.838 segnalazioni. Complessivamente, a partire dal 1997 sono state trasmesse agli organi investigativi oltre 98.000 segnalazioni (grafico 3.2).


**Trasmissione agli organi investigativi**

*Le segnalazioni sono state esaminate e trasmesse agli organi investigativi in media entro 91 giorni dalla loro ricezione. Nel 2009, il 39 per cento delle SOS è stato trasmesso agli organi investigativi entro 15 giorni circa dalla loro ricezione.*

Grafico 3.2

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
101	2.667	4.505	2.383	5.784	6.953	5.561	7.129	7.743	11.573	11.720	13.382	18.838	98.339

**Numero di segnalazioni trasmesse agli organi investigativi (1997 - 2009)**



L'incremento delle SOS trasmesse agli organi investigativi è dovuto alla razionalizzazione dei processi operativi interni di lavorazione delle segnalazioni e all'applicazione di maggiori presidi, che hanno permesso di strutturare maggiormente i flussi di lavoro, garantire omogeneità all'analisi finanziaria effettuata dai relatori e sfruttare al meglio il patrimonio informativo della UIF.

**Miglioramento dell'analisi finanziaria**

*L'accresciuta efficienza dei processi di lavoro ha consentito anche di concentrare le risorse sull'analisi finanziaria delle segnalazioni più meritevoli di approfondimento. È allo studio la definizione di un sistema di valutazione (rating) del grado di rischio associato a ciascuna segnalazione, basato sia sulle informazioni*

*fornite dal segnalante, sia sui dati raccolti dalla UIF in sede di approfondimento. L'obiettivo è selezionare le segnalazioni più significative, alle quali dedicare una prioritaria attività di analisi finanziaria.*

L'esame congiunto di più segnalazioni riconducibili a un unico fenomeno (ad esempio, *money transfer*, operatori cinesi attivi in Italia, ecc.), aggregate sulla base di un parametro di riferimento (quale la zona geografica di provenienza/destinazione dei fondi), ha consentito, da un lato, di recuperare efficienza attraverso una trattazione più rapida delle segnalazioni; dall'altro, di fornire agli organi investigativi una più significativa visione d'insieme del fenomeno segnalato.

L'analisi finanziaria di alcune segnalazioni particolarmente complesse ovvero di ipotesi di omesse segnalazioni è stata effettuata anche attraverso il ricorso a ispezioni in loco.

**Esiti  
investigativi**

L'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 stabilisce che gli organi investigativi informino la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo. Ne consegue che le segnalazioni per le quali la UIF non riceve alcun esito sono da ritenersi in corso di approfondimento, in quanto attinenti a possibili ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale.

*In particolare, la DIA prende in carico, dandone comunicazione alla UIF, i casi attinenti alla criminalità organizzata. Il NSPV, effettuata un'analisi pre-investigativa al fine di individuare le segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di polizia valutaria, comunica alla UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l'inoltro ai reparti territorialmente competenti, i quali, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili a livello locale, possono richiedere l'attribuzione di specifica delega dei poteri di polizia valutaria per il successivo approfondimento. L'esito degli accertamenti viene comunicato alla UIF nell'ipotesi in cui le SOS non abbiano avuto un seguito investigativo o quando le segnalazioni risultino già all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre, sia la DIA sia il NSPV comunicano - al termine dei propri accertamenti - per quali SOS l'attività di indagine ha condotto alla trasmissione di una notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.*

Considerata la complessità dell'attività di analisi investigativa, il *feedback* comunicato annualmente dal NSPV e dalla DIA attiene anche a segnalazioni trasmesse in anni antecedenti a quello in esame. La UIF, pertanto, non dispone di dati completi sugli esiti investigativi di ciascuna delle segnalazioni trasmesse nel corso del 2009. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione, si conferma la tendenza positiva già riscontrata in passato. Nel 2009, come per l'anno precedente, circa il 60 per cento delle segnalazioni trasmesse ha formato oggetto di approfondimento da parte del NSPV e della DIA. Una quota significativa delle segnalazioni approfondite dagli organi investigativi, inoltre, ha condotto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria e, in alcuni casi, all'accertamento di violazioni amministrative.

### **3.4 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria**

Nel corso del 2009 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno trasmesso oltre 20.000 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (grafico 3.3). Sono circa 100.000 quelle complessivamente inoltrate dal 1997.





**Numerosità dei segnalanti**

Prendendo in considerazione altri indicatori, risulta di particolare interesse il confronto fra il numero di operatori appartenenti a ciascuna categoria che ha effettuato almeno una segnalazione nell'anno di riferimento e la numerosità degli operatori appartenenti alla medesima categoria (tavola 3.4). Il numero di soggetti che hanno effettuato almeno una segnalazione nel 2009 risulta aumentato sia nella categoria delle banche sia in quella delle società finanziarie ex artt. 106 e 107 del TUB; tuttavia, mentre nella prima corrisponde a oltre il 50 per cento del totale degli intermediari, per le seconde rappresenta meno del 3 per cento.

Tavola 3.4

**Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario (2006 - 2008)**

	2006	2007	2008	2009	numero di intermediari in attività (31.12. 2009)
Banche e Poste Italiane S.p.A.	357	381	411	<b>503</b>	<b>799</b>
Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)	24	25	30	<b>37</b>	<b>1.571</b>
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	37	34	27	<b>23</b>	<b>78</b>
Altri	23	20	21	<b>25</b>	

Nel 2009 è continuata la tendenziale riduzione, già riscontrata in passato, del tasso di concentrazione delle segnalazioni inviate dalle banche: il 70 per cento delle SOS provenienti dal sistema bancario, infatti, è stato trasmesso dalle prime 39 banche (rispetto alle prime 30 banche nel 2008).

**Tempistica delle segnalazioni**

La tempestività nell'invio della segnalazione rappresenta un aspetto cruciale per il corretto funzionamento del sistema. Sotto questo profilo, la situazione appare tutt'altro che ottimale, considerato che il tempo medio che intercorre fra l'effettuazione di un'operazione e l'invio della corrispondente SOS è di alcuni mesi. Il dato risente anche dei tempi tecnici necessari per completare l'iter di valutazione. In taluni casi, il sospetto matura alla luce di notizie pubbliche sul coinvolgimento del cliente in indagini. Parimenti, un certo *lag* temporale fra la data di compimento dell'operazione e la data di trasmissione della SOS è insito nelle caratteristiche degli strumenti informatici attualmente adottati per l'evidenza automatica di transazioni finanziarie inattese. Ciò nondimeno, la UIF svolge un monitoraggio sulle segnalazioni trasmesse tardivamente, al fine di verificare se il ritardo nell'invio della segnalazione sia dovuto a eventuali aspetti patologici che, come tali, sono da sanzionare.

**3.4.1 Caratterizzazione territoriale**

La ripartizione su base regionale del numero di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari conferma la preminenza della Lombardia e del Lazio. Rispetto al 2008, emerge una crescita per entrambe le regioni, sia in termini percentuali sia in valore assoluto (tavola 3.5).

*In generale, l'incidenza percentuale delle SOS provenienti dalle regioni dell'Italia meridionale e insulare è inferiore rispetto a quella delle SOS provenienti dalle regioni del Nord, anche se in termini assoluti tutte le regioni hanno trasmesso nel 2009 un numero maggiore di segnalazioni rispetto al 2008.*

Tavola 3.5

**Ripartizione delle segnalazioni degli intermediari finanziari in base alla regione di provenienza**


Regioni	2008		2009	
	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)
Lombardia	3.768	26,9	5.656	27,7
<b>Lazio</b>	<b>2.000</b>	<b>14,2</b>	<b>3.044</b>	<b>14,8</b>
Campania	1.344	9,5	1.801	8,8
<b>Toscana</b>	<b>849</b>	<b>6,0</b>	<b>1.702</b>	<b>8,3</b>
Piemonte	1.006	7,1	1.448	7,1
<b>Emilia Romagna</b>	<b>986</b>	<b>7,0</b>	<b>1.422</b>	<b>6,9</b>
Veneto	937	6,7	1.244	6,1
<b>Puglia</b>	<b>575</b>	<b>4,1</b>	<b>703</b>	<b>3,4</b>
Sicilia	542	3,8	633	3,1
<b>Calabria</b>	<b>477</b>	<b>3,4</b>	<b>541</b>	<b>2,6</b>
Marche	225	1,6	460	2,2
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>277</b>	<b>2,0</b>	<b>376</b>	<b>1,8</b>
Abruzzo	253	1,8	367	1,8
<b>Liguria</b>	<b>285</b>	<b>2,0</b>	<b>338</b>	<b>1,6</b>
Sardegna	172	1,2	243	1,2
<b>Trentino Alto Adige</b>	<b>127</b>	<b>0,9</b>	<b>192</b>	<b>0,9</b>
Umbria	117	0,8	164	0,8
<b>Basilicata</b>	<b>78</b>	<b>0,6</b>	<b>84</b>	<b>0,4</b>
Molise	39	0,3	87	0,4
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>12</b>	<b>0,1</b>	<b>19</b>	<b>0,1</b>
<b>Totale</b>	<b>14.069</b>	<b>100,0</b>	<b>20.524</b>	<b>100,0</b>

*La ripartizione regionale delle SOS trova la sua principale giustificazione nelle diverse caratteristiche economiche, demografiche e sociali delle regioni italiane.*

*La minore incidenza delle SOS provenienti dalle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord può trovare giustificazione anche nella considerazione che i proventi delle attività criminali vengono reinvestiti maggiormente presso le piazze finanziarie più sviluppate.*

*Sotto tale aspetto, la correlazione esistente fra la distribuzione territoriale delle operazioni sospette e il livello di Prodotto Interno Lordo (PIL) di ciascuna regione sembra sottolineare come il luogo nel quale l'attività di riciclaggio si realizza sia determinato dalla domanda di fondi espressa dall'economia legale (grafico 3.4).*

Grafico 3.4



Fonte dati PIL 2008: ISTAT

Il basso numero di segnalazioni provenienti dalle regioni ad alto tasso di criminalità dipende anche dai probabili condizionamenti ambientali che subiscono i soggetti deputati all'inoltro delle segnalazioni.

Per la ripartizione provinciale delle SOS di riciclaggio inviate dagli intermediari finanziari nel 2009 si rinvia al Bollettino UIF relativo al secondo semestre del 2009.

### 3.4.2 Valore e tipologia delle operazioni segnalate

L'importo complessivo delle operazioni segnalate nel 2009 è più che triplicato rispetto al 2008, superando la soglia di 7,7 miliardi di euro (tavola 3.6). Tale incremento è dovuto all'aumento del numero delle operazioni segnalate, che è salito da 24.967 a 36.856.

La stima del valore delle operazioni segnalate risente dell'attuale schema di segnalazione che consente ai soggetti obbligati di indicare al massimo tre operazioni ritenute sospette, spesso solo indicative di un'operatività molto più complessa. I dati riportati, pertanto, costituiscono una stima approssimata per difetto dei flussi finanziari anomali segnalati alla UIF.

Nella stima del valore dei flussi segnalati, inoltre, non sono state computate le operazioni non eseguite dal segnalante, le operazioni relative a titoli falsificati, il cui valore è fittizio, e le operazioni segnalate in relazione a possibili ipotesi di terrorismo.

Tavola 3.6

<b>Operazioni segnalate</b> (importi espressi in milioni di euro)									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valore totale	866,07	972,83	912,04	2.149,44	2.139,10	2.398,52	2.321,14	2.514,16	<b>7.718,10</b>
Numero di operazioni	9.480	12.617	9.279	12.137	16.451	16.860	20.942	24.967	<b>36.856</b>
Valore medio	0,09	0,08	0,10	0,18	0,13	0,14	0,11	0,10	<b>0,21</b>



In merito alla tipologia di operazioni segnalate, si osserva un'accresciuta rilevanza delle operazioni in strumenti finanziari, che sono passate, in valore, dal 5,3 al 30,7 per cento delle operazioni segnalate (tavola 3.7). Attesa l'eterogeneità delle causali che la compongono, la categoria in esame presenta andamenti erratici nel corso degli anni, in quanto risente di singole operazioni relative a specifiche causali.

*Nel 2009, ad esempio, ha influito un aumento di capitale sociale segnalato per oltre 800 milioni di euro. In generale, l'ingente incremento di tale tipologia di operazioni ha determinato un aumento del valore complessivo delle transazioni segnalate.*

Rispetto al 2008 si osserva, invece, una riduzione del valore delle operazioni in contante, di prelevamento e di versamento, e delle operazioni di bonifico che sono tuttavia aumentate in termini di numero. Ugualmente in aumento risulta il numero di operazioni di *money transfer*.

Tavola 3.7

## Tipologia di operazioni segnalate

	2008			2009		
	numero di operazioni (%)	valore delle operazioni (%)	valore medio (milioni di euro)	numero di operazioni (%)	valore delle operazioni (%)	Valore medio (milioni di euro)
<b>Operazioni in contanti</b>	<b>44,3</b>	<b>22,5</b>	<b>0,05</b>	<b>38,7</b>	<b>9,0</b>	<b>0,05</b>
<i>di cui:</i>						
prelevamento	24,6	13,0	0,05	22,7	5,6	0,05
versamento	19,7	9,5	0,05	16,0	3,4	0,04
Disposizione/ricezione di bonifico:	18,5	40,1	0,24	22,9	20,8	0,20
<i>di cui:</i>						
nazionale	12,8	24,5	0,19	18,4	13,8	0,16
esterni	5,7	15,6	0,28	4,5	7,0	0,3
<b>Versamento titoli di credito</b>	<b>13,2</b>	<b>11,4</b>	<b>0,09</b>	<b>9,3</b>	<b>5,1</b>	<b>0,11</b>
Addebito per estinzione assegno	6,3	4,5	0,07	5,0	1,0	0,04
<b>Emissione/negoziazione assegni circolari</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>0,12</b>	<b>4,5</b>	<b>8,7</b>	<b>0,4</b>
Operazioni con <i>money transfer</i>	3,5	0,1	0,00	11,4	0,2	0,00
<b>Operazioni in strumenti finanziari</b>	<b>1,6</b>	<b>5,3</b>	<b>0,34</b>	<b>1,7</b>	<b>30,7</b>	<b>3,8</b>
Deposito/prelevamento su libretto a risparmio	1,3	0,6	0,05	0,6	0,1	0,05
<b>Altro:</b>	<b>5,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0,2</b>	<b>5,9</b>	<b>24,4</b>	<b>0,9</b>
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	

**IL CIRCUITO DEI MONEY TRANSFER: PROFILI DI ANOMALIA  
NELL'OPERATIVITÀ DI SOGGETTI NIGERIANI E CINESI**

Nel corso dell'anno è stata segnalata alla UIF un'anomala concentrazione di operazioni sulla direttrice Italia-Libia, effettuate da soggetti nigeriani domiciliati nel nostro paese. L'analisi di tali operazioni ha portato a condurre un approfondimento sui trasferimenti di denaro - che coinvolgono soggetti di origine nigeriana - effettuati per il tramite del circuito dei *money transfer*.

Sulla base dei dati riferiti al primo trimestre 2009, reperiti presso un campione rappresentativo degli intermediari del settore, è emerso un fenomeno articolato, caratterizzato da molteplici operazioni di importo contenuto, che coinvolgono numerosi individui in paesi diversi.

Con riguardo ai trasferimenti verso l'estero, i più importanti paesi prenditori di fondi, oltre alla Nigeria (35 per cento del totale), sono la Libia (16 per cento), la Turchia (9 per cento), la Spagna (6 per cento) e l'Olanda (5 per cento).

L'analisi ha consentito di individuare talune direttrici preferenziali dei flussi finanziari in partenza da diverse aree territoriali del nostro paese.

Nel 2009 si è registrato un consistente incremento delle segnalazioni di operazioni sospette concernenti individui di nazionalità cinese, molte delle quali provenienti da società di *money transfer*. Dall'analisi delle citate SOS, nonché dall'effettuazione di uno studio su dati messi a disposizione da taluni intermediari, è emerso il frequente impiego di tecniche di "frazionamento" per trasferire somme ingenti verso il paese di origine dell'etnia interessata.

**3.4.3 Casistica delle segnalazioni**

Nel corso dell'anno sono state identificate alcune tipologie di particolare interesse per l'analisi finanziaria delle segnalazioni.

*Operatività con controparti sammarinesi*

Nel 2009, sono pervenute alla UIF numerose segnalazioni (circa 1.200) concernenti flussi finanziari in contropartita con soggetti e/o intermediari con sede nella Repubblica di San Marino.

*Le operatività anomale segnalate appaiono finalizzate, da un lato, al trasferimento di fondi verso la Repubblica di San Marino tramite operazioni di natura societaria, dall'altro, al reinvestimento presso banche e altri istituti finanziari italiani dei fondi accumulati all'estero, spesso occultati tramite schermi fiduciari e societari.*

*L'effettiva applicazione delle nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela con riguardo, in particolare, all'identificazione del titolare effettivo è stata sovente vanificata dal comportamento degli intermediari sammarinesi. Infatti, a fronte delle richieste di informazioni provenienti dagli intermediari italiani, quelli sammarinesi, al fine di eludere la norma, hanno spesso dichiarato di operare in nome e per conto proprio ovvero hanno disposto il trasferimento dei fondi presso istituti finanziari insediati in paesi off shore senza fornire i dati richiesti.*

*Per quanto concerne l'adeguata verifica della clientela di istituti finanziari sammarinesi si osserva che, a seguito degli accordi del maggio 2009 intervenuti tra la Banca d'Italia e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le banche italiane che svolgono, per conto di banche sammarinesi, il servizio di tramitazione*

per il regolamento delle operazioni di pagamento sul sistema dei pagamenti italiano possono accedere a un "Archivio Anagrafico" istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'"Archivio Anagrafico" contiene, in particolare, i dati identificativi dei clienti, dei titolari effettivi, ove non coincidenti, e degli eventuali soggetti delegati, che richiedono presso banche sammarinesi servizi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro da eseguirsi nel sistema dei pagamenti italiano; ai dati registrati nell'"Archivio Anagrafico" possono accedere le banche italiane tramitanti che necessitano di tali informazioni per l'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela.

La Circolare del MEF del 16 febbraio 2010 sull'operatività connessa con lo scudo fiscale di cui all'art. 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009 n. 78, detta, fra l'altro, specifiche disposizioni concernenti le banche tramitanti. In particolare, la Circolare evidenzia che la segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari che forniscono servizi di tramitazione nei confronti di altri intermediari necessita di misure volte a compensare la carenza di conoscenza diretta della clientela ai fini dell'individuazione di profili di anomalia. Gli intermediari tramitanti, pertanto, dovranno adottare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare transazioni di carattere anomalo per ricorrenza e/o importo delle operazioni, per destinazione e/o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti ai dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.

#### *Operatività posta in essere da soggetti attivi nel settore dell'energia eolica*

Nel corso del 2009 sono pervenute alla UIF anche diverse segnalazioni di operazioni sospette relative a flussi finanziari di ingente ammontare, scambiati fra imprese e soggetti attivi nel settore dell'energia eolica e società situate in paesi a regime fiscale privilegiato; una comunicazione è stata fornita da una FIU estera.

Si tratta di vicende finanziarie di particolare rilievo in termini sia di numerosità di soggetti coinvolti, sia di consistenza dei flussi movimentati, concentrate soprattutto in Sicilia e in Calabria.

È in corso un attento monitoraggio delle segnalazioni in questione, anche a seguito di evidenze finanziarie sul coinvolgimento della criminalità organizzata nella fase di costituzione di alcune "società veicolo" alle quali fanno capo gli impianti eolici.

Dall'analisi finanziaria del fenomeno si è osservato che le "società veicolo", talvolta, dopo alcuni passaggi di proprietà, finiscono nella titolarità di holding costituite all'estero. Queste compravendite azionarie comportano possibili rischi di alterazione dei valori di mercato dei corrispondenti titoli societari. Il settore d'affari in discorso, inoltre, essendo caratterizzato dal rilascio di concessioni e autorizzazioni da parte degli enti pubblici, si presta al rischio di pratiche corruttive.

Le considerevoli risorse finanziarie necessarie all'acquisto degli impianti e la prospettiva di guadagni attesi elevati creano le condizioni per scambi finanziari di significativa entità, sostenuti da ingenti interventi creditizi. L'esistenza di finanziamenti agevolati e il riconoscimento di contributi pubblici relativi all'energia prodotta attirano l'attenzione delle organizzazioni criminali, che effettuano ingenti investimenti nel settore, favorite anche dal "controllo" del territorio nelle regioni meridionali.

#### *Phishing e frodi informatiche*

Le segnalazioni di *phishing* risultano più che triplicate rispetto al 2008 (da 791 a 2.687). Gli importi frodati si attestano complessivamente ad oltre 8 milioni di euro a

fronte di 3 milioni circa nell'anno precedente (l'ammontare unitario medio si mantiene tra 3 e 4 mila euro).

*Il phishing è un'attività illegale volta a carpire informazioni personali o riservate (quali le credenziali utilizzate per l'effettuazione di operazioni di home-banking) mediante l'utilizzo di comunicazioni elettroniche, di siti web contraffatti ovvero di messaggi o contatti telefonici istantanei. I dati illecitamente sottratti vengono utilizzati per trasferire fondi dai conti correnti dei clienti truffati a quelli di altri individui coinvolti - più o meno consapevolmente - nell'attività fraudolenta. Questi ultimi soggetti hanno il compito di prelevare immediatamente le somme pervenute, trattenendo una percentuale per l'attività svolta e trasmettendo il restante denaro agli organizzatori dell'attività illegale attraverso la rete degli intermediari esercenti l'attività di money transfer oppure per il tramite di carte prepagate.*

*Il fenomeno risulta concentrato soprattutto in Lombardia e Lazio, regioni da cui proviene oltre il 50 per cento delle segnalazioni. Tra i nominativi segnalati con riguardo al fenomeno del phishing, si rileva una peculiare incidenza di individui di origine rumena, che nel 2009 si attestano al 30 per cento circa del totale (pari al 60 per cento rispetto ai soli segnalati di origine estera). Un ulteriore 5 per cento circa del totale (pari al 10 per cento dei soggetti stranieri) è costituito da egiziani.*

#### Altre tipologie

Come per gli anni passati, anche nel 2009 la UIF ha identificato fenomeni rilevanti a motivo della tipologia del sospetto rilevato (evasione dell'IVA intracomunitaria, distrazione di fondi pubblici erogati a titolo di finanziamento agevolato) o della numerosità delle segnalazioni pervenute (accensione per contanti di polizze assicurative, improprio utilizzo di carte prepagate o polizze di pegno, anomala operatività finanziaria di cittadini stranieri residenti in Italia).

### SOS ATTINENTI ALLO SCUDO FISCALE

Come detto, l'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ha dettato disposizioni sul rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato; dal punto di vista antiriciclaggio, la norma prevede, fra l'altro, obblighi di segnalazione di operazione sospetta solo quando le attività scudate sono frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la non punibilità.

Complessivamente, nel corso del 2009 e dei primi cinque mesi del 2010, la UIF ha ricevuto dagli intermediari oltre 250 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo scudo fiscale. Circa il 20 per cento delle segnalazioni ha riguardato operazioni non eseguite per volere del cliente, che le aveva solo preannunciate, o per volere dello stesso intermediario, che si è rifiutato di compierle. L'importo medio delle operazioni eseguite inerenti attività finanziarie liquide è stato pari a circa 1,8 milioni di euro, mentre alcune segnalazioni hanno avuto a oggetto il rimpatrio di quote societarie. Nessuna segnalazione è pervenuta da professionisti.

Complessivamente, le segnalazioni hanno riguardato circa 300 soggetti diversi, dei quali circa la metà non clienti degli intermediari segnalanti.

La maggiore criticità incontrata dagli intermediari a fronte di una richiesta di scudo fiscale risiede nel valutare se rifiutare o meno il rapporto con il cliente proponente. Dall'analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, si osserva che quasi sempre i soggetti che si avvalgono dello scudo fiscale preferiscono rivolgersi a intermediari dei quali non sono clienti. Nei loro confronti, pertanto, la banca è obbligata a effettuare l'adeguata verifica, il cui processo, a volte, non viene correttamente completato. In tale caso, alcuni intermediari decidono comunque di instaurare il rapporto con il richiedente e di inoltrare la segnalazione alla UIF; tale comportamento, opportuno in un'ottica di contrasto del riciclaggio, non risulta



peraltro del tutto in linea con il disposto di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 231/2007, che prevede l'obbligo di astensione. Viceversa, la conoscenza di indagini a carico del richiedente spinge alcuni intermediari a rifiutare l'instaurazione del rapporto e a segnalare la sola richiesta di scudo fiscale.

Confrontando le precedenti edizioni dello scudo fiscale (anni 2001 e 2003) con quella attuale, si osserva che in passato erano pervenute complessivamente 98 segnalazioni, la maggior parte delle quali trasmesse dagli intermediari a seguito del monitoraggio dell'operatività posta in essere dal cliente nei mesi successivi al rimpatrio oppure a motivo della palese incongruenza del profilo economico del cliente rispetto all'entità delle somme regolarizzate. Da un'analisi delle segnalazioni attinenti allo scudo fiscale del 2009, invece, emerge la tendenza degli intermediari a segnalare soggetti che sono già sottoposti a indagini giudiziarie e che richiedono operazioni di scudo.


La comunicazione emanata dalla UIF in data 24 febbraio 2010 chiarisce che, ancorché le operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti, i quali abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del d. l. n. 78 del 2009, sono tenuti ad inviare alla UIF la segnalazione di operazione sospetta. In tal modo, la UIF si attende un aumento delle SOS attinenti allo scudo fiscale emerse a seguito della fase di monitoraggio successiva al rimpatrio delle attività detenute all'estero.

### 3.5 Imprese non finanziarie e professionisti

Nel corso del 2009 il flusso segnaletico riconducibile ai soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 231/2007 è risultato in diminuzione, con 136 segnalazioni rispetto alle 173 del 2008. Il trend è ancora più evidente se si guarda al biennio precedente (grafico 3.5).

Grafico 3.5

Numero di segnalazioni riconducibile a imprese non finanziarie e professionisti (2006-2009)



L'incidenza delle segnalazioni della specie sul totale delle SOS in entrata si riduce ulteriormente, attestandosi allo 0,65 per cento (1,2 per cento nel 2008).

Le segnalazioni trasmesse nel 2009 dalla UIF agli organi investigativi sono state 160, delle quali 47 già archiviate dall'Unità per manifesta infondatezza.

*Al decremento delle SOS pervenute corrisponde una riduzione di quelle archiviate, attestatesi al 29,4 per cento del totale delle segnalazioni trasmesse alle autorità inquirenti, a fronte del 49,6 per cento del 2008 (il dato, nel 2007, era superiore al 60 per cento).*

**Categorie di segnalanti**

La diminuzione verificatasi nel flusso segnaletico (cfr. tavola 3.8) risulta riconducibile essenzialmente ai notai, che, pur confermandosi la categoria contraddistinta dal grado di collaborazione attiva più significativo, hanno trasmesso 69 segnalazioni, rispetto alle 103 dello scorso anno. Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni trovano origine nell'ambito di atti pubblici, quali compravendite immobiliari, costituzione o liquidazione di società.

*Sono ancora poche le SOS inviate dai commercialisti (28), che si attestano, comunque, al 20,7 per cento del totale, a fronte del 9,8 per cento del 2008. Sono in aumento i casi in cui le SOS scaturiscono dall'attività di revisione o assistenza contabile.*

Tavola 3.8

**Ripartizione per categoria di segnalanti**

<b>Tipo di segnalante</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Totale</b>
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	<b>69</b>	469
Ragioniere o perito commerciale	15	21	19	<b>10</b>	65
Dottore commercialista	24	37	17	<b>28</b>	106
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	10	13	<b>3</b>	32
Avvocato	3	8	6	<b>3</b>	20
Gestione di case da gioco	0	0	4	<b>6</b>	10
Revisore contabile	2	4	3	<b>7</b>	16
Agenzia in attività finanziaria	0	1	2	<b>0</b>	3
Società di revisione	9	2	2	<b>2</b>	15
Altri	8	5	4	<b>8</b>	25
<b>Totale</b>	<b>237</b>	<b>215</b>	<b>173</b>	<b>136</b>	<b>761</b>

**I protocolli con il Consiglio Nazionale del Notariato e con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro**

La UIF ha sottoscritto con il Consiglio Nazionale del Notariato e con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro appositi protocolli d'intesa per disciplinare lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette, in base a quanto previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 231/2007. Il sistema è entrato in funzione il 1° luglio 2009.

*I citati Consigli erano stati individuati, con appositi decreti del 27 febbraio 2009 del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, quali ordini professionali abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai rispettivi iscritti.*

I protocolli prevedono l'adozione di procedure idonee alla salvaguardia dell'anonimato del segnalante, sia nella fase di scambio delle informazioni tra i

Consigli e la UIF, sia con riguardo alla custodia, presso i Consigli, degli atti e dei documenti inerenti alle segnalazioni trasmesse.

*I notai sembrano ancora preferire l'inoltro delle SOS direttamente alla UIF, senza avvalersi dell'ordine professionale; le segnalazioni inviate dal Consiglio nazionale del notariato, infatti, sono solo 5 sul totale delle 69 pervenute dalla categoria.*

#### **LA DISCIPLINA NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI**

La UIF ha condotto un esame comparato sull'evoluzione del quadro legislativo in tema di prevenzione del rischio di riciclaggio connesso all'attività dei professionisti. Sono stati presi in considerazione alcuni ordinamenti europei nei quali operano *Financial intelligence unit* con caratteristiche eterogenee, analizzando le modalità di implementazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti legali, con specifico riferimento all'ambito di applicazione, al ruolo degli ordini professionali, alla elaborazione di specifici indicatori di anomalia, alle autorità deputate ai controlli.

L'analisi ha evidenziato un elevato grado di omogeneità nella selezione delle categorie professionali destinatarie degli obblighi antiriciclaggio. Clausole di salvaguardia presidiano l'ambito della tutela del diritto alla difesa in giudizio, nel quale prevale la garanzia della riservatezza. Inoltre, nella definizione del contenuto degli obblighi di segnalazione si è riscontrata una elevata aderenza delle singole discipline nazionali a quella comunitaria.

In alcuni paesi, agli organismi professionali di categoria è attribuito un ruolo di "filtro" tra i destinatari degli obblighi di segnalazione e la FIU. Tali organismi partecipano anche alla formulazione di indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette e, in alcuni casi (es. Francia, Regno Unito), sono coinvolti anche nello svolgimento dei controlli per la verifica dell'osservanza dei doveri di collaborazione attiva.

L'attribuzione di un certo grado di valutazione soggettiva e discrezionale per la rilevazione di fenomeni sospetti costituisce la "cifra" caratteristica e ineliminabile degli stessi presidi di collaborazione attiva. In molti dei paesi presi in considerazione assume rilevanza centrale il ruolo di indicatori specifici per le professioni; la FIU, specie nei casi in cui è di tipo amministrativo, è al centro del processo di elaborazione di tali indicatori (ad essa spetta la proposta, come in Belgio; ovvero compete l'adozione stessa degli indicatori, come in Francia). Nei paesi con una FIU di polizia (es. Regno Unito), i principi e le linee guida per l'individuazione delle operazioni sospette sono dettati dai vari ordini professionali a beneficio dei rispettivi aderenti.

Dall'analisi è inoltre emerso che il livello di collaborazione attiva dei professionisti è piuttosto basso in tutti i paesi esaminati.

## 4 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO


L'attività della UIF in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo è disciplinata, a livello nazionale, dal d.lgs. n. 109/2007 e dal d.lgs. n. 231/2007; la sua estensione anche ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa è stata prevista dal Regolamento CE 423/2007, come modificato dal Regolamento CE 1110/2008. Nell'ambito delle proprie competenze, la UIF, tra l'altro, cura la raccolta delle comunicazioni relative alle misure di "congelamento"; agevola la diffusione, presso i soggetti obbligati alla collaborazione attiva, di liste di soggetti indicati come terroristi; riceve e approfondisce le relative segnalazioni di operazioni sospette.

### 4.1 Segnalazioni di operazioni sospette

Il flusso delle segnalazioni

Nel corso del 2009 sono pervenute alla UIF 406 segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo internazionale, pari all'1,9 per cento delle segnalazioni totali (cfr. grafico 4.1). La crescita delle SOS rispetto al 2008 è sostanzialmente analoga a quella registrata nell'anno precedente (11,7 per cento).

Grafico 4.1




Dal 2001 al 2009 il sistema ha prodotto complessivamente 4.142 segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo, corrispondenti al 4,5 per cento delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo. Nei primi due anni il numero di questa tipologia di SOS è stato particolarmente significativo (circa



1.500 complessivamente tra il 2001 e il 2002, oltre il 10 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette totali del periodo), per poi attestarsi su livelli più contenuti negli anni successivi. L'andamento è stato meno regolare rispetto alle segnalazioni di riciclaggio, anche perché condizionato dagli attentati terroristici e dalla diffusione delle liste internazionali del terrorismo, cui è riconducibile buona parte delle segnalazioni. Negli ultimi due anni si è registrato un incremento, dovuto principalmente all'aumento delle segnalazioni svincolate dal sistema delle liste e all'estensione della collaborazione attiva ai casi di sospetto finanziamento di programmi di proliferazione (cfr. grafico 4.2).

Grafico 4.2



Note:

- (1) elenchi ricevuti dalle Procure nell'ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli intermediari;
- (2) Banca dati dell'*Office of Foreign Assets Control*, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli attentati dell'11 settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria;
- (3) Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, Regolamento 423/2007 e successive modificazioni (Iran), altri provvedimenti dell'Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi.

Quasi il 40 per cento (50 per cento circa nel 2008) delle segnalazioni originate da liste ha riguardato nominativi designati in provvedimenti comunitari, in particolare nel Regolamento CE 881/2002 (e successive modificazioni) recante misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani; una quota residuale (meno del 5 per cento) ha interessato soggetti o entità inseriti nel Regolamento CE 2580/2001 o in provvedimenti nei confronti di soggetti collegati a Governi di paesi accusati di violazioni dei diritti umani (Myanmar, Liberia, Bielorussia) o di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale (Iran), cui la Comunità europea ha applicato misure di congelamento di fondi e risorse economiche analogamente a quanto previsto per i sospetti terroristi. Poco più del 50 per cento (30 per cento circa nel 2008) ha tratto origine dalla banca dati pubblica dell'OFAC del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti o da altri elenchi di terroristi, in prevalenza predisposti a ridosso degli attentati dell'11 settembre da istituzioni internazionali e diffusi negli anni scorsi agli intermediari tramite le associazioni di

**Segnalazioni originate da liste**

categoria. La quota restante di segnalazioni (5 per cento) ha interessato nominativi inseriti in elenchi riservati predisposti, ormai alcuni anni fa, dalle Procure, nell'ambito di procedimenti penali riguardanti fatti di terrorismo internazionale; il loro numero (21) si è più che dimezzato rispetto allo scorso anno.

**Segnalazioni  
trasmesse  
d'iniziativa**

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni hanno continuato a crescere in maniera significativa (da 47 nel 2008 a 78); la loro quota sul totale delle segnalazioni della categoria è salita dal 12,9 al 19,3 per cento. L'andamento riflette l'opera di sensibilizzazione degli operatori nei confronti di tipologie operative dalle caratteristiche ritenute riconducibili ai fenomeni del finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

**Ripartizione delle  
SOS per regione...**

La provenienza territoriale delle segnalazioni tende in linea di massima a riflettere la distribuzione regionale dell'immigrazione, anche in relazione alle diverse componenti etnico-religiose (cfr. tavola 4.1).

Tavola 4.1

<b>Ripartizione delle segnalazioni per regione e area (1)</b> (numero e quota sul totale nel 2009)							
REGIONE	2008	2009	Quota	REGIONE	2008	2009	quota
<i>Italia Nord Occidentale</i>				<i>Italia Meridionale e Insulare</i>			
Lombardia	179	168	41,4%	Campania	4	7	1,7%
Piemonte	11	17	4,2%	Puglia	-	6	1,5%
Liguria	7	8	2,0%	Sicilia	5	5	1,2%
Valle d'Aosta	-	-	-	Sardegna	-	4	1,0%
<i>Italia Nord Orientale</i>				Abruzzo	1	2	0,5%
Emilia Romagna	69	79	19,5%	Calabria	-	2	0,5%
Veneto	19	23	5,7%	Basilicata	1	1	0,2%
Friuli V.G.	6	6	1,5%	Molise	-	-	-
Trentino A.A.	6	5	1,2%	<i>Italia Centrale</i>			
				Lazio	34	37	9,1%
				Toscana	7	24	5,9%
				Marche	15	11	2,7%
				Umbria	-	1	0,2%

(1) Classificazione in base alla provincia della dipendenza.

Oltre il 40 per cento delle segnalazioni è concentrato in Lombardia, in particolare nelle province di Milano (24,1 per cento del totale) e Brescia (9,1 per cento). Il numero delle segnalazioni riferite a dipendenze della provincia di Brescia è cresciuto sensibilmente (da 13 a 37); l'andamento riflette anche le operazioni antiterrorismo condotte nella zona nel corso del 2009. Nelle altre regioni settentrionali il numero di segnalazioni appare relativamente contenuto; il Piemonte e il Veneto totalizzano complessivamente meno del 10 per cento del totale. Le segnalazioni dalle regioni del Mezzogiorno continuano a essere limitate, ancorché nel 2009 siano giunte anche da regioni (Sardegna, Puglia e Calabria) non presenti nel 2008.

La suddivisione delle segnalazioni per paese di origine dei segnalati tende a ricalcare la composizione delle liste ufficiali del terrorismo internazionale (cfr. tavola 4.2).

La nazione maggiormente rappresentata si conferma il Pakistan, cui è riferibile circa un quinto del totale, seguito a distanza dal Bangladesh (8,8 per cento) e dai paesi del Nordafrica, cui è complessivamente riferibile un ulteriore quarto del totale. La quota significativa a carico di cittadini italiani (12,6 per cento) è dovuta alla rilevazione di operazioni poste in essere da clienti italiani con controparti designate in liste ufficiali, o a transazioni di natura commerciale con l'Iran da parte di imprenditori italiani (cfr. riquadro "L'attività di prevenzione e contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa").

... e per paese  
d'origine dei  
segnalati

Tavola 4.2

<b>Ripartizione dei soggetti segnalati per paese di origine</b> (numero e quota sul totale nel 2009)							
PAESE	2008	2009	quota	PAESE	2008	2009	quota
<i>Asia Centro Meridionale</i>				<i>Africa Settentrionale</i>			
Pakistan	89	87	20,8%	Egitto	28	37	8,8%
Bangladesh	26	37	8,8%	Marocco	27	30	7,1%
India	9	5	1,2%	Tunisia	13	23	5,5%
Afghanistan	10	3	0,7%	Algeria	8	9	2,1%
<i>Asia Occidentale</i>				<i>Libia</i>			
Iran	16	19	4,5%	Sudan	9	2	0,5%
Iraq	7	6	1,4%	<i>Africa Occidentale</i>			
Giordania	2	4	1,0%	Senegal	3	22	5,2
Siria	6	5	1,2%	Ghana	3	3	0,7%
Libano	3	2	0,5%	Nigeria	1	-	-
Israele	3	1	0,2%	<i>Africa Orientale</i>			
Arabia Saudita	3	-	-	Somalia	1	5	1,2%
<i>Asia Orientale</i>				<i>Europa Centro Orientale</i>			
Myanmar/Birmania	8	7	1,7%	ex-Jugoslavia	4	1	0,2%
<i>Altri</i>							
Italia	22	53	12,6%				
Altri paesi	43	54	12,9%				

Con riferimento ai segnalanti, emerge l'ulteriore incremento della quota di segnalazioni inoltrate dagli intermediari diversi dalle banche, in particolare dalle società assicurative (dal 9 al 20,8 per cento) e finanziarie (dall'11,2 al 18,4 per cento), conseguenza anche del progressivo adeguamento dei presidi organizzativi e informatici alla normativa di settore.

Nelle società finanziarie la quota di segnalazioni non collegata a liste di nominativi è stata piuttosto significativa; in tale categoria di intermediari sono ricomprese le società che offrono servizi di trasferimento di denaro esterni al circuito bancario (money transfer), attività che, per le proprie caratteristiche intrinseche, è comunemente ritenuta a rischio di finanziamento del terrorismo.


Le segnalazioni approfondite e trasmesse agli organi investigativi nel 2009 sono state 501, il 26,2 per cento in più rispetto al 2008 (cfr. grafico 4.3).

L'analisi finanziaria  
delle SOS

Per oltre due terzi delle segnalazioni originate da liste pubbliche, dagli approfondimenti condotti dalla UIF è emersa una mera omonimia tra i soggetti segnalati e quelli indicati nelle liste; le corrispondenti SOS sono state pertanto archiviate. Le segnalazioni in cui è stata verificata una coincidenza fra soggetti segnalati e sospetti terroristi, o comunque non è stato possibile escluderla in base a criteri di ragionevolezza, sono state prontamente approfondite e trasmesse agli Organi competenti per i seguiti investigativi.

Grafico 4.3

**Flussi di segnalazioni riconducibili a casi di sospetto finanziamento del terrorismo (2001 - 2009)**



#### L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Nel corso del 2009 sono pervenute alla UIF 39 segnalazioni di operazioni sospette riconducibili alla fattispecie del finanziamento di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa, corrispondenti al 9,6 per cento del totale delle segnalazioni di terrorismo (cfr. grafico 4.4).

Le segnalazioni, provenienti esclusivamente da intermediari finanziari, riguardano prevalentemente operazioni poste in essere da propri clienti con controparti iraniane, in occasione di transazioni di natura commerciale. La maggior parte ha tratto origine dal coinvolgimento in tali operazioni di banche estere inserite nel database dell'OFAC, nell'ambito delle misure di embargo adottate dagli Stati Uniti nei confronti del paese asiatico o del programma di contrasto allo sviluppo dei programmi di proliferazione; una quota residuale ha riguardato soggetti o entità - incluse alcune banche - sottoposte a congelamento sulla base del Regolamento CE 423/2007 e successive modifiche. Quasi sempre tali circostanze hanno costituito l'unico motivo alla base della segnalazione.


Le segnalazioni effettuate dagli intermediari sulla base di elementi di sospetto individuati autonomamente sono state pari a un terzo del totale, quasi il doppio rispetto al 2008. Di norma esse hanno avuto ad oggetto operazioni bancarie (crediti documentari, pagamenti a saldo di fatture) connesse all'esportazione da parte di propri clienti di merci



ritenute suscettibili di essere impiegate anche per attività di arricchimento dell'uranio o di sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari ("dual use"); in alcuni casi a originare la segnalazione è stata la rilevazione di incompletezze o incongruenze nella documentazione fornita a supporto dell'operazione.

Grafico 4.4

**SOS riconducibili al finanziamento di programmi di proliferazione**  
(numero e quota sul totale delle segnalazioni di terrorismo)



(1) Regolamento CE 423/2007 e successive modificazioni.

Alla crescita delle segnalazioni prodotte dagli intermediari sulla base di valutazioni ragionate si è accompagnata la contrazione di quelle basate su meri automatismi connessi alla presenza in liste ufficiali (quasi sempre da parte di banche), circostanza che ha determinato la generale tendenza a una contrazione del loro numero complessivo. Sulla crescita delle prime hanno influito le modifiche apportate al citato provvedimento comunitario alla fine dello scorso anno attraverso il Regolamento CE 1110/2008, che ha introdotto misure di controllo rafforzate a carico degli enti finanziari della Comunità per le operazioni con banche e istituzioni finanziarie domiciliate in Iran (o comunque soggette al loro controllo) e ha esteso gli obblighi di segnalazione alle FIU ai casi di sospetto finanziamento di attività di proliferazione.

#### 4.2 Le liste di terrorismo e le misure di congelamento

Nel corso del 2009 la UIF ha ricevuto comunicazioni di congelamento riferite a tre diversi soggetti, per circa 150 mila euro complessivi (410 mila nel 2008). Come lo scorso anno, le somme congelate fanno capo pressoché integralmente a una banca inclusa, con la Decisione del Consiglio 2008/475/CE, nell'allegato del Regolamento CE 423/2007.

**Rapporti e  
operazioni  
congelate**

*Alla fine del 2009, le risorse sottoposte a misure di congelamento ammontavano a 685.602 euro e interessavano circa un centinaio di soggetti, in buona parte inclusi nel Regolamento CE 423/2007.*

Nell'ambito delle proprie competenze, la UIF ha provveduto a verificare la regolare esecuzione, da parte degli intermediari, delle misure di congelamento e delle deroghe autorizzate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria per le fattispecie tassativamente previste dalla normativa.

In materia di liste pubbliche di terroristi, è proseguito presso il Comitato di Sicurezza Finanziaria il processo di revisione e aggiornamento delle liste ONU di soggetti ed entità legati ad Al-Qaeda e designati su proposta italiana, il cui completamento è previsto entro il mese di giugno 2010; l'analoga attività avviata per la revisione delle liste dell'Unione europea è stata ultimata nel corso del 2009, con il *delisting* di due nominativi.

*In ambito comunitario, alla fine del 2009 il Regolamento di esecuzione UE 1285/2009 ha aggiornato l'elenco delle persone e delle organizzazioni terroristiche sottoposte al congelamento di cui al Regolamento CE 2580/2001. Con riferimento alle entità e ai soggetti legati alla rete Al-Qaeda, la Commissione europea ha emanato 14 provvedimenti di modifica dell'elenco di cui all'allegato del Regolamento 881/2002, attraverso i quali sono stati aggiunti una decina di nominativi e depennati altrettanti, nonché aggiornati i dati identificativi e altre informazioni per oltre cento soggetti. A seguito dei diversi contenziosi sorti in vari paesi europei, il provvedimento è stato modificato dal Regolamento CE 1286/2009, con la finalità di meglio definire le procedure di inserimento nelle liste e assicurare il rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio dei soggetti listati.*

*Nell'ordinamento italiano, con d.lgs. dell'11 maggio 2009, n. 54, sono state emanate le disposizioni correttive del d.lgs. n. 109/2009, con le quali gli obblighi di congelamento sono stati estesi anche alle attività detenute per il tramite di soggetti interposti.*

*Nell'ambito dell'attività di contrasto allo sviluppo dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, la Comunità europea ha introdotto un nuovo regime di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Regolamento CE 428/2009), in sostituzione di quello previsto dal Regolamento CE 1334/2000. Con i Regolamenti CE 389/2009 e 689/2009 è stato definito anche per la Repubblica popolare democratica di Corea un elenco di persone ed entità collegate ai programmi di proliferazione, come previsto dal Regolamento CE 329/2007.*

*È proseguito il dibattito internazionale circa l'adozione di misure più incisive nei confronti dell'Iran, già sottoposto a un apposito regime autorizzativo e sanzionatorio. In ambito comunitario, il Consiglio europeo (Regolamento CE 1100/2009) ha proceduto a un riesame integrale dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato V del Regolamento CE 423/2007, sottoposte a vincoli di congelamento in quanto ritenute coinvolte direttamente o indirettamente nel sostegno delle attività nucleari dell'Iran. Con il d.lgs. del 14 maggio 2009, n. 64, in attuazione di quanto previsto nel Regolamento CE 423/2007, l'ordinamento italiano ha definito la disciplina sanzionatoria nelle ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento.*

## 5 ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

### 5.1 Analisi dei dati a fini antiriciclaggio

Al fine di individuare fenomeni di riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo e di prevenirne la diffusione, la UIF effettua analisi sui flussi finanziari. Questa attività è rivolta sia alla identificazione di singole anomalie, sia allo studio di fenomeni più ampi, riferiti a determinate aree territoriali, settori dell'economia da ritenersi a rischio e specifiche categorie di strumenti di pagamento.

*Per tali finalità la UIF utilizza le informazioni raccolte nello svolgimento della propria attività e, in particolare, le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate ("flussi S.A.R.A."), inviate con cadenza mensile dagli intermediari di cui all'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007. I flussi S.A.R.A. derivano da una aggregazione delle registrazioni effettuate da parte degli intermediari obbligati e sono riferiti alle operazioni disposte dalla clientela per importi (anche frazionati) superiori alla soglia di 15.000 euro. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi, verifica il rispetto di questi obblighi anche mediante accesso diretto all'Archivio Unico Informatico (AUI) dei segnalanti.*

Dati aggregati: i  
"flussi S.A.R.A."

*I flussi S.A.R.A. accolgono dati aggregati che non contengono riferimenti nominativi alle persone, fisiche o giuridiche, cui le transazioni segnalate si riferiscono; pertanto, essi non possono essere utilizzati per la ricostruzione di operatività e transazioni riferite a singoli soggetti, come invece avviene nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. Lo scopo dell'analisi dei flussi S.A.R.A., infatti, è la individuazione di circostanze ed eventi macro che appaiano non fisiologici all'interno del sistema finanziario. L'anomalia può essere rilevata con riferimento sia all'andamento temporale dei flussi osservati, sia alla loro distribuzione rispetto al territorio, agli intermediari segnalanti e ai settori di attività economica della clientela. La rilevazione di simili anomalie può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato, oltre che complessivo e strutturale. In particolare, l'analisi dei dati aggregati e la rilevazione di eventuali anomalie puntuali o andamentali rappresentano una delle fonti di attivazione degli interventi ispettivi della UIF.*

Con Provvedimento del Direttore della UIF del 27 aprile 2010 sono stati aggiornati i criteri di aggregazione dei dati da segnalare a partire dal 1° giugno 2010.

*Anche nel nuovo impianto segnaletico si conferma la rilevanza delle informazioni descrittive riferite all'intermediario segnalante, alla tipologia di operazioni effettuate dalla clientela, al comune e al mese in cui la transazione è avvenuta. Le variabili quantitative da segnalare riguardano gli importi complessivi movimentati e il corrispondente numero di operazioni totali, con separata evidenza dei dati relativi alle transazioni effettuate in contanti (importi e numero di operazioni).*

*Dal punto di vista degli strumenti di pagamento utilizzati, oltre al contante, particolare attenzione è rivolta ai bonifici, che rappresentano il mezzo di pagamento più importante sia nelle transazioni interne sia in quelle con l'estero. Al fine di tenere conto, in sede di analisi, della provenienza e della destinazione territoriale dei bonifici, i flussi S.A.R.A. contengono informazioni aggregate anche sulla localizzazione della controparte e dell'intermediario della controparte.*

La tavola 5.1 mostra, per ciascuna tipologia di intermediario, il numero di soggetti segnalanti al 31 dicembre 2009.

Tavola 5.1

Tipologia	Numero
Banche e Poste Italiane S.p.A.	799
Società fiduciarie	309
Società di gestione del risparmio	233
Società di intermediazione mobiliare	127
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	78
Altri intermediari finanziari	3
Istituti di moneta elettronica	3

**Numerosità e contenuto delle segnalazioni**

Con riferimento alle varie tipologie di intermediari segnalanti, la tavola 5.2 contiene il numero medio mensile dei record trasmessi nel 2009, gli importi totali medi mensili, la relativa componente in contante e il corrispondente numero medio di operazioni mensili, totali e in contanti. Come prevedibile, una larghissima parte dei dati segnalati proviene dagli intermediari bancari e da Poste Italiane S.p.A. (oltre il 99 per cento del numero complessivo di record e circa il 92 per cento degli importi totali).

Tavola 5.2

Tipologia intermediario	Numero medio mensile di record	Importo totale medio mensile	Importo contante medio mensile	Numero medio mensile opz. totali	Numero medio mensile opz. in contanti
Banche e Poste Italiane S.p.A.	4.496.684	5.212.662	34.122	25.237.826	4.309.361
Altri intermediari finanziari	112	472.779	20	27.897	25.872
Società fiduciarie	3.331	5.698	1	13.648	137
SGR	333	1.562	..	26.993	1
SIM	268	1.265	3	14.003	343
Imprese ed enti assicurativi	5.786	784	..	26.824	7
Istituti di moneta elettronica	399	25	0	1.921	0

**L'utilizzo dei dati aggregati a fini di analisi**

Nel corso del 2009 l'utilizzo dei dati S.A.R.A. è stato incentrato sulla realizzazione di elaborazioni di carattere statistico-descrittivo, riferite ad aree territoriali e intermediari ritenuti di interesse al fine di fornire informazioni di supporto alle attività di verifica ispettiva e di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette condotte dalla UIF. Sono state raccolte anche sollecitazioni specifiche provenienti da altre Istituzioni attive nell'ambito della prevenzione e del contrasto a fenomeni di criminalità finanziaria e di finanziamento del terrorismo (segnatamente, la Guardia di finanza e l'Autorità Giudiziaria).

*I dati S.A.R.A. sono stati impiegati in particolare per approfondire alcuni fenomeni di portata generale emersi nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità finanziaria svolta dall'Unità, anche in collaborazione con l'Area Vigilanza e altri settori della Banca d'Italia. Durante l'anno, particolare attenzione è stata rivolta ai flussi finanziari che hanno interessato piazze di peculiare rilevanza a fini*



antiriciclaggio (regioni a rischio di criminalità, province frontaliere), nonché a quegli strumenti di pagamento (contante, bonifici) che, per caratteristiche intrinseche e frequenza d'impiego, appaiono particolarmente suscettibili di potenziale utilizzo a fini di immissione e di mimetizzazione di disponibilità illecite all'interno del sistema economico e finanziario legale.

La tavola 5.3 indica, secondo una ripartizione per regione e macro-area geografica, gli importi medi mensili complessivamente segnalati nel 2009 e quelli segnalati in contanti; riporta inoltre un indicatore dell'incidenza del contante rispetto alla movimentazione totale. I valori confermano che, rispetto al resto del paese, la componente in contanti ha un peso molto più significativo nell'Italia meridionale e insulare (7,87 e 8,74 per cento, rispettivamente). Il dato risente ovviamente del diverso livello di "finanziarizzazione" delle varie aree geografiche, ma costituisce comunque un elemento di attenzione per l'attività istituzionale della UIF.

**Le transazioni segnalate in contanti**

Tavola 5.3

**Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale**  
**Regioni ordinate per incidenza percentuale decrescente all'interno della macro-area di riferimento**  
**Periodo gennaio - dicembre 2009 (importi espressi in milioni di euro)**

	Movimentazione media mensile in contanti	Movimentazione media mensile complessiva	Peso % contanti rispetto a totale movimentazione
<b>Italia nord-occidentale</b>	<b>8.720</b>	<b>1.792.818</b>	<b>0,49%</b>
Valle d'Aosta	87	2.180	3,99%
Liguria	928	40.723	2,28%
Piemonte	2.026	181.773	1,11%
Lombardia	5.679	1.568.142	0,36%
<b>Italia nord-orientale</b>	<b>6.874</b>	<b>2.811.386</b>	<b>0,24%</b>
Trentino Alto Adige	552	21.336	2,59%
Veneto	3.267	131.306	2,49%
Friuli Venezia Giulia	610	46.087	1,32%
Emilia Romagna	2.445	2.612.657	0,09%
<b>Italia centrale</b>	<b>7.515</b>	<b>954.393</b>	<b>0,79%</b>
Marche	847	27.818	3,04%
Toscana	2.341	85.478	2,74%
Umbria	530	46.667	1,14%
Lazio	3.797	794.430	0,48%
<b>Italia meridionale</b>	<b>7.850</b>	<b>99.690</b>	<b>7,87%</b>
Calabria	1.025	8.901	11,52%
Molise	210	2.251	9,33%
Basilicata	293	3.342	8,77%
Puglia	2.155	27.784	7,76%
Campania	3.338	43.359	7,70%
Abruzzo	829	14.053	5,90%
<b>Italia insulare</b>	<b>3.189</b>	<b>36.488</b>	<b>8,74%</b>
Sicilia	2.368	26.310	9,00%
Sardegna	821	10.178	8,07%
<b>Totale Italia</b>	<b>34.148</b>	<b>5.694.775</b>	<b>0,60%</b>

**I bonifici da e verso l'estero**

Per quanto riguarda i bonifici, costante attenzione è rivolta ai pagamenti che interessano controparti o intermediari finanziari residenti in aree geografiche ritenute “sensibili” dal punto di vista della lotta alla criminalità finanziaria.

La tavola 5.4 contiene, con l'esclusione degli Stati membri dell'Unione europea, l'elenco dei principali paesi esteri di origine e di destinazione dei pagamenti effettuati tramite bonifico nel 2009 presso gli intermediari segnalanti i flussi S.A.R.A. In generale, si nota una tendenza alla concentrazione dei flussi su alcune piazze di specifica rilevanza da un punto di vista commerciale (USA, Libia, Turchia, Cina) o finanziario (Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Hong Kong).

Tavola 5.4

**Bonifici verso/da paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea:  
importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale**

**Periodo gennaio - dicembre 2009  
(importi espressi in milioni di euro)**

Paese	Bonifici in uscita		Paese	Bonifici in entrata	
	Importi	% su totale uscite		Importi	% su totale entrate
USA	5.380	38%	USA	6.585	33%
Svizzera	2.554	18%	Svizzera	5.731	29%
Libia	830	6%	San Marino	1.052	5%
San Marino	830	6%	Principato di Monaco	820	4%
Cina	693	5%	Hong Kong	502	3%
Hong Kong	382	3%	Turchia	370	2%
Giappone	357	2%	Giappone	367	2%
Turchia	267	2%	Canada	258	1%
Canada	165	1%	Russia	256	1%
Singapore	129	1%	Cina	253	1%
Corea del Sud	127	1%	Brasile	233	1%
Altri	2.473	17%	Altri	3.443	18%

**Paesi e territori a fiscalità privilegiata e non cooperativi: flussi per Stato...**

Con specifico riferimento ai bonifici da e verso paesi e territori non cooperativi e a fiscalità privilegiata, la tavola 5.5 riporta le principali aree geografiche di origine e destinazione delle transazioni effettuate nel corso dell'anno. Si tratta di distribuzioni molto concentrate, che vedono primeggiare la Svizzera (60 per cento circa dei flussi

intermediati) e la Repubblica di San Marino. In posizione preminente, anche se a notevole distanza, emergono alcune piazze localizzate in estremo oriente e vicine alla Repubblica Popolare Cinese (Hong Kong, Singapore), insieme agli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai). Rispetto ai corrispondenti dati del 2008, si nota un aumento significativo dei bonifici in entrata: in alcuni casi, tale circostanza è da ricondursi in larga misura all'adozione di provvedimenti fiscali volti al far emergere disponibilità irregolarmente detenute all'estero ("scudo fiscale").

Tavola 5.5

**Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata e non cooperativi:  
importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale**

**Periodo gennaio - dicembre 2009  
(importi espressi in milioni di euro)**

Paese	Bonifici in uscita		Paese	Bonifici in entrata	
	Importi	% su totale uscite		Importi	% su totale entrate
Svizzera	2.554	58%	Svizzera	5.731	63%
San Marino	830	19%	San Marino	1.052	12%
Hong Kong	382	9%	Principato Monaco	820	9%
Singapore	129	3%	Hong Kong	502	6%
Abu Dhabi	90	2%	Abu Dhabi	194	2%
Principato Monaco	69	2%	Singapore	170	2%
Jersey	51	1%	Dubai	98	1%
Altri	273	6%	Altri	482	5%

La tavola 5.6 mostra l'importo dei flussi scambiati con paesi e territori non cooperativi e a fiscalità privilegiata, ripartiti secondo la regione italiana di origine e destinazione delle transazioni, con indicazione della rispettiva macro area. Il dato in valore assoluto, riferito agli importi movimentati, è accompagnato dall'incidenza percentuale di ciascuna area geografica rispetto al dato nazionale complessivo.

...e per regione

*In generale, si evidenzia una concentrazione della movimentazione nelle regioni dell'Italia nord-occidentale (62 per cento circa) e, in misura minore, nell'Italia nord-orientale e centrale (approssimativamente 19 e 15 per cento). La regione di maggior peso si conferma la Lombardia, che copre il 42 e il 54 per cento circa della movimentazione in uscita e in entrata rispettivamente. A livello regionale, posizioni preminenti sono occupate anche dall'Emilia Romagna e dal Lazio. Il contributo delle regioni dell'Italia meridionale e insulare si mantiene su valori poco significativi, se non addirittura residuali.*

Tavola 5.6

**Bonifici verso/da paesi e territori non cooperativi e a fiscalità privilegiata suddivisi per regione:  
importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale nazionale - Periodo gennaio - dicembre 2009  
(importi espressi in milioni di euro)**

	Bonifici in uscita	Peso % sul totale uscite	Bonifici in entrata	Peso % sul totale entrate
<b>Italia nord-occidentale</b>	<b>2.203</b>	<b>50,31%</b>	<b>5.632</b>	<b>62,23%</b>
Lombardia	1.841	42,05%	4.948	54,67%
Piemonte	185	4,22%	490	5,42%
Liguria	169	3,86%	185	2,04%
Valle d'Aosta	8	0,17%	9	0,10%
<b>Italia nord-orientale</b>	<b>1.151</b>	<b>26,30%</b>	<b>1.758</b>	<b>19,42%</b>
Emilia Romagna	821	18,75%	1.105	12,22%
Veneto	237	5,42%	448	4,95%
Friuli Venezia Giulia	54	1,24%	150	1,65%
Trentino Alto Adige	39	0,89%	55	0,60%
<b>Italia centrale</b>	<b>889</b>	<b>20,31%</b>	<b>1.401</b>	<b>15,48%</b>
Lazio	679	15,50%	866	9,57%
Toscana	161	3,67%	401	4,43%
Marche	32	0,73%	111	1,23%
Umbria	18	0,40%	23	0,25%
<b>Italia meridionale</b>	<b>115</b>	<b>2,63%</b>	<b>218</b>	<b>2,41%</b>
Campania	78	1,77%	107	1,18%
Puglia	21	0,47%	40	0,44%
Abruzzo	11	0,26%	60	0,66%
Calabria	4	0,09%	4	0,05%
Molise	1	0,02%	3	0,04%
Basilicata	1	0,01%	3	0,03%
<b>Italia insulare</b>	<b>20</b>	<b>0,45%</b>	<b>41</b>	<b>0,46%</b>
Sicilia	13	0,29%	24	0,27%
Sardegna	7	0,16%	17	0,19%
<b>Totale Italia</b>	<b>4.378</b>		<b>9.050</b>	

## 5.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio

### Monitoraggio del sistema bancario

I flussi S.A.R.A. sono impiegati anche per effettuare un monitoraggio complessivo del sistema bancario, da cui provengono la quasi totalità dei dati segnalati mensilmente. Questo monitoraggio ha lo scopo di identificare, mediante un confronto fra l'operatività delle varie banche, eventuali elementi di anomalia, meritevoli di ulteriori approfondimenti in un'ottica di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria. La natura aggregata e anonima dei dati segnalati e la loro numerosità (circa cinque milioni di record al mese) implicano che, per effettuare



questo tipo di analisi, vengano impiegate tecniche di analisi quantitativa, capaci di individuare i valori da considerare statisticamente anomali.

*L'esperienza maturata in passato ha consentito di affinare progressivamente questo tipo di monitoraggio, distinguendo le verifiche sulla valorizzazione delle varie tipologie di operazioni segnalate (rilevi statistici) dal controllo sull'utilizzo del contante. Le evidenze sottoposte alle banche segnalanti sono state presentate in maniera da rendere costantemente agevole la verifica della natura e del contenuto del dato inviato da parte di ciascuna banca. Secondo la procedura adottata, a ciascuna banca contattata è stato richiesto di controllare se l'irregolarità rilevata a livello quantitativo e statistico fosse da ricondurre a effettive anomalie delle singole transazioni, piuttosto che a caratteristiche dell'operatività dell'intermediario o della propria clientela ovvero a errori di segnalazione. Nell'ipotesi di dati non correttamente segnalati, gli intermediari bancari sono tenuti, in ossequio a quanto previsto dalla normativa di settore, a procedere all'invio di un file di segnalazione sostitutiva dei dati aggregati. Nel tempo, ciò costituisce un presidio di qualità dei dati segnalati, oltre che di identificazione di transazioni e operatività anomale.*

*Nell'anno 2009, sono state 550 le banche segnalanti destinatarie di richieste di approfondimento. Nel complesso, i record interessati dalle verifiche sono stati 6.849, di cui 3.076 riferiti a rilievi di tipo statistico e 3.773 concernenti anomalie relative al contante. La maggior parte delle risposte ricevute è costituita da conferme dei dati segnalati (69 per cento); il restante 31 per cento è rappresentato da errori. La parte preponderante (90 per cento) dei dati erroneamente segnalati si riferisce alla componente in contante.*

*I dati confermati evidenziano che la quota più significativa delle anomalie è riferibile a operatività occasionali o ricorrenti della clientela bancaria abituale (41 e 33 per cento, rispettivamente) ovvero all'operatività tipica svolta dall'intermediario (19 per cento).*

*In 96 casi, i rilievi inviati in esito alle verifiche in discorso hanno avuto un riscontro nelle SOS già ricevute dalla UIF; si tratta, nella quasi totalità, di situazioni di anomala movimentazione del contante. In 28 occasioni, l'attività di monitoraggio effettuata ha costituito lo stimolo affinché le banche interessate riconsiderassero, ai fini dell'eventuale inoltro di segnalazioni di operazioni sospette, operatività il cui profilo di rischio era stato precedentemente sottovalutato. Anche in queste ipotesi, l'anomalia rilevata è riferita a transazioni effettuate in contante.*

#### **L'UTILIZZO DEL CONTANTE E DELLE BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO COME POTENZIALE STRUMENTO DI RICICLAGGIO**

Nel corso del 2009, la UIF ha condotto un approfondimento relativo all'utilizzo del contante come strumento capace di favorire attività di riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo, mettendo in luce in particolare il fattore di rischio collegato, in tale contesto, alla disponibilità e all'impiego di banconote di grosso taglio.

A motivo della sua natura di strumento di pagamento non tracciabile, il contante rappresenta il mezzo ideale per effettuare, in modo anonimo, trasferimenti di disponibilità, siano esse di origine legittima o meno. La presenza di banconote di grosso taglio facilita tali trasferimenti dal punto di vista logistico, agevolando la concentrazione e la movimentazione anonima di valori molto ingenti. Anche il GAFI, in un documento del febbraio 2010, ha ribadito il rischio, in termini di riciclaggio, associato all'utilizzo di banconote di grosso taglio.

Queste stesse riflessioni hanno indotto le autorità nazionali e gli organismi internazionali preposti al contrasto del riciclaggio di denaro a promuovere o adottare misure di vario genere, che vanno dalla fissazione, per le banconote, di tagli massimi di importo non particolarmente elevato (USA, Canada, Gran Bretagna) al divieto (il cui rispetto risulta, peraltro, difficilmente controllabile) di utilizzare contante come mezzo di regolamento delle transazioni eccedenti determinate soglie (Francia, Italia e Belgio).

Per quanto riguarda la moneta unica europea, dalle elaborazioni effettuate su dati pubblicati dalla Banca Centrale Europea è emerso che le banconote da 500 euro rappresentano, in valore, circa il 35 per cento della circolazione netta di banconote denominate in euro e mostrano una domanda fortemente crescente dal 2002, anno di adozione dell'euro (cfr. tavola 5.7).

Tavola 5.7

<b>Circolazione netta di banconote: valore e incidenza percentuale per taglio</b> (numeri espressi in milioni di pezzi; importi espressi in milioni di euro)						
	<b>Dicembre 2002</b>			<b>Dicembre 2009</b>		
	<b>Numero banconote</b>	<b>Valore banconote</b>	<b>Incidenza percentuale</b>	<b>Numero banconote</b>	<b>Valore banconote</b>	<b>Incidenza percentuale</b>
<b>5 €</b>	1.190	5.953	1,66%	1.498	7.488	0,93%
<b>10 €</b>	1.643	16.433	4,58%	2.042	20.423	2,53%
<b>20 €</b>	1.975	39.495	11,02%	2.690	53.804	6,67%
<b>50 €</b>	2.435	121.735	33,95%	5.199	259.972	32,24%
<b>100 €</b>	673	67.317	18,78%	1.472	147.186	18,25%
<b>200 €</b>	121	24.170	6,74%	178	35.648	4,42%
<b>500 €</b>	167	83.432	23,27%	564	281.891	34,96%
<b>Totale</b>	<b>8.204</b>	<b>358.535</b>		<b>13.643</b>	<b>806.412</b>	

In ambito nazionale, l'analisi dei dati sulla distribuzione territoriale della domanda di banconote da 500 euro da parte delle banche presso le Filiali della Banca d'Italia mostra una significativa concentrazione in alcune province limitrofe a paesi a legislazione fiscale e antiriciclaggio meno stringente.

I rischi di utilizzo delle banconote da 500 euro per operazioni illecite sono stati evidenziati recentemente anche dall'Agenzia inglese contro il crimine organizzato (Soca), secondo cui il 90 per cento della domanda di banconote da 500 euro (taglio che non ha equivalenti in sterline) sarebbe alimentata nel Regno Unito da organizzazioni criminali.

**XXVII  
International  
Symposium on  
Economic Crime**

Esponenti della UIF hanno partecipato al XXVII *International Symposium on Economic Crime* tenutosi nel Regno Unito, fornendo contributi circa l'approccio generale all'analisi di fenomeni di criminalità economico-finanziaria, con specifico riferimento al pericolo posto da possibili debolezze interne allo stesso sistema di contrasto.

*L'annuale International Symposium on Economic Crime presso l'Università di Cambridge riunisce esperti di matrice accademica, imprenditoriale, professionale o istituzionale provenienti da tutto il mondo e costituisce una delle più qualificate sedi internazionali per la percezione delle problematiche più dibattute in materia di contrasto alla criminalità economica. L'incontro del 2009 è stato dedicato ai rischi cui è esposto il sistema finanziario ad opera della criminalità, alle possibili debolezze interne del sistema stesso, alle vulnerabilità, alle cautele necessarie e alle risposte più efficaci. L'attenzione è stata posta su temi quali customer due diligence, approccio basato sul rischio, corruzione e frode. Sono state segnalate tecnologie emergenti che possono sfidare l'efficacia di norme e sistemi di screening attualmente esistenti. Si sono sottolineate le potenzialità di strumenti suscettibili di dare spazio a innovative formule di white collar crime. Sono stati discussi approcci diretti a modellizzare fenomeni di criminalità economica. Attenzione è stata dedicata alla misurazione dei costi e dei benefici del sistema di contrasto e prevenzione della criminalità finanziaria e alla difficoltà di calcolarli.*

La UIF ha preso parte, in qualità di *External Observer* e *Advisor*, al Progetto "GATE - Next Generation of Anti-Terrorist Financing Methods", finanziato dalla Commissione europea e volto a esplorare la possibilità di modellizzare sequenze complesse di azioni e comportamenti potenzialmente indicativi di fenomeni rilevanti in un'ottica di contrasto a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Progetto GATE

*La fase operativa del progetto è stata avviata nel 2007; le relative attività hanno avuto durata biennale. Il Consorzio di ricerca comprendeva, tra gli altri, la London School of Economics, il Joint Research Centre - Institute for the Protection and Security of the Citizen della Commissione europea e due istituzioni finanziarie, che hanno fornito i dati e le risorse per la validazione dei risultati. Nella fase finale del progetto è stato sviluppato un software per l'analisi statistica dei dati delle istituzioni finanziarie e l'approfondimento delle possibili correlazioni tra reddito e profilo socio-economico della clientela.*

### 5.3 Dichiarazioni sul commercio e il trasferimento di oro

La UIF riceve le dichiarazioni relative alle operazioni di trasferimento e commercio di oro da investimento e materiali d'oro di importo pari o superiore a 12.500 euro.

*L'art. 1, comma 5, della legge n. 7/2000, stabilisce che i dati contenuti nelle dichiarazioni sull'oro inviate alla UIF siano messi a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con le rispettive amministrazioni. In ossequio a questo principio, la UIF ha effettuato specifiche elaborazioni, in risposta a richieste di informazioni provenienti dalla Guardia di finanza.*

La tavola 5.8 contiene informazioni di sintesi circa le operazioni in oro che risultano acquisite nella base dati della UIF: per ciascuna tipologia di transazione viene indicato, per il biennio 2008-2009, il numero di operazioni segnalate e il relativo valore dichiarato.

Operazioni in oro dichiarate

Tavola 5.8  
Dichiarazioni relative alle operazioni in oro acquisite nella base dati della UIF  
Periodo: anni 2008 e 2009 (importi espressi in milioni di euro)

Tipologia di operazione	Anno 2008		Anno 2009*	
	Numero di operazioni	Valore dichiarato	Numero di operazioni	Valore dichiarato
<b>Compravendita</b>	<b>31.749</b>	<b>2.993</b>	<b>28.152</b>	<b>2.941</b>
Prestito d'uso (accensione)	2.660	369	2.355	360
<b>Prestito d'uso (restituzione)</b>	<b>1.031</b>	<b>117</b>	<b>3.082</b>	<b>766</b>
Altra operazione non finanziaria	431	361	400	404
<b>Trasferimento al seguito verso estero</b>	<b>102</b>	<b>158</b>	<b>53</b>	<b>154</b>
Trasferimento al seguito da estero	10	7	9	1
<b>Conferimento in garanzia</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>36.025</b>	<b>4.008</b>	<b>34.057</b>	<b>4.627</b>

\* Nota: In considerazione dei tempi di acquisizione delle dichiarazioni, il dato relativo al 2009 è da ritenersi provvisorio.

**Distribuzione  
delle controparti  
per paese e  
provincia**

Nelle operazioni segnalate, le controparti estere rappresentano il 46 per cento del totale e sono costituite quasi esclusivamente da persone giuridiche.

La tavola 5.9 riporta i principali paesi delle controparti e il corrispondente peso percentuale rispetto alla totalità delle segnalazioni con controparte estera. La distribuzione appare piuttosto concentrata: i primi sette paesi coprono infatti oltre il 60 per cento del totale.

Tavola 5.9

**Distribuzione delle segnalazioni con controparti estere**

Paese	% su totale controparti estere	% cumulata
STATI UNITI D'AMERICA	15,35%	15,35%
REGNO UNITO	11,35%	26,70%
DUBAI	8,53%	35,23%
SVIZZERA	7,92%	43,15%
FRANCIA	7,43%	50,58%
GERMANIA	6,54%	57,12%
EMIRATI ARABI UNITI	4,24%	61,36%
Altri paesi	38,64%	100,00%

Relativamente alla distribuzione delle controparti residenti, spiccano ai primi posti le province di tradizionale lavorazione dell'oro (Vicenza, 15,5 per cento; Arezzo, 11,4 per cento; Alessandria, 7,9 per cento), insieme ai principali capoluoghi di provincia (Milano, 10 per cento; Roma, 5,7 per cento; Torino, 5 per cento; Firenze, 2,9 per cento; Napoli 2,8 per cento).



## **6 I CONTROLLI**

### **6.1 Attività ispettiva**

#### **6.1.1 La definizione della nuova guida ispettiva della UIF**

L'attività ispettiva della UIF è tesa, da un lato, ad approfondire, sotto il profilo finanziario, le operazioni sospette segnalate e le ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette di cui viene a conoscenza anche da parte di Autorità terze; dall'altro, a verificare il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, in un'ottica segnatamente preventiva.

*Sotto quest'ultimo aspetto, le ispezioni della UIF sono orientate a verificare l'effettivo grado di collaborazione attiva resa dal soggetto ispezionato. Nel corso della verifica, il rispetto dell'obbligo di segnalazione viene accertato attraverso l'individuazione e l'approfondimento, a campione, di posizioni caratterizzate da profili di anomalia. In tale contesto, l'attività ispettiva può evidenziare disfunzioni operative e anomalie procedurali significative e fornire un'indicazione - rilevante per l'Organo di Vigilanza - circa il grado di compliance aziendale in materia di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.*

La "Guida ispettiva" della UIF, elaborata nel 2009, fornisce un percorso metodologico finalizzato a garantire la necessaria uniformità di comportamento da parte degli ispettori.

*La Guida illustra i profili amministrativi dell'attività ispettiva e i criteri per la redazione del rapporto, nel quale sono esposte le risultanze degli accertamenti. Una sezione della Guida descrive le caratteristiche tecniche del software A.ID.A., programma sviluppato all'interno della UIF e utilizzato in sede ispettiva per l'individuazione di situazioni di potenziale anomalia.*

#### **6.1.2 Gli interventi ispettivi**

Nel 2009 la UIF ha eseguito 18 interventi ispettivi. Rispetto all'anno precedente sono stati condotti accertamenti anche presso intermediari non bancari, in particolare presso società fiduciarie statiche di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

*Queste ultime sono state oggetto di due interventi volti ad approfondire i flussi finanziari attinenti a una specifica operatività e ad arricchire il patrimonio informativo già acquisito attraverso verifiche di natura cartolare. Le verifiche sono state espletate presso le sedi legali ubicate in Campania e Emilia Romagna.*

Interventi "mirati" di natura analoga sono stati condotti nel 2009 presso sette banche. Nove banche sono state sottoposte, invece, a ispezioni di carattere generale.

*Gli interventi sono stati espletati prevalentemente presso la direzione generale del soggetto ispezionato. In tre casi le verifiche sono state effettuate presso filiali dell'intermediario, attesa la complessità organizzativa*

della banca ispezionata e la specifica operatività oggetto di approfondimento. Gli accertamenti hanno riguardato banche con direzioni generali ovvero filiali in Campania (4), Sicilia (4), Lazio (3), Veneto (2) e in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.

I criteri di selezione degli intermediari ispezionati hanno tenuto conto di diversi elementi conoscitivi: indici quantitativi e qualitativi concernenti la collaborazione attiva prestata dai soggetti obbligati; specifiche segnalazioni di operazioni sospette meritevoli di ulteriore approfondimento; anomalie emerse nell'analisi dei dati aggregati trasmessi mensilmente alla UIF; informative inviate da omologhe autorità estere; comunicazioni effettuate da altri soggetti istituzionali, quali l'Autorità Giudiziaria, gli organi investigativi e le Autorità di vigilanza di settore.

*In linea con i principi seguiti nel 2008, gli interventi hanno mirato a incentivare la collaborazione attiva in ambiti territoriali ove gli intermediari sono particolarmente esposti al rischio di riciclaggio per la diffusa presenza di fenomeni malavitosi. In tale contesto alcuni interventi sono stati effettuati presso intermediari con direzione generale in Campania.*

*Altre ispezioni sono state effettuate traendo spunto da numerose segnalazioni di operazioni sospette riferite al settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche. Ciò ha richiesto la ricostruzione sia di complessi assetti societari, nazionali ed esteri, sia di articolate movimentazioni di flussi finanziari, derivanti in parte da finanziamenti pubblici e talvolta aventi come controparte soggetti localizzati in paesi a regime fiscale privilegiato.*

*La circolazione anomala di banconote in una provincia limitrofa a un paese extracomunitario ha suggerito l'avvio di un accertamento effettuato presso una banca che offre il servizio di cessione di banconote in euro sulla base di specifici accordi contrattuali con controparti bancarie estere. L'accertamento ha consentito di verificare la destinazione degli ingenti approvvigionamenti di banconote di grosso taglio, prevalentemente da 500 euro, che mostravano un notevole incremento a partire dal mese di ottobre 2008.*

*In altri casi sono state condotte ispezioni in relazione a flussi finanziari anomali tra banche italiane e intermediari della Repubblica di San Marino. Gli accertamenti hanno posto in evidenza criticità nell'attività di "tramitazione" effettuata da banche italiane, con procedure e prassi operative non idonee a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della normativa antiriciclaggio, specie con riferimento all'obbligo di monitoraggio delle transazioni ai fini della collaborazione attiva e di identificazione del titolare effettivo delle operazioni "tramitate".*

*Nell'ambito dell'attività di approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette già all'attenzione degli organi investigativi, la UIF ha rilevato, in sede ispettiva, elementi di criticità nelle prassi operative che regolavano i rapporti intrattenuti dallo IOR con un intermediario italiano. L'ispezione ha determinato un intervento della Banca d'Italia sul piano normativo nei confronti di tutti gli intermediari interessati.*

*Altri interventi sono stati finalizzati a verificare il rispetto dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette nonché ad approfondire, sotto il profilo finanziario, operazioni potenzialmente anomale venute all'attenzione degli organi investigativi o delle Autorità di vigilanza di settore nello svolgimento delle rispettive attribuzioni. Le ispezioni hanno richiesto la ricostruzione di complessi flussi finanziari con intermediari ubicati in paesi con regolamentazione antiriciclaggio o fiscale permissiva, l'analisi di specifici settori economici caratterizzati dalla presenza significativa di denaro contante, nonché l'approfondimento di operazioni riconducibili a possibili fenomeni di usura.*

Gli interventi hanno palesato in diversi casi il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti ispezionati. Dalle verifiche è

emerso, infatti, che alcuni intermediari ispezionati non hanno ancora tratto significativi miglioramenti, in termini di rilevazione e segnalazione di operazioni sospette, dall'entrata in vigore dei nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela e, in particolare, dell'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nonché di svolgere un controllo costante sull'operatività della clientela.

*Nel quadro delle attività propedeutiche all'approfondimento delle operazioni sospette o all'individuazione di quelle non segnalate, sono altresì emersi ritardi nell'adeguamento degli assetti organizzativi e procedurali finalizzati a realizzare gli obiettivi fissati dall'approccio basato sul rischio. Permangono, infine, incertezze interpretative della normativa in ordine all'acquisizione dei dati inerenti il titolare effettivo.*

## 6.2 Individuazione di irregolarità

L'attività ispettiva e le verifiche su base cartolare hanno fatto emergere irregolarità di natura penale che sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria; per le infrazioni di natura amministrativa la UIF ha avviato i procedimenti sanzionatori di propria competenza, trasmettendo i verbali al MEF per il successivo completamento dell'istruttoria in contraddittorio e l'irrogazione delle sanzioni.

All'Autorità Giudiziaria sono state trasmesse 89 comunicazioni inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale (31 nel 2008), di cui 14 a seguito di accertamenti ispettivi (15 nel 2008).

*Le segnalazioni di operazioni sospette che contengono riferimenti a fattispecie di possibile rilevanza penale vengono trasmesse agli organi investigativi - e talora anche alla competente Autorità Giudiziaria - evidenziando specificamente i profili di rilievo ai fini di quanto previsto dall'art. 331 c.p.p. Queste modalità operative consentono di coniugare l'approfondimento finanziario della UIF con il principio di speditezza della denuncia e tempestività dell'acquisizione della notizia criminis. L'approfondimento successivo da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia consente di fornire un quadro informativo più completo all'Autorità Giudiziaria a vantaggio dell'eventuale azione penale.*

Nel 2009, in relazione all'attività ispettiva, sono state trasmesse all'Autorità Giudiziaria anche 12 informative (10 nel 2008) finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso.

Per le irregolarità punibili con una sanzione amministrativa, nel 2009 sono stati avviati 16 procedimenti (28 nel 2008), tutti a seguito di accertamenti ispettivi, volti all'irrogazione di sanzioni pecuniarie per omessa segnalazione di operazioni sospette. Due di tali procedimenti hanno riguardato una società fiduciaria statica.

*L'importo complessivamente contestato con tali processi verbali di accertamento è stato pari a circa 74 milioni di euro (160 milioni nel 2008); tenendo conto dei diversi criteri di quantificazione previsti dalle norme sanzionatorie succedutesi nel tempo, le sanzioni pecuniarie irrogabili dal Ministero - nel caso in cui tutte le contestazioni siano accolte - potranno variare da un minimo di circa 1,2 milioni a un massimo di circa 37 milioni di euro.*

*In un caso è stato redatto un processo verbale di accertamento e contestazione per l'illecito amministrativo di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze di irregolarità in tema di circolazione di assegni. A seguito di riscontri cartolari è stato avviato anche un procedimento sanzionatorio amministrativo per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di congelamento di risorse riconducibili a soggetti indicati nei Regolamenti comunitari relativi alla prevenzione e al contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale.*

A conclusione degli accertamenti ispettivi 6 banche sono state invitate a monitorare specifiche operatività della clientela con profili di anomalia.

*Nell'ambito della collaborazione con le altre Autorità, in particolare con le Autorità di vigilanza di settore, sono state trasmesse le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività e ritenute utili per l'espletamento delle rispettive funzioni. In particolare, 45 segnalazioni sono state inoltrate alla Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia per disfunzioni rilevate nell'assetto organizzativo di alcuni intermediari, nel corretto adempimento dell'adeguata verifica della clientela e nell'applicazione degli obblighi di conservazione e registrazione dei dati. Nel 2008 le comunicazioni della specie erano state 20.*

*Per converso, la Banca d'Italia, a seguito di proprie ispezioni, ha portato all'attenzione della UIF alcune operazioni con connotati di anomalia, non segnalate dagli intermediari.*

### **6.3 Istruttoria di procedimenti sanzionatori**

Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, ha modificato il quadro normativo inerente l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori per le violazioni all'obbligo di dichiarare il trasferimento al seguito, da e per l'estero, di denaro contante, titoli e valori mobiliari.

*I compiti istruttori, in precedenza attribuiti alla UIF, sono ora assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, competente per l'irrogazione della sanzione. L'attività istruttoria della UIF è proseguita per gli illeciti accertati fino alla data del 14 dicembre 2008, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.*

*Nel 2009 la UIF ha comunque fornito un'attività di ricordo, consulenza e supporto amministrativo alle diverse Autorità (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) interessate dal procedimento sanzionatorio derivante dal nuovo quadro legislativo.*

Con riferimento alla legge n. 7 del 2000 ("Nuova disciplina del mercato dell'oro"), la UIF ha curato nel 2009 l'istruttoria di cinque procedimenti sanzionatori per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione inerente operazioni per la commercializzazione di oro di valore superiore a € 12.500.



## 7 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

### 7.1 Collaborazione con FIU di altri paesi

La collaborazione internazionale per l'approfondimento delle operazioni sospette si realizza, sulla base degli *standard* internazionali, attraverso scambi di informazioni finalizzati sia ad approfondire le operazioni sospette, sia a consentire l'intervento tempestivo degli Organi inquirenti su disponibilità finanziarie detenute all'estero, favorendo l'attivazione dei canali rogatoriali.

*In base agli standard applicabili, le FIU non possono opporsi vincoli di segreto. Per questo, la collaborazione si dimostra particolarmente utile con controparti ubicate in paesi nei quali sussistono per altri versi restrizioni allo scambio di informazioni finanziarie.*

*Intensi scambi di informazioni finanziarie suscettibili di apprezzamento giudiziario richiedono l'adozione di affidabili piattaforme tecnologiche che garantiscano l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi.*

Gli scambi tra le FIU si avvalgono delle infrastrutture del Gruppo Egmont e, in Europa, del Progetto FIU.NET. La rete Egmont, basata su una piattaforma di posta elettronica protetta, consente scambi bilaterali; FIU.NET offre alle FIU partecipanti funzionalità più evolute e la possibilità di scambi multilaterali.

FIU.NET

Nel 2009 la UIF ha ricevuto 697 richieste di informazioni da FIU estere, di cui 561 attraverso il canale Egmont e 136 attraverso il canale FIU.NET. Le risposte fornite a FIU estere sono state circa 530, di cui circa 400 attraverso il canale Egmont e circa 130 attraverso FIU.NET.

Nello stesso periodo, la UIF ha indirizzato 79 richieste di informazione a controparti estere. Di queste, 60 attenevano ad attività di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria italiana, mentre 19 si riferivano all'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette (cfr. tavola 7.1).

Tavola 7.1

<i>Scambi informativi con Financial intelligence unit estere</i>			
	2007	2008	2009
<b>Richieste inoltrate</b>	72	97	79
<i>di cui:</i>			
• per corrispondere ad esigenze dell'Autorità Giudiziaria			60
• per esigenze di analisi interna			19
<b>Richieste ricevute</b>	479	544	697
<i>di cui:</i>			
• Canale "Egmont"	479	544	561
• Canale "Fin.Net"			136

In diversi casi le informazioni ricevute da FIU estere hanno trovato riscontro in indagini in corso, fornendo utili elementi aggiuntivi per gli organismi inquirenti, ovvero in precedenti segnalazioni di operazioni sospette, fornendo utili spunti di approfondimento. Nei casi in cui la collaborazione con controparti estere ha consentito di individuare ipotesi di attività criminali è stata data informativa agli organismi investigativi competenti; in alcuni casi, i fondi sono stati preventivamente bloccati dalla FIU estera per consentire successivi interventi delle autorità competenti.

*Informazioni acquisite da FIU di altri paesi hanno portato all'attenzione disponibilità estere di pertinenza di soggetti indagati per truffa ai danni dello Stato. Tali informazioni sono state fornite agli organismi investigativi per il loro impiego nelle indagini. Attraverso lo scambio di informazioni con altre FIU è stato possibile localizzare disponibilità, detenute all'estero, riconducibili a soggetti indagati in un vasto caso di appropriazione indebita, e individuare altre condotte volte al profitto a danno di strutture private.*

*In numerosi casi FIU estere hanno portato all'attenzione disponibilità finanziarie o patrimoniali oggetto di procedure di regolarizzazione o rimpatrio nell'ambito dello "scudo fiscale", agevolando l'individuazione di possibili comportamenti illeciti ulteriori rispetto a quelli oggetto della legalizzazione.*

L'incremento del numero di richieste pervenute da FIU estere ha indotto la UIF a dedicare particolare attenzione, nel 2009, ai relativi processi di lavoro, per renderli più efficaci ed efficienti. Ciò ha comportato un'intensificazione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, nei casi di informazioni rilevanti per indagini in corso. Anche gli scambi di informazioni con gli organismi investigativi sono stati ampliati, sia al fine di ottenere informazioni più esaustive da fornire alle FIU controparti, sia per condividere con tali organismi elementi significativi comunicati dalle medesime FIU, previo consenso di queste ultime.

#### **RICHIESTE DI INFORMAZIONI DA FIU ESTERE: PROCESSO DI LAVORO**

Le richieste d'informazioni da parte di FIU estere vengono istruite attraverso l'acquisizione e la valutazione degli elementi rilevanti; l'istruttoria è volta a individuare possibili fenomeni criminali d'interesse per la UIF. In effetti, la richiesta stessa descrive sovente attività illecite che presentano elementi di collegamento con l'Italia. La UIF approfondisce tali casi con i medesimi strumenti informativi e analitici impiegati nell'esame delle segnalazioni di operazioni sospette.

Il processo prevede il coinvolgimento degli organismi investigativi per l'acquisizione delle informazioni di polizia richieste e per la condivisione del contenuto della comunicazione ricevuta (previo consenso della controparte) al fine di valutarne la rilevanza e di consentire eventuali accertamenti specifici. In numerosi casi le informazioni trasmesse dalle FIU di altri paesi riguardano soggetti o attività per i quali in Italia sono già in corso accertamenti penali.

Nel procedimento seguito per fornire riscontro a FIU estere vengono anzitutto acquisite le informazioni direttamente disponibili per la UIF. Inoltre, viene instaurata una fase di dialogo con gli organismi investigativi nella quale, dopo aver acquisito il consenso delle FIU richiedenti, il contenuto delle istanze viene comunicato a tali organismi e, allo stesso tempo, vengono ad essi richieste informazioni di polizia necessarie alle controparti estere.

Sono allo studio modalità di semplificazione dei processi di lavoro, volte sia a un più intenso utilizzo di strumenti elettronici di comunicazione, caratterizzati da rapidità, riservatezza e integrità degli scambi, sia alla definizione, con le controparti estere, di *standard* generali di fornitura e di utilizzo delle informazioni.

I sistemi e le tecnologie adottati per lo scambio informativo rivestono particolare importanza per la complessiva efficacia d'azione delle FIU; in relazione a ciò, la UIF è particolarmente attenta all'evoluzione delle piattaforme disponibili.

*Con riguardo al Progetto FIU.NET, ricco di potenzialità non ancora pienamente sfruttate, potrebbe venir meno nel 2011 l'impegno delle autorità olandesi attualmente incaricate della gestione dell'infrastruttura. Le FIU partecipanti sono impegnate nella individuazione di soluzioni alternative; tra queste, il prospettato intervento di Europol viene approfondito nelle sue caratteristiche e nelle sue implicazioni.*

*In questo contesto, la collaborazione tra le FIU evolve verso una progressiva "multilateralizzazione" degli scambi: l'interazione bilaterale, alimentata da semplici input di richiesta e risposta, lascia sempre più il posto a schemi di collaborazione nei quali molteplici FIU sono allo stesso tempo coinvolte nel medesimo caso e gli scambi realizzano una dinamica condivisione di informazioni e analisi. Parallelamente, matura la consapevolezza della necessità di rafforzare i meccanismi della collaborazione e sviluppare, soprattutto in Europa, forme di integrazione operativa nella trattazione di casi specifici.*

#### GLI STRUMENTI DELLA COLLABORAZIONE: LE INFRASTRUTTURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

I flussi informativi tra le FIU sono canalizzati attraverso due reti di comunicazione telematica, congregate per assicurare rapidità degli scambi e protezione dei dati.

La rete Egmont è predisposta per gli scambi con le circa 110 FIU appartenenti al Gruppo Egmont. Essa può anche essere utilizzata per la trasmissione intra-comunitaria di informazioni, specie tra FIU che non intendono avvalersi della rete FIU.NET o che non vi hanno ancora aderito. La rete Egmont è gestita dalla FIU statunitense, presso la quale è collocato il *server* centrale nel quale transitano i messaggi, e consiste sostanzialmente in un sistema di posta elettronica, protetto e dedicato, cui è associato un dispositivo di crittografia che impedisce la lettura delle informazioni in caso di accesso non autorizzato.

Il Progetto FIU.NET costituisce una rete telematica di comunicazione per la connessione reciproca delle FIU dell'Unione europea e coniuga funzionalità tecnologicamente avanzate con il contesto normativo armonizzato all'interno dell'Unione. Il sistema persegue l'integrazione dello scambio internazionale di informazioni nel processo di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette: l'analista, oltre ad accedere alle fonti di dati direttamente disponibili (ad esempio, gli archivi della FIU), può contattare i propri omologhi in altre FIU per lo scambio di informazioni *peer to peer*. Inoltre, la particolare configurazione di FIU.NET consente di integrare i risultati dello scambio direttamente nei risultati dell'approfondimento, avvalendosi di uno specifico *software* di ausilio all'analisi.

Gli obiettivi perseguiti attraverso la predisposizione di tali strumenti di comunicazione dedicati sono, per un verso, l'ottenimento di elevati livelli di celerità e riservatezza, in tutto simili a quelli richiesti per il trattamento delle segnalazioni di operazioni sospette a cui lo scambio internazionale si riferisce; per altro verso, la possibilità di dialogo diretto tra analisti in diversi paesi.

La collaborazione fra FIU prevede anche la condivisione di pratiche operative e la fornitura di assistenza tecnica per lo sviluppo delle rispettive capacità.

*In tale ambito, nel corso del 2009 la UIF ha intrattenuto contatti con omologhe autorità di altri paesi interessate a conoscere il quadro regolamentare e le procedure operative in uso in Italia per la segnalazione e l'approfondimento delle operazioni sospette. Vi è interesse a sviluppare ulteriormente confronti tematici, anche attraverso scambi di personale.*

**Memoranda of understanding**

I rapporti bilaterali con le FIU di altri paesi sono spesso definiti con specifici protocolli d'intesa (*Memoranda of Understanding*), volti ad assicurare che le modalità concrete della collaborazione siano adeguate alle procedure e alle disposizioni rispettivamente applicabili.

*La definizione di protocolli d'intesa bilaterali dipende dalla frequenza degli scambi informativi e dalla rilevanza dei casi trattati. A fronte della consolidata collaborazione con controparti europee, particolare attenzione è stata rivolta nel 2009 allo sviluppo dei rapporti con FIU di paesi terzi, specie quelli caratterizzati da più elevati tassi di rischiosità. Sono attualmente in vigore 23 protocolli d'intesa stipulati fra la UIF e corrispondenti controparti estere.*

*Stante la rilevanza della piazza sammarinese per lo svolgimento di attività finanziaria relativa a disponibilità prodotte in Italia o destinate a essere qui trasferite, lo scambio di informazioni con la FIU della Repubblica di San Marino è stato regolato fino al settembre 2008 da un apposito protocollo, poi disdetto dalla UIF per ripetuti casi di mancanza di collaborazione da parte sammarinese. Attualmente, i rapporti sono regolati secondo gli standard internazionali accettati dalle FIU aderenti al Gruppo Egmont. Il persistere di criticità ostacola per il momento la stipula di un nuovo protocollo d'intesa nel quale consolidare i rapporti.*

## **7.2 Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria**

La UIF è chiamata dalla legge a fornire supporto e collaborazione all'Autorità Giudiziaria. Tale attività ha registrato, nel 2009, un sensibile sviluppo.

*In presenza di provvedimenti di acquisizione di informazioni, la UIF porta a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria gli elementi, disponibili nei propri archivi, riferiti ai soggetti e alle vicende di interesse. Più intensa e articolata è la collaborazione prestata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 231/2007: in tali casi la UIF attiva i propri poteri di approfondimento per fornire all'Autorità Giudiziaria, oltre alle informazioni già disponibili, anche ulteriori dati acquisiti nel corso di specifici approfondimenti, eventualmente anche ispettivi, e di una analisi complessiva delle vicende riscontrate.*

Nel corso del 2009 la UIF ha ricevuto 94 richieste da parte di Procure e Direzioni Distrettuali Antimafia, delle quali 68 ai sensi dell'art. 256 c.p.p. e 26 ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 231/2007 (nel 2008 erano state 47 e 6, rispettivamente). Tali richieste hanno indotto la UIF ad attivare approfondimenti su oltre 1.300 soggetti e a rendere immediatamente disponibili segnalazioni di operazioni sospette e relative relazioni tecniche già presenti nei propri archivi con riferimento a più di 200 nominativi; al fine di una più completa risposta ai magistrati richiedenti sono stati attivati 60 scambi di informazioni con FIU estere.

*Le ipotesi di reato per le quali la UIF ha fornito con maggiore frequenza la propria collaborazione per l'approfondimento di profili finanziari riguardano il riciclaggio di proventi di associazioni per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), la truffa (art. 640, anche nella fattispecie aggravata per il conseguimento*



*di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis), la concussione (art. 317), l'usura (art. 644) e i reati tributari (d.lgs. n. 74/2000).*

L'attività della UIF ha permesso all'Autorità Giudiziaria di individuare fondi di origine illecita per importi rilevanti trasferiti all'estero attraverso l'interposizione di società di comodo o l'impiego di prestanome, spesso ricostruendo la titolarità effettiva degli interessi coinvolti. In tale ambito, l'Unità ha chiesto alle proprie controparti estere, ove possibile, il blocco amministrativo dei fondi, con l'obiettivo di evitarne il trasferimento prima dell'attivazione dei canali rogatoriali. Tale attività ha assunto particolare importanza per l'efficacia degli accertamenti nei quali sono coinvolti paesi con cui la collaborazione giudiziaria è meno consolidata.

*Nel corso di un'indagine relativa a delitti contro la pubblica amministrazione, la Procura competente ha richiesto la trasmissione di segnalazioni di operazioni sospette relative a 71 soggetti e l'acquisizione di informazioni estere che consentissero di ricostruire i corrispondenti flussi finanziari e di individuare disponibilità illecite da sottoporre a sequestro. Grazie alla collaborazione di una FIU controparte, sono stati localizzati fondi su conti esteri per 5 milioni di euro e sono stati individuati ulteriori 3 milioni di euro per i quali era stata attivata la procedura di rimpatrio nell'ambito dello "scudo fiscale". I fondi sono stati bloccati con provvedimento amministrativo della FIU estera e successivamente sequestrati dall'Autorità Giudiziaria italiana a seguito di rogatoria internazionale.*

*La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha richiesto la collaborazione della UIF nell'ambito di un'indagine finalizzata ad accertare ipotesi di reato connesse a cosiddetti caroselli IVA, per la quale si è resa necessaria l'acquisizione di informazioni all'estero. La UIF ha attivato i propri canali di cooperazione con nove FIU di altri paesi. La precoce individuazione dei fondi e gli interventi di blocco amministrativo temporaneo realizzati dalle stesse FIU controparti hanno consentito alle Autorità inquirenti italiane di valutare l'adozione di provvedimenti di sequestro. Le disponibilità estere coinvolte eccedono 15 milioni di euro.*

*In un ulteriore caso, sono state acquisite informazioni da tre FIU estere e la collaborazione ha riguardato la commercializzazione su scala internazionale di materiale inerente lo sfruttamento sessuale di minorenni. In tale contesto, la UIF ha accertato, nell'ambito di pagamenti effettuati mediante carte di credito italiane, la titolarità di rapporti riconducibili a tre differenti merchant esteri a favore dei quali erano stati effettuati pagamenti relativi al commercio di materiale pedopornografico.*

Nel corso del 2009 è proseguita la collaborazione con la Procura di Forlì per le questioni connesse con l'attività finanziaria di soggetti aventi sede nella Repubblica di San Marino o collegamenti con essa. In tale contesto, la UIF ha svolto diversi accertamenti ispettivi e ha reso disponibili alla Procura segnalazioni di operazioni sospette con le relative analisi.

*Ulteriori rapporti di collaborazione sono proseguiti o sono stati instaurati con le Procure di Bari, Bologna, Caltanissetta, Catania, Cuneo, Ferrara, Milano, Napoli, Palermo e Roma. Nell'ambito di tali rapporti sono stati condotti accertamenti ispettivi e cartolari finalizzati a corrispondere a specifiche richieste.*

*Sono proseguite anche le consulenze tecniche, affidate a funzionari in servizio presso l'Unità, assicurando anche in questa forma la collaborazione con la Magistratura.*

## 8 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

### 8.1 Le risorse umane e l'organizzazione

**Risorse  
umane**

All'inizio del 2009, la compagine dell'Unità era costituita da 99 elementi. Nonostante l'ingresso di nuove risorse (15 elementi), trasferimenti e pensionamenti hanno fatto sì che la consistenza dell'organico si sia mantenuta sostanzialmente stabile: al 31 dicembre il personale addetto alla UIF si ragguagliava a 97 elementi. In relazione agli accresciuti carichi di lavoro, la Banca d'Italia, in sede di rilevazione periodica della pianta organica, ha riconosciuto l'esigenza di un incremento significativo di personale.

La tavola 8.1 mostra le consistenze dell'organico, suddivise per genere e calcolate all'avvio dell'attività, alla fine del 2008 e al 31 dicembre 2009.

Tavola 8.1.

Composizione del personale della UIF

	Consistenze al 01.01.2008			Consistenze al 31.12.2008			Consistenze al 31.12.2009		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Dirigenti	14	0	14	16	2	18	14	2	16
Funzionari	20	10	30	25	11	36	23	14	37
Coadiutori	6	12	18	10	11	21	9	11	20
Altro personale	6	11	17	11	13	24	11	13	24
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>99</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>97</b>

**Struttura  
organizzativa**

La struttura organizzativa dell'Unità è stata attivata il 1° luglio 2008, con sei Divisioni operative, un nucleo di dirigenti in *staff* alla Direzione e organi collegiali. L'esperienza maturata ha suggerito, nell'anno in corso, una rivisitazione organizzativa che, pur lasciando inalterato il numero delle Divisioni, ne ha ridistribuito alcune competenze. In particolare, alla Divisione normativa e rapporti istituzionali è stata assegnata anche la competenza sulle procedure sanzionatorie e amministrative e sui rapporti con la Magistratura, concentrando nella Divisione cooperazione internazionale i rapporti con l'estero, che richiedono una significativa espansione.

Nel 2009 si è consolidata l'attività degli organi collegiali di coordinamento; uno di questi è stato ridefinito, modificandone denominazione, composizione e incarichi.

*Gli organi collegiali attualmente attivi sono: la Commissione Consultiva per l'esame delle irregolarità che possono emergere nell'ambito degli accertamenti ispettivi o di altre attività svolte dalla UIF; il Nucleo di Attività Ispettiva, con competenza sullo svolgimento di ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari, consulenze e perizie in favore dell'Autorità Giudiziaria nonché altre forme di collaborazione istituzionale; il Nucleo di Coordinamento per le attività delle Divisioni Operazioni sospette I e II; gli "Osservatori" sui fenomeni legati al riciclaggio del denaro di provenienza illecita e al finanziamento del terrorismo internazionale.*

Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, un "Comitato di esperti", del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono stati nominati alla fine del 2009, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia. All'inizio del 2010, il Comitato si è insediato, avviando la propria attività.

*Il Comitato svolge funzioni consultive sull'individuazione dei criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette, sui protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché su ogni altro argomento a esso sottoposto dal Direttore della UIF.*

Nel corso del 2009 un notevole impegno è stato profuso dall'Unità in materia di formazione e addestramento, sia presso la UIF sia all'esterno.

**Formazione e  
addestramento**

*La UIF partecipa attivamente alle iniziative formative della Banca d'Italia, al fine di concorrere all'osmosi fra le conoscenze delle due strutture. Nel 2009 l'Unità ha curato l'organizzazione di due iniziative formative sui temi del riciclaggio, aperte al personale della Banca d'Italia, che hanno visto la partecipazione di circa 120 elementi; parallelamente, personale della UIF partecipa alle numerose iniziative formative della Banca d'Italia; particolarmente significativa è stata la partecipazione ai seminari di natura tecnica su temi inerenti la supervisione bancaria e finanziaria.*

*Nel 2009 le iniziative formative presso enti esterni, finalizzate alla "specializzazione" delle conoscenze, hanno fatto registrare un incremento delle risorse economiche impegnate e un'estensione della platea dei partecipanti; in particolare, 10 elementi hanno frequentato corsi esterni, per un totale di 28 giorni/uomo.*

*Nel 2010 l'azione verrà intensificata, anche mediante un maggiore utilizzo del canale internazionale: sono infatti previste esperienze formative presso FIU estere, segnatamente degli Stati Uniti d'America e della Spagna.*

È stato organizzato un seminario che ha visto la partecipazione - come docenti - di elementi esterni alla UIF: l'iniziativa, che ha suscitato un notevole interesse fra il personale, testimonia la volontà di promuovere sempre più le occasioni di dialogo e confronto tra l'Unità di informazione finanziaria e gli altri elementi coinvolti, a titolo istituzionale o professionale, nella lotta al riciclaggio.

*Particolarmente intenso è stato anche il coinvolgimento della UIF in iniziative formative e informative esterne: esponenti dell'Unità hanno preso parte a convegni e conferenze in qualità di relatori, principalmente al fine di svolgere una costante opera di sensibilizzazione dei destinatari in merito all'applicazione della disciplina antiriciclaggio.*

## 8.2 Le risorse tecnologiche: la funzione informatica

Nel biennio 2008-2009 le attività informatiche sono state caratterizzate da un contesto particolarmente dinamico. L'assunzione di nuovi compiti da parte della UIF e la profonda rivisitazione di quelli svolti ha richiesto di accrescere la capacità di adeguamento a un quadro in continua evoluzione, attraverso una maggiore flessibilità operativa e un costante monitoraggio delle priorità nella pianificazione delle iniziative progettuali.

In linea con i risultati dello studio effettuato all'atto della costituzione dell'Unità, quando si era reso necessario valutare l'impatto della nuova normativa e del nuovo assetto istituzionale sulle procedure informatiche preesistenti, è proseguita l'evoluzione del sistema informatico della UIF secondo un processo di sviluppo incrementale basato sulla classificazione per priorità scaturita dall'analisi delle disposizioni normative, della rilevanza istituzionale delle attività e delle aree di maggiore criticità presenti nel sistema informatico.

Attività  
progettuali

Nel 2009 sono proseguite le iniziative a supporto dei compiti istituzionali della UIF. Coniuntamente alle competenti funzioni della Banca d'Italia, sono state avviate le realizzazioni di due progetti a impatto rilevante sui segnalanti.

È stato definito lo studio riguardante il nuovo sistema per la gestione delle operazioni sospette, finalizzato alla realizzazione di una nuova applicazione integrata volta a migliorare le modalità di scambio e di condivisione delle informazioni con un numero diversificato di soggetti esterni e ad aumentare il livello di automazione dei processi di lavoro.

Lo studio ha tracciato le linee di sviluppo del nuovo sistema informatico con l'obiettivo di superare l'attuale eterogeneità delle applicazioni esistenti, tecnicamente obsolete, adottando soluzioni architetture integrate, uniformi e in linea con gli orientamenti della Banca d'Italia.

Tramite l'adozione della piattaforma Internet "Nuova raccolta dati", la soluzione individuata garantirà l'utilizzo di canali telematici per lo scambio dei flussi con l'esterno, l'implementazione di soluzioni tecnologiche evolute incentrate su architetture *web-based* orientate ai servizi, la realizzazione di nuove funzionalità a supporto dei processi di lavoro interni, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza.

*L'utilizzo del sito Internet della Banca d'Italia quale canale di riferimento per lo scambio dei flussi informativi con l'esterno consente di mettere a disposizione dei segnalanti non solo un vettore di trasporto dati rapido ed economico, ma anche una serie di servizi applicativi direttamente utilizzabili, che migliorano l'efficienza dei processi di scambio e la qualità del servizio fornito. La piattaforma tecnologica di colloquio con i segnalanti offrirà funzionalità a supporto della produzione e della verifica preventiva delle segnalazioni da parte dei mittenti e consentirà la completa lavorazione delle segnalazioni stesse all'interno dell'Unità (acquisizione, controllo e feedback ai segnalanti).*

In attesa della soluzione definitiva, è stata realizzata una funzionalità che prevede la canalizzazione delle segnalazioni inviate dai primi sette intermediari



segnalanti attraverso il canale “RDVI - Raccolta dati via Internet”. La soluzione interessa circa il 50 per cento delle SOS ricevute dalla UIF ed è stata realizzata tramite il riutilizzo di infrastrutture già impiegate dagli intermediari per adempiere ad altri obblighi segnaletici nei confronti della Vigilanza della Banca d'Italia.

Dopo la sottoscrizione di protocolli d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, è stata avviata la trasmissione telematica delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai notai. L'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e di strumenti di firma digitale e crittografia garantisce elevati livelli di sicurezza. Analoghe modalità sono state individuate, in versione semplificata, con i Consulenti del lavoro.

**Protocolli  
d'intesa**

È stato ridisegnato il sistema di raccolta e di colloquio con gli intermediari riguardante le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (“flussi S.A.R.A.”). Lo studio ha evidenziato la possibilità di utilizzare la piattaforma “Nuova raccolta dati” con notevoli vantaggi in termini di incremento dell'efficienza dei processi operativi e di aumento della qualità dei dati.

Con l'entrata in vigore del progetto, prevista per l'inizio del 2011, le nuove modalità di trasmissione dei dati, basate sull'invio tramite rete Internet, consentiranno l'abbandono della Rete nazionale interbancaria, con effetti positivi per i segnalanti in termini di riduzione dei costi di impianto, manutenzione e impiego delle procedure di segnalazione, e semplificazione dello scambio di informazioni.

Sul fronte dei collegamenti con l'esterno è stato realizzato il collegamento all'Archivio dei rapporti finanziari, gestito dall'Agenzia delle entrate (previsto dall'art. 6, comma 6, lettera e, del d.lgs. n. 231/2007), instaurando una connessione al Sistema pubblico di connettività (SPC) del CNIPA. È stato avviato l'invio telematico, da parte del Ministero dell'economia e finanze, del flusso informativo relativo ai provvedimenti sanzionatori (art. 60 del d.lgs. n. 231/2007).

Nel corso del 2009 sono stati definiti gli aspetti tecnico-informatici e le caratteristiche della collaborazione con alcuni Servizi della Banca d'Italia, in tema di utilizzo e valorizzazione, a fini antiriciclaggio, del contenuto informativo delle basi dati. La UIF, pertanto, può accedere alla Centrale dei rischi e a una serie di basi dati statistiche, di vigilanza e del sistema dei pagamenti.

**Accesso  
a basi dati**

È proseguita l'opera di adeguamento e di consolidamento degli strumenti tecnologici a sostegno dell'azione istituzionale. È stata completata la migrazione delle esistenti applicazioni della UIF e dell'ambiente di sfruttamento dati del patrimonio informativo nelle infrastrutture elaborative della Banca d'Italia, conseguendo un significativo innalzamento dei livelli di servizio. È stato altresì completato l'adeguamento di tutte le piattaforme *hardware* e *software* con modelli di ultima generazione.

## GLOSSARIO

### **Archivio unico informatico (AUI)**

Archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel d.lgs. n. 231/2007.

### **Ateco**

Versione nazionale, sviluppata dall'Istat, della classificazione delle attività economiche definita in ambito europeo e approvata con regolamento comunitario.

### **Autorità di vigilanza di settore**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2007, sono le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) (cioè delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e delle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari), all'articolo 11 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria) e all'articolo 13, comma 1, lettera a) (società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF e soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili).

### **Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)**

È stato istituito in base alle previsioni del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431. Esso è presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, ed è composto da undici membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su designazione rispettivamente del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro degli affari esteri, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Unità di informazione finanziaria. I restanti componenti sono un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale della Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dei Carabinieri, un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Gli enti che partecipano con propri rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alla materia di competenza del Comitato stesso. Inoltre, l'Autorità Giudiziaria trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale. Il d.lgs. n. 231/2007 ha esteso le competenze iniziali, limitate al coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, anche alla lotta al riciclaggio.

### **Congelamento**

Sanzione economica consistente nel divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

### **Direzione investigativa antimafia (DIA)**

Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio nazionale. Istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno -

con legge 30 dicembre 1991 n. 410 - ha il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all'associazione medesima.

#### ***Financial intelligence unit (FIU)***

Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere (e, se consentito, di richiedere), analizzare e trasmettere alle competenti autorità le segnalazioni di informazioni finanziarie, previste da leggi o regolamenti nazionali, relative a presumibili proventi di reato o a ipotesi di finanziamento del terrorismo.

In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all'interno delle forze di polizia ovvero può essere incardinata nell'ambito dell'Autorità Giudiziaria. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti fra i precedenti.

#### **Finanziamento del terrorismo**

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 109/2007, per il finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

#### **FIU.NET**

Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le *Financial intelligence unit* (FIU) dell'Unione europea che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

#### **Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)**

Organismo intergovernativo a carattere temporaneo, creato in ambito OCSE, che ha lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale ed internazionale. Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. Nel corso del mandato iniziale, affidato nel 1989, ha emanato 40 Raccomandazioni relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, alle quali si sono aggiunte, nei mandati successivi, 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. Promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con altri organismi internazionali e approfondisce annualmente le nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

La denominazione inglese del GAFI è FATF (*Financial Action Task Force*).

#### **Gruppo Egmont**

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU, per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. In seguito al progressivo aumento del numero delle FIU aderenti (116 a dicembre 2009) il Gruppo Egmont si è trasformato in una organizzazione internazionale, con Segretariato a Toronto, in Canada.

#### **Istituti di moneta elettronica (Imel)**

Imprese, diverse dalle banche, che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica (vedi). Possono anche svolgere attività connesse e strumentali a quella esercitata in esclusiva e offrire servizi di pagamento. È preclusa loro l'attività di concessione di crediti in qualunque forma.

**Lista dei paesi equivalenti**

Elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Tale elenco, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008 (G.U. 29 agosto 2008, n. 202), include i seguenti Stati: Argentina; Australia; Brasile; Canada; Giappone; Hong Kong; Messico; Nuova Zelanda; Federazione Russa; Singapore; Stati Uniti d'America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera.

La lista include, ai medesimi fini, anche i seguenti territori: Antille Olandesi (territorio d'Oltremare olandese); Aruba (territorio d'Oltremare olandese); Mayotte (collettività d'Oltremare francese); Nuova Caledonia (collettività d'Oltremare francese a statuto speciale); Polinesia francese (collettività d'Oltremare francese); Saint-Pierre e Miquelon (collettività d'Oltremare francese); Wallis e Futuna (collettività d'Oltremare francese).

**Mezzi di pagamento**

Ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

**Moneta elettronica**

Strumento di pagamento prepagato costituito da un valore monetario che rappresenta un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. Viene emessa da banche e Istituti di moneta elettronica (vedi).

**MoneyVal (*Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures*)**

Sottocomitato dell'*European Committee on Crime Problems* del Consiglio d'Europa (CDPC) costituito nel settembre del 1997, opera come organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio - tenendo conto anche delle misure adottate dal GAFI - rivolgendo ai paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia e sottoponendo al cennato CDPC un rapporto annuale sull'attività svolta. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ma non membri del GAFI. Possiede lo *status* di *Associate Member* del GAFI, in qualità di gruppo regionale.

**Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV)**

Costituito all'interno del Corpo della Guardia di finanza, opera in prima linea sul fronte della lotta al riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA. Nell'espletamento della propria attività, si avvale dei poteri e delle facoltà che la legge riconosce ai suoi appartenenti con riferimento alla specifica disciplina valutaria, oltre che di quelli propri della materia fiscale.

**OFAC (*Office of Foreign Assets Control*)**

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'*intelligence* finanziaria. L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.



**Paesi della Unione europea**

Comprendono i 15 paesi che erano membri dell'Unione europea già prima del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 12 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

**Paesi e territori a fiscalità privilegiata**

Paesi e territori elencati (cosiddetta "*black list*") nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2002 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2002), successivamente modificato ad opera del decreto ministeriale del 22 marzo 2002 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2002) e dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2002 (G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003).

**Riciclaggio**

L'articolo 648 *bis* del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2007, costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

**SGR (Società di gestione del risparmio)**

Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di Sicav, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

**Sicav (Società di investimento a capitale variabile)**

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento dal d.lgs. 25.1.1992, n. 84, ora disciplinati dal Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria.

**SIM (Società di intermediazione mobiliare)**

Società - diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati - autorizzate alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria. Per servizi di investimento si intendono le seguenti attività aventi per oggetto strumenti finanziari: la negoziazione per conto proprio e per conto terzi; il collocamento; la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; la ricezione e la trasmissione di ordini nonché la mediazione.

Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

**Sistema pubblico di connettività (SPC)**

Il sistema rappresenta l'evoluzione della preesistente Rete unitaria della pubblica amministrazione ed è volto ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali. Esso consiste in una struttura tecnologica per il collegamento telematico tra le pubbliche amministrazioni, che consente il dialogo e lo scambio di informazioni in condizioni di sicurezza, mediante accesso ai dati e alle procedure residenti nei sistemi informativi automatizzati di ciascun ente.

**Società fiduciaria**

Società che esercita in forma di impresa l'amministrazione di beni per conto di terzi. Rientrano nel novero delle società fiduciarie due distinte categorie: le cosiddette fiduciarie "statiche", disciplinate dalla legge n. 1966 del 1939, che svolgono attività di amministrazione fiduciaria di beni di terzi in modo conservativo, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico; le cd. fiduciarie "dinamiche", abilitate alla gestione di portafogli di investimento su base individuale congiunta al servizio di intestazione fiduciaria, iscritte nella sezione speciale dell'albo tenuto dalla Consob.

**Titolare effettivo**

La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. I criteri per l'individuazione del titolare effettivo sono riportati in un allegato tecnico al d.lgs. n. 231/2007.

**Ufficio italiano dei cambi (UIC)**

Ente strumentale della Banca d'Italia, con funzioni in materia di contrasto al riciclaggio di denaro, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera e attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. Il d.lgs. n. 231/2007 ha disposto, a far tempo dal 1° gennaio 2008, il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'UIC, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, e la contestuale soppressione dell'Ufficio stesso. Il decreto ha inoltre previsto l'istituzione presso la Banca della UIF.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria

**Rapporto annuale**  
**2009**  
*dati statistici*


PAGINA BIANCA



**NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE (1997-2009)**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Numero di segnalazioni</b>	Finanziamento Terrorismo				545	912	321	294	478	484	342	360	406
	Antiriciclaggio	840	3798	3720	3813	5.390	4.939	6.519	8.579	9.838	12.202	14.242	20.660

(fonte UIF)




NUMERO DI SEGNALAZIONI ARCHIVIALE (2001-2009)									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Numero di segnalazioni archiviate	45	18	32	108	154	1.667	996	1.002	4.024

(fonte UIF)

<b>Provvedimenti di sospensione adottati e relativi fondi bloccati</b>		
<i>Anno</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Valore totale operazioni oggetto di sospensione (milioni di euro)</i>
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61
2003	5	6,55
2004	17	6,29
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	16	29,41
<b>TOTALE</b>	<b>122</b>	<b>125,48</b>

SEGNALAZIONI TRASMESSE AGLI ORGANI INVESTIGATIVI													
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Numero di segnalazioni</b>	<i>Finanziamento Terrorismo</i>												
					241	1193	254	333	460	473	213	397	501
	<i>Antiriciclaggio</i>												
	101	2667	4505	2383	5.543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.507	12.985	18.337

(fonte UIF)






<b>ESITI DELLE SOS COMUNICATI ALLA UIF DAGLI OO.II.*</b>			
	2007	2008	2009
<b>SOS per le quali gli OO.II. hanno comunicato l'esito di cui:</b>	<b>5.884</b>	<b>6.174</b>	
trasmesse all'autorità giudiziaria	347	126	
relative a casi già all'att.ne dell' A.G	234	161	
prese in carico dalla DIA	124	63	
inoltrate dal NSPV ai reparti locali	3.566	4.753	
archivate dagli OO.II.	1.613	1.071	

(fonte UIF)

\*concordato con la GdF che i dati relativi al 2009 saranno desunti dalla successiva tabella "Sviluppo delle SOS" sempre a cura della GdF




**NUMERO SOS TRASMESSE DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (1997-2009)**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Numero SOS</b>	840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.601	11.987	14.069	20.524

(fonte UIF)

**Numero SOS**



<b>Ripartizione regionale delle SOS di sospetto riciclaggio trasmesse dagli intermediari finanziari</b>						
<b>REGIONI</b>	2006	2007	2008		2009	
	(%)	(%)	(%)	num. SOS	(%)	(n. SOS)
Lombardia	29,4	27,8	26,8	3.768	27,6	5.656
Lazio	16,9	15,6	14,2	2.000	14,8	3.044
Campania	9,6	9,5	9,6	1.344	8,8	1.801
Piemonte	7,1	6,4	7,2	1.006	7,1	1.448
Veneto	6,6	6,9	6,7	937	6,1	1.244
Emilia Romagna	6,3	6,4	7,0	986	6,9	1.422
Toscana	5,4	6,2	6,0	849	8,3	1.702
Puglia	3,9	3,9	4,1	575	3,4	703
Sicilia	3,8	4,1	3,9	542	3,1	633
Calabria	2,5	2	3,4	477	2,6	541
Liguria	2	2,1	2,0	285	1,6	338
Abruzzo	1,3	1,7	1,8	253	1,8	367
Friuli Venezia Giulia	1,3	1,9	2,0	277	1,8	376
Marche	1,1	1,8	1,6	225	2,2	460
Trentino Alto Adige	0,9	0,8	0,9	127	0,9	192
Sardegna	0,6	1	1,2	172	1,2	243
Umbria	0,5	0,9	0,8	117	0,8	164
Basilicata	0,4	0,4	0,6	78	0,4	84
Molise	0,4	0,5	0,3	39	0,4	87
Valle d'Aosta	0	0,1	0,1	12	0,1	19
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>14.069</b>	<b>100</b>	<b>20.524</b>

<b>OPERAZIONI SEGNALATE (importi espressi in milioni di euro)</b>										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>VALORE TOTALE</b>	471,34	866,07	972,83	912,04	2.149,44	2.139,10	2.398,52	2.321,14	2.514,16	<b>7.718,10</b>
<b>NUM. OPERAZIONI</b>	6.307	9.480	12.617	9.279	12.137	16.451	16.860	20.942	24.967	<b>36.856</b>
<b>VALORE MEDIO</b>	0,07	0,09	0,08	0,10	0,18	0,13	0,14	0,11	0,10	<b>0,21</b>

(fonte UIF)




<b>Ripartizione delle segnalazioni per categoria di segnalante</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>TOTALE</b>
<i>Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato</i>	170	127	103	69	469
<i>Ragioniere o perito commerciale</i>	15	21	19	10	65
<i>Dottore commercialista</i>	24	37	17	28	106
<i>Agenzia di affari in mediazione immobiliare</i>	6	10	13	3	32
<i>Avvocato</i>	3	8	6	3	20
<i>Gestione di case da gioco</i>	0	0	4	6	10
<i>Altri</i>	8	5	4	8	25
<i>Revisore contabile</i>	2	4	3	7	16
<i>Società di revisione</i>	9	2	2	2	15
<i>Agenzia in attività finanziaria</i>	0	1	2	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>237</b>	<b>215</b>	<b>173</b>	<b>136</b>	<b>761</b>

**Flussi di segnalazioni riferibili a casi di sospetto finanziamento del terrorismo**


	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>SOS Ricevute</b>	545	912	321	294	478	484	342	360	406
<b>SOS Esaminate</b>	241	1.193	254	333	460	473	213	397	501
<b>SOS Archivate</b>	0	0	0	0	27	113	34	33	228

(fonte UIF)



Numero soggetti segnalati										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<b>Persone fisiche</b>	654	1094	247	239	453	434	257	322	345	
<b>Persone giuridiche</b>	7	13	11	14	45	37	62	25	75	

(fonte UIF)



Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario						
Categorie	2006 2007 2008 2009					Numero di interm in attività (31/12/2009)
	Banche e Poste Italiane SpA	357	381	411	503	
Società finanziarie (artt. 106 e 107 TUB)	24	25	30	37	1571	
Imprese ed enti assicurativi	37	34	27	23	78	
Altri	23	20	21	25		

Ripartizione del numero di SOS di sospetto finanziamento del terrorismo per categorie di intermediari finanziari (valori percentuali)									
Categorie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Banche	77,4	64,4	68,5	66,6	74,1	82,9	76,6	66,1	76,3
Poste Italiane spa.	1,3	2,6	8,8	3,1	11,3	8,7	8,2	12,5	1,2
Intermediari finanziari (artt.106 e 107TUB)	9,2	13,2	14	7,5	12,1	6,3	11,7	11,4	15,0
Imprese ed enti assicurativi	12,1	18,5	7,8	22,8	2,1	2,1	3,2	8,6	7,5
Altri	0,0	1,3	0,9	0,0	0,4	0,0	0,3	1,4	0,0
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


(fonte UIC)

Ripartizione del numero di SOS di sospetto riciclaggio per categorie di intermediari finanziari (valori percentuali)										
Categorie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Banche	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80	82,8	81,5	78,5	65,1
Poste Italiane spa.	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8	11,5	18,4
Società finanziarie (artt. 106 e 107 TUB)	3,4	3,5	7	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7	15,1
Imprese ed enti assicurativi	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2	1,1	1,1
Altri	0,4	1,6	0,7	0,7	0,4	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



SEGNALAZIONI SU INTERMEDIARI BANCARI INSERITI NELLE LISTE DELL'OFAC									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Numero di segnalazioni</i>	3	14	30	14	73	78	120	38	16

### Numero di segnalazioni



<b>Valori medi mensili relativi ai flussi S.A.R.A. (2009)</b>					
<b>(Importi espressi in milioni di euro)</b>					
<b>Tipologia Intermediario</b>	<b>Numero medio mensile di record</b>	<b>Importo totale medio mensile</b>	<b>Importo contante medio mensile</b>	<b>Numero medio mensile operazioni totali</b>	<b>Numero medio mensile operazioni in contanti</b>
Banche e Poste Italiane S.p.A.	4.500.085	5.216.953	34.072	25.198.817	4.297.864
Altri intermediari finanziari	112	472.779	20	27.897	25.872
Società fiduciarie	3.315	5.630	13	13.534	193
SGR	333	1.563	0	26.993	1
SIM	267	1.258	3	13.998	343
Imprese ed enti assicurativi	5.406	691	1	23.567	33
Istituti di moneta elettronica	399	25	-	1.921	-

(fonte UIF)

<b>Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti 2002-2009</b>			
<i>Anno</i>	<i>Soggetti con conti congelati</i>	<i>Conti congelati</i>	<i>Valore dei conti congelati (Euro)</i>
2002	67	67	350.000
2003	42	45	440.000
2004	55	57	441.000
2005	30	32	442.000
2006	30	32	442.000
2007	27	29	126.900
2008	29	35	427.000
<b>2009</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>685.602</b>

**(Fonte UIF)**

<b>Contestazioni effettuate dal MEF - GDF e UIF durante l'anno 2009</b>		
<i>INFRAZIONI</i>	<i>Contestazioni</i>	<i>Oblazioni pagate in Euro</i>
<i>Trasferimento di denaro contante o titoli al portatore</i>		
<i>Assegni privi di claus non trasf</i>	1	
<i>Trasferimento o saldo libretti al portatore</i>		
<i>Assegni bancari e postali</i>		
<i>Assegni circolari, vaglia postali e cambiari</i>		
<i>Assegni a m.m.</i>		
<i>Omessa segnalazione di operazioni sospette</i>	16	
<i>Omessa comunicazione al MEF di infrazioni</i>		
<i>Omessa o tardiva registrazione</i>		
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>

<b>Decreti emessi dal MEF durante l'anno 2009</b>		
<i>INFRAZIONI</i>	<i>Decreti</i>	<i>Totale sanzioni in Euro</i>
<i>Trasferimento di denaro contante o titoli al portatore</i>		
<i>Assegni privi di claus non trasf</i>		
<i>Assegni a m.m.</i>		
<i>Omessa segnalazione di operazioni sospette</i>		
<i>Omessa comunicazione al MEF di infrazioni</i>		
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Bollettino semestrale**

2/2009

**PARTE I**

**LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (*breviter* SOS)**

**SEZIONE 1:**

**OPERAZIONI SOSPETTE SEGNALATE  
DAGLI OPERATORI ECONOMICI**



PAGINA BIANCA

**Unità di Informazione Finanziaria**

**Bollettino semestrale**

Luglio - Dicembre 2009

PAGINA BIANCA

## INDICE

### PRESENTAZIONE

#### PARTE I

#### LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (*breviter* SOS)

##### 1. OPERAZIONI SOSPETTE SEGNALATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI

###### 1.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO - DATI COMPLESSIVI

- 1.1.1. Sos di riciclaggio e finanziamento al terrorismo - Serie storica (1997 – 2009)
- 1.1.2. Sos di riciclaggio e finanziamento al terrorismo - Flussi semestrali

###### 1.2. SOS DI RICICLAGGIO

- 1.2.1. Sos di riciclaggio - Serie storica (1997 – 2009)
- 1.2.2. Sos di riciclaggio ripartite per tipologia di segnalante
- 1.2.3. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari
- 1.2.4. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari per provincia - tabella
- 1.2.5. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari per provincia - cartogramma
- 1.2.6. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari
- 1.2.7. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari per regione - tabella
- 1.2.8. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari per regione - cartogramma

###### 1.3. SOS DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

- 1.3.1. SOS di finanziamento al terrorismo - Serie storica (2001 – 2009)
- 1.3.2. SOS di finanziamento al terrorismo da intermediari finanziari per provincia - tabella
- 1.3.3. SOS di finanziamento al terrorismo da intermediari finanziari per provincia - cartogramma
- 1.3.4. Soggetti segnalati per finanziamento al terrorismo ripartiti per nazionalità
- 1.3.5. SOS di finanziamento al terrorismo per lista di riferimento - SOS relative ad intermediari bancari inseriti nelle liste dell'OFAC

##### 2. SEGNALAZIONI ANALIZZATE

###### 2.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO ANALIZZATE - DATI COMPLESSIVI

- 2.1.1. Sos di riciclaggio e finanziamento al terrorismo - Serie storica (1997-2009)
- 2.1.2. Sos di riciclaggio - Esiti
- 2.1.3. Sos di finanziamento al terrorismo - Esiti
- 2.1.4. SOS da professionisti e operatori non finanziari - Esiti

#### PARTE II

#### CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

##### 1. CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ

- 1.1. Ispezioni
- 1.2. Fattispecie di possibile rilevanza penale
- 1.3. Avvio di procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

##### 2. SCAMBI INFORMATIVI

- 2.1. Scambi informativi con FIU estere
- 2.2. Collaborazione con Autorità Giudiziaria

#### PARTE III

#### RASSEGNA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

##### 1. PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO EMANATI NEL SEMESTRE

- 1.1. Normativa primaria
- 1.2. Normativa secondaria
- 1.3. Provvedimenti della Banca d'Italia
- 1.4. Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria

PAGINA BIANCA



*Nel secondo semestre del 2009, la crescita del flusso di segnalazioni di operazioni sospette è proseguita a ritmi sostenuti. Nel periodo sono pervenute oltre 11.100 segnalazioni, con un incremento di circa il 44 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le segnalazioni complessivamente pervenute alla UIF nel 2009 sono state oltre 21.000 (+ 44,3 per cento rispetto al 2008).*

*Altrettanto intensa è stata l'attività di approfondimento finanziario svolta dalla UIF: le segnalazioni trasmesse nel semestre agli organi investigativi sono state oltre 9.900 (+33,5 per cento rispetto al secondo semestre del 2008). Il totale delle segnalazioni trasmesse nel 2009 ammonta a oltre 18.800 (+ 40,7 per cento rispetto al 2008).*

*Per quanto riguarda le categorie di soggetti obbligati, la quota maggiore di segnalazioni proviene ancora da banche e Poste Italiane SpA (rispettivamente 61 e 19 per cento del totale). Una ulteriore crescita ha fatto registrare la quota relativa alle società finanziarie (18 per cento). Permane del tutto irrilevante la collaborazione attiva delle altre categorie di segnalanti e, in particolare, dei professionisti.*

*Dal punto di vista territoriale, Lombardia e Lazio appaiono le regioni nelle quali si concentra e viene movimentata la maggior parte dei capitali generati da attività illegali, atteso che da esse continua a pervenire il numero maggiore di segnalazioni di operazioni sospette (rispettivamente, il 27,5 e il 15,5 del totale di quelle pervenute alla UIF).*

*Nel semestre la UIF ha condotto 8 ispezioni e ha segnalato all'Autorità Giudiziaria 64 fattispecie di possibile rilevanza penale. In particolare, sono state presentate 59 denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e 5 informative utili a fini di indagine (nell'anno, pertanto, i riferimenti in questione sono stati, complessivamente, 77 e 12; nel 2008 erano, rispettivamente, 21 e 10).*

*Gli scambi informativi con le FIU estere, con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità di settore si fanno sempre più frequenti, sistematici, proficui. Anche da tali aspetti emerge la rilevanza che una complessa e ben strutturata rete di relazioni interistituzionali a livello nazionale e internazionale, può assumere al fine di accrescere l'efficacia dell'azione antiriciclaggio e di preservare l'integrità del sistema finanziario ed economico.*

**SOS DI RICICLAGGIO<sup>1</sup> E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO<sup>2</sup>****DATI COMPLESSIVI<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> L'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone agli intermediari finanziari, agli operatori non finanziari e ai professionisti di inviare alla UIF una segnalazione "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione. La UIF può sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).

Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la UIF le archivia.

<sup>2</sup> La Convenzione delle Nazioni Unite per la Soppressione del Finanziamento del Terrorismo del dicembre 1999, ha esteso gli strumenti utilizzati nel contrasto al riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale. Nell'ottobre 2001, il GAFI, ampliando il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, ha emanato le 8 Raccomandazioni Speciali (a cui in seguito è stata aggiunta la Raccomandazione Speciale 9).

Le norme e indicazioni internazionali hanno formato oggetto di diversi provvedimenti nazionali, le cui previsioni sono state raccolte e sistematizzate nel D.Lgs. n. 109/2007, emanato in recepimento della Direttiva 2005/60/CE.

In particolare il D.Lgs. n. 109/2007 impone ai soggetti obbligati, fra l'altro, di:


- segnalare alla UIF come sospette le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dalla UIF stessa;
- segnalare operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

<sup>3</sup> Eventuali differenze rispetto a dati precedentemente diffusi sono da attribuire alla definitiva classificazione dei dati censiti.

1.1.1

**SOS di riciclaggio e finanziamento al terrorismo***Serie Storica (1997 – 2009)<sup>1</sup>*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
												I sem	2 sem	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.935	7.481	5.260	6.813	9.057	10.322	12.544	14.602	9.934	11.135	21.069



<sup>1</sup> Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, attuativo della Direttiva 2001/97/CE ha esteso anche ai professionisti e ad alcune categorie di operatori non finanziari l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

1.1.2

**SOS di riciclaggio e finanziamento al terrorismo****Flussi Semestrali**

		Valori assoluti		Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)	
		Pervenute	Trasmesse	Pervenute	Trasmesse
2008	I Semestre	6.862	5.946	5,0%	-5,1%
	II Semestre	7.740	7.436	28,8%	36,3%
	<b>Totale anno</b>	<b>14.602</b>	<b>13.382</b>	<b>16,4%</b>	<b>14,2%</b>
2009	I Semestre	9.934	8.902	44,8%	49,7%
	II Semestre	11.135	9.928	43,8%	33,5%
	<b>Totale anno</b>	<b>21.069</b>	<b>18.830</b>	<b>44,3%</b>	<b>40,7%</b>

**SOS DI RICICLAGGIO**




PAGINA BIANCA

1.2.1


**SOS di riciclaggio***Serie Storica (1997 - 2009)*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
												I sem	II sem	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.838	12.202	14.242	9.683	10.992	20.675



1.2.2


*SOS di riciclaggio ripartite per tipologia di segnalante*



1.2.3

**SOS di riciclaggio da intermediari finanziari***Serie Storica (1997 - 2009)*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
												I sem.	II sem.	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.601	11.987	14.068	9.600	10.936	20.536



1.2.4

*SOS di riciclaggio da intermediari finanziari per provincia*

Regione	Provincia	I sem	II sem	Totale
ABRUZZO	CHIETI	56	44	100
	L'AQUILA	27	10	37
	PESCARA	65	48	113
	TERAMO	77	40	117
<b>ABRUZZO Totale</b>		<b>225</b>	<b>142</b>	<b>367</b>
BASILICATA	MATERA	21	17	38
	POTENZA	14	32	46
<b>BASILICATA Totale</b>		<b>35</b>	<b>49</b>	<b>84</b>
CALABRIA	CATANZARO	39	45	84
	COSENZA	138	120	256
	CROTONE	20	37	57
	REGGIO CALABRIA	45	65	110
CALABRIA Totale	VIBO VALENTIA	19	15	34
		<b>259</b>	<b>282</b>	<b>541</b>
CAMPANIA	AVELLINO	27	44	71
	BENEVENTO	11	23	34
	CASERTA	117	146	263
	NAPOLI	507	695	1202
CAMPANIA Totale	SALERNO	98	133	231
		<b>780</b>	<b>1041</b>	<b>1801</b>
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	142	164	306
	FERRARA	48	45	93
	FORLI	45	53	98
	MODENA	84	83	167
	PARMA	55	106	161
	PIACENZA	36	37	73
	RAVENNA	51	75	126
EMILIA ROMAGNA Totale	REGGIO EMILIA	82	95	177
	RIMINI	100	122	222
		<b>646</b>	<b>779</b>	<b>1425</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	24	40	64
	PORDENONE	36	23	59
	TRIESTE	20	48	68
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale	UDINE	84	101	185
		<b>164</b>	<b>212</b>	<b>376</b>
LAZIO	FROSINONE	39	40	79
	LATINA	65	57	122
	RIETI	12	13	25
	ROMA	1201	1566	2767
	VITERBO	24	29	53
<b>LAZIO Totale</b>		<b>1341</b>	<b>1705</b>	<b>3046</b>
LIGURIA	GENOVA	112	88	200
	IMPERIA	34	31	65
	LA SPEZIA	12	10	22
LIGURIA Totale	SAVONA	23	29	52
		<b>181</b>	<b>158</b>	<b>339</b>
LOMBARDIA	BERGAMO	211	162	373
	BRESCIA	353	361	714
	COMO	75	58	133
	CREMONA	57	60	117
	LECCO	34	36	70
	LODI	49	22	71
	MANTOVA	69	66	135
	MILANO	1644	2059	3703
	PAVIA	57	61	118
LOMBARDIA Totale	SONDRIO	5	7	12
	VARESE	123	90	213
		<b>2677</b>	<b>2982</b>	<b>5659</b>
MARCHE	ANCONA	60	55	115
	ASCOLI PICENO	49	46	95
	MACERATA	61	46	107
	PESARO	73	71	144
<b>MARCHE Totale</b>		<b>243</b>	<b>218</b>	<b>461</b>


  

Regione	Provincia	I sem	II sem	Totale
MOLISE	CAMPOBASSO	47	25	72
	ISERNIA	7	8	15
<b>MOLISE Totale</b>		<b>54</b>	<b>33</b>	<b>87</b>
PIEMONTE	ALESSANDRIA	57	69	126
	ASTI	31	33	64
	BIELLA	43	59	102
	CUNEO	103	88	191
	NOVARA	40	44	84
	TORINO	364	445	809
PIEMONTE Totale	VERBANIA	15	13	28
	VERCELLI	14	30	44
		<b>667</b>	<b>781</b>	<b>1448</b>
PUGLIA	BARI	202	171	373
	BRINDISI	20	25	45
	FOGGIA	73	66	139
	LECCE	32	32	64
PUGLIA Totale	TARANTO	40	43	83
		<b>367</b>	<b>337</b>	<b>704</b>
SARDEGNA	CAGLIARI	75	68	143
	NUORO	16	14	30
	ORISTANO	8	6	14
SARDEGNA Totale	SASSARI	33	23	56
		<b>132</b>	<b>111</b>	<b>243</b>
SICILIA	AGRIGENTO	25	14	39
	CALTANISSETTA	9	17	26
	CATANIA	88	89	177
	ENNA	1	6	7
	MESSINA	50	38	88
	PALERMO	85	90	175
	RAGUSA	14	15	29
SICILIA Totale	SIRACUSA	25	34	59
	TRAPANI	18	15	33
		<b>315</b>	<b>318</b>	<b>633</b>
TOSCANA	AREZZO	42	51	93
	FIRENZE	203	154	357
	GROSSETO	20	18	38
	LIVORNO	52	36	88
	LUCCA	89	60	149
	MASSA	11	11	22
	PISA	68	65	133
	PISTOIA	61	39	100
	TOSCANA Totale	PRATO	136	526
SIENA		39	21	60
		<b>721</b>	<b>981</b>	<b>1702</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	42	39	81
TRENTINO ALTO ADIGE Totale	TRENTO	56	56	112
		<b>98</b>	<b>95</b>	<b>193</b>
UMBRIA	PERUGIA	73	49	122
	TERNI	24	18	42
<b>UMBRIA Totale</b>		<b>97</b>	<b>67</b>	<b>164</b>
VALLE D' AOSTA	AOSTA	10	9	19
<b>VALLE D' AOSTA Totale</b>		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
VENETO	BELLUNO	12	13	25
	PADOVA	131	150	281
	ROVIGO	22	28	50
	TREVISO	97	99	196
	VEREZIA	94	95	189
	VERONA	136	141	277
<b>VENETO Totale</b>	VICENZA	116	110	226
		<b>608</b>	<b>636</b>	<b>1244</b>



1.2.5


***SOS di riciclaggio da intermediari finanziari per provincia***



1.2.6

**SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari<sup>1</sup>**

2008	2009		
<i>Totale</i>	<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>Totale</i>
173	83	56	139



<sup>1</sup> Sono tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette:

a) i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro;

b) i periti, i consulenti e gli altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri in materia di:

- trasferimenti di diritti reali, gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- apertura o la gestione di rapporti bancari;

costituzione, gestione amministrazione di società enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) altri prestatori di servizi relativi a società e trust;

e) revisori contabili (società di revisione e iscritti nel registro dei revisori contabili);

f) operatori che svolgono attività di:

- recupero di crediti per conto terzi;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare.

1.2.7

*SOS di riciclaggio da professionisti  
e operatori non finanziari per regione*

<b>Regione Segnalazione</b>	<b>I sem 2009</b>	<b>II sem 2009</b>	<b>Totale 2009</b>
ABRUZZO	0	4	4
BASILICATA	0	0	0
CALABRIA	5	4	9
CAMPANIA	5	0	5
EMILIA ROMAGNA	11	2	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	1	2
LAZIO	1	8	9
LIGURIA	1	0	1
LOMBARDIA	25	18	43
MARCHE	3	0	3
MOLISE	0	0	0
PIEMONTE	13	6	19
PUGLIA	1	2	3
SARDEGNA	1	0	1
SICILIA	1	1	2
TOSCANA	4	5	9
TRENTINO ALTO ADIGE	0	0	0
UMBRIA	2	0	2
VALLE D' AOSTA	2	0	2
VENETO	7	5	12
<b>Totale complessivo</b>	<b>83</b>	<b>56</b>	<b>139</b>

1.2.8

***SOS di riciclaggio da professionisti  
e operatori non finanziari per regione***



**SOS DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO**




PAGINA BIANCA

1.3.1

**SOS di finanziamento al terrorismo***Serie Storica (2001 - 2009)*

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
								I sem	II sem	Anno
545	912	321	294	478	484	342	360	257	145	402



1.3.2


*SOS di finanziamento al terrorismo da intermediari finanziari per provincia*

Regione	Provincia	I sem 09	II sem 09	Tot
ABRUZZO	CHIETI	.	2	2
<b>ABRUZZO Totale</b>			2	2
BASILICATA	POTENZA	1	.	1
<b>BASILICATA Totale</b>		1	.	1
CALABRIA	COSENZA	1	.	1
	REGGIO CALABRIA	.	1	1
<b>CALABRIA Totale</b>		1	1	2
CAMPANIA	BENEVENTO	1	.	1
	NAPOLI	1	5	6
<b>CAMPANIA Totale</b>		2	5	7
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	37	14	51
	FERRARA	2	1	3
	MODENA	3	5	8
	PARMA	3	1	4
	PIACENZA	1	1	2
	RAVENNA	2	3	5
	REGGIO EMILIA	3	.	3
	RIMINI	3	.	3
<b>EMILIA ROMAGNA Totale</b>		54	25	79
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	1	1	2
	PORDENONE	1	.	1
	TRIESTE	1	.	1
	UDINE	.	2	2
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA Totale</b>		3	3	6
LAZIO	LATINA	1	.	1
	RIETI	1	.	1
	ROMA	24	10	34
	VITERBO	1	.	1
<b>LAZIO Totale</b>		27	10	37
LIGURIA	GENOVA	4	.	4
	IMPERIA	1	.	1
	SAVONA	1	.	1
<b>LIGURIA Totale</b>		6	.	6
LOMBARDIA	BERGAMO	7	3	10
	BRESCIA	24	13	37
	COMO	1	.	1
	LECCO	2	.	2
	LODI	1	.	1
	MANTOVA	3	3	6
	MILANO	59	39	98
	SONDRIO	.	1	1
	VARESE	9	2	11
<b>LOMBARDIA Totale</b>		106	61	167

Regione	Provincia	I sem 09	II sem 09	Tot
MARCHE	ANCONA	3	2	5
	ASCOLI PICENO	1	2	3
	MACERATA	3	2	5
<b>MARCHE Totale</b>		7	4	11
PIEMONTE	BIELLA	.	1	1
	NOVARA	3	.	3
	TORINO	5	3	8
	VERCELLI	2	.	2
<b>PIEMONTE Totale</b>		10	7	17
PUGLIA	BARI	3	3	6
<b>PUGLIA Totale</b>		3	3	6
SARDEGNA	CAGLIARI	2	.	2
	SASSARI	1	1	2
<b>SARDEGNA Totale</b>		3	1	4
SICILIA	CATANIA	1	.	1
	MESSINA	1	.	1
	RAGUSA	2	.	2
	TRAPANI	1	.	1
<b>SICILIA Totale</b>		5	.	5
TOSCANA	FIRENZE	3	1	4
	LUCCA	1	1	2
	PISA	3	1	4
	PRATO	.	1	1
	SIENA	12	1	13
<b>TOSCANA Totale</b>		19	5	24
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	1	2	3
	TRENTO	.	1	1
<b>TRENTINO ALTO ADIGE Totale</b>		1	3	4
UMBRIA	PERUGIA	.	1	1
<b>UMBRIA Totale</b>		.	1	1
VENETO	PADOVA	1	2	3
	ROVIGO	1	.	1
	TREVISO	.	3	3
	VERONA	2	4	6
	VICENZA	5	5	10
<b>VENETO Totale</b>		9	14	23
<b>Totale complessivo</b>		257	145	402

1.3.3

***SOS di finanziamento al terrorismo da intermediari finanziati per provincia***



1.3.4


*Soggetti segnalati per finanziamento al terrorismo ripartiti per nazionalità*

										<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	
Pakistan	172	237	40	57	93	191	61	89		56	24	1.020
Italia	23	66	23	28	47	35	43	22		35	24	346
Marocco	43	78	29	35	72	22	22	27		14	15	357
Egitto	67	168	34	18	41	35	21	28		24	13	449
Bangladesh	94	104	31	21	33	34	14	26		28	10	395
Tunisia	60	75	44	32	30	22	24	13		17	6	323
Senegal		24	4	6	1			3		13	6	57
Libia	28	19	3	2	5	8	1	3			5	74
Iraq	6	23	1	2	10	2	6	7		1	3	61
Giordania	14	48	5		3	4	7	2			3	86
Iran	5	22	4	4	27	17	43	16		7	2	147
Algeria	9	10	6	12	19	7	4	8		6	2	83
Sudan	6	2			4	5	16	9			2	44
India	12	9	1	5	2	1	4	9		7	1	51
Myanmar			2		4	2	6	8		5	1	28
Somalia	49	92	9	3	9	6	1	1		4	1	175
Afghanistan	4	3	1		2	3	3	10		2	1	29
ex-Jugoslavia		2		7	5	6	1	4			1	26
Altri	26	70	7	12	40	42	25	43		26	38	329
Siria	8	11	5	4	7	3	6	6		3		53
Ghana	10	11	6	3	8	4	4	3		3		52
Nigeria	2	5	1	2	18	7	2	1				38
Etiopia	2	9	1		8	2	1					23
Israele	5	9	1		2		2	3		1		23
Libano	5	9			3	2		3		1		23
Arabia Saudita	11	1			5	11	2	3				33
<b>Totale</b>	<b>661</b>	<b>1.107</b>	<b>258</b>	<b>253</b>	<b>498</b>	<b>471</b>	<b>319</b>	<b>347</b>		<b>253</b>	<b>158</b>	<b>4.325</b>



1.3.5

**SOS di finanziamento al terrorismo per lista di riferimento**



**SOS relative ad intermediari bancari inseriti nelle liste dell'OFAC**

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			Totale
								I sem	II sem	Anno	
3	14	30	14	73	78	120	38	13	5	18	388

PAGINA BIANCA

**PARTE I**

**LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (*breviter* SOS)**

**SEZIONE II:**

**SEGNALAZIONI ANALIZZATE**

PAGINA BIANCA

**SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO  
ANALIZZATE**

**DATI COMPLESSIVI**




PAGINA BIANCA

## 2.1.1

**SOS di riciclaggio e finanziamento al terrorismo**  
*Serie Storica (1997 - 2009)*


1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
												I sem	II sem	Anno
101	2.667	4.505	2.383	5.784	6.953	5.561	7.129	7.743	11.573	11.720	13.382	8.902	9.928	18.830



## 2.1.2

*SOS di riciclaggio - Esiti*

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
													I sem	II sem	Anno
<b>Trasmesse agli O. I.</b>	101	2.667	4.505	2.383	5.543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.507	12.985	8.629	<b>9.700</b>	<b>18.328</b>
<b>di cui Archivate<sup>2</sup></b>					45	18	32	108	127	1.554	962	969	1.512	<b>2.282</b>	<b>3.794</b>




<sup>2</sup> Il potere di archiviazione delle segnalazioni è stato introdotto dall'art. 151, co. 2, della L. 388/2000 e confermato dall'art. 47 del D.lgs 231/2007. Le segnalazioni archiviate sono comunque trasmesse agli organi investigativi, i quali potrebbero disporre di ulteriori significative informazioni sui soggetti interessati.

2.1.3

*Sos di finanziamento del terrorismo - Esiti*



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
									I sem	II sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	241	1.193	254	333	460	473	213	397	273	228	501
di cui Archivate					27	113	34	33	119	109	228



## 2.1.4

*SOS da professionisti e operatori non finanziari - Esiti*

	2007	2008	2009		
			<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>Anno</i>
Trasmesse agli O. I.	246	129	65	87	152
Di cui Archivate	131	64	7	38	45





**PARTE II**

**CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI**

**SEZIONE I**

**CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ**

PAGINA BIANCA

1.1

*Ispezioni*

	2008	2009		
		<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>Totale</i>
<b>Accertamenti ispettivi effettuati<sup>1</sup></b>	<b>24</b>	10	8	<b>18</b>

<sup>1</sup> Gli accertamenti ispettivi possono essere effettuati ai sensi degli artt. 47, comma 1 e 53, comma 1 e 4 del D.Lgs. 231/2007.

Art. 47, comma 1, del D. Lgs 231/2007: “La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere.

Art. 53, comma 1 del D. Lgs 231/2007: “Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).”

Art. 53, comma 4, del D. Lgs 231/2007: La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.”

1.2

*Fattispecie di possibile rilevanza penale*

	2008	2009		
		I semestre	II semestre	Totale
<i>Denunce ex art. 331 c. p. p.</i>	21	18	59 <sup>3</sup>	77
<i>informative utili a fini di indagine</i>	10	7	5	12

<sup>3</sup> Di cui n. 45 effettuate mediante trasmissione della denuncia agli Organi Investigativi.

1.3

***Avvio di procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie***

	<b>2008</b>	<b>2009</b>		
		<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<b>Totale</b>
<b><i>Processi verbali</i></b>	<b>28</b>	4	12	<b>16</b>



PAGINA BIANCA

**PARTE II**

**CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI**

**SEZIONE II**

**SCAMBI INFORMATIVI**

PAGINA BIANCA

2.1

**Scambi informativi con FIU estere<sup>4</sup>**

	2007	2008	2009		Totale
			I semestre	II semestre	
<b>Richieste inoltrate</b>	<b>72</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>
<i>di cui:</i>					
• <i>Per rispondere ad esigenze dell'Autorità Giudiziar</i>			37	23	60
• <i>Per esigenze di analisi interna</i>			9	10	19
<b>Richieste ricevute</b>	<b>479</b>	<b>544</b>			<b>697</b>
<i>di cui:</i>					
Canale Egmont <sup>5</sup>	479	544	241	320	561
Canale "Fiu.Net" <sup>6</sup>					136

<sup>4</sup> Una singola richiesta può essere riferita a più nominativi.

<sup>5</sup> La rete Egmont è predisposta per gli scambi fra tutte le Fiu appartenenti al gruppo Egmont.

<sup>6</sup> Nell'ambito dell'Unione europea, dal 2002 è stata costruita un'infrastruttura di comunicazione decentrata, denominata FIUNET, che consente scambi informativi in modalità strutturata.

*Collaborazione con Autorità Giudiziaria*

	2008	2009		
		<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>Totale</i>
<b>Richieste ai sensi dell'art. 256 c.p.p.</b>	<b>47</b>	47	21	<b>68</b>
<b>Richieste ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 231/2007</b>	<b>6</b>	6	20	<b>26</b>



**PARTE III**

**RASSEGNA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI**

**SEZIONE I**

**PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO  
EMANATI NEL SEMESTRE**

PAGINA BIANCA

## 1.1

*Normativa primaria***Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**

(G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/170/4.htm>)

La legge, oltre a introdurre una nuova norma in materia di *money transfer* (art. 1, comma 20), reca (art. 3, comma 37) modifiche al d.lgs. n. 231/2007 tese a:

- a) estendere anche alla UIF e ai suoi dipendenti la limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, già prevista per le autorità di vigilanza di settore;
- b) far sì che la UIF comunichi solo l'avvenuta archiviazione delle segnalazioni sospette e non anche l'inoltro delle stesse agli organi investigativi;
- c) chiarire l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative da parte delle autorità di vigilanza (art. 56, comma 1);
- d) chiarire che il procedimento di cancellazione attivabile da parte dell'autorità di vigilanza di settore riguarda tutti gli elenchi nei quali gli intermediari siano iscritti e non solo quello di cui all'art. 106 del TUB (art. 56, comma 2).

**D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, Disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 231/2007 recante attuazione della direttiva 2005/60/CE nonché della direttiva 2006/70/CE**

(G.U. n. 256 del 3 novembre 2009 <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/256/1.htm>)

L'intervento correttivo è intervenuto a quasi due anni di distanza dall'emanazione della prima versione del decreto antiriciclaggio. Il provvedimento contiene disposizioni in materia di attribuzioni della UIF e di rapporti con le altre autorità antiriciclaggio. Modifica, tra l'altro, la disciplina riguardante le succursali e filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari, la nozione del c.d. "titolare effettivo", gli adempimenti dei professionisti, dei membri dei collegi sindacali e degli organismi di vigilanza.

(<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/norm-sara/norm-naz/dlgs-2007-231-mod-2008-113.pdf>)

**Art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (cd. "scudo fiscale")**

(G.U. n. 230 del 3 ottobre 2009 <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/230/1.htm>)

L'articolo disciplina il rimpatrio ovvero la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 e non dichiarate, in violazione della normativa sul cd. "monitoraggio fiscale". L'emersione avviene mediante il pagamento di un'imposta straordinaria pari al 5% del valore delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate nel periodo tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009. Questo termine è stato prorogato al 30 aprile 2010 dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.

L'emersione preclude l'accertamento delle violazioni fiscali e contributive ed estingue le relative sanzioni amministrative (nei limiti dei periodi d'imposta e degli imponibili che ne formano oggetto) e prevede la non punibilità per una serie di reati (reati tributari e taluni reati di falso).

Restano fermi gli obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento alla identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette. L'obbligo di segnalazione, peraltro, non sussiste nel caso di rimpatri o regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di non punibilità sopra citati.

1.2

### *Normativa secondaria*

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009, concernente Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.**

La Circolare disciplina l'ambito di applicazione, le modalità e gli effetti dello scudo fiscale. Essa ribadisce, tra l'altro, la sussistenza, a carico degli intermediari, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio.

([http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scudo\\_fiscale/circolare121009.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scudo_fiscale/circolare121009.pdf))

**Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2009, concernente l'operatività connessa con lo "scudo fiscale" di cui all'art. 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009 n. 78, ai fini antiriciclaggio.**

La Circolare ribadisce l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, precisando che gli intermediari sono tenuti all'obbligo di segnalazione nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto di emersione siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità prevista dalla stessa normativa sullo scudo fiscale.

La Circolare chiarisce inoltre che nella valutazione delle operazioni finalizzate all'emersione si deve tenere conto del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza di fatto conosciuta o disponibile nell'ambito dell'adeguata verifica svolta, con particolare riguardo all'origine dei fondi e alla congruità del valore dell'operazione rispetto al profilo del cliente.

(<http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=22575>)

1.3

### *Provvedimenti della Banca d'Italia*

**Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 2009 - Disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del d.lgs. 231/2007**

Il documento, in coerenza con i principi e le logiche della *better regulation*, detta regole, tra l'altro, sulla registrazione dei dati inerenti al titolare effettivo dei rapporti continuativi, sull'obbligo di registrazione nell'AUI a carico degli intermediari presso cui sono incardinati i rapporti continuativi o a cui le operazioni sono riferibili, sui criteri per la registrazione delle operazioni in contropartita con intermediari insediati in paesi a regime antiriciclaggio "non equivalente".

(<http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/AUI>)

### ***Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria***

#### **Comunicazione del 24 settembre 2009. Imprese in crisi e usura.**

Sulla base di prassi riscontrate nell'analisi di fenomeni di criminalità finanziaria, il provvedimento contiene schemi operativi volti ad agevolare gli intermediari, i professionisti e gli operatori non finanziari nei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali ovvero al ricorso all'usura.

([http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/sogg\\_diff\\_econ.pdf](http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/sogg_diff_econ.pdf))

#### **Comunicazione del 13 ottobre 2009. Conti dedicati intestati a imprese.**

L'accensione di conti dedicati, sui quali deve transitare la movimentazione finanziaria connessa all'esecuzione di opere pubbliche, mira a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi sia ai contratti pubblici e ai successivi sub-appalti e sub-contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, sia alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. La comunicazione raccomanda le banche e Poste Italiane SpA a valutare con attenzione l'operatività inerente tali conti, al fine di rilevare eventuali operazioni sospette.

([http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/com\\_UIF\\_13\\_ottobre-09.pdf](http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/com_UIF_13_ottobre-09.pdf))

#### **Comunicazione del 9 novembre 2009. Presentazione di banconote in lire per la conversione in euro. Segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007.**

Tenuto conto che con l'introduzione dell'euro le banconote in lire potranno essere convertite presso le filiali della Banca d'Italia fino al 28.10.2012 e poiché risultano ancora in circolazione ingenti quantitativi di vecchie lire la cui detenzione costituisce di per sé un'anomalia indicativa di una possibile provenienza da attività illecite, la comunicazione contiene l'invito alle banche e a Poste Italiane S.p.A. a valutare con attenzione e tempestività i profili di sospetto insiti nelle operazioni di versamento di banconote in lire effettuate per importi significativi e della cui detenzione il cliente non sia in grado di fornire adeguata giustificazione.

(<http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/banconotelire.pdf>)

#### **Comunicazione del 5 febbraio 2010. Frodi informatiche.**

Considerato che l'utilizzo sempre più diffuso di servizi on-line in ambito finanziario e commerciale è accompagnato sempre più frequentemente dal moltiplicarsi di frodi informatiche in diverse forme e modalità, con particolare riferimento alle operazioni di *phishing*, la comunicazione offre agli intermediari indicazioni e schemi di anomalia volti a prevenire l'illecito utilizzo dei canali di operatività on-line offerti dagli intermediari alla propria clientela.

(<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/phising.pdf>)



PAGINA BIANCA



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

**Relazione concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti  
all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)**

Il presente documento rappresenta la relazione della Banca d'Italia per il 2009 concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti all'Unità di Informazione Finanziaria (art. 11, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria, emanato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). La relazione è allegata al Rapporto annuale sull'attività svolta che il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'Economia e delle finanze per il successivo inoltro al Parlamento entro il 30 maggio di ogni anno.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il quale è stata istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), prevede che la Banca d'Italia attribuisca alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria, adottato con provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, stabilisce che l'Unità si avvalga di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca, nel rispetto della normativa interna della Banca stessa e secondo principi di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia della gestione.

Per quanto riguarda gli **assetti organizzativi**, l'evoluzione dell'operatività della UIF ha indotto ad apportare modifiche organizzative nella ripartizione dei compiti e delle risorse in vista della maggiore efficacia dell'azione svolta.

Fin dall'avvio dell'operatività, l'assetto organizzativo della UIF è stato articolato in sei Divisioni: *Normativa e metodi*; *Rapporti e cooperazione con l'esterno*; *Analisi e gestione dati*; *Operazioni sospette I e II*; *Segreteria*.

Dopo la fase di messa a punto e consolidamento delle strutture, si è registrata una crescente rilevanza della dimensione internazionale dell'attività, che ha comportato un maggior impegno derivante dalla partecipazione a diversi consessi internazionali (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, Gruppo Egmont, ecc.), accrescendo l'importanza strategica della collaborazione con le altre *Financial Intelligence Unit*.

In relazione a ciò, nel marzo scorso sono stati adottati interventi organizzativi che prevedono una diversa distribuzione delle competenze tra le Divisioni *Rapporti e cooperazione con l'esterno* e *Normativa e metodi*, concentrando nella prima le funzioni di cooperazione internazionale e nella seconda i compiti di interlocuzione con le autorità nazionali. In particolare, alla Divisione *Rapporti e cooperazione con l'esterno*, che ha assunto la nuova denominazione di *Cooperazione internazionale*, sono stati assegnati i compiti di prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale diversi dall'analisi delle operazioni sospette, mentre nella Divisione *Normativa e metodi*, che ha assunto la denominazione di *Normativa e rapporti istituzionali*, sono state allocate le competenze connesse con l'avvio delle procedure sanzionatorie amministrative e l'interlocuzione con la magistratura.

Il nuovo assetto dell'Unità prevede pertanto l'articolazione nelle seguenti unità di base: *Normativa e rapporti istituzionali; Cooperazione internazionale; Analisi e gestione dati; Operazioni sospette I e II; Segreteria.*

Relativamente alle **risorse umane**, alla data del 31 dicembre 2009 risultavano addetti all'Unità 97 elementi, di cui 53 appartenenti alla carriera direttiva. L'età media della compagine era pari a 47,9 anni; gli elementi in possesso di diploma di laurea erano il 67 per cento; il personale di sesso femminile era pari al 41,2 per cento del totale.

Dopo una fase di forte potenziamento delle dotazioni di risorse specialistiche, in concomitanza con l'avvio della funzione, nel 2009 si è registrata una sostanziale stabilizzazione della compagine effettiva ed è stato perseguito l'obiettivo di amalgamare esperienze e professionalità di diversa provenienza.

Nel corso del 2009 si sono infatti realizzati:

- 15 ingressi di personale proveniente da altre Strutture della Banca d'Italia, volti ad accrescere il novero di professionalità specialistiche in campo giuridico-economico, in molti casi con una pregressa esperienza nel settore della vigilanza bancaria e finanziaria;
- 16 uscite, di cui 8 per cessazione e 8 per diverso utilizzo presso le Strutture della Banca.

E' previsto un ulteriore rafforzamento delle dotazioni dell'Unità: l'organico teorico è stato incrementato di 20 posizioni. Nel corso del 2010 potranno quindi realizzarsi ingressi di elementi con professionalità di natura economico-aziendale e statistica. Sono stati, inoltre, programmati concorsi per laureati con orientamento giuridico e per diplomati con conoscenza di contabilità e bilancio, dal cui esito potranno derivare ulteriori assegnazioni di risorse specialistiche.

Gli interventi formativi hanno riguardato il 72,4 per cento della compagine, per complessive 1331 ore di formazione, distribuite tra le materie specialistiche, informatiche e manageriali.

Per quanto riguarda le **risorse informatiche**, è proseguito il rinnovo del patrimonio tecnologico assegnato all'Unità, potenziando i canali di comunicazione telematica per lo scambio e la condivisione di informazioni con soggetti esterni coinvolti nelle attività di competenza della UIF. Con riferimento alle attività di **sviluppo applicativo**, le principali iniziative avviate sono volte a realizzare procedure integrate di gestione delle operazioni sospette ai fini dell'anticiclaggio – per accrescere il livello di automazione dei processi di



trattamento delle segnalazioni e di produzione dei flussi informativi destinati agli Organi Investigativi (Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza) – e sistemi di rilevazione delle segnalazioni statistiche a fini di analisi quantitativa dei fenomeni di antiriciclaggio. Ulteriori progetti in corso riguardano: la costituzione di un data warehouse per la gestione integrata delle informazioni, provenienti dai processi operativi dell'Unità, da basi dati della Banca d'Italia e da provider esterni, a supporto delle attività di analisi; lo sviluppo di sistemi per la gestione delle segnalazioni sulle transazioni in oro.

La UIF opera presso lo **stabile sito in Roma, Largo Bastia 35/37**. L'edificio è stato interessato da interventi di manutenzione delle componenti edili e impiantistiche, volti ad assicurare la massima efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici. Nel 2009, le principali lavorazioni hanno riguardato gli impianti elettrici, termici, idrici e di condizionamento. Per quanto concerne gli aspetti di *safety* e *security*, è stato realizzato un nuovo impianto di spegnimento automatico d'incendio negli archivi e sono stati rafforzati i presidi di sicurezza fisica e impiantistica all'interno e lungo il perimetro dello stabile.

La Banca provvede all'**approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti alla UIF**, attivando le procedure di selezione dei contraenti, stipulando e gestendo i relativi contratti; in tale ambito si è realizzato il rinnovo di arredi.

Sono integralmente a carico della Banca le spese per il personale e le missioni di servizio, nonché i costi connessi con le risorse logistiche e tecnologiche messe a disposizione della UIF. Inoltre, per far fronte a spese di autoamministrazione e prestazioni di servizi, nel 2009 è stato riconosciuto all'Unità un ulteriore stanziamento di risorse finanziarie pari a 192.500 euro (utilizzato per il 96,7%). Per il 2010 lo stesso stanziamento si ragguaglia a 207.000 euro.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RACCOMANDATA A MANO

RISERVATA

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma 30 MAR. 2010

Prot. n. 21-10-000410

All.ti n.

Al Comitato di Sicurezza Finanziaria  
c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze  
c.a. Prof. Vittorio Grilli  
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA RM

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
- 7 APR 2010
27937

e.p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione V – Prevenzione dell'Utilizzo  
del Sistema Finanziario per fini Illegali  
c.a. dott. Federico Luchetti  
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA RM

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 376

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni anticiriclaggio nell'anno 2009.  
Relazione ex art. 5, d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs. 231/2007, si fornisce un resoconto sull'attività svolta da questa Autorità, nell'anno 2009, in materia di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni anticiriclaggio nel settore assicurativo.


Nel corso del 2009, sono stati effettuati 19 accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento; detti accertamenti hanno riguardato sia le direzioni generali, che alcuni intermediari assicurativi delle sottoindicate società:

*Direzioni generali*

- BNL Vita s.p.a.;
- FATA Vita s.p.a.;
- Eurizon Vita s.p.a.;
- Popolare Vita s.p.a..

*Intermediari assicurativi*

- 5 agenzie di Fata Vita s.p.a.:
  - o Roma Nazionale s.r.l., Roma;
  - o Assieuropa s.r.l., Roma;
  - o Finlazio Insurance s.r.l., Velletri (RM);
  - o Cribari & Co. S.r.l., Cosenza;



- Fides Servizi Assicurativi s.r.l., Reggio Emilia.
- 1 agenzia della Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l.:
  - Claudio Pompei, Roma.
- 1 agenzia della Vittoria Assicurazioni s.p.a.:
  - Vespignani di Petrucci Simone & C. s.a.s., Roma.
- 1 agenzia della HDI Assicurazioni s.p.a.:
  - Andrea Bianchi, Roma.
- 1 agenzia della Ergo Previdenza s.p.a.:
  - Anna Maria Ballestri, Roma.
- 1 agenzia della Alleanza Toro s.p.a.:
  - Fabio Picciotti, Roma.
- 1 agenzia della Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a.:
  - Pronzati Assicurazioni s.a.s. di Valentina Pronzati, Roma.
- 1 agenzia della Bernese Assicurazioni s.p.a.:
  - Assidevi s.r.l., Salerno.
- 1 agenzia della Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a.:
  - Andrea Vignoni, Roma.
- 1 agenzia della Uniqa Previdenza s.p.a.:
  - Fabio Faitella, Roma.
- 1 broker:
  - Vicinanza s.r.l., Roma.

Le verifiche presso le quattro direzioni generali hanno posto in evidenza carenze del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle procedure di acquisizione dei dati ed alimentazione degli archivi di direzione.

Tali carenze, in due casi, hanno comportato – seppur nell’ambito di un generale livello di affidabilità delle procedure utilizzate nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio – l’inserimento, nell’Archivio Unico Informatico, di informazioni non sempre complete o corrette.

Negli altri due casi, le carenze riscontrate hanno generato significativi ritardi ed omissioni delle registrazioni nell’AUI delle operazioni/rapporti da monitorare.

Inoltre, per una società, non risultavano ancora attivati sistemi informatici per l’automatica individuazione di operazioni sospette, che tenessero conto degli indici di anomalia indicati dalla Banca d’Italia. Ciò ha comportato, spesso, una valutazione limitata alle sole operazioni effettuate in contanti.

Per quanto riguarda le verifiche effettuate presso le reti distributive, in particolar modo per le compagnie che si avvalgono della rete agenziale, è emerso un significativo ricorso a procedure manuali ed una non sempre corretta compilazione della scheda antiriciclaggio, con particolare riferimento alla data dell’operazione ed al materiale esecutore della stessa (nel caso di operazioni multiple). Inoltre, è stata spesso riscontrata l’impossibilità di individuare una data


certa di trasmissione dei dati antiriciclaggio dall'intermediario alla compagnia di riferimento. Infine, ancora non è stata ancora riscontrata una formalizzazione dell'attività di adeguata verifica della clientela svolta presso la rete agenziale.

Per quanto riguarda l'operatività del broker, è stato rilevato che gli adempimenti antiriciclaggio ricadevano su una parte esigua del portafoglio gestito, essendo quest'ultimo prevalentemente costituito da polizze dei rami danni e, per la parte relativa a polizze dei rami vita, gli importi intermediati erano spesso inferiori alla soglia di rilevanza. Le operazioni monitorate, infatti, hanno riguardato prevalentemente operazioni frazionate.

L'Autorità, in merito alle disfunzioni ed anomalie accertate, ha provveduto a formulare puntuali rilievi alle imprese, sollecitando l'adozione d'interventi volti a ricondurre a conformità il loro operato, nonché quello dei loro intermediari assicurativi. Per quanto concerne le carenze nei sistemi di controllo interno che hanno contribuito ad alimentare disfunzioni procedurali che ostacolavano la funzionalità di processi operativi finalizzati all'assolvimento degli obblighi di legge, sono state predisposte le relative contestazioni.

Per due delle quattro società è ancora in corso l'istruttoria successiva alla chiusura degli accertamenti ispettivi, istruttoria all'esito della quale si valuterà se attivare o meno il procedimento sanzionatorio amministrativo e/o interessare la Procura della Repubblica competente.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)  


**CONSOB**

Staff/Presidente

Roma, aprile 2010

## DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Oggetto: Trasmissione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, di dati e informazioni sulle attività svolte dalla Consob nel 2009 nelle materie di competenza del Comitato di Sicurezza Finanziaria

**1- Le attività ispettive sulle società di intermediazione mobiliare (SIM) in materia di antiriciclaggio e la collaborazione con Banca d'Italia, UIF e Guardia di Finanza.**

Nel 2009 la Consob ha avviato tre accertamenti ispettivi nei confronti di SIM, di cui due non ancora conclusi, che comprendono verifiche delle aree antiriciclaggio. L'ispezione conclusa è stata eseguita congiuntamente alla Banca d'Italia e gli esiti di tali accertamenti sono tuttora all'esame.

Dette ispezioni riguardano, per quanto concerne l'area antiriciclaggio, la verifica dell'istituzione e dell'aggiornamento presso i soggetti ispezionati dell'Archivio Unico Informatico e la verifica della correttezza delle comunicazioni, effettuate dagli stessi soggetti ispezionati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alle violazioni commesse da propri promotori finanziari in materia di limitazioni all'uso di contante e di titoli al portatore.

Sempre nel 2009 sono state programmate quattro ispezioni su società di intermediazione mobiliare che avranno luogo nell'anno in corso e che includeranno la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali con riferimento alla disciplina normativa del D.Lgs. n. 231/2007.

Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni sugli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza congiunta, secondo l'impostazione dell'ordinamento che prevede una ripartizione dei compiti tra la Consob e la Banca d'Italia in funzione della finalità di vigilanza, sono già stati avviati i lavori per la sottoscrizione di intese tra le due Autorità, finalizzate al coordinamento delle attività ispettive anche in materia di antiriciclaggio, ad integrazione del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007.

Per quanto riguarda la collaborazione della Consob con l'UIF in tema di antiriciclaggio essa avviene, per quanto compatibile con l'attuale assetto normativo, con le modalità previste dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 1993 con l'allora UIC (Ufficio Italiano Cambi),

Anche con l'UIF sono in fase avanzata i lavori finalizzati alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa volto a disciplinare termini e modalità di reciproca collaborazione in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento al coordinamento delle attività ispettive, alla vigilanza sugli intermediari finanziari, alla ripartizione dell'attività sanzionatoria per omesse segnalazioni delle operazioni sospette, allo scambio di informazioni sulle stesse operazioni sospette nonché all'adozione di misure per agevolare il reciproco accesso ad albi e banche dati.



Sono da tempo definite intese e protocolli che regolano le modalità attraverso le quali la Consob può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per l'esercizio delle proprie competenze in materia di vigilanza ispettiva e informativa mentre sono in corso di definizione misure specifiche di coordinamento con riguardo all'area antiriciclaggio.

## **2- Le attività di vigilanza sui promotori finanziari ai fini dell'antiriciclaggio**

Un settore particolarmente sensibile, per i rapporti diretti che vengono instaurati con la clientela e per la capillarità nella distribuzione territoriale è rappresentato dagli oltre 38.000 promotori finanziari che operano per le banche e per le imprese di investimento.

I promotori finanziari, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, rientrano tra i c.d. "*altri soggetti esercenti l'attività finanziaria*", tenuti al rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, di identificazione e registrazione della clientela e di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Tali obblighi, con l'eccezione della segnalazione delle operazioni sospette, si sovrappongono sostanzialmente, seppure con altre finalità, alla disciplina Consob in materia di regole di comportamento dei promotori finanziari. Tali disposizioni vietano infatti al promotore di ricevere dalla clientela denaro contante o strumenti finanziari a lui intestati ovvero acquisire, a qualsiasi titolo, somme e valori di pertinenza della clientela stessa.

Nel 2009 la Consob ha avviato 43 procedimenti amministrativi nei confronti di promotori finanziari, con la contestazione, tra l'altro, di irregolarità relative all'accettazione di mezzi di pagamento difformi da quelli previsti. Di tali procedimenti, 14 si sono conclusi con sanzioni che vanno dalla radiazione (9 casi), alla sospensione dall'Albo (4 casi), all'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative (1 caso).

Si evidenzia inoltre che il fenomeno del riciclaggio potrebbe celarsi dietro fattispecie di appropriazione indebita. Anche a tali fini la Consob nel 2009 ha avviato 106 procedimenti amministrativi nei confronti di promotori finanziari per illecita acquisizione di disponibilità della clientela, che hanno comportato 425 richieste di dati e notizie, finalizzate alla verifica dell'utilizzo dei mezzi di pagamento ricevuti dalla clientela stessa.

Per le evidenti sinergie riscontrabili nell'attività di vigilanza Consob sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e sull'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei promotori finanziari, la Consob ha inserito in via sistematica, nei piani di vigilanza strategica di tale settore, i controlli antiriciclaggio. In proposito sono in corso consultazioni con la Banca d'Italia e con l'UIF finalizzati alla definizione delle modalità e dei criteri per lo scambio di informazioni relative a violazioni della normativa antiriciclaggio commesse da promotori finanziari nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede.



### 3- Le attività di vigilanza sui mercati finanziari e la collaborazione con l'UIF.

Nel corso dei primi mesi del 2009 è stato dato concreto avvio alla cooperazione tra la Consob e l'UIF in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio sui mercati finanziari.

In tale contesto la Consob, nel febbraio 2009, ha segnalato all'UIF, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, 35 operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio, per un controvalore superiore ai 3 milioni di euro. L'attività di vigilanza sui mercati finanziari svolta dalla Consob ha infatti consentito l'individuazione di operazioni su strumenti finanziari derivati concluse nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana spa (in particolare *Italian Derivatives Market* e *Securitised Derivatives Exchange*) mediante le quali sono stati attuati trasferimenti di liquidità, per lo più tra persone fisiche, privi di giustificazione economica.

Nel novembre 2009 sono state trasmesse all'UIF, ai sensi della normativa citata, ulteriori 16 segnalazioni. Il controvalore delle relative operazioni, rilevate autonomamente dalla Consob o anche segnalate da soggetti vigilati e riconducibili in prevalenza a persone fisiche, ammonta a oltre 300 mila euro.

Nell'ambito degli incontri con l'UIF, finalizzati all'aggiornamento delle "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette", la Consob ha formulato il proprio contributo con riferimento alla individuazione degli indicatori di anomalia relativi alle operazioni su strumenti finanziari concluse sui mercati finanziari.



PAGINA BIANCA



## DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA



*Dati statistici ed informazioni sulle attività svolte dalla  
Direzione Investigativa Antimafia nel 2009, forniti al  
Comitato di Sicurezza Finanziaria  
ai sensi degli articoli 5 e 48 Decreto Legislativo 231/2007*

PAGINA BIANCA



## 1. PREMESSA

La relazione riflette il lavoro svolto nel 2009 dalla Direzione Investigativa Antimafia nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali alla luce del quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 231/2007.

Il contrasto al riciclaggio di denaro d'illecita provenienza, ed in particolare l'aggressione ai patrimoni acquisiti illegalmente, è un *target* fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, segnatamente a quella mafiosa.

Il reimpiego del denaro proveniente da attività delittuose, realizzato con sofisticate tecniche di riciclaggio, assicura, infatti, profitti enormi al crimine organizzato. Per il riciclaggio dei proventi illeciti, le consorterie mafiose adottano tecniche e strumenti diversi e, senza trovare barriere nei confini nazionali, si servono di intermediari e società di comodo in Paesi con legislazione permissiva allo scopo di dissimulare le origini criminali del denaro.

L'esperienza operativa maturata negli anni passati ha dimostrato che per perseguire tale obiettivo, è necessario utilizzare non solo strumenti normativi di carattere penale per interventi di tipo repressivo, ma anche e soprattutto presidi normativi a carattere preventivo che consentano di contrastare sul nascere il riciclaggio o disincentivino qualsiasi tentativo di porlo in essere.

In questa direzione, il D.Lgs. 231/2007, che ha dato attuazione alla terza direttiva comunitaria antiriciclaggio (2005/60/CE del 26 ottobre 2005) ed alla direttiva comunitaria 2006/70/CE (recante le misure di esecuzione della succitata direttiva 2005/60/CE) ha rappresentato un sicuro passo avanti nella predisposizione di un sistema di contrasto più efficace, raffinato ed evoluto rispetto al precedente.

L'applicazione della normativa ha consentito infatti, alle forze di polizia competenti, l'acquisizione di un flusso informativo utile per l'avvio di investigazioni giudiziarie o, ricorrendone i presupposti, per l'avvio di procedimenti di prevenzione in materia di contrasto dell'infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso nel sistema finanziario.

In tale quadro, questa Direzione ha svolto e svolge la propria attività di competenza monitorando il flusso informativo costituito dalle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette provenienti dall'U.I.F., secondo un *modus operandi*, frutto ormai di una prassi consolidata, che si articola nei seguenti passaggi:

- analisi a livello centrale di tutte le segnalazioni pervenute dall'U.I.F., con l'ausilio degli archivi e delle banche dati disponibili;
- individuazione delle segnalazioni che si ritiene siano attinenti alla criminalità organizzata, informando, in caso positivo, l'U.I.F. la D.N.A. e, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di indagini, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- ulteriore approfondimento investigativo delle segnalazioni individuate a livello centrale, da parte dei Centri e delle Sezioni Operative, per l'eventuale avvio di attività a livello preventivo e/o giudiziario.

Siffatta attività, svolta nel corso del 2009, viene illustrata nei paragrafi seguenti, suddividendo l'esposizione in due parti: la prima dedicata all'analisi dei dati statistici e la seconda all'esposizione degli esiti dell'attività operativa.


## 2. ANALISI DEI DATI STATISTICI

Nell'anno 2009 sono pervenute dall'U.I.F. n. 18.812 segnalazioni di operazioni sospette.

Dette segnalazioni sono state prese in carico attraverso una procedura informatica (GE.S.O.S.), predisposta sia per la gestione operativa delle stesse che per l'elaborazione dei relativi dati statistici.

Ai fini di una migliore percezione del fenomeno, si passerà quindi ad esporre di seguito i dati statistici più significativi.


Con riferimento alla suddivisione per aree geografiche dei soggetti segnalanti, evidenziata dal grafico sottostante, le segnalazioni provengono per il 52,47% dalle regioni settentrionali, per il 27,36% dalle regioni centrali e per il 20,17% dal Sud e dalle Isole, confermando, sulla base dell'esperienza fin qui accumulata, un andamento ormai consolidato nel tempo.



Segnalazioni <b>Pervenute</b> divise per area geografica		
Italia Settentrionale	<b>9870</b>	52,47%
Italia Centrale	<b>5147</b>	27,36%
Italia Sud e Isole	<b>3795</b>	20,17%
<b>Totale</b>	<b>18812</b>	

Procedendo nell'analisi di dettaglio, i dati disaggregati su base regionale, esposti nella tabella seguente, dimostrano il netto primato, per quanto riguarda la produzione delle segnalazioni, detenuto dalla Lombardia, seguita dal Lazio.

<b>REGIONE</b>	<b>Segnalaz. Pervenute</b>	<b>Incid. Percentuale</b>
LOMBARDIA	5148	27,36%
LAZIO	2587	13,75%
CAMPANIA	1609	8,55%
TOSCANA	1602	8,53%
EMILIA ROMAGNA	1324	7,03%
PIEMONTE	1298	6,89%
VENETO	1214	6,45%
PUGLIA	705	3,72%
SICILIA	612	3,25%
CALABRIA	570	3,03%
MARCHE	371	1,98%
FRIULI VENEZIA GIULIA	364	1,94%
ABRUZZO	346	1,84%
LIGURIA	339	1,80%
SARDEGNA	218	1,15%
UMBRIA	165	0,89%
TRENTINO ALTO ADIGE	164	0,88%
BASILICATA	81	0,44%
MOLISE	76	0,41%
VALLE D' AOSTA	19	0,11%
<b>TOTALE</b>	<b>18812</b>	<b>100%</b>




L'attività iniziale di analisi, volta all'individuazione delle segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ha comportato l'esame, complessivamente, delle posizioni di 19.504 persone fisiche, di cui 13.793 soggetti segnalati e 5.711 collegati, nonché di 7.286 persone giuridiche, di cui 2.128 segnalate e 5.158 collegate.

Siffatta disamina ha consentito di estrapolare n. 365 segnalazioni, inviate poi ai Centri Operativi ed alle Sezioni Operative per l'esecuzione degli approfondimenti propedeutici all'inizio di un'eventuale attività a carattere preventivo e/o giudiziario.

Delle suddette 365 segnalazioni, come si evince dal grafico sottostante, 105 (pari al 28,77%) hanno riguardato le regioni settentrionali, 49 (13,42%) le regioni centrali e 211 (57,81%) le regioni meridionali e la Sicilia.



Segnalazioni <b>Investigate</b> divise per area geografica		
Italia Settentrionale	<b>105</b>	28,77%
Italia Centrale	<b>49</b>	13,42%
Italia Sud e Isole	<b>211</b>	57,81%
<b>Totale</b>	<b>365</b>	



Dalle suesposte rappresentazioni grafiche emerge un dato particolarmente significativo alla luce delle attribuzioni istituzionali di questa Direzione, ossia che a fronte di un valore minore in termini di segnalazioni prodotte (cfr. grafico a pag. 3), dalle regioni meridionali e dalla Sicilia provengono le segnalazioni più interessanti da un punto di vista investigativo, in un rapporto quasi inversamente proporzionale.

Al riguardo, allo scopo di porre in evidenza ancor più la valenza investigativa, ai fini istituzionali della D.I.A., di dette segnalazioni, è stato determinato il rapporto tra le segnalazioni investigate e quelle pervenute, desumibile dalla tabella seguente, in cui sono stati esposti i dati disaggregati su base regionale.

REGIONE	Segnalazioni Pervenute	Segnalazioni Investigate	Incidenza Percentuale
LOMBARDIA	5148	79	1,53%
LAZIO	2587	40	1,54%
CAMPANIA	1609	50	3,10%
TOSCANA	1602	7	0,43%
EMILIA ROMAGNA	1324	10	0,75%
PIEMONTE	1298	11	0,84%
VENETO	1214	2	0,16%
PUGLIA	705	8	1,13%
SICILIA	612	42	6,86%
CALABRIA	570	109	19,12%
MARCHE	371	2	0,54%
FRIULI VENEZIA GIULIA	364	2	0,55%
ABRUZZO	346	/	/
LIGURIA	339	1	0,29%
SARDEGNA	218	/	/
UMBRIA	165	/	/
TRENTINO ALTO ADIGE	164	/	/
BASILICATA	81	2	2,47%
MOLISE	76	/	/
VALLE D' AOSTA	19	/	/
<b>TOTALE</b>	<b>18812</b>	<b>365</b>	<b>1,94%</b>

Dall'analisi dei dati sopra indicati, ancora una volta emerge che la Lombardia è in assoluto la regione che ha fornito il maggior numero di segnalazioni di operazioni sospette (5148), a cui però non corrisponde, parallelamente, il numero più elevato di segnalazioni trattenute per approfondimenti ai fini investigativi, ossia 79 (pari all'1,53%).

Significativo appare, invece, al riguardo, il dato relativo alle regioni considerate tradizionalmente a rischio criminalità mafiosa, che, a fronte di un dato numerico contenuto, sono caratterizzate da un rapporto tra segnalazioni investigate e pervenute percentualmente più alto, pari al

19,12% per la Calabria ed al 6,86% per la Sicilia, seguita dalla Campania al 3,10%.

Da ciò si evince, ancora una volta, che, per i profili di interesse della D.I.A., soprattutto nelle regioni a rischio, non è rilevante tanto il dato numerico quanto la qualità intrinseca delle segnalazioni effettuate, più significativa ai fini del contrasto al riciclaggio posto in essere dalla criminalità organizzata.

Allo scopo di valutare, inoltre, il grado di *collaborazione attiva* dei soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni, è stata approntata la seguente tabella.

<b>TIPO INTERMEDIARIO</b>	<b>Segnal</b>	<b>%</b>
ENTI CREDITIZI	12461	66,24
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3327	17,69
INTERMEDIARI FINANZIARI	2486	13,21
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	300	1,59
NOTAIO	88	0,47
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	32	0,17
SOCIETA' FIDUCIARIE	28	0,15
DOTTORE COMMERCIALISTA	27	0,14
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI	16	0,09
RAGIONIERE O PERITO COMMERCIALE	16	0,09
REVISORE CONTABILE	6	0,03
AVVOCATO	5	0,03
AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE	5	0,03
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE	3	0,02
GESTIONE DI CASE DA GIOCO	3	0,02
TRASPORTO DENARO CONTANTE	2	0,01
SOCIETA' MONTE TITOLI S.P.A.	1	0,01
SOCIETA DI REVISIONE	1	0,01
RECUPERO DI CREDITI PER CONTO TERZI	1	0,01
MEDIAZIONE CREDITIZIA	1	0,01
CONSULENTE DEL LAVORO	1	0,01
COMMERCIO COMPRESO ESPORT E IMPORT DI ORO PER FINALITA	1	0,01
AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA	1	0,01

In merito, non si registrano sostanziali differenze rispetto al passato, in quanto sono sempre gli enti creditizi, con una percentuale del 66,24%, ad alimentare in maniera elevata e costante l'intero sistema.

Per quanto riguarda gli altri soggetti, invece, nell'anno in esame si rileva un apprezzabile aumento dell'apporto fornito dagli enti della Pubblica Amministrazione, con il 17,69%, rispetto al 9,15% dell'anno precedente, seguiti dagli intermediari finanziari con 13,21%.

### 3. ESITI DELL'ATTIVITA' ANTIRICICLAGGIO

#### a. Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette investigate nel 2009

Le 365 segnalazioni estrapolate nel decorso anno ai fini dell'esecuzione di approfondimenti investigativi, hanno avuto il seguente esito:

- investigate con esito negativo<sup>1</sup>: 47;
- segnalate all'A.G. perché correlate a procedimenti penali già in corso<sup>2</sup>: 98;
- in corso d'investigazione: 142;
- investigate con esito positivo<sup>3</sup>: 78.

Tali esiti, sono stati ulteriormente analizzati e disaggregati nelle due seguenti tabelle, predisposte in base, alle categorie di soggetti segnalanti ed alle tipologie di operazioni sospette segnalate.

#### Esito delle segnalazioni investigate ripartito per intermediario segnalante

Intermediario	In corso di investigazione	Correlate a proc. penali in corso	Investigate con esito negativo	Investigate con esito positivo
<b>Banca</b>	126	87	46	74
<b>Notaio</b>	1	0	0	0
<b>P.A. (Poste Italiane)</b>	4	10	0	2
<b>Intermediario finanziario</b>	10	1	1	2
<b>Ragioniere/Consulente</b>	1	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>142</b>	<b>98</b>	<b>47</b>	<b>78</b>

<sup>1</sup> per "segnalazioni investigate con esito negativo" si intendono quelle che non sono sfociate in attività di natura giudiziaria, o comunque non sono state ritenute suscettibili di sviluppi connessi ai compiti istituzionali della D.I.A., e sono state, pertanto, rimesse alla competenza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;

<sup>2</sup> le segnalazioni inoltrate "all'A.G. perché correlate a procedimenti penali già in corso" non sono state oggetto di ulteriori investigazioni da parte della D.I.A. in quanto attinenti a procedimenti penali già instaurati, ma, in tale contesto, messe a disposizione dell'A.G. precedente;

<sup>3</sup> per "segnalazioni investigate con esito positivo" si intendono quelle che hanno dato origine a procedimenti penali o attività investigative nel 2009.



**Esito delle segnalazioni investigate ripartito per tipo di operazione finanziaria**

Operazione	In corso di investigazione	Correlate a proc. penali in corso	Investigate con esito negativo	Investigate con esito positivo	TOTALI
Trasferimento titoli e denaro	0	0	1	0	1
Bonifico a favore di ordine e conto	15	2	0	12	29
Bonifico Estero	0	2	0	2	4
Ricezione bonifici	4	14	4	0	22
Emissione assegni	2	6	0	1	9
Giroconto	4	1	16	0	21
Prelevamento con moduli di sportello	12	4	0	0	16
Prelevamento contante	18	10	9	20	57
Prelevamento contante ≤12.500 euro	4	0	0	5	9
Versamento contante	19	22	5	0	46
Versamento contante ≤12.500 euro	2	1	2	3	8
Versam. titoli di credito	11	9	2	9	31
Emiss. assegni circolari	13	8	3	2	26
Effetti ritirati	1	3	0	0	4
Incasso assegni circolari	5	0	0	1	6
Versam. assegni circolari	0	0	2	0	2
Assegni bancari protestati	0	0	0	0	0
Addeb. per estinz. assegno	8	4	0	1	13
Incasso assegno	11	3	0	12	26
Sottoscrizione titoli	0	0	0	0	0
Rimborso su libretto	0	0	0	0	0
Cambio assegni circolari	3	0	2	1	6
Cambio assegni	2	0	0	0	2
Cambio taglio biglietti	0	0	0	0	0
Prelievo o ritiro contante	0	4	1	0	5
Incasso tramite POS	0	0	0	0	0
Pagamento utilizzo di carta di credito	0	1	0	0	1
Deposito su libretto a risparmio	3	1	0	1	5
Pagamenti diversi	0	0	0	0	0
Acquisto oro e metalli	1	0	0	0	1
Erogazione finanziamenti diversi	1	0	0	6	7
Rimborso finanziamenti	1	0	0	0	1
Consegna/ritiro mezzi pagamenti	0	0	0	2	2
canone cassetta sicurezza	0	1	0	0	1
spese	0	1	0	0	1
rimborso titoli e fondi comuni	1	0	0	0	1
emissione/estinzione cct e buoni f.	1	0	0	0	1
esecuzione mandati pagamento	0	1	0	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>142</b>	<b>98</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>365</b>

L'esame delle segnalazioni investigate nel 2009 ha evidenziato profili di riconducibilità oggettiva o soggettiva alle varie organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale come di seguito riportato:

cosa nostra:	85
camorra:	92
'ndrangheta:	163
criminalità organizzata pugliese:	9
altre organizzazioni criminali italiane:	11
organizzazioni criminali straniere:	5
TOTALE	365

Al riguardo, va osservato che le varie organizzazioni criminali di stampo mafioso, storicamente insediate nelle Regioni del sud Italia, hanno progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, penetrando il tessuto economico e sociale delle sviluppate Regioni del centro/nord Italia, con "enclave" all'estero, proprio allo scopo di riciclare/reinvestire gli enormi profitti generati dai traffici illeciti.

Pertanto, al fine di rendere percepibile siffatto fenomeno, i suesposti dati di sintesi sono stati ripartiti in base alla distribuzione territoriale delle segnalazioni sospette investigate, con i seguenti esiti:

- a) **85 segnalazioni concernenti "cosa nostra"**: 41 interessano la Sicilia e le restanti 44 sono ripartite tra Lombardia (20), Lazio (9), Toscana (2), Piemonte (3), Emilia Romagna (3), Calabria (6) e Campania (1);
- b) **92 segnalazioni concernenti la "camorra"**: 46 interessano la Campania e le restanti 46 sono ripartite tra Lombardia (15), Friuli V.G. (2), Lazio (21), Marche (2), Piemonte (3), Calabria (1), Emilia Romagna (1), Puglia (1);

- c) 163 segnalazioni concernenti la “ ‘ndrangheta”: 100 interessano la Calabria; le altre 63 interessano: Lazio (9), Lombardia (38), Piemonte (3), Toscana (2), Veneto (2), Liguria (1), Emilia Romagna (6), Sicilia (1) e Campania (1),
- d) 9 segnalazioni concernenti la “criminalita’ organizzata pugliese”: 7 interessano la Puglia e 2 la Basilicata;
- e) 11 segnalazioni concernenti “altre organizzazioni criminali italiane”: 5 interessano la Lombardia; le restanti 6 interessano: Veneto (1), Campania (2), Calabria (2) e Lazio (1);
- f) 5 segnalazioni concernenti “altre organizzazioni criminali straniere”: 3 interessano la Toscana, 1 la Lombardia ed 1 il Piemonte.

***a.1. Risultati scaturiti o correlati all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette***

L'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette estrapolate nel 2009 è, sostanzialmente, ancora in corso ed i risultati operativi conseguiti nel decorso anno si riferiscono, per la gran parte, ad indagini concluse nel 2009 ma sviluppate in relazione a segnalazioni di operazioni sospette pervenute, analizzate e approfondite negli anni precedenti.

Nella seguente tabella sono stati riepilogati i dati relativi ai casi investigati, alle persone perseguite ed ai risultati conseguiti (valori in euro) nell'anno in esame:

Casi investigati riconducibili a procedimenti penali	66
Persone perseguite	177 (di cui 3 in stato di arresto)
Beni sequestrati	16.930.000 (art. 321 c.p.p.) 151.050.000 (L. 575/65)

Si passa di seguito ad esporre una sintesi delle principali attività concluse o in corso:

- a coronamento di una complessa indagine condotta nei confronti di un'organizzazione criminale operante in Lombardia, già foriera dell'emissione, nel 2008, di 26 provvedimenti restrittivi della libertà personale, emessi dal Giudice per le indagini Preliminari di Milano, si è pervenuti alla richiesta di rinvio a giudizio a carico di 67 indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, ricettazione, truffa, riciclaggio, reimpiego, omicidio volontario, favoreggiamento, incendio doloso, violazione alla legge sulle armi, violazioni alle norme sui beni culturali e sugli stupefacenti.

Nel medesimo contesto investigativo, contrassegnato dall'accertamento di una serie di estorsioni, commesse in danno soprattutto di imprenditori con l'emissione di "fatture per operazioni inesistenti" nonché con l'effettuazione di prestiti a terzi a tassi usurari anche nella monetizzazione di assegni bancari post-datati, si è conclusa, nel 2009, la latitanza di uno degli indagati compreso tra i destinatari dei predetti provvedimenti restrittivi e si è proceduto all'esecuzione di un sequestro preventivo di beni immobili, valori ed attività finanziarie ammontanti a circa 9,5 milioni di euro nonché alla notifica di un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un altro indagato, ritenuto referente di Cosa Nostra a Milano; provvedimento determinato da un prima Sentenza emessa, nel dicembre 2009, dal G.I.P. del Tribunale di Milano a conclusione del Rito Abbreviato richiesto da ventisette imputati, con la quale sono state tra l'altro disposte venticinque condanne a pesanti pene detentive.

L'attività dell'articolazione procedente, nel contempo destinataria degli approfondimenti investigativi d'ulteriori segnalazioni sospette, direttamente o indirettamente riconducibili ai fatti o agli indagati in questione, procede con accertamenti di natura patrimoniale sulla scorta dei quali l'A.G. competente ha, sinora, disposto il sequestro preventivo di beni per un controvalore pari a circa 1,3 milioni di euro, correlati anche al fatto che, a chiusura dell'udienza preliminare, il GUP ha disposto il rinvio a giudizio, per tutti i capi d'imputazione, dei rimanenti 39 indagati che non hanno chiesto di accedere al rito abbreviato.

- nel corso del 2009 è stata ultimata da parte del Centro Operativo di Torino, con la collaborazione in fase conclusiva di altre articolazioni periferiche della D.I.A. e delle Forze di polizia territoriali, un'indagine, volta al contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto



economico, finanziario e produttivo nel Piemonte, validamente supportata dall'approfondimento di n. 3 segnalazioni di operazioni sospette trasmesse in anni precedenti.

In particolare, il 20 ottobre 2009 è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Torino nei confronti di 3 soggetti per il reato di riciclaggio ed è stato eseguito il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di una società di costruzioni e di n. 27 terreni e fabbricati per un valore stimato pari a 6 milioni di euro.

Contestualmente sono state notificate, inoltre, n. 12 informazioni di garanzia per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 117, 648 bis, 648 ter, 479 c.p., art. 7 D.l. 152/91 e art. 12 quinquies D.l. 306/92;

- al termine di complesse investigazioni a carattere patrimoniale e finanziario scaturite dall'approfondimento di una segnalazione di operazioni sospette, il Centro Operativo di Torino nel corso del 2009 ha proceduto al sequestro, disposto dal locale Tribunale nell'ambito di un procedimento di prevenzione, di due unità immobiliari, quote di partecipazione al capitale di una Srl e n. 6 rapporti bancari, per un controvalore stimato in 550.000 euro, a carico di un soggetto condannato in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso, ritenuto organico al clan Belfiore della "ndrangheta;
- nel marzo 2009, anche grazie ad utili informazioni desunte da numerose segnalazioni di operazioni sospette, hanno trovato una prima concretizzazione gli accertamenti patrimoniali eseguiti nei confronti di personaggi legati ad un potente clan camorristico partenopeo con evidenti cointeressenze nel basso Lazio.  
Pertanto, da parte del Centro Operativo di Roma sono state sequestrate, ex art. 321 c.p.p., autovetture per un valore stimato di circa € 130.000.

Nel settembre successivo, nei confronti della stessa organizzazione criminale, il citato Centro Operativo ha dato esecuzione ad un provvedimento ablativo, disposto dal Tribunale di Frosinone nell'ambito di un procedimento di prevenzione instaurato su proposta della D.D.A. di Roma, pervenendo al sequestro di società, appartamenti, ville, terreni, esercizi commerciali e industriali per un valore complessivo valutato in oltre € 150.000.000, nonché di nr. 29 autovetture di grossa cilindrata per complessivi € 500.000;

- a seguito di segnalazione di operazione sospetta investigata nel 2009 è stata avviata un'attività giudiziaria nei confronti di un imprenditore siciliano, immune da precedenti specifici per reati di mafia, ritenuto personaggio di primissimo piano ed interlocutore principale di esponenti di spicco di "Cosa nostra" siciliana. Le indagini, condotte dal C.O. di Caltanissetta nei confronti di due indagati ritenuti responsabili dei reati di cui all'art. 648 ter c.p. con l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 152/91, hanno consentito di avanzare richiesta di sequestro preventivo di beni immobili di valore ingente, tuttora al vaglio dell'A.G.;
- nell'ambito dell'attività istituzionale volta alla prevenzione e repressione dell'infiltrazione, nel tessuto sociale ed economico calabrese, da parte di organizzazioni criminali legate alla 'ndrangheta, ed in particolare a seguito dell'approfondimento di n. 21 segnalazioni di operazioni sospette, è stata focalizzata l'attenzione su un sodalizio costituito da personaggi risultati contigui alle "storiche" cosche della piana di Gioia Tauro. In sintesi è emerso che gli indagati, mediante ripetute intimidazioni e minacce realizzate con metodi mafiosi all'indirizzo di direttori e funzionari di banca ed avvalendosi del supporto di una serie di favoreggiatori, avrebbero ideato, pianificato e condotto un'attività

criminosa, finalizzata alla commissione di reati a sfondo finanziario e bancario, in danno di istituti di credito e di attività economiche a valenza locale e nazionale. Le indagini sono in corso;

- il Centro Operativo di Genova ha in corso investigazioni giudiziarie, che hanno ricevuto un notevole impulso dalla individuazione di n. 5 segnalazioni di operazioni sospette relative a soggetti collegati agli indagati, allo scopo di consolidare processualmente l'ipotesi investigativa prospettata, riguardante l'infiltrazione nel tessuto economico-produttivo della Liguria di capitali di provenienza mafiosa ed in particolare dal traffico di sostanze stupefacenti gestito dalla "ndrangheta;

- il Centro Operativo di Torino è stato delegato dalla locale D.D.A. a svolgere accertamenti di p.g., di natura economico - finanziaria allo scopo di individuare e quantificare il patrimonio riconducibile ad un latitante. Al riguardo, di rilevante interesse si sono rivelate n. 4 segnalazioni di operazioni sospette effettuate negli anni precedenti a carico di alcuni soggetti risultati contigui agli indagati.

L'attenzione investigativa è stata concentrata prioritariamente sulla figura di un faccendiere, sospettato di riciclare i capitali illecitamente accumulati da una cosca, emanazione della 'ndrangheta, nonché sull'individuazione di una rilevante somma di denaro occultata (ammontante a circa 17-20 miliardi di lire) riveniente da attività delittuose e di numerosi terreni e fabbricati, ubicati in varie zone d'Italia, intestati a prestanome.

***b. Altre attività non correlate all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette***

Oltre alle investigazioni scaturite o correlate all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, questa Direzione, nel 2009, ha concluso, nell'ambito della propria attività istituzionale, numerose indagini non scaturite o correlate a segnalazioni di operazioni sospette, volte principalmente all'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti, pervenendo complessivamente ai risultati (valori in euro) riepilogati nella seguente tabella<sup>4</sup>:

<b>Misure di prevenzione patrimoniali L. 575/65</b>	Sequestri: 874.157.000 Confische: 309.881.000
<b>Sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p.</b>	885.248.000
<b>Confische ex art. 12 sexies L. 356/92</b>	103.305.000

Al riguardo, si espone di seguito una sintesi dei risultati più significativi conseguiti da questa Direzione nel corso del 2009:

- nel corso di tre distinte operazioni di P.G. volte alla disarticolazione di alcune tra le più agguerrite organizzazioni criminali aderenti alla “camorra” nonché all'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti, il Centro Operativo di Napoli ha effettuato il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di n. 58 beni immobili e di n. 4 società per un valore complessivo pari a 25 milioni di euro;
- a conclusione di complesse indagini economico-patrimoniali è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., in

<sup>4</sup> I valori espressi sono comprensivi di quelli indicati nel prospetto riportato a pagina 15.

funzione della confisca di cui all'art. 12 sexies L. 356/92, nei confronti di un imprenditore siciliano, titolare di importanti imprese operanti nel settore della produzione e vendita di calcestruzzo, già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ritenuto in stretto collegamento con un noto esponente mafioso tuttora latitante.

Il valore delle società e dei beni immobili sequestrati ammonta a 400 milioni di euro;

- nel gennaio 2009 il C.O. di Palermo ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare con applicazione degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di un avvocato tributarista di Milano per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p. e 12 quinquies L. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori continuato in concorso). Tale provvedimento restrittivo rappresenta il completamento di una complessa operazione di p.g. svolta riguardo alle condotte illecite che un noto imprenditore palermitano, unitamente al figlio, aveva posto in essere allo scopo di sottrarre a provvedimenti ablativi, mediante l'intestazione fittizia a terze persone, beni mobili, tra cui ingenti disponibilità finanziarie, riconducibili a *Cosa nostra*, trasferite fraudolentemente all'estero grazie alla complicità di un banchiere elvetico.

In particolare, dalle indagini emergeva la disponibilità da parte degli indagati palermitani di un'ingente somma di denaro, pari quasi a 13 milioni di euro, giacente in un conto acceso presso la filiale di Nassau (Bahamas) di una banca elvetica. Grazie all'intervento dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, attivata dalla D.D.A. palermitana, veniva individuato il conto suddetto, con un saldo attivo pari a 12.963.967 euro, gestito presso la sede di Nassau della citata banca elvetica, formalmente intestato alla moglie dell'imprenditore, ma di fatto nella piena disponibilità di quest'ultimo.



A conclusione delle indagini, nel maggio 2008 venivano tratti in arresto i tre principali indagati: in particolare, l'imprenditore ed il banchiere per concorso in trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa denominata *Cosa nostra*, ed il figlio dell'imprenditore per concorso in trasferimento fraudolento di valori.

Oltre al fondo gestito a Nassau, venivano sequestrate un'imbarcazione e un'autovettura intestate ad altri prestanome, per un valore complessivo di circa 60.000 euro.

Per completezza, va aggiunto che recentemente la D.D.A. di Palermo ha disposto la notifica dell'*Avviso della conclusione delle indagini preliminari* nei confronti dei 9 indagati, ai quali è stata contestata anche l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91.

Dalle investigazioni giudiziarie eseguite nel decorso anno non sono emersi elementi che inducano a ritenere l'adozione, da parte della criminalità organizzata, di nuove metodologie di riciclaggio.

La casistica esaminata, infatti, concerne forme di riciclaggio tradizionalmente note e ricorrenti, quali:

- reimpiego di capitali effettuato attraverso l'interposizione di soggetti estranei all'organizzazione;
- intestazione fittizia di beni mobili ed immobili;
- reinvestimento, a mezzo di prestanomi, in attività economiche;
- acquisizione di attività economiche a seguito di usura ed estorsioni.

PAGINA BIANCA



**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
III REPARTO OPERAZIONI**

---



**RELAZIONE AL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA  
PER L'ANNO 2009**



PAGINA BIANCA



## **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

III Reparto Operazioni - Ufficio Economia e Sicurezza - 3<sup>a</sup> Sezione

### **INDICE**

- 1. Premessa**
- 2. Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio**
  - a. Dati statistici relativi allo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette**
  - b. Risultati complessivi dell'attività di contrasto al riciclaggio della Guardia di Finanza**
  - c. Principali fenomeni e tecniche di riciclaggio**
  - d. Vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari e degli altri operatori**
- 3. Attività prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo**
  - a. Sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette e indagini di polizia giudiziaria**
  - b. Misure di congelamento delle risorse economiche**
- 4. Attività di polizia valutaria**
- 5. Considerazioni finali**



PAGINA BIANCA



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Economia e Sicurezza - 3<sup>a</sup> Sezione

**OGGETTO:** Relazione sull'attività svolta dalla Guardia di Finanza ai fini della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'anno 2009.

### 1. Premessa

La presente relazione viene redatta in ottemperanza agli artt. 5, comma 3, lett. b), e 48, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007 nonché all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 195/2008, per cui contiene i dati statistici e le informazioni sull'attività svolta dai Reparti della Guardia di Finanza nell'anno 2009 ai fini della:

- prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante, per contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario.

### 2. Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio

#### a. Dati statistici relativi allo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette

Nel 2009, sono pervenute 18.822 segnalazioni di operazioni sospette, con una crescita del **40% rispetto al 2008**.

L'incidenza delle segnalazioni sospette riferibili a fatti di finanziamento del terrorismo è pari al **2,5%** del totale (ossia, n. 470 contesti).

Con riferimento all'area geografica di provenienza:

- la maggioranza delle segnalazioni sospette sono state originate da intermediari finanziari e non finanziari del Nord (**52%**), mentre nelle regioni centrali<sup>1</sup> la quota di segnalazioni si attesta sul 27% circa del totale, al Sud<sup>2</sup> sul 16% e nelle Isole il restante 5%;
- l'apporto di segnalazioni più consistente è stato fornito dagli istituti di credito (**66%**), mentre il contributo degli **intermediari finanziari** e dei **professionisti** è stato pari rispettivamente al **13,21%** e **0,77%** del totale.

<sup>1</sup> Ossia, nel Lazio, Umbria, Abruzzo, Toscana e Marche.

<sup>2</sup> Ossia in Campania, Calabria, Basilicata, Molise e Puglia.

Tabella 1

**Segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'U.I.F. nel 2009  
distinte per area geografica ed ente segnalante**

Segnalante Area	Banche	Poste italiane	Intermediari Finanziari	Professionisti	Altri	Totale	Δ
<b>NORD</b>	6.697	1.729	1.130	78	239	<b>9.873</b>	<b>52,45%</b>
<b>CENTRO</b>	2.945	1.040	929	39	121	<b>5.074</b>	<b>26,96%</b>
<b>SUD</b>	2.254	379	364	24	22	<b>3.043</b>	<b>16,17%</b>
<b>ISOLE</b>	575	179	63	4	11	<b>832</b>	<b>4,42%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.471</b>	<b>3.327</b>	<b>2.486</b>	<b>145</b>	<b>393</b>	<b>18.822</b>	<b>100%</b>
<b>Δ</b>	<b>66,26%</b>	<b>17,64%</b>	<b>13,21%</b>	<b>0,77%</b>	<b>2,09%</b>	<b>100%</b>	

Come tipologie di operazioni oggetto delle segnalazioni, l'attenzione degli intermediari è caduta soprattutto sui trasferimenti di denaro contante tramite versamenti o prelevamenti con moduli allo sportello.

Tabella 2

**Tipologie di operazioni sospette pervenute dall'UIF - anno 2009**

CAUSALE	PERCENTUALE
Prelevamento con moduli allo sportello	15,10%
Versamento di contante	14,55%
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art. 49 del D.Lgs n. 231/2007	11,37%
Disposizione a favore di ...	9,94%
Versamento di titoli di credito	6,82%
Bonifico a favore di ordine e conto	6,07%
Addebito per estinzione assegno	5,10%
Bonifico estero	5,03%
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	4,57%
Incasso proprio assegno	3,18%
Prelevamento contante inferiore alla soglia di 12.500 euro	2,09%
Versamento contante inferiore alla soglia di 12.500 euro	1,28%
Altre operazioni	14,9%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

A fronte di questo afflusso di segnalazioni sospette, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha proceduto nel 2009 all'**analisi preinvestigativa di 18.714 trattazioni**, attraverso un lavoro di **screening** finalizzato ad esaminare ciascuna delle segnalazioni sospette pervenute dall'Unità di Informazione Finanziaria, mediante una metodologia standardizzata di analisi di rischio basata sull'utilizzo delle banche dati delle Forze di polizia, ancorata a parametri obiettivi sperimentati nel tempo.

All'esito del monitoraggio preventivo:

- **7.433** segnalazioni sospette sono state archiviate in quanto **non sono emersi elementi di interesse investigativo ai fini del contrasto del riciclaggio (+31% rispetto al 2008)**; di queste, **4.015** segnalazioni erano già state classificate dall'UIF tra quelle archiviate ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 231/2007, per cui le risultanze dell'analisi "di polizia" hanno confermato gli esiti dell'analisi "finanziaria" a monte;
- **11.281 trattazioni sono risultate, invece, interessanti per gli ulteriori approfondimenti investigativi** e, pertanto, sono state delegate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria ai Reparti competenti per territorio.

**Tabella 3**

<b>SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE</b>	
	<b>2009</b>
<b>Segnalazioni pervenute dall'U.I.F.</b>	18.822
<b>Segnalazioni analizzate</b>	18.714
<b>di cui:</b>	
- <b>archivate</b>	7.433
- <b>delegate per sviluppi investigativi</b>	11.281
<b>Approfondimenti investigativi conclusi</b>	8.468
<b>di cui:</b>	
- <b>con esito positivo</b>	3.393

Gli accertamenti portati a termine nel 2009 dai Reparti del Corpo al fine di ricostruire l'origine e la destinazione finale dei capitali hanno riguardato **8.468 segnalazioni sospette (+2,8% rispetto al 2008)**.

**Il 40% circa degli approfondimenti investigativi (pari a 3.393 contesti) ha avuto esito positivo**, nel senso che sono emersi **indizi o tracce di collegamenti con reati a scopo di lucro**, commessi a fronte di trasferimenti di capitali sospetti segnalati dagli intermediari per complessivi **20 miliardi di euro**. Più in dettaglio:

- **2.035** segnalazioni riguardavano soggetti già indagati nell'ambito di specifici procedimenti penali in corso presso le Procure della Repubblica, per cui esse sono confluite nei fascicoli processuali di pertinenza<sup>3</sup>;
- **le altre 1.358 segnalazioni sospette**, come si evince dalla tabella n. 5, **sono servite ad indirizzare i controlli su 89 trasferimenti di denaro per riciclaggio**

<sup>3</sup> In particolare, sono 705 le segnalazioni acquisite integralmente (compresa l'identità del segnalante) dall'Autorità Giudiziaria con decreto motivato ex art. 45, comma 7, del D.Lgs n. 231/2007.



**e/o reimpiego di proventi criminali**, 89 casi di abusivismo finanziario, 12 casi di usura e 27 truffe, 56 reati tributari e 1.085 altri reati e violazioni, **per un importo complessivo di 7,1 miliardi di euro intercettati grazie alle misure di collaborazione attiva degli intermediari prevista dal decreto legislativo n. 231/2007.**

Tabella 4

<b>Convergenze investigative tra segnalazioni di operazioni sospette e procedimenti penali pendenti</b>		
	2009	
	Segnalazioni (n.)	Valore operazioni (mln. €)
Segnalazioni acquisite dall'Autorità Giudiziaria o confluite nell'ambito di procedimenti penali preesistenti	2.035	13.710

Tabella 5

<b>Esiti investigativi antiriciclaggio Guardia di Finanza su segnalazioni di operazioni sospette</b>		
	2009	
	Segnalazioni <sup>4</sup> (n.)	Valore operazioni (mln. €)
Approfondimenti con esito positivo di cui per:	1.358	7.105
- riciclaggio e/o reimpiego di proventi illeciti	89	3.169 <sup>5</sup>
- usura	12	1,6
- abusivismo finanziario	89	130
- truffa	27	3,3
- reati fiscali	56	27
- altri reati	153	1.795
- violazioni al D.Lgs. n. 231/2007	883	1.927
- violazioni alla disciplina valutaria	49	7,6

<sup>4</sup> Lo sviluppo di alcune segnalazioni di operazioni sospette ha investito contemporaneamente più settori (ad esempio, per accertamenti di casi di usura ed abusivismo finanziario in concorso, o di riciclaggio e reati tributari, ecc.), per cui il conteggio totale è leggermente approssimato.

<sup>5</sup> Il valore delle operazioni segnalate è influenzato da tre segnalazioni sospette in cui un intermediario finanziario ha segnalato le anomalie riconducibili a 3 casi di trasferimenti di titoli per un valore di circa 3 miliardi di euro. Si precisa, al riguardo, che non c'è sempre una correlazione biunivoca tra gli importi delle operazioni segnalate dagli intermediari e quelli dei capitali che, a seguito delle indagini successivamente sviluppate, vengono individuati come effettivamente collegati a flussi di proventi di attività criminose, che possono anche non coincidere esattamente con i primi. Ciò nondimeno, il "valore delle operazioni" oggetto di s.o.s. sviluppate con esito positivo è un dato statistico ugualmente significativo, in quanto rappresenta l'ammontare dei flussi finanziari "anomali" che gli intermediari obbligati hanno opportunamente segnalato per fondati e ragionevoli sospetti di provenienza da un'attività criminosa.



In questo quadro s'iscrive, altresì, l'attuazione nel 2009 di 14 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria (+56% rispetto al 2008), a seguito dei quali **13 segnalazioni sono confluite in un procedimento penale in corso presso l'Autorità Giudiziaria**, per il tramite di un Reparto del Corpo.

Ulteriori dati più analitici sugli esiti delle investigazioni a seconda della categoria di segnalanti e delle tipologie di operazioni riscontrate sono riportati nella **scheda allegata**.

#### b. Risultati complessivi dell'attività di contrasto al riciclaggio della Guardia di Finanza

Più in generale, **le indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, e le investigazioni antiriciclaggio ex decreto legislativo n. 231/2007** svolte dalla Guardia di Finanza nel 2009 **hanno portato alla scoperta ed alla denuncia di 1.166 persone** per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., di cui **176 tratte in arresto** (+75% rispetto al 2008), con il **sequestro di beni e disponibilità patrimoniali pari a 302 milioni di euro** (+63% sul 2008).

**Tabella 6**

<b>CONTRASTO AL RICICLAGGIO RISULTATI</b>		
		<b>2009</b>
<b>Indagini con esito positivo</b>	n.	<b>396</b>
<b>Persone denunciate per art. 648 bis e/o 648 ter c.p.</b>	n.	<b>1 166</b>
- di cui tratte in arresto	n.	<b>176</b>
<b>Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)</b>	€	<b>302</b>
<b>Violazioni alla normativa antiriciclaggio</b>	n.	<b>2 112</b>
di cui:		
- trasferimenti di denaro contante non canalizzati	n.	<b>1 791</b>
- omesse identificazioni dei clienti/registrazioni dei dati	n.	<b>230</b>
- trasferimenti irregolari di denaro contante da parte di agenzie di <i>money transfer</i>	n.	<b>133</b>
- omesse segnalazioni di operazioni sospette	n.	<b>68</b>

Più in particolare, ammonta a 1,55 miliardi di euro l'importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro "sporco" ricostruite dai Reparti nel corso delle indagini nei confronti di soggetti che non hanno commesso o non hanno partecipato alla commissione dei reati - presupposto a monte. Si tratta di proventi originati soprattutto da delitti di frode fiscale (687 milioni), truffa ed appropriazione indebita (228 milioni di euro), bancarotta (58 milioni), traffici

di sostanze stupefacenti (23 milioni), usura (17 milioni) ed altri gravi reati a sfondo patrimoniale.

Analizzando l'incidenza regionale, si evidenzia che in **Lombardia sono stati accertati flussi di capitali oggetto di riciclaggio per oltre 530 milioni di euro**, in Piemonte 206 milioni, nel Lazio 195 milioni ed in Campania 193 milioni.

### c. Principali fenomeni e tecniche di riciclaggio

Oltre ai dati statistici di consuntivo, si forniscono al Comitato di Sicurezza Finanziaria informazioni più dettagliate sui casi di *money laundering* più significativi emersi dalle indagini sviluppate dai Reparti della Guardia di Finanza nel 2009, distintamente per **tipologia di fenomeni e tecniche di riciclaggio**.

#### (1) “Camorra”

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli ha accertato l'esistenza di un sodalizio criminale intrecciato da camorristi riconducibili al clan “Amato-Pagano” con insospettabili professionisti “colletti bianchi” locali costituenti il *trait d'union* con esperti finanziari e societari operanti in Paesi *off shore*, che si adoperavano per trasferire somme di denaro, proventi di traffici di sostanze stupefacenti, su conti correnti cifrati intestati a nomi di fantasia presso una banca di Montecarlo.

Successivamente, parte del denaro veniva investito in prodotti finanziari ad alto rendimento, mentre la restante parte era utilizzata per acquisire, attraverso società estere con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Panama e Gran Bretagna, quote di partecipazione in una società immobiliare e, attraverso di essa, la disponibilità di due terreni edificabili a Malaga del valore di 500 mila euro.

Sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria 15 persone, di cui 12 tratte in arresto, per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed al riciclaggio, con il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 7 milioni di euro.

#### (2) “Svizzera”

Sono due le investigazioni più significative, svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, in cui è stato accertato il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di proventi di reati tributari pari a 520 milioni di euro da parte di soggetti e/o società svizzere.

La prima, denominata Operazione “*Transfere*”, si è conclusa con l'arresto di 4 cittadini elvetici (tra cui un dirigente di una banca) ed un italiano, affiliati ad un'organizzazione criminale con sede a Milano ed in Svizzera, che contattava clienti italiani operanti in vari settori commerciali, che erano interessati a trasferire all'estero i capitali originati da reati fiscali. I proventi illeciti venivano giustificati mediante operazioni con società - schermo collocate in Austria, Inghilterra e Svizzera, disponibili a concludere contratti di consulenza fittizi e ad emettere documenti e fatture false. Il denaro raccolto veniva così depositato presso banche svizzere e, su richiesta dei clienti, rimpatriato in Italia in contanti mediante “spalloni” all'uopo ingaggiati.

La seconda indagine (Operazione “*Green Clock*”) ha portato all'arresto di 5 persone, tra cui l'amministratore di un importante gruppo societario lombardo che si occupa di ecologia e di bonifica ambientale di aree ex industriali. I fondi venivano distratti dai patrimoni aziendali mediante sovrapprezzi di costi per trasporti e smaltimento di rifiuti, per cui venivano trasferiti all'estero sotto forma di pagamenti gonfiati per poi finire su conti correnti svizzeri riconducibili ad un

professionista insospettabile, anch'egli arrestato. Il denaro veniva riportato in Italia in contanti oppure reimpiegato nell'acquisto di immobili di pregio o beni di lusso.

### (3) **"Repubblica di San Marino"**

Tra i filoni investigativi più importanti su casi di riciclaggio tra Italia e San Marino si annoverano le inchieste condotte nel 2009:

- dal Nucleo di Polizia Tributaria di Parma, che ha denunciato 4 persone per riciclaggio di 38 milioni di euro, provenienti da frodi fiscali commesse da un'azienda emiliana operante nel settore dell'acciaieria con la complicità di società "cartiere" che disponevano di conti correnti accesi presso la Repubblica di San Marino. In dettaglio, il denaro, una volta trasferito all'estero mediante false fatturazioni, veniva poi reinvestito in una società immobiliare italiana, ed in parte reintrodotta nelle casse dell'acciaieria sottoforma di finanziamenti a favore dei soci operati da una società fiduciaria;
- dal Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, che ha denunciato all'Autorità Giudiziaria 16 persone per trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti. Si trattava di un sodalizio criminale che, con la connivenza di due noti pluripregiudicati, aveva ottenuto da un istituto di credito sammarinese rilevanti affidamenti bancari, successivamente fatti confluire - senza alcuna giustificazione commerciale - su altri conti correnti accesi presso banche nazionali, intestati a prestanome e ad imprese direttamente riconducibili al sodalizio;
- dal Nucleo di Polizia Tributaria di Piacenza, che ha segnalato alla Magistratura di 27 persone, di cui 5 per riciclaggio, con il sequestro di oltre 1 milione di euro di beni e disponibilità finanziarie. In questo caso, è emerso un collaudato meccanismo teso a reimpiegare proventi di traffici di stupefacenti in acquisti presso concessionarie italiane di autovetture di grossa cilindrata, che venivano schermati sotto un velo di apparente regolarità grazie a fatture false emesse da operatori sammarinesi ed a fittizi contratti di noleggio che servivano ad occultare la reale proprietà dei mezzi;
- dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, che ha individuato un'associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, all'abusiva attività finanziaria, al falso in bilancio, alla frode fiscale ed al riciclaggio, formata da 49 persone, di cui 11 attinte da ordinanze di custodia cautelare in carcere, con sequestri di beni pari a 3 milioni di euro.

E' accaduto che una società ha rilasciato a privati cittadini oltre 5.000 polizze fideiussorie incassando premi per 9 milioni di euro, pur senza possedere le garanzie di patrimonialità richieste dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi bancarie ai fini dell'iscrizione all'albo della Banca d'Italia. I premi incassati venivano distratti dalle casse della finanziaria e trasferiti su conti correnti di banche sammarinesi, mediante pagamenti simulati di false fatture. I fondi rientravano in Italia in contanti o a mezzo di titoli di pagamento da far confluire su conti correnti personali degli indagati.

### (4) **"Schermi fiduciari"**

Un caso di riciclaggio realizzato mediante schermi fiduciari è stato accertato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano con l'operazione "*Marcelita*", che ha riguardato un sodalizio criminale, composto da commercialisti, professionisti e soprattutto da un notaio svizzero che, a seguito della sottoscrizione di contratti di



mandato fiduciario, provvedeva per conto di clienti italiani a costituire “società - schermo” *off shore* e ad aprire cospicui conti correnti presso banche di Lugano intestati a “società - paravento”.

Su questi conti andavano a confluire, dopo vari passaggi, le rimesse all'estero di 80 aziende italiane che venivano contabilizzate come pagamenti di fatture false per 300 milioni di euro emesse da varie società di comodo ubicate in “paradisi fiscali”.

Sono state denunciate 80 persone, di cui 3 tratte arresto, per associazione a delinquere, appropriazione indebita, riciclaggio e frode fiscale, con sequestri di beni e disponibilità finanziarie pari a 23 milioni di euro.

#### **(5) “Cartolarizzazione di crediti”**

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma ha ricostruito un'operazione di riciclaggio architettata con la complicità di cinque funzionari di una banca italiana, mediante la cessione e la cartolarizzazione di crediti e l'utilizzo di società *off shore*, appositamente costituite ed intestate a terze persone consapevoli, per consentire ad imprenditori italiani della sanità privata e del settore edile, nonché ad antiquari ed agenzie di viaggio di Roma, Milano e Firenze di trasferire in una filiale di Lugano ingenti risorse finanziarie che erano proventi di reati fiscali.

Tra le tecniche di riciclaggio utilizzate, vi era pure la cessione ad una società di cartolarizzazione di consistenti crediti finanziari vantati da un'impresa della sanità italiana nei confronti di enti pubblici; i crediti venivano rivenduti ad una fiduciaria estera di diritto lussemburghese che cartolarizzava il credito acquisito ed emetteva titoli obbligazionari che venivano acquistati da una società - schermo riconducibile al titolare delle cliniche italiane. La società di comodo serviva per ricevere i fondi dalla fiduciaria estera una volta richiamati i titoli obbligazionari, e trasferirli subito dopo su un conto corrente cifrato svizzero, intestato ad un'altra società - paravento riconducibile sempre al “*dominus*” delle cliniche romane.

L'indagine ha portato alla denuncia di 14 persone per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

#### **(6) “Polizze vita”**

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria si è occupato di un'indagine concernente un'associazione a delinquere di 11 persone dedita all'abusiva attività assicurativa ed al riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

Più in dettaglio, una società finanziaria di Roma iscritta nell'albo della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB, inserendosi senza autorizzazioni nel mercato internazionale delle *Life Settlement*<sup>6</sup> - in cui oggetto di contrattazioni sono le assicurazioni sulla vita già stipulate - percepiva fraudolentemente, a fronte di ogni polizza acquistata dai contraenti, premi complessivamente pari a 5,3 milioni di euro, poi riversati su conti correnti di società italiane intestate a prestanome. Dai conti correnti venivano tratti numerosi assegni bancari e circolari per l'acquisto di beni immobili, di un'imbarcazione e di diverse autovetture di lusso.

<sup>6</sup> Si tratta di un mercato secondario di polizze vita molto esteso negli Stati Uniti. Il meccanismo prevede la sottoscrizione da parte di giovani clienti di cospicue polizze di assicurazione sulla vita, con il pagamento all'inizio di premi piuttosto bassi, che aumentano con il crescere dell'età dell'assicurato. Una volta superati i 60 anni la mensilità diventa spesso insostenibile, per cui vista l'impossibilità di onorare la rata molti iscritti optano per la rivendita della propria polizza. A questo punto entrano in gioco le società specializzate, ossia i *Life Settlement Providers* che riacquistano l'assicurazione versando il compenso pattuito al sottoscrittore che dismette la polizza; successivamente, le società di *Life Settlement* rivendono le polizze a soggetti terzi, di solito a fondi specializzati cui non rimane altro che aspettare la scadenza della polizza per incassare il premio.

**d. Vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari e degli altri operatori**

Nel 2009, la Guardia di Finanza ha effettuato **553** ispezioni antiriciclaggio, a seguito delle quali sono state accertate **419 violazioni penali e/o amministrative**.

I destinatari degli interventi sono stati selezionati sulla base di un'accurata analisi di rischio sviluppata tenendo conto anche degli *input* esterni provenienti dalle Autorità di vigilanza e dall'UIF.

La maggior parte degli interventi ha riguardato le categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi e degli intermediari finanziari, che risultano connotate dal più alto indice d'irregolarità.

**Tabella 7**

<b>CATEGORIE DI OPERATORI ISPEZIONATI</b>		
	<b>2009</b>	
	<b>Ispezioni concluse</b>	<b>Violazioni penali e/o amministrative</b>
<b>Agenzie in attività finanziaria (<i>money transfer</i> ed altre)</b>	393	236
<b>Mediatori creditizi</b>	130	104
<b>Intermediari finanziari ex art. 106 TULB</b>	17	65
<b>Agenzie di mediazione immobiliare</b>	2	2
<b>Servizi contabili e fiscali</b>	3	2
<b>Antiquari</b>	2	1
<b>Recupero crediti</b>	2	3
<b>Notaio</b>	2	2
<b>Gallerie e case d'asta</b>	1	1
<b>Altri</b>	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>553</b>	<b>419</b>

Più in dettaglio, sono state accertate **268 violazioni penali e 151 infrazioni amministrative**; numerose le irregolarità riscontrate per abusiva attività finanziaria e di mediazione creditizia, nonché per violazioni al decreto legislativo n. 231/2007.

**Tabella 8**

<b>TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI RISCOstrate</b>
--



		2009
		Numero violazioni
<b>Violazioni penali</b>	Abusiva attività finanziaria	26
	Esercizio abusivo di agente in attività finanziaria	61
	Abusiva attività di mediazione creditizia	20
	Concorso in esercizio abusivo	23
	Inosservanza obblighi di identificazione e registrazione	55
	Usura	3
	Riciclaggio	4
	Altre violazioni penali	76
	<b>Totale</b>	<b>268</b>
<b>Violazioni amministrative</b>	Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 D.lgs. 231/2007)	85
	Altre violazioni alla normativa antiriciclaggio	21
	Altre tipologie di violazioni	45
	<b>Totale</b>	<b>151</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>419</b>

In particolare, nel 2009 sono stati sviluppati due piani operativi, uno a livello nazionale e l'altro nell'ambito della regione Toscana, nei confronti rispettivamente dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

#### (1) Piano "Mercurio 2" nei confronti di mediatori creditizi

In prosecuzione della campagna d'interventi del 2008 (di cui si è data notizia con la relazione dello scorso anno<sup>7</sup>), tenuto conto delle diffuse irregolarità riscontrate, la Guardia di Finanza ha pianificato in ogni provincia del territorio nazionale lo sviluppo di **132 ispezioni** nei confronti di altrettanti mediatori creditizi. All'esito, 54 controlli hanno avuto esito irregolare, con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di **105 soggetti** per ipotesi di reato specifiche, ivi compresi:

- 30 soggetti per esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia;
- 8 per abusiva attività finanziaria e 18 per violazioni agli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione.

<sup>7</sup> Vgs. capitolo 4, pag. 15 della relazione trasmessa con foglio n. 122972 del 9 aprile 2009.

In **13 casi** sono state individuate violazioni amministrative in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, mentre sono state 12 le segnalazioni inoltrate alla Banca d'Italia per la cancellazione/sospensione dall'albo dei mediatori.

Peraltro, è da segnalare che il **Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha effettuato un monitoraggio più esteso su tutta la platea di circa 100 mila operatori iscritti all'albo dei mediatori creditizi tenuto dalla Banca d'Italia al 31 dicembre 2008, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge per l'esercizio di questo tipo di attività.**

A seguito dei riscontri dei precedenti e delle pendenze penali a carico dei singoli titolari, sono stati segnalati alla Banca d'Italia **430 mediatori ai fini della cancellazione dall'albo**, in quanto gravati da sentenze penali passate in giudicato per gravi reati contro la pubblica amministrazione o finanziari; si è proceduto, inoltre, alla denuncia di **225 soggetti all'Autorità Giudiziaria per falso ideologico ed ostacolo alle funzioni di vigilanza dell'Authority.**

## **(2) Piano ispettivo locale nei confronti degli agenti in attività finanziaria**

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Prato ha effettuato un'attività di monitoraggio e controllo nei confronti dei soggetti residenti in quella provincia, iscritti nell'albo degli agenti in attività finanziaria tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999. In sintesi, l'iniziativa in questione ha:

- preso spunto dall'elevato numero di violazioni riscontrate in quella provincia nei confronti degli operatori di *money transfer* gestiti soprattutto da imprenditori di etnia cinese;
- consentito di monitorare una platea di 248 soggetti (di cui 219 persone fisiche e 29 società), effettuando, dapprima, un'analisi di rischio basata sull'incrocio delle banche dati in uso al Corpo e, successivamente, mediante una serie d'interventi mirati su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Sono state individuate **142 posizioni irregolari**, pari al 58% del totale degli agenti in attività finanziaria ubicati a Prato; gran parte delle infrazioni sono state rilevate per assenza dei requisiti di iscrizione all'albo, di onorabilità o di professionalità.

### **3. Attività di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo**

#### **a. Sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette e indagini di polizia giudiziaria**

Nel 2009, sono pervenute dall'Unità di Informazione Finanziaria **470 segnalazioni di operazioni sospette** per finanziamento del terrorismo, con un incremento del **28% rispetto al 2008**.

Da parte sua, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha provveduto a:

- archiviare il **73%** dei contesti;
- delegare il restante **27%** ai Nuclei di Polizia Tributaria per lo sviluppo di approfondimenti investigativi.

**Tabella 9**

<b>SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE</b>	
	<b>2009</b>
<b>Segnalazioni pervenute dall'U.I.F.</b>	470
<b>Segnalazioni analizzate di cui:</b>	462
- archiviate per mancanza di elementi di rischio	339
- delegate per sviluppi investigativi	123
<b>Approfondimenti investigativi conclusi</b>	143
- di cui con esito positivo	63

Si precisa subito che dall'approfondimento delle **143 segnalazioni di maggior interesse investigativo non sono emerse tracce di finanziamenti al terrorismo o elementi attinenti ai reati specifici** previsti dagli artt. 270 - bis (*"Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"*), 270 - ter (*"Assistenza agli associati"*), 270 quater (*"Assistenza agli associati"*) e 270 quinquies (*"Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale"*) del codice penale.

Tuttavia, le indagini relative all'approfondimento di 63 segnalazioni pervenute dall'UIF hanno condotto all'accertamento di alcune violazioni alla normativa antiriciclaggio e per abusiva attività finanziaria.

**Tabella 10**

<b>RISULTATI CONSEGUITI DALL'APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE PER FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</b>
---

	2009
	Numero dei casi
Omessa segnalazione di operazioni sospette	5
Esercizio abusivo di agente in attività finanziaria	2
Violazione degli obblighi imposti al trasferimento di contante, libretti e titoli al portatore <sup>8</sup>	1
Abusiva attività finanziaria <sup>9</sup>	16
Trasporto transfrontaliero di denaro contante senza la preventiva dichiarazione <sup>10</sup>	1

Parallelamente allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, la Guardia di Finanza ha condotto anche specifiche indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, per finanziamento del terrorismo.

**In tale ambito rientra l'indagine di maggior rilievo condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia** in collaborazione con la Squadra Mobile della Polizia di Stato nei confronti di un'agenzia di *money transfer* della città, che ha portato alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di 12 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché all'arresto di cinque cittadini pakistani per favoreggiamento in relazione al reato di finanziamento del terrorismo ex art. 270 bis c.p..

Più in concreto, due degli arrestati erano i gestori della predetta agenzia di *money transfer*, ed avevano effettuato tra il 2006 ed il 2008 numerose transazioni per 400 mila euro complessivi, intestate ad un pachistano in realtà del tutto estraneo ed ignaro dei movimenti di denaro in suo favore; alcune di queste somme sarebbero servite per acquistare ricariche di telefoni cellulari utilizzati per organizzare gli attentati terroristici di Mumbai (India) nel novembre 2008<sup>11</sup>.

#### b. Misure di congelamento delle risorse economiche

Ai sensi del decreto legislativo n. 109/2007, nel 2009 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha:

<sup>8</sup> Art. 58 del D. Lgs n. 231/2007.

<sup>9</sup> Art. 132 del D.Lgs n. 385/1993.

<sup>10</sup> Art. 9 del D.Lgs. n. 195/2008.

<sup>11</sup> Gli attentati interessarono, simultaneamente, 10 diversi obiettivi, tra cui la stazione ferroviaria, due alberghi (l'OBEROI TRIDENT HOTEL ed il TAJ MAHAL HOTEL) ed il locale centro ebraico (NARIMAN HOUSE), con l'uccisione di 195 persone.



- **effettuato**, complessivamente, su richiesta del Comitato di Sicurezza Finanziaria gli **accertamenti in ordine alla posizione economica e patrimoniale di 105 soggetti**, di cui 84 persone fisiche e 21 società, designati come destinatari del congelamento dei fondi e delle risorse a livello internazionale ai sensi dei Regolamenti (CE) nn. 2580/2001 e 881/2002 del Consiglio del 27 dicembre 2001 e del 27 maggio 2002;
- **proceduto**, a seguito degli accertamenti svolti nei confronti di 26 soggetti, al **congelamento di un'impresa individuale e di un'azienda operante nel settore edile, nonché di tre immobili, 30 autoveicoli e 2 motocicli**.

Tale attività ha portato, inoltre, alla constatazione di **3 violazioni alle misure di congelamento dei beni e delle risorse finanziarie**<sup>12</sup> nonché all'accertamento di **un caso di omessa segnalazione di operazione sospetta da parte di un notaio**.

#### 4. Attività di polizia valutaria

Lo scorso anno i Reparti del Corpo hanno effettuato **6.062 controlli** valutari ai confini terrestri, marittimi ed aerei, accertando **1.608 violazioni**<sup>13</sup> all'obbligo di presentazione della dichiarazione per i trasporti di denaro contante superiore a 10.000 euro, per cui hanno verbalizzato **1.402 soggetti** e sequestrato banconote e strumenti finanziari nazionali ed esteri per **396 milioni di euro** (+25% rispetto al 2008%).

**Tabella 11**

<b>Omesse dichiarazioni di trasferimenti di valuta al seguito</b>		
		<b>2009</b>
Controlli eseguiti		6.062
Violazioni	n.	1.608
di cui in collaborazione con Agenzia delle Dogane	n.	1.428
Persone verbalizzate	n.	1.402
di cui:		
- per passaggi extracomunitari	n.	974
- per passaggi intracomunitari	n.	428
Sequestri disponibilità finanziarie	€(mln)	396,5
di cui:		
- titoli	€(mln)	390,2
- valute nazionali ed estere	€(mln)	6,3

La maggior parte delle infrazioni sono state riscontrate in **Lombardia (n. 669)**, **Toscana (n. 278)**, **Lazio (n. 186)** ed **Emilia Romagna (n. 164)**.

<sup>12</sup> Ex art. 5 del decreto legislativo n. 109/2007.

<sup>13</sup> In questo dato rientrano anche le violazioni valutarie accertate a posteriori nel corso di verifiche fiscali, indagini di polizia amministrativa o di polizia giudiziaria, allorché emergono tracce di trasferimenti non dichiarati di capitali da e per l'estero al di fuori dei canali degli intermediari.



Presso l'aeroporto di Malpensa, dallo scorso anno l'attività di servizio è svolta con l'ausilio di **due unità cinofile del Corpo addestrate proprio per la ricerca di tracce di denaro non dichiarato**. Si tratta di due cani di razza "Labrador", specializzati per riconoscere all'olfatto i segnali della presenza di carte filigranate ed inchiostri impiegati per la stampa di banconote, grazie a corsi di addestramento mutuati dall'esperienza della polizia britannica. La buona riuscita dell'iniziativa ha portato ad inserire nei programmi del 2010 la formazione di altre 6 unità cinofile da destinare ad altrettanti nuovi scali aeroportuali e valichi di confine.

Riguardo all'analisi dei flussi dei capitali intercettati, si evidenzia che:

- **in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni sono state accertate nei confronti di soggetti di nazionalità cinese** (n. 205), seguiti da italiani (n. 167) e russi (32);
- **allo stesso modo, in uscita il maggior numero di esportazioni non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità cinese** (n. 141), egiziana (n. 129) e italiana (n. 122).

**Tabella 12**

**PAESI D'ORIGINE DEI SOGGETTI VERBALIZZATI - ANNO 2009**

<b>ENTRATA<sup>14</sup> TERRITORIO NAZIONALE</b>		<b>USCITA<sup>15</sup> TERRITORIO NAZIONALE</b>	
<b>Paese</b>	<b>n.</b>	<b>Paese</b>	<b>n.</b>
<i>Cina</i>	<b>205</b>	<i>Cina</i>	<b>141</b>
<i>Italia</i>	<b>167</b>	<i>Egitto</i>	<b>129</b>
<i>Russia</i>	<b>32</b>	<i>Italia</i>	<b>122</b>
<i>Albania</i>	<b>27</b>	<i>Albania</i>	<b>82</b>
<i>Federazione Russa</i>	<b>15</b>	<i>Marocco</i>	<b>60</b>
<i>India</i>	<b>12</b>	<i>Pakistan</i>	<b>38</b>
<i>Altri</i>	<b>35</b>	<i>Altri</i>	<b>99</b>

L'ammontare complessivo di denaro contante intercettato nel corso dei controlli è di **42,7 milioni di euro**.

In particolare:

- **la maggior parte del denaro è stato intercettato nella fase d'ingresso nel territorio nazionale (circa 24 milioni di euro)**; di questi, circa 7,5 milioni di euro provenivano dalla Svizzera, 3 milioni di euro dalla Spagna e 2,1 milioni dalla Nigeria;
- **nell'ambito dei flussi in uscita, circa 3 milioni di euro erano diretti verso la Cina, 2,3 milioni di euro verso l'Egitto, 2 milioni verso la Germania e 1,2 milioni verso la Repubblica di San Marino.**

**Tabella 13**

<sup>14</sup> Ossia, sia per i passaggi extracomunitari (da Paesi non appartenenti all'Unione Europea) che intracomunitari (da Paesi appartenenti all'Unione Europea)

<sup>15</sup> Ossia, sia per i passaggi extracomunitari (verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea) che intracomunitari (verso Paesi appartenenti all'Unione Europea)

**IMPORTI DEI TRASFERIMENTI DI VALUTA AL SEGUITO NON DICHIARATI**

<b>ENTRATA TERRITORIO NAZIONALE</b>		<b>USCITA TERRITORIO NAZIONALE</b>	
<b>Paese provenienza</b>	<b>euro</b>	<b>Paese destinazione</b>	<b>euro</b>
<i>Svizzera</i>	<b>7.428.171</b>	<i>Cina</i>	<b>2.956.030</b>
<i>Spagna</i>	<b>3.123.076</b>	<i>Egitto</i>	<b>2.352.330</b>
<i>Nigeria</i>	<b>2.138.807</b>	<i>Germania</i>	<b>1.958.153</b>
<i>Germania</i>	<b>1.235.834</b>	<i>Albania</i>	<b>1.631.726</b>
<i>Altri Paesi extracomunitari</i>	<b>4.716.884</b>	<i>San Marino</i>	<b>1.281.700</b>
<i>Altri Paesi comunitari</i>	<b>5.176.891</b>	<i>Altri Paesi extracomunitari</i>	<b>7.388.896</b>
		<i>Altri Paesi comunitari</i>	<b>1.337.562</b>

Nel corso dei servizi di polizia valutaria sono state accertate, altresì, condotte fraudolente collegate alla circolazione di titoli di Stato completamente falsi, trasportati da soggetti italiani e/o stranieri da e verso il territorio dello Stato.

In particolare, la Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, ha sequestrato ai fini penali:

- 4 titoli di credito giapponesi del valore nominale di tre trilioni di yen, a carico di cittadini italiani che attraversavano il valico di Brogeda verso la Svizzera;
- 249 *bond* statunitensi del valore nominale di 500 milioni di dollari cadauno, nonché 10 banconote del taglio unitario di 1 milione di dollari, rinvenuti nella valigia di due cittadini giapponesi presso la stazione ferroviaria di Chiasso, in uscita dal territorio nazionale;
- 10 titoli esteri in dollari U.S.A. per un valore facciale di decine di milioni di euro, trovati in possesso di un cittadino elvetico in entrata nel territorio nazionale.

Inoltre, il Gruppo di Malpensa ha sequestrato a 2 cittadini filippini, poi arrestati, titoli di credito U.S.A. falsi, del valore nominale di 116 miliardi di dollari.

## **5. Considerazioni e prospettive**

I risultati conseguiti nell'attività di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo ed ai traffici transfrontalieri di valuta sono il frutto dell'impegno costantemente profuso dai

Reparti della Guardia di Finanza, che è stato rafforzato nel periodo di maggior impatto della crisi economica e finanziaria internazionale.

In chiave prospettica, il miglioramento del livello di efficacia del sistema di prevenzione antiriciclaggio dipenderà dalla collaborazione “attiva” assicurata dagli intermediari finanziari, dai professionisti e dagli altri operatori, chiamati ad individuare e a segnalare operazioni sospette sempre più mirate ed obiettive, paramtrate sui profili di rischio dei clienti e dei titolari effettivi delle transazioni.

In questa direzione, risulteranno particolarmente utili gli indicatori di anomalia elaborati dall'Unità di Informazione Finanziaria, a cui la Guardia di Finanza ha prestato la propria collaborazione, affinché gli intermediari finanziari ed i professionisti siano aiutati ad orientare meglio l'attenzione sulle operazioni che, per natura e caratteristiche oggettive e soggettive, siano effettivamente meritevoli di sviluppi investigativi a fini antiriciclaggio ed antiterrorismo.

Occorre, pertanto, che i nuovi “*decaloghi*” siano assimilati, diffusi ed applicati con la maggior diligenza possibile dagli operatori finanziari e dai professionisti, in modo tale da finalizzare sempre più il lavoro investigativo sui fenomeni che meritano la giusta attenzione del sistema antiriciclaggio.

## ALLEGATO



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Economia e Sicurezza - 3<sup>a</sup> sezione

### Esito delle segnalazioni di operazioni sospette in relazione al segnalante

Tipo Intermediario	Tipo esito(*)	nr. s.o.s.	%
ENTI CREDITIZI	Negativo	4.538	64%
	Positivo	916	13%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1.644	23,2%
<b>ENTI CREDITIZI</b>	<b>Totale</b>	<b>7.098</b>	<b>100%</b>
INTERMEDIARI FINANZIARI	Negativo	340	52,5%
	Positivo	168	26 %
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	139	21,5%
<b>INTERMEDIARI FINANZIARI</b>	<b>Totale</b>	<b>647</b>	<b>100%</b>
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Negativo	358	72,2%
	Positivo	45	9,1%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	93	18,75%
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Totale</b>	<b>496</b>	<b>100%</b>
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	Negativo	56	61,5%
	Positivo	5	5,5%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	30	33%
<b>IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI</b>	<b>Totale</b>	<b>91</b>	<b>100%</b>
NOTAI	Negativo	20	38,4%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	32	61,5%
<b>NOTAI</b>	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>

(\*) In questo prospetto, per "positivo" s'intendono tutte quelle segnalazioni sospette che hanno consentito di rilevare violazioni penali e/o amministrative, ivi compresi eventuali casi di riciclaggio e/o di reimpiego di capitali illeciti.

AZIENDE DI CREDITO ESTERE	Negativo	11	61,1%
	Positivo	1	5,5%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	6	33,3%
<b>AZIENDE DI CREDITO ESTERE Totale</b>		<b>18</b>	<b>100%</b>
COMMERCIALISTI	Negativo	10	58,8%
	Positivo	2	11,8%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	5	29,4%
<b>COMMERCIALISTI Totale</b>		<b>17</b>	<b>100%</b>
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI	Negativo	7	41,2%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	10	59
<b>SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI Totale</b>		<b>17</b>	<b>100%</b>
SOCIETA' FIDUCIARIE	Negativo	2	15,4%
	Positivo	1	7,7%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	10	77
<b>SOCIETA' FIDUCIARIE Totale</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>
PERITI COMMERCIALI	Negativo	3	60%
	Positivo	1	20%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1	20%
<b>PERITI COMMERCIALI Totale</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>
AVVOCATI	Negativo	4	100%
<b>AVVOCATI Totale</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>
AG. AFFARI MEDIAZ. IMMOBILIARE	Negativo	3	100%
<b>AG. AFFARI MEDIAZ. IMMOBILIARE Totale</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>
REVISORI CONTABILI	Negativo	2	66,7%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1	33,3%
<b>REVISORI CONTABILI Totale</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>



AZIENDE DI TRASPORTE VALORI	Positivo	1	100%
<b>AZIENDE DI TRASPORTE VALORI Totale</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>
ORAFI	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluiva in procedimenti penali esistenti	1	100%
<b>ORAFI Totale</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOB.	Positivo	1	100%
<b>SOC. DI INTERMEDIAZ. MOB. Totale</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>
SOC. DI REVISIONE	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluiva in procedimenti penali esistenti	1	100%
<b>SOC. DI REVISIONE Totale</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Economia e Sicurezza - 3<sup>a</sup> sezione

### Esiti delle segnalazioni di operazioni sospette in relazione alle tipologie di operazioni segnalate

CAUSALE	TIPO ESITO(*)	N. SEGN.
Versamento di contante	Negativo	1.330
	Positivo	362
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	331
<b>Versamento di contante Totale</b>		<b>2.023</b>
Prelevamento con moduli di sportello	Negativo	1.064
	Positivo	204
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	351
<b>Prelevamento con moduli di sportello Totale</b>		<b>1.619</b>
Versamento di titoli di credito	Negativo	694
	Positivo	140
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	323
<b>Versamento di titoli di credito Totale</b>		<b>1.157</b>
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	Negativo	529
	Positivo	94
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	222
<b>Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia Totale</b>		<b>845</b>

(\*)In questo prospetto, per "positivo" s'intendono tutte quelle segnalazioni sospette che hanno consentito di rilevare violazioni penali e/o amministrative, ivi compresi eventuali casi di riciclaggio e/o di reimpiego di capitali illeciti.

Addebito per estinzione assegno	Negativo	477
	Positivo	96
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	259
<b>Addebito per estinzione assegno Totale</b>		<b>832</b>
Bonifico estero	Negativo	394
	Positivo	85
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	133
<b>Bonifico estero Totale</b>		<b>612</b>
Bonifico a favore di ordine e conto	Negativo	514
	Positivo	62
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	228
<b>Bonifico a favore di ordine e conto Totale</b>		<b>804</b>
Trasferimento di denaro e titoli al portatore	Negativo	300
	Positivo	146
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	137
<b>Trasferimento di denaro e titoli al portatore</b>		<b>583</b>
Versamento assegno circolare	Negativo	252
	Positivo	49
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	106
<b>Versamento assegno circolare Totale</b>		<b>407</b>
Incasso proprio assegno	Negativo	247
	Positivo	34
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	121
<b>Incasso proprio assegno Totale</b>		<b>402</b>
Disposizione a favore di terzi	Negativo	214
	Positivo	33
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	115
<b>Disposizione a favore di terzi Totale</b>		<b>362</b>

Prelevamento contante < limiti soglia	Negativo	186
	Positivo	33
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	72
<b>Prelevamento contante &lt; limiti Totale</b>		<b>291</b>
Versamento contante < limiti soglia	Negativo	163
	Positivo	45
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	46
<b>Versamento contante &lt; limiti soglia Totale</b>		<b>254</b>
Causale sconosciuta	Negativo	138
	Positivo	13
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	50
<b>Causale sconosciuta Totale</b>		<b>201</b>
Cambio assegni di terzi	Negativo	102
	Positivo	20
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	24
<b>Cambio assegni di terzi Totale</b>		<b>146</b>
Incasso assegno circolare	Negativo	79
	Positivo	21
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	38
<b>Incasso assegno circolare Totale</b>		<b>138</b>
Versamento titoli di credito e contante	Negativo	40
	Positivo	14
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	21
<b>Versamento titoli di credito e contante Totale</b>		<b>75</b>

Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)	Negativo	38
	Positivo	6
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	29
<b>Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) Totale</b>		<b>73</b>
Deposito su Libretti di risparmio	Negativo	43
	Positivo	11
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	11
<b>Deposito su Libretti di risparmio Totale</b>		<b>65</b>
Rimborso su Libretti di risparmio	Negativo	40
	Positivo	13
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	10
<b>Rimborso su Libretti di risparmio Totale</b>		<b>63</b>
Effetti ritirati	Negativo	38
	Positivo	10
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	12
<b>Effetti ritirati Totale</b>		<b>60</b>
Versamento titoli di credito con resto	Negativo	34
	Positivo	6
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	11
<b>Versamento titoli di credito con resto Totale</b>		<b>51</b>
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	Negativo	33
	Positivo	9
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	5
<b>Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita Totale</b>		<b>47</b>
Altre operazioni	Negativo	16
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	22
<b>Altre operazioni Totale</b>		<b>39</b>



Disposizioni giro conto (stesso intermediario) – beneficiario	Negativo	20
	Positivo	3
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	11
<b>Disposizioni giro conto (stesso intermediario) – beneficiario Totale</b>		<b>34</b>
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari	Negativo	2
	Positivo	3
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	29
<b>Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari Totale</b>		<b>34</b>
Cambio taglio biglietti	Negativo	16
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	16
<b>Cambio taglio biglietti Totale</b>		<b>32</b>
Disposizione di giro conto (intermediari diversi)	Negativo	10
	Positivo	4
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	17
<b>Disposizione di giro conto (intermediari diversi) Totale</b>		<b>31</b>
Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	Negativo	18
	Positivo	3
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	9
<b>Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali Totale</b>		<b>30</b>
Estinzione polizze assicurative ramo vita	Negativo	22
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	5
<b>Estinzione polizze assicurative ramo vita Totale</b>		<b>28</b>
Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	Negativo	11
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	15
<b>Rimborso titoli e/o Fondi Comuni Totale</b>		<b>27</b>

Accrediti o incasso effetti al S.B.F.	Negativo	23
	Positivo	2
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	1
<b>Accrediti o incasso effetti al S.B.F. Totale</b>		<b>26</b>
Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	Negativo	17
	Positivo	4
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	4
<b>Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni Totale</b>		<b>25</b>
Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	Negativo	16
	Positivo	4
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	5
<b>Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i. Totale</b>		<b>25</b>
Versamento di contante o valori assimilati	Negativo	17
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	7
<b>Versamento di contante o valori assimilati Totale</b>		<b>24</b>
Conversione banconote in euro	Negativo	16
	Positivo	2
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	6
<b>Conversione banconote in euro Totale</b>		<b>24</b>
Versamento contante a mezzo sport. automatico o cassa continua	Negativo	19
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	4
<b>Versamento contante a mezzo sport. automatico o cassa continua Totale</b>		<b>24</b>
Vendita banconote estere contro lire (euro)	Negativo	17
	Positivo	3
<b>Vendita banconote estere contro lire (euro) Totale</b>		<b>20</b>

Disposizione di giro conto (stesso intermediario) – ordinante	Negativo	13
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	6
<b>Disposizione di giro conto (stesso intermediario) – ordinante Totale</b>		<b>19</b>
Emissione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi	Negativo	10
	Positivo	5
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	3
<b>Emissione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi Totale</b>		<b>18</b>
Estinzione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi	Negativo	15
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	2
<b>Estinzione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi Totale</b>		<b>17</b>
Emissione carte prepagate	Negativo	8
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	8
<b>Emissione carte prepagate Totale</b>		<b>17</b>
Acquisto banconote estere contro lire (euro)	Negativo	11
	Positivo	2
<b>Acquisto banconote estere contro lire (euro) Totale</b>		<b>13</b>
Cessione di capitale sociale di società nazionale	Negativo	5
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	7
<b>Cessione di capitale sociale di società nazionale Totale</b>		<b>12</b>
Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto	Negativo	5
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	6
<b>Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto Totale</b>		<b>11</b>
Acquisto d'oro e metalli preziosi	Negativo	11
<b>Acquisto d'oro e metalli preziosi Totale</b>		<b>11</b>
Accrediti o incasso RI.BA.	Negativo	7
	Positivo	3
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	1
<b>Accrediti o incasso RI.BA. Totale</b>		<b>11</b>

Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)	Negativo	8
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	2
<b>Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.) Totale</b>		<b>10</b>
Trasferimento titoli ad altro Istituto	Negativo	3
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	6
<b>Trasferimento titoli ad altro Istituto Totale</b>		<b>9</b>
Prelevamento a mezzo sport. automatico di altro intermediario	Negativo	8
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Prelevamento a mezzo sport. automatico di altro intermediario Totale</b>		<b>9</b>
Altra non meglio identificabile	Negativo	2
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	5
<b>Altra non meglio identificabile Totale</b>		<b>8</b>
Operazioni residuali	Negativo	6
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Operazioni residuali Totale</b>		<b>7</b>
Versamento di titoli di credito esigibili fuori piazza	Negativo	5
	Positivo	1
<b>Versamento di titoli di credito esigibili fuori piazza Totale</b>		<b>6</b>
Trasferimento titoli da altro Istituto	Negativo	2
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	3
<b>Trasferimento titoli da altro Istituto Totale</b>		<b>6</b>
Compravendita di società nazionale	Negativo	6
<b>Compravendita di società nazionale Totale</b>		<b>6</b>

Versamento di contante a mezzo sport. automatico altro istituto	Negativo	3
	Positivo	2
<b>Versamento di contante a mezzo sport. automatico altro istituto Totale</b>		<b>5</b>
Accensione riporto titoli	Negativo	2
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	2
<b>Accensione riporto titoli Totale</b>		<b>5</b>
Versamento contanti	Negativo	3
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	2
<b>Versamento contanti Totale</b>		<b>5</b>
Consegna titoli allo sportello	Negativo	2
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	3
<b>Consegna titoli allo sportello Totale</b>		<b>5</b>
Compravendita di beni immobili	Negativo	4
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	1
<b>Compravendita di beni immobili Totale</b>		<b>5</b>
Emissione assegni turistici	Negativo	2
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	2
<b>Emissione assegni turistici Totale</b>		<b>4</b>
Effetti richiamati	Negativo	3
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	1
<b>Effetti richiamati Totale</b>		<b>4</b>
Prelievo contanti	Negativo	2
	Positivo	2
<b>Prelievo contanti Totale</b>		<b>4</b>
Prelevamento a mezzo sport. automatico stesso intermediario	Negativo	4
<b>Prelevamento a mezzo sport. automatico stesso intermediario Totale</b>		<b>4</b>



Acquisto quote di capitale di società estera	Negativo	2
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Acquisto quote di capitale di società estera Totale</b>		<b>3</b>
Acquisto a pronti titoli e diritti opzione	Negativo	2
	Positivo	1
<b>Acquisto a pronti titoli e diritti opzione Totale</b>		<b>3</b>
Trasferimento titoli tra dossier (immissione)	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	2
<b>Trasferimento titoli tra dossier (immissione) Totale</b>		<b>3</b>
Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	Negativo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	2
<b>Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia Totale</b>		<b>3</b>
Incasso rimesse documentate da o per l'estero	Negativo	1
	Positivo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Incasso rimesse documentate da o per l'estero Totale</b>		<b>3</b>
Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	Negativo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero Totale</b>		<b>2</b>
Versamento di titoli di credito esigibili su piazza	Negativo	2
<b>Versamento di titoli di credito esigibili su piazza Totale</b>		<b>2</b>
Prelievi a valere su crediti semplici	Negativo	1
	Positivo	1
<b>Prelievi a valere su crediti semplici Totale</b>		<b>2</b>
Acquisto quote di capitale di società nazionale	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	2
<b>Acquisto quote di capitale di società nazionale Totale</b>		<b>2</b>

Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	Negativo	1
	Positivo	1
<b>Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero Totale</b>		<b>2</b>
Immissione dossier titoli a fronte conto divers. intestato	Negativo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Immissione dossier titoli a fronte conto divers. Intestato Totale</b>		<b>2</b>
Addebito per utilizzo credito doc. su Italia	Negativo	1
	Positivo	1
<b>Addebito per utilizzo credito doc. su Italia Totale</b>		<b>2</b>
Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	2
<b>Vendita a pronti titoli e diritti di opzione Totale</b>		<b>2</b>
Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass.	Negativo	1
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. Totale</b>		<b>2</b>
Ritiro titoli allo sportello	Negativo	1
	Positivo	1
<b>Ritiro titoli allo sportello Totale</b>		<b>2</b>
Aumento di capitale e/o operazioni societarie	Negativo	2
<b>Aumento di capitale e/o operazioni societarie Totale</b>		<b>2</b>
Cessione di capitale sociale di società estera	Negativo	2
<b>Cessione di capitale sociale di società estera Totale</b>		<b>2</b>
Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Pagamento rimesse documentate da o per l'estero Totale</b>		<b>1</b>
Accredito per incassi con addebito in c/c non preaut. o per cassa	Negativo	1
<b>Accredito per incassi con addebito in c/c non preaut. o per cassa Totale</b>		<b>1</b>
Pagamento per utilizzo carte di credito	Negativo	1
<b>Pagamento per utilizzo carte di credito Totale</b>		<b>1</b>

Pagamento diversi	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Pagamento diversi Totale</b>		<b>1</b>
Titoli scaduti o estratti	Positivo	1
<b>Titoli scaduti o estratti Totale</b>		<b>1</b>
Girofondi conto corrente	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Girofondi conto corrente Totale</b>		<b>1</b>
Diritti di custodia e amministrazione titoli	Positivo	1
<b>Diritti di custodia e amministrazione titoli Totale</b>		<b>1</b>
Vendita divise e/o banconote estere contro lire	Negativo	1
<b>Vendita divise e/o banconote estere contro lire Totale</b>		<b>1</b>
Vendita d'oro e metalli preziosi	Negativo	1
<b>Vendita d'oro e metalli preziosi Totale</b>		<b>1</b>
Versamento assegni bancari	Negativo	1
<b>Versamento assegni bancari Totale</b>		<b>1</b>
Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato	Negativo	1
<b>Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato Totale</b>		<b>1</b>
Estinzione carte prepagate	Negativo	1
<b>Estinzione carte prepagate Totale</b>		<b>1</b>
Erogazione finanziamento export	Negativo	1
<b>Erogazione finanziamento export Totale</b>		<b>1</b>
Pagamento utenze	Negativo	1
<b>Pagamento utenze Totale</b>		<b>1</b>
Addebito o pagamento per contratti derivati	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Addebito o pagamento per contratti derivati Totale</b>		<b>1</b>
Accredito o incasso per contratti derivati	Negativo	1
<b>Accredito o incasso per contratti derivati Totale</b>		<b>1</b>
Deposito libretti di risparmio al portatore	Negativo	1
<b>Deposito libretti di risparmio al portatore Totale</b>		<b>1</b>

Bonifico	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Bonifico Totale</b>		<b>1</b>
Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	Negativo	1
<b>Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero Totale</b>		<b>1</b>
Pagamento contanti	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1
<b>Pagamento contanti Totale</b>		<b>1</b>
Acquisto divise e/o banconote estere contro lire	Positivo	1
<b>Acquisto divise e/o banconote estere contro lire Totale</b>		<b>1</b>
Assegni bancari insoluti o protestati	Negativo	1
<b>Assegni bancari insoluti o protestati Totale</b>		<b>1</b>
Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	Negativo	1
<b>Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero Totale</b>		<b>1</b>



n. pr. **54618**  
 Data **05/07/2010**  
 FD-SC - 135.005.001/49913



**Guardia di Finanza**  
**NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA**

- Ufficio Operazioni - Sezione Operazioni

Via M. Bolognino nr. 84 - 00155 Roma - Tel. 06229381 - Fax. 0622938208



**OGGETTO:** Relazione sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs 21 novembre 2007, nr. 231 e successive modificazioni.

**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Dipartimento del Tesoro - Direz. Prevenz. dei Reati Finanziari - Ufficio V  
 Comitato di Sicurezza Finanziaria

**= ROMA =**

e, per conoscenza:

**AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
 - III Reparto - Ufficio Economia e Sicurezza

**= ROMA =**

**AL COMANDO REPARTI SPECIALI**  
**GUARDIA DI FINANZA**

**= ROMA =**

**AL COMANDO TUTELA DELL'ECONOMIA**  
**GUARDIA DI FINANZA**

**= ROMA =**

- Ufficio Operazioni - Sezione Operazioni

1. L'art. 24, comma 6, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, nr. 231 prevede che le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso questo Nucleo Speciale Polizia Valutaria, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscano a codesto Comitato di Sicurezza Finanziaria in ordine all'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle case da gioco.
2. Nel corso dell'anno 2008 è stata condotta un'attività ispettiva antiriciclaggio nei confronti delle quattro case da gioco pubbliche autorizzate ad operare sul territorio nazionale, orientata prevalentemente alla verifica del corretto assolvimento degli



obblighi di prevenzione e contrasto previsti dalla norma. Gli esiti sono stati riferiti con nota n. 1505/OP del 23 gennaio 2009.

3. Il citato art. 24, al comma 2, ha stabilito che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni acquistati e adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a 2.000 €. L'iniziale termine del 30 aprile 2008 entro cui le case da gioco avrebbero dovuto adottare le suddette modalità di collegamento tra i dati identificativi e le operazioni di cambio e acquisto è stato posticipato, per effetto del D.Lgs. n. 151 del 2009, al **30 aprile 2010**. Ad oggi, inoltre, non sono state ancora adottate le specifiche tecniche di cui all'art. 39, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, questo Nucleo Speciale non ha effettuato nel corso del 2009 ispezioni antiriciclaggio nei confronti delle case da gioco.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE  
(Col. t. ST Leandro Cuzzocrea)





m\_dg.DAG.25/05/2010.0073901.U



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06-6885.2338 - fax 06-68897415

Ufficio I – Reparto Dati statistici e monitoraggio

**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DIPARTIMENTO DEL TESORO****DIREZIONE VALUTARIA, ANTIRICICLAGGIO ED ANTIUSURA****COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA****ROMA**

Pos. 028.004.006 – 18 / 2008

Rep. Dati statistici e monitoraggio

Prot. N

Roma, 25/5/2010

**Oggetto: Relazione annuale al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195**

(Rif. Nota Ministero Economia e Finanze Prot. n. 14561 del 18/02/10)

In risposta alla Vostra nota di cui all'oggetto, si comunica che l'Ufficio I - D.G.G.P. di questo Dipartimento dispone al momento solo dei dati relativi al numero delle persone alle quali è stato contestato il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) nell'ambito dei procedimenti di criminalità organizzata di tipo mafioso e di terrorismo, dati rilevati sulla base di due apposite indagini conoscitive, aventi l'obiettivo di procedere ad una ricognizione globale dei procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bis c.p.p.) e dei procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 51 comma 3 quater c.p.p.).

Si riportano i dati sopra menzionati, riferiti agli anni 2006-2007-2008, in allegato alla presente nota.

Cordialmente,

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Italo Ormanni)

N.pr. 48488

MEF



Data 14/06/2010

DT

00080761

FASC. 135.005.001/49913

**NUMERO DI PERSONE ALLE QUALI E' STATO CONTESTATO IL REATO DI RICICLAGGIO (648 BIS C.P.)  
NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
DI TIPO MAFIOSO CONTRO AUTORI NOTI (art. 51 co. 3 bis c.p.p.)**

**PROCURE**

Num. persone con 648 bis c.p. nei procedimenti di criminalità organizzata di tipo mafioso iscritti presso le Procure (Distrettuali e per i minorenni)

num. persone iscritte nell'anno 2006	520
num. persone iscritte nell'anno 2007	673
num. persone iscritte nell'anno 2008	615

Num. persone con 648 bis c.p. nei procedimenti di criminalità organizzata di tipo mafioso pendenti presso le Procure (Distrettuali e per i minorenni)

num. persone 'pendenti' al 31/12/06	2.228
num. persone 'pendenti' al 31/12/07	2.314
num. persone 'pendenti' al 31/12/08	2.528

**UFFICI GIUDICANTI**

Num. persone con 648 bis c.p. nei procedimenti di criminalità organizzata di tipo mafioso pendenti presso gli Uffici Giudicanti:

num. persone 'pendenti' al 31/12/06	795
num. persone 'pendenti' al 31/12/07	923
num. persone 'pendenti' al 31/12/08	882

**NUMERO DI PERSONE ALLE QUALI E' STATO CONTESTATO IL REATO DI RICICLAGGIO (648 BIS C.P.)  
NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI TERRORISMO CONTRO AUTORI NOTI (art. 51 co. 3 quater c.p.p.)**

**PROCURE**

Num. persone con 648 bis c.p. nei procedimenti di terrorismo **iscritti** presso le Procure Distrettuali:

num. persone iscritte nell'anno 2006	1
num. persone iscritte nell'anno 2007	0
num. persone iscritte nell'anno 2008	5

Num. persone con 648 bis c.p. nei procedimenti di terrorismo **pendenti** presso le Procure Distrettuali:

num. persone 'pendenti' al 31/12/06	20
num. persone 'pendenti' al 31/12/07	18
num. persone 'pendenti' al 31/12/08	12

**UFFICI GIUDICANTI**

Num. persone con 648 bis c.p. nei procedimenti di terrorismo **pendenti** presso gli Uffici Giudicanti:

num. persone 'pendenti' al 31/12/06	2
num. persone 'pendenti' al 31/12/07	2
num. persone 'pendenti' al 31/12/08	1



Protocollo: 44053 /RU

Roma, 20 marzo 2010

Rif.:

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Comitato di Sicurezza Finanziaria  
Via XX settembre, n. 97  
00187 ROMA

Allegati: 1

**OGGETTO:** D.lgs. n. 195/2008, art. 10. Le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni svolte nel 2009. Relazione annuale.

In ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 10, d.lgs. n. 195/2008, l'Agenzia delle Dogane trasmette la relazione analitica delle attività svolte nell'anno 2009.

Con tale relazione l'Agenzia, quale Amministrazione che concorre all'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, intende adempiere anche agli obblighi informativi nei confronti del Comitato in indirizzo, previsti dall'art.5, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 231/2007.

*Il Direttore Centrale*  
Dr.ssa *Ginzia BRICCA*

N.pr. 30661

MEF



Data 15 APR 2010

DT

00084775

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI  
Ufficio metodologia e controllo degli scambi

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 6 50246613 Fax +39 6 50243116 - e-mail: [dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it](mailto:dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it)



PAGINA BIANCA

# RELAZIONE ANNUALE


AGENZIA DELLE DOGANE  
DIREZIONE CENTRALE  
ACCERTAMENTI E CONTROLLI



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

## **LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL D. LGS. N. 195/2008 (Art. 10)**

**ANNO 2009**



DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI  
Ufficio metodologia e controllo degli scambi  
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116  
e-mail: [dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it](mailto:dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it)

PAGINA BIANCA

# RELAZIONE ANNUALE

d.lgs. n. 195/2008, art. 10

AGENZIA DELLE DOGANE  
DIREZIONE CENTRALE  
ACCERTAMENTI E CONTROLLI

## INDICE

### PREMESSA

### INTRODUZIONE

### PARTE PRIMA

SCENARIO E DISCIPLINA INTERNAZIONALE

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

RUOLO ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA NEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA  
DEI MOVIMENTI SUL DENARO CONTANTE

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE IT

### PARTE SECONDA

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

ATTIVITA' DI RICEZIONE E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

ATTIVITA' DI CONTROLLO

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E INTELLIGENCE

### PARTE TERZA

COOPERAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE

COOPERAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

PROGRAMMAZIONE

PAGINA BIANCA



**RELAZIONE ANNUALE**

d.lgs. n. 195/2008, art. 10

AGENZIA DELLE DOGANE  
DIREZIONE CENTRALE  
ACCERTAMENTI E CONTROLLI**PREMESSA**

Il presente documento rappresenta il primo “Rapporto” che l’Agenzia delle Dogane (di seguito Agenzia) trasmette al Comitato di sicurezza finanziaria, in ottemperanza all’art. 10, comma 1, del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005.

All’Agenzia, in adempimento della propria missione istituzionale ed in virtù della collocazione strategica nei punti di ingresso e di uscita dell’Unione Europea, è affidata una vasta gamma di controlli di natura extra-tributaria.

In particolare, l’Agenzia accerta nei punti di ingresso della Comunità le violazioni alle norme comunitarie e nazionali secondo i principi dello sportello unico doganale di cui all’art. 4, comma 58 della legge 350/2003, attraverso il controllo basato sull’analisi dei rischi condotta sulle dichiarazioni relative agli scambi di merce, nonché sul bagaglio e sulle altre merci che le persone portano con sé o su di sé, esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal Reg. (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, dall’art. 32, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 e dall’art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Con il Regolamento (CE) n. 1889/2005 il legislatore comunitario, al fine di dotare gli Stati membri di un sistema comune volto a prevenire il riciclaggio dei proventi di attività illecite attraverso movimenti estranei ai flussi canalizzati, ha introdotto un sistema di controllo sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, individuando nelle Amministrazioni doganali le Autorità a cui affidare l’implementazione di tale attività, dal momento che, in ragione del proprio ruolo istituzionale, *“sono presenti alle frontiere della Comunità, ossia il luogo nel quale i controlli sono maggiormente efficaci, ed alcune di esse hanno acquisito notevole esperienza in materia.”*

L’ordinamento nazionale già disponeva di un analogo sistema di sorveglianza, sebbene istituito per esigenze di monitoraggio di natura fiscale dei flussi da e per l’estero, che prevedeva l’intervento di più attori istituzionali nelle attività di ricezione delle dichiarazioni e dei connessi controlli. Tuttavia, a seguito dell’intervento del legislatore comunitario, sorgeva la necessità di rimodulare le

rispettive competenze per evitare asimmetrie normative, di ricondurre i flussi informativi ad un unico soggetto, nonché di semplificare il sistema sanzionatorio.

Per rispondere a tali esigenze è intervenuta la legge comunitaria 2007 (legge n. 34/2008), art. 15, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi allo scopo di adeguare la normativa interna al Regolamento (CE) n. 1889/2005, anche al fine di provvedere al riordino delle norme in materia.

A seguito della promulgazione della predetta legge, l'Agenzia ha partecipato con propri rappresentanti ai lavori del gruppo ad hoc costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'elaborazione del decreto legislativo di riforma della disciplina del sistema di sorveglianza del trasferimento al seguito di denaro contante e valori assimilati, concorrendo, con la propria esperienza nell'attività di controllo alle frontiere e di cooperazione internazionale, alla redazione del testo successivamente emanato dal Governo e rappresentato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

Il presente documento riferisce circa l'attività svolta dall'Agenzia nell'anno 2009 in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni al predetto d.lgs., le funzioni e l'assetto organizzativo adottati, i risultati conseguiti, nonché sull'attività di intelligence e di monitoraggio posta in essere a seguito delle analisi dei dati trattati nell'ambito della cooperazione internazionale e nazionale.

Con il presente documento si riferisce, altresì, in merito all'attività svolta, nei primi mesi dell'anno 2010, in materia di analisi e monitoraggio delle dichiarazioni relative al trasferimento di denaro contante e di predisposizione di un dossier da inviare all'Unità di Informazione finanziaria, nei casi in cui sono state riscontrate anomalie in ordine a flussi monetari meritevoli di ulteriori e specifici approfondimenti, anche in considerazione dell'origine/destinazione di tali flussi da/per paesi presenti nelle liste OCSE (lista dei paesi non cooperativi in materia di antiriciclaggio).

Con il presente atto, infine, l'Agenzia, quale Amministrazione che concorre all'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, intende adempiere anche agli obblighi informativi nei confronti del Comitato di sicurezza finanziaria, previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007.

## **INTRODUZIONE**

Il sistema di sorveglianza relativo ai flussi monetari non canalizzati, nato in Italia per esigenze di monitoraggio fiscale, ha assunto nel tempo ed a livello internazionale un ruolo fondamentale nella prevenzione di fenomeni criminali quali il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo. In tale mutato contesto internazionale l'attività assicurata dall'Agenzia, in osservanza degli obblighi delineati dal quadro normativo comunitario e nazionale, risponde alle predette esigenze in termini di interdizione dei fenomeni illeciti e di contrasto alle attività criminali di natura transnazionale.

Tali compiti sono stati svolti destinando, al personale in servizio presso le articolazioni territoriali dell'Agenzia, dettagliate istruzioni di carattere operativo previa illustrazione della normativa di riferimento ed assicurando nello stesso tempo un capillare piano di formazione per il miglioramento delle competenze acquisite sul "campo"; ciò, anche per consentire il necessario coordinamento tra la nuova normativa e quanto preesistente nell'ordinamento nazionale, nonché per la risoluzione delle problematiche evidenziate dalle attività di controllo sul territorio.

L'Agenzia, inoltre, ha avviato le procedure per la sottoscrizione di apposita Convenzione con Poste Italiane S.p.A. per il trattamento delle dichiarazioni derivanti dai trasferimenti di denaro contante mediante plico postale o equivalente, al fine di concentrare presso la Struttura centrale preposta l'acquisizione dei singoli atti, non sottraendo risorse agli Uffici delle dogane per l'attività di controllo del flusso dei passeggeri in entrata ed in uscita dallo Stato.

Con il presente documento, quindi, si illustra nel dettaglio l'attività svolta dall'Agenzia in tale ambito, sviluppando nella parte seconda e terza della relazione gli aspetti di natura operativa, sotto il profilo dei servizi assicurati all'utenza, della tipologia dei connessi controlli attivati, dell'analisi delle informazioni raccolte, nonché dei risultati conseguiti, unitamente alle attività di cooperazione svolte sia a livello nazionale che internazionale.

L'analisi di dettaglio, infine, è resa possibile da alcune tabelle relative a particolari flussi di denaro in ragione della provenienza/origine e degli importi movimentati.

## **PARTE PRIMA**

### **SCENARIO E DISCIPLINA INTERNAZIONALE**



**United Nations**



La globalizzazione delle attività economiche e la dimensione sempre più internazionale delle transazioni finanziarie attribuiscono un ruolo cruciale, ai fini dell'efficace lotta al riciclaggio, alla cooperazione fra le autorità dei diversi Paesi e all'adozione di assetti istituzionali omogenei e di discipline uniformi.

Le conseguenze del riciclaggio delle risorse finanziarie provenienti dalle attività illecite sono considerevoli, dal momento che influiscono sempre maggiormente sulla stabilità sociale e lo sviluppo economico degli Stati. L'intensità del fenomeno è enorme e non cessa di crescere ad un ritmo allarmante.

La lotta contro il riciclaggio di capitali, in particolare, richiede misure repressive concertate e coordinate tra tutte le parti interessate, tanto a livello nazionale che internazionale, affinché vi sia una mobilitazione totale delle conoscenze giuridiche e per completare l'esperienza specifica di ciascuna entità coinvolta.

Negli ultimi 30 anni la consapevolezza del disvalore sociale del riciclaggio, che si caratterizza nell'individuazione ed utilizzo di meccanismi specializzati nell'occultare l'origine delittuosa dei capitali e nel loro reimpiego in attività lecite ed illecite finanche nel finanziamento del terrorismo, nonché la sua sempre più marcata dimensione transnazionale, ha spinto numerosi organismi internazionali, di varia natura e dimensione, titolari di funzioni differenziate, nella produzione di principi e regole che hanno determinato una rivoluzione rapida e profonda dei vari ordinamenti nazionali.

Di primaria importanza nella definizione dei principi cardine della lotta al riciclaggio è la Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988 che ha rappresentato un punto di riferimento per le successive fonti internazionali.

Nel febbraio del 1990 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), organismo istituito presso l'OCSE, di cui l'Italia è membro attivo, specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, riconosciuto quale fonte principale delle regolamentazioni in materia, elaborò 40 Raccomandazioni, fra le quali, per esigenze di sintesi, ricordiamo le principali:

- collaborazione fra gli Stati nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita;
- abolizione dell'anonimato nelle transazioni finanziarie;
- identificazione dell'autore dell'operazione e registrazione della stessa in apposito Archivio informatizzato, conservando tali informazioni per almeno cinque anni;
- sviluppo di programmi contro il riciclaggio di capitali, che comprendono procedure e controlli interni nonché attività di aggiornamento continuo del personale.

A tali raccomandazioni, che definiscono gli standard di riferimento fondamentali si sono aggiunte, dal 2001, nove "Raccomandazioni speciali" per il contrasto del finanziamento del terrorismo.

Anche la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite 1373 (2001)<sup>1</sup>, approvata a seguito dei tragici eventi del settembre 2001 (con la quale si afferma con certezza che la criminalità organizzata internazionale fa ricorso al riciclaggio per finanziare gli atti di terrorismo) si fonda sui predetti principi.

In particolare con la Raccomandazione speciale nona, messa a punto dal GAFI nell'ottobre del 2004, si chiede agli Stati membri di istituire misure per monitorare i

<sup>1</sup> La Risoluzione 1373 del 2001, che ha condannato gli attacchi dell'11 settembre 2001 fa appello agli Stati Membri affinché lavorino urgentemente insieme per evitare e sopprimere gli atti terroristici, anche attraverso una maggiore cooperazione e attraverso la piena implementazione delle rilevanti convenzioni internazionali relative al terrorismo, ha stabilito, tra l'altro, che gli Stati dovranno:

(a) prevenire e reprimere il finanziamento di atti terroristici;  
(b) criminalizzare la fornitura o la raccolta volontaria, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di fondi da parte dei loro cittadini o nei loro territori con l'intenzione di utilizzare i fondi, o sapendo che questi devono venire utilizzati, per realizzare atti terroristici;  
(c) congelare senza indugio fondi e altri beni finanziari o risorse economiche di persone che commettono, o tentano di commettere, atti terroristici o partecipano a o facilitano la realizzazione di atti terroristici; di entità di proprietà di o controllate direttamente o indirettamente da tali persone; e da persone ed entità che agiscono a nome di, o agli ordini di tali persone ed entità, compresi i fondi derivati o generati dai beni immobiliari di proprietà di o controllati direttamente o indirettamente da tali persone e persone ed entità a loro collegate;  
(d) proibire ai loro cittadini o a qualsiasi persona ed entità nel loro territorio di rendere disponibile qualsiasi fondo, bene finanziario o risorsa economica o altri servizi finanziari o altri servizi collegati, direttamente o indirettamente, a beneficio di persone che commettono, tentano di commettere, facilitano o partecipano all'esecuzione di atti terroristici, di entità di proprietà di o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone e di persone ed entità che agiscono a nome di o agli ordini di tali persone.



trasferimenti “cross-border” di contante ed altri strumenti al portatore, assegnando alle autorità competenti nazionali i poteri necessari a congelare e confiscare i fondi sospetti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

La Raccomandazione nona, che si completa con la relativa Nota interpretativa, rappresenta un’ulteriore evoluzione del sistema di prevenzione e contrasto sia del riciclaggio che del terrorismo riconoscendo la necessità di un controllo alle frontiere dei trasferimenti di contanti al seguito.

La consapevolezza di tali fenomeni è stata suffragata da appositi studi che hanno dimostrato come lo sviluppo delle nuove tecnologie abbia determinato un ulteriore affinamento delle tecniche di money laundering<sup>2</sup>, definite nelle fasi di “placement<sup>3</sup>”, “layering<sup>4</sup>” e di “integration<sup>5</sup>”.

Nonostante ciò, uno dei metodi più utilizzati per il riciclaggio del denaro contante rimane il trasporto transfrontaliero di denaro al seguito a mezzo di corrieri che utilizzano, ai fini dell’occultamento, le medesime tecniche utilizzate per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le Raccomandazioni del GAFI, pur non avendo natura vincolante, costituiscono il termine di riferimento a cui si conformano gli altri organismi sia internazionali che nazionali e rappresentano il più importante strumento propulsivo in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Basti infatti pensare che alle Raccomandazioni del GAFI sono ispirate la Convenzione di Varsavia del 2005 e la terza Direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo 2005/60/CE.

<sup>2</sup> **riciclaggio di denaro** - azione di re-immettere profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale. E' immissione in un ciclo economico ordinario di un ricavo di provenienza delittuosa, con il preciso scopo di non far più risalire alla vicenda originariamente delittuosa di quel bene o moneta, mediante un numero mirato e numeroso di scambi economici atti a generare confusione o depistaggio.

<sup>3</sup> **collocamento** - introduzione nel mercato dei proventi del reato presupposto con cui l'attività criminale ha determinato l'acquisizione di capitali e nel contestuale collocamento presso istituzioni ed intermediari finanziari attraverso una complessa serie di operazioni di deposito, cambio, trasferimento di denaro contante o con l'acquisto di beni o di strumenti finanziari; questa fase è anche nota come “immersion”, indispensabile alle organizzazioni criminali per liberarsi del denaro contante provento delle attività illecite.

<sup>4</sup> **stratificazione** - fase che consiste nel “lavare” (heavy soap) i proventi illeciti e rimuovere ogni diretto collegamento tra i fondi riciclati e l'attività criminale tramite una serie di operazioni finanziarie volte a rendere estremamente difficoltosa la ricostruzione investigativa dei relativi flussi di denaro (paper trail). In tale fase i cosiddetti “laundrymen” fanno ampio ricorso a trasferimenti o riconversione in denaro contante, predisponendo più vie di flusso per ogni passaggio dei capitali illeciti, in modo da diversificare, anche quantitativamente, il rischio connesso a ciascuno di essi.

<sup>5</sup> **integrazione** - fase in cui il denaro o gli altri beni vengono “reintegrati” nel circuito legale e resi nuovamente disponibili per l'impiego da parte dell'impresa criminale, essendone già state occultate la provenienza illecita e l'origine, anche geografica; i metodi attraverso cui si procede alla legittimazione sono apparentemente legali (case da gioco, acquisto di immobili o aziende, esercizio di attività commerciali e/o finanziarie, investimenti telematici attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari) sicché alquanto difficoltosi divengono l'individuazione e il riconoscimento delle operazioni di fatto “sporche” rispetto a quelle “pulite”; per queste ragioni tale fase è anche detta “spin dry” (centrifuga) o anche “repatriation”.

## **QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO**



Uno dei principali compiti della Comunità è quello di costituire uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone dei servizi e dei capitali.

In tale contesto occorre, tra l'altro, adottare le opportune iniziative idonee ad evitare il sorgere di fenomeni patologici derivanti dall'introduzione nel territorio della comunità di denaro proveniente da attività criminali poste in essere in Paesi non Comunitari ovvero dall'uscita dallo spazio della Comunità di denaro di provenienza illecita.

Per questo motivo è intervenuta l'esigenza di adottare misure comunitarie che, senza produrre limitazioni ai principi di libera circolazione interna, rispondessero all'esigenza di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri, tutelando l'integrità dei sistemi economici dei Paesi membri ed evitando che le singole disposizioni nazionali, meno efficaci in relazione alla dimensione transnazionale del fenomeno, potessero essere facilmente eluse.

La disciplina comunitaria dettata a tal fine è oggi costituita dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CE, modificata a sua volta dalla Direttiva 2001/97/CE e dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, pubblicato sulla GUCE del 25 novembre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

Nelle scelte normative operate dalla Comunità Europea, che hanno recepito l'evoluzione dei principi internazionali, sono individuabili due linee di tendenza.

La prima — già presente nella 2ª direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE) — estende a categorie professionali ed a operatori commerciali esposti al rischio di riciclaggio gli obblighi di partecipazione attiva al sistema di prevenzione e contrasto, in precedenza (direttiva 91/308/CEE) basato sulla collaborazione degli intermediari bancari e finanziari.

La seconda — introdotta dalla 3ª direttiva (2005/60/CE) — è largamente ispirata al principio della valutazione discrezionale del rischio e commisura a quest'ultimo la portata di alcuni obblighi in funzione antiriciclaggio definendo il livello delle misure di prevenzione e di contrasto, proponendo un'ampia definizione della condotta di riciclaggio e riordinando l'ambito degli enti e dei soggetti sottoposti alla sua applicazione.

La direttiva 2005/60/CE, che ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari nonché per mezzo di taluni tipi di professioni, si iscrive in un più ampio processo di revisione della disciplina antiriciclaggio e di estensione degli obblighi e dei controlli alle varie forme di finanziamento del terrorismo che riguarda, come si è visto, anche il GAFI ed il Consiglio d'Europa.

Con il Reg. (CE) n. 1889/2005, che ha come esplicita finalità l'integrazione delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE, è stato introdotto un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla Stessa, al fine di evitare il rischio che l'applicazione del citato meccanismo di prevenzione del riciclaggio potesse provocare l'aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti.

Tale sistema di controllo prevede, tra l'altro:

- l'obbligo di dichiarazione a carico di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro, intendendosi per denaro contante anche strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni), compresi strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque e strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario;
- la specifica indicazione delle informazioni che la dichiarazione deve contenere;
- l'attribuzione alle autorità competenti a ricevere la dichiarazione (Agenzia delle Dogane per l'Italia) di poteri di controllo sulle persone fisiche, sui loro

bagagli e mezzi di trasporto, nonché del potere di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa;

- la registrazione ed il trattamento delle informazioni e la messa a disposizione delle stesse alle autorità indicate nell'art. 22 della direttiva 2005/60/CE<sup>6</sup>;
- lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali competenti con quelle degli altri Stati membri e, a particolari condizioni, con la Commissione e con paesi terzi;
- la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione;
- la possibilità di mantenere e/o adottare misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità.

Di conseguenza, a decorrere dal 15 giugno 2007, data di entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1889/2005, ogni persona fisica, in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, che trasporti denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore a 10.000 Euro<sup>7</sup>, è tenuta ad effettuare apposita dichiarazione, a pena dell'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive stabilite dai singoli Stati membri.

La novità è di indubbio rilievo atteso che a livello comunitario l'obbligo di dichiarazione è ritenuto uno strumento indispensabile per difendere la sicurezza e gli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità dalla minaccia del riciclaggio di denaro con provenienza illecita.

## **QUADRO NORMATIVO NAZIONALE**



L'ordinamento nazionale, così come in precedenza delineato, già conteneva, prima dell'emanazione del d.lgs. n. 195/2008 un corpo normativo volto al controllo dei movimenti di denaro contante, ma solamente per finalità di monitoraggio fiscale in ottica antievasione.

Il mutato scenario internazionale e l'introduzione della normativa comunitaria (Reg. CE n. 1889/2005) hanno comportato la modifica/integrazione delle finalità perseguite dal predetto sistema di sorveglianza, ora volto a contrastare, in primis, ogni forma di immissione nel sistema economico e finanziario dell'Unione europea dei proventi di attività illecite, introducendo un obbligo di dichiarazione, mediante uno specifico form, ad ogni movimento di denaro in entrata nella Comunità e in uscita dalla stessa.

La stessa normativa comunitaria ha lasciato agli Stati membri la facoltà di prevedere/mantenere i controlli sul movimento intracomunitario del denaro contante, mediante l'obbligo di dichiarazione, con l'utilizzo di form stabiliti anche a livello nazionale, purché contenenti gli elementi minimi indicati nel form comunitario.

Il delineato sistema di sorveglianza coinvolge, quindi, non solo la platea degli operatori appartenenti al sistema bancario e finanziario, ma anche una vasta platea di operatori occasionali ed estranei al settore finanziario e, quindi, di ben più difficile individuazione nel novero, ad esempio, dei milioni di passeggeri internazionali che utilizzano gli scali aeroportuali nazionali.

In tal senso il d.lgs. n. 195/2008, anche attraverso l'introduzione di norme modificative, abrogative e di coordinamento delle preesistenti specifiche misure, ha consentito il perseguimento delle nuove finalità affidate al sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante, richiedendo alle Amministrazioni pubbliche interessate l'invarianza finanziaria per l'adempimento degli obblighi previsti.



Il legislatore nazionale ha inteso prevedere l'obbligo della dichiarazione, conforme al modello allegato al d.lgs. n. 195/2008, in forma scritta o trasmessa telematicamente secondo le modalità e le specifiche previste dall'Agenzia, ma in ogni caso recata al seguito prima dell'attraversamento della frontiera nazionale.

In materia di controlli e potere di accertamento, inoltre, il predetto d.lgs. ha inteso semplificare tale attività, attribuendo tali facoltà solamente a due soggetti istituzionali (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) e delineando con rigore, anche al fine di evitare possibili sovrapposizioni, le rispettive competenze (art. 4), non mancando di richiamare il consolidato contesto normativo comunitario e nazionale.

Permangono le rispettive competenze in caso di verifiche e controlli con accesso presso i contribuenti, laddove vengano documentate violazioni alla vigente o alla previgente normativa, riferendosi, in tale ultimo caso, alla normativa sanzionatoria più favorevole.

La violazione del previsto obbligo di dichiarazione comporta l'applicazione del sequestro cautelare nella misura del 40% dell'importo che si è tentato di trasferire illecitamente, nel caso in cui non si voglia o non si possa accedere all'istituto dell'oblazione, con la previsione di un pagamento di una somma non inferiore a 300€ a titolo di sanzione amministrativa.

L'istituto dell'oblazione immediata ha rappresentato una rilevante innovazione, dal momento che ha introdotto una oggettiva semplificazione dei procedimenti sanzionatori, tenuto conto che il previgente dispositivo normativo (art. 30, DPR n. 148/1988) pur prevedendo la medesima facoltà di estinguere l'illecito, disponeva tuttavia un più ampio termine di 120 giorni dalla contestazione per la relativa definizione agevolata.

In base all'art. 7, infatti, il soggetto che ha omesso di presentare la dichiarazione ovvero ha presentato una dichiarazione inesatta o incompleta, può chiedere l'estinzione immediata dell'illecito previo il pagamento all'Organo accertatore di una somma pari al 5 % dell'eccedenza, e comunque non inferiore a 200 euro.

In caso di estinzione dell'illecito a mezzo di pagamento contestuale dell'oblazione predetta, non si procede al sequestro del 40% del contante eccedente la soglia.

L'oblazione può essere anche differita, laddove il soggetto verbalizzato effettui il pagamento entro dieci giorni dalla contestazione e dichiari nel relativo atto la facoltà di volersi avvalere di tale modalità.

In tal caso è previsto che si proceda al sequestro nella misura del 40% del denaro contante eccedente la soglia; la sua restituzione all'avente diritto avverrà solo su successiva disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.

Con l'art. 7 c. 4 viene prevista l'emanazione delle istruzioni per la riscossione da adottarsi con apposito D.M. da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. In attesa di tale provvedimento, è stato disposto che gli uffici riscuotano le somme dovute a titolo di oblazione immediata con l'emissione di apposita quietanza per il successivo versamento al competente capitolo di bilancio.

Su tale aspetto è stato istituito un tavolo tecnico presso il MEF, anche per l'implementazione di sistemi di pagamento che consentano la fluidità del processo sia per le Amministrazioni che per l'utenza.

L'accesso all'istituto dell'oblazione è negato sia nel caso in cui l'eccedenza superi la soglia di 250.000 euro, sia nel caso in cui la parte ne abbia beneficiato nei 365 giorni precedenti la contestazione.

Si riportano nel dettaglio le vigenti fonti normative in materia di controllo sui movimenti di denaro contante in entrata nello Stato ed in uscita dallo stesso, unitamente alla normativa collegata.

<b>Norma di riferimento</b>	<b>Contenuto della norma</b>
<b>DPR n. 43/1973</b>	<b>Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale</b>
<b>artt. 19-20</b>	Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone . Controllo doganale delle persone
<b>L. 689/81</b>	<b>Modifiche al sistema penale</b>
<b>art. 18, comma 6</b>	Potere di ordinanza-ingiunzione
<b>D.L. n. 331/1993</b>	<b>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE</b>
<b>art. 32, comma 6</b>	Estensione dei poteri ex artt. 19 e 20 DPR n. 43/73 anche nei luoghi previsti dall'art. 20-bis DPR n. 43/73.
<b>DPR n. 148/1988</b>	<b>Testo unico delle norme in materia valutaria</b>
<b>art. 23, commi 1 e 3</b>	Criteri di determinazione delle sanzioni
<b>art. 23-bis - art. 24 - art. 26 - art. 28, comma 1, lettera a)</b>	Principio di legalità Prescrizione delle sanzioni Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie
<b>art. 29, commi 1,2,3 e 4</b>	Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo Atti di contestazione delle violazioni valutarie
<b>DPR n. 109/2007</b>	<b>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</b>
<b>DPR n. 231/2007</b>	<b>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</b>
<b>Art. 5, comma 3, lettera b) - art. 9, commi 3 e 4</b>	Obblighi di comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di Polizia.
<b>D.L. n. 112/2008</b>	<b>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria</b>
	Disciplina relativa all'uso del contante e al trasferimento di titoli al portatore
<b>D.lgs. 195/2008</b>	<b>Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n.1889/2005</b>

## **RUOLO ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA**

### **NEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA DEI MOVIMENTI SUL DENARO CONTANTE**

A seguito dell'entrata in vigore, dal 14/12/2008, del d.lgs. n. 195/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 291 del 13/12/2008, le cui disposizioni hanno avuto efficacia a partire dal 1° gennaio 2009, è mutato il quadro normativo in materia di controllo sul denaro contante, così come delineato dall'art. 15 della legge delega n. 34/2008 (legge comunitaria 2007).

L' Agenzia è stata chiamata ad assicurare i seguenti presidi individuati quali principi e criteri direttivi dalla legge delega:

- la ricezione e la conservazione delle dichiarazioni valutarie la cui presentazione è obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 195/2008;
- adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, con le altre Autorità nazionali competenti e con gli altri Stati membri, con i paesi terzi con i quali vigono accordi di mutua assistenza e con la Commissione;
- la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In particolare, il decreto legislativo in argomento ha previsto un ruolo centrale dell'Agenzia, individuandola quale unica Autorità nazionale che:

- riceve telematicamente o su supporto cartaceo le dichiarazioni relative al trasporto di denaro contante (sia a seguito della persona che per il tramite di plico postale o mezzo equivalente) di importo pari o superiore a 10.000 euro, in entrata ed in uscita dal territorio nazionale;
- effettua i controlli previsti dall'art. 4 e adotta le misure previste dagli artt. 6 e 7 in caso di violazione all'obbligo di dichiarazione.
- riceve e registra i verbali di constatazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di Finanza;
- assicura lo scambio delle informazioni con le altre Autorità competenti (Ministero dell'economia e delle finanze, Unità Informazione Finanziaria, Guardia di Finanza, Banca d'Italia);
- partecipa al gruppo di lavoro "cash control" istituito presso la Commissione/Taxud, composto da tutte le Amministrazioni doganali comunitarie.

Le attività di accertamento non hanno richiesto l'introduzione di nuovi poteri di verifica, atteso il consolidato quadro normativo esclusivo, comunitario e

nazionale, in materia di controllo doganale dei passeggeri (potere di visita, ispezione, controllo e perquisizione).

Tali attribuzioni delineano una funzione rilevante dell'Agenzia nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata ed in uscita dal territorio nazionale ed a tale scopo è stata individuata una specifica Struttura, l'Ufficio Metodologia e Controllo degli Scambi, incardinata nella Direzione Centrale Accertamenti e Controlli, per la gestione ed il trattamento dell'intera materia.

Nelle more della definizione di apposita convenzione con Poste Italiane S.p.A. e con gli altri fornitori di servizi postali per la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica all'Agenzia, i predetti soggetti hanno inviato alla Struttura preposta le dichiarazioni ricevute, debitamente compilate e sottoscritte, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante e di copia dei titoli ricevuti a mezzo plico postale o equivalente.

Successivamente l'ufficio competente predetto ha proceduto all'acquisizione, nel Sistema Informatico Doganale dell'Agenzia, denominato AIDA, delle dichiarazioni valutarie, curandone la conservazione.

Nello stesso tempo l'Agenzia ha adottato iniziative in tema di diffusione all'utenza delle informazioni afferenti gli obblighi introdotti dalla normativa recata dal d.lgs. n. 195/2008, sia al fine di garantire la qualità del servizio erogato sia in termini di miglioramento degli strumenti disponibili per il più agevole adempimento delle operazioni di dichiarazione.

Per tali finalità, è stato trasmesso a tutti gli Uffici il documento informativo approntato dalla Commissione Europea/TAXUD, unitamente al materiale reso disponibile dalla Commissione, già esposto in maniera visibile nei punti di entrata ed uscita dallo Stato, anche attraverso opportuni ingrandimenti che consentano la predisposizione di un'adeguata cartellonistica a colori.

Nei medesimi punti è stato altresì reso disponibile il modello di dichiarazione, presente, inoltre, nel sito web istituzionale dell'Agenzia ed immediatamente "scaricabile".



## **ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE IT**

A seguito dell'emanazione del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, l'Agenzia ha ridisegnato la propria organizzazione interna per la gestione dell'intera materia, individuando la Direzione Centrale Accertamenti e Controlli – Ufficio Metodologia e Controllo degli scambi (già Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise - Laboratori Chimici - Ufficio metodologia e controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali), quale Struttura preposta, dotata di casella mail dedicata: [dogane.verifiche.scambi.valuta@agenziadogane.it](mailto:dogane.verifiche.scambi.valuta@agenziadogane.it)

Tale struttura ha reso disponibili le risorse umane (n. 3 addetti) necessarie al trattamento dell'intera materia, nonché le relative risorse IT (hardware dedicato - banche dati dichiarazioni e violazioni) per la gestione dell'intero processo, anche attraverso la pianificazione di interventi per la completa automazione del trattamento dei dati e degli obblighi informativi connessi.

In particolare sono stati avviati progetti nell'ambito del Piano Tecnico d'Automazione dell'Agenzia con la previsione/attivazione/aggiornamento delle seguenti funzionalità applicative:

- **acquisizione telematica delle dichiarazioni** (in corso di attivazione per l'utenza – in corso di sperimentazione per Poste Italiane S.p.A.);
- **base dati delle dichiarazioni** (già attiva – previsione di aggiornamento dell'applicazione);
- **base dati delle violazioni all'obbligo di dichiarazione** (già attiva - previsione di aggiornamento dell'applicazione)
- **base dati delle oblazioni** (attivazione dal 16.04.2009 – previsione di aggiornamento);
- **automazione della procedura d'accertamento delle violazioni e delle attività connesse** (studio di fattibilità in corso);
- **scambio delle informazioni con le Amministrazioni interessate** (studio di fattibilità in corso);
- **realizzazione delle statistiche e funzionalità di estrazione dei dati in tempo reale** (studio di fattibilità in corso).

L'attività di trasmissione al MEF ed alla Guardia di Finanza dei verbali di contestazione elevati dagli Uffici dell'Agenzia o da questi ricevuti dai reparti della stessa Guardia di Finanza avviene, secondo specifici parametri, mediante supporto informatico predisposto dalla Struttura preposta.

## **PARTE SECONDA**

### **ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA**



L'attivazione dei controlli derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 195/2008 è stata preceduta dalle opportune iniziative volte ad informare l'utenza circa gli obblighi previsti e le novità introdotte (ad esempio, oblazione con pagamento immediato). Tale comunicazione istituzionale, veicolata attraverso il sito web dell'Agenzia, oltre ad illustrare in sintesi ed in maniera chiara e precisa le novità introdotte dal legislatore nazionale nonché le finalità perseguite, ha immediatamente reso disponibile il modulo di dichiarazione predisposto in due lingue (italiano/inglese).

Sul sito web dell'Agenzia, inoltre, è stata successivamente resa disponibile una apposita brochure tematica, denominata "Viaggi e Valuta", contenente tutte le indicazioni indispensabili per i viaggiatori internazionali.

Parallelamente, in tutte le istruzioni impartite agli uffici territoriali è stata sottolineata la necessità di adottare idonei strumenti e misure di comunicazione sulle nuove modalità di dichiarazione nei pressi dei varchi e della linea di frontiera, rafforzando le medesime, ove necessario, sia al fine di garantire la qualità del servizio erogato sia in termini di miglioramento degli strumenti disponibili per il più agevole adempimento delle operazioni di dichiarazione.

A tale scopo, nel corso dell'anno sono stati resi disponibili tutti i documenti informativi redatti dalla Commissione UE – DG. Taxud e da questa resi diffusi in migliaia di esemplari, nonché resi reperibili sul proprio sito istituzionale<sup>8</sup>.

Anche l'adozione di strumenti normativi che hanno comportato implicazioni con il sistema di sorveglianza sul movimento del denaro contante sono stati oggetto di analisi da parte dell'Agenzia.

A tal proposito è stata predisposta e pubblicata sul sito web dell'Agenzia una nota informativa concernente l'emersione di attività detenute all'estero (scudo fiscale) mediante rimpatrio di denaro, attività finanziarie e beni patrimoniali a mezzo di trasporto al seguito.

Con tale nota l'utenza è stata informata che, a seguito dell'emanazione dell'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, recante norme circa l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, nel caso in cui l'operazione di rimpatrio abbia ad oggetto il trasporto al seguito di denaro resta ferma l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 3 in materia di obbligo di dichiarazione qualora gli importi interessati dall'attività in esame siano pari o superiori a euro 10.000.

Non è mancata infine, una continua attività di informazione all'utenza che ha contattato la Struttura preposta dell'Agenzia, sia attraverso l'attivazione dell'URP telematico, sia attraverso il contatto telefonico con il personale designato che, puntualmente e con professionalità, ha risposto ai quesiti posti, nonché fornito riscontro ed assistenza (indicazione dell'Autorità competente per la fase istruttoria del procedimento di irrogazione delle sanzioni – iter della pratica e tempistica sulla restituzione delle somme sequestrate alla definizione dell'illecito amministrativo – ecc.) a seguito delle contestazioni derivanti dall'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione.

---

<sup>8</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_controls/cash\\_controls/download\\_files/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/download_files/index_en.htm)

## **ATTIVITA' DI PREVENZIONE**

L'Agenzia, in coerenza con la regolamentazione comunitaria e le relative linee d'indirizzo, adotta, per lo svolgimento dei controlli doganali, una metodologia di carattere selettivo sugli oltre 11 milioni di operazioni (da e per paesi terzi, escludendo, quindi, le operazioni tra i 27 paesi comunitari), nonché sulle decine di milioni di viaggiatori internazionali, fondata sul sistema di analisi dei rischi.

I potenziali elementi di rischio sono definiti, a livello generale, con riferimento ad indicatori di rischio di tipo oggettivo, quali ad esempio, l'origine, la provenienza e la destinazione dei viaggiatori, e soggettivo quali, ad esempio, gli eventuali precedenti che riguardano i singoli soggetti, presenti nelle banche dati nazionali o segnalati ad esempio dall'Ufficio Antifrode dell'Unione Europea -OLAF-, da altre amministrazioni, dalle forze di polizia, ecc..

Tutti questi elementi vengono costantemente elaborati in connessione con l'andamento e le variazioni dei flussi di traffico, anch'essi oggetto di studio e monitoraggio.

Il sistema prevede che l'esito di ciascun controllo sia inserito, dal personale addetto, nel circuito informatico; in tal modo è possibile effettuare i cambiamenti necessari per tenere costantemente aggiornato il complesso sistema di analisi.

Si completa così un processo circolare, basato essenzialmente sull'acquisizione permanente di informazioni qualificate a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sull'analisi e valutazione costante di tali informazioni e, infine, sul monitoraggio continuo delle operazioni e dei risultati dei controlli.

Sulla base dell'analisi dell'esito dei controlli e delle statistiche relative al loro andamento è, quindi, effettuata la "taratura dinamica del sistema", ossia la valutazione dell'efficacia dei singoli profili di rischio, con l'eventuale aggiornamento, variazione o rimodulazione degli stessi e la revisione generale del processo di gestione dei rischi.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 195/2008, il sistema sopra descritto tende, in sostanza, a selezionare i controlli sulle merci e sui viaggiatori in relazione al maggiore o minore rischio di tali flussi.

Oltre ai flussi relativi a origine/destinazione da/per Paesi terzi, l'attività di prevenzione è stata indirizzata al rafforzamento dei controlli sui movimenti all'interno dell'Unione Europea (evidenziando, ad esempio, flussi di viaggiatori con compagnie low cost da e per la Germania, derivanti da attività di acquisto di autoveicoli), nonché quelli relativi a Paesi terzi che godono di un particolare status in forza di convenzioni internazionali.

In particolare, relativamente alla Repubblica di San Marino – anche a seguito di precisazioni da parte della competente Autorità valutaria che ha chiarito l'applicazione della normativa comunitaria – sin dal 2008 è stata resa possibile la presentazione delle dichiarazioni relative al trasferimento di denaro contante, utilizzando gli Uffici doganali individuati dalla Decisione n.2/2000 (Comitato di cooperazione CE – SAN MARINO) che insistono nell'immediata vicinanza del territorio della predetta Repubblica:

Rimini, Forlì-Cesena, Bologna – Sezione Operativa Territoriale Aeroporto "Guglielmo Marconi", Ravenna.

Inoltre l'attività di prevenzione si è ulteriormente rafforzata a seguito della sottoscrizione il 31.03.2009 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economica, ove sono state regolate le forme di collaborazione in materia finanziaria per l'adozione di coerenti misure antiriciclaggio, nel rispetto del Reg. CE n. 1889/2005.

L'accordo è stato preceduto da numerose riunioni preparatorie e sessioni della Commissione mista Italia/San Marino, a cui l'Agenzia ha preso parte, formulando le proprie osservazioni per l'adozione di uno schema di accordo che rispondesse pienamente alla necessità di attivare il sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante.

Grazie a tali operazioni sono "emersi" flussi di denaro contante sino a quel momento sconosciuti e, nello stesso tempo, sono stati attivati gli uffici locali per concordare con i reparti della Guardia di Finanza modalità operative per l'eventuale svolgimento di controlli mirati congiunti nel territorio di competenza ai sensi dell'art.32, comma 6, D.L. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/93.



Analoghe iniziative sono state assunte per l'attivazione dei controlli relativi ai flussi di denaro contante da e per lo Stato Città del Vaticano, a seguito della sottoscrizione, in data 17.12.2009, della Convenzione monetaria con l'Unione Europea, in relazione alla quale il predetto Stato terzo si è impegnato ad attuare entro il 31.12.2010 misure di prevenzione del riciclaggio di denaro, tra cui quelle sul denaro contante, contenute nel Reg. 1889/2005.

A tale scopo sono stati attivati contatti formali con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per l'attivazione delle procedure finalizzate alla ricezione delle dichiarazioni valutarie ed alla implementazione di connessi controlli, unitamente alla fase di informazione dell'utenza circa gli obblighi e la reperibilità/disponibilità del modello di dichiarazione.

## **ATTIVITA' DI RICEZIONE E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

In relazione alla previgente normativa attinente il sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante, l'Agenzia si era già dotata, sin dal 2007, di un autonomo sistema di acquisizione e registrazione delle dichiarazioni ricevute all'interno del sistema informatico doganale e pertanto, con l'emanazione del d.lgs. n. 195/2008, sono state operate le immediate modifiche per il riferimento al nuovo contesto normativo.

Atteso quindi che dal 1° gennaio 2009 l'Agenzia è stata individuata come l'unico soggetto istituzionale che riceve e registra le dichiarazioni, unitamente a quelle ricevute da Poste Italiane S.p.A. o dai fornitori di servizi postali, riferite ai movimenti di denaro contante attraverso plichi o sistemi equivalenti (che hanno determinato un notevole incremento del totale rispetto al dato riferito all'anno 2008), si rendono più avanti i dati di sintesi di tale attività.

I dati presentati riportano il numero delle dichiarazioni acquisite e registrate nel sistema informatico doganale nell'anno 2009, suddivise tra quelle in entrata nello Stato ed in uscita dallo stesso, il controvalore in euro delle valute ivi indicate convertite utilizzando il cambio ufficiale medio annuale.

Gli elevati valori sono determinati dalle molteplici movimentazioni di denaro contante tra istituti di credito; in particolare tra tali movimentazioni gli importi più elevati si riferiscono ai flussi da e verso l'Italia, la Repubblica di San Marino e la Svizzera.

Infine, tra i flussi di maggiore importo ad elevata ripetitività occorre evidenziare quelli relativi alle seguenti particolari tipologie:

- movimenti in entrata derivanti dall'emersione di attività detenute all'estero ("scudo fiscale");
- attività degli esercizi di cambiavalute all'interno degli spazi doganali;
- attività di esercizi commerciali e sportelli bancari all'interno degli spazi doganali;
- casse di bordo (navi da crociera – navi mercantili – compagnie aeree);
- pagamenti per transazioni commerciali tra soggetti comunitari, attraverso spedizioni postali.

**ANNO 2009. NUMERO DICHIARAZIONI VALUTARIE**

<b>TIPO DICHIARAZIONE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALORE IN EURO</b>
IN ENTRATA	16.501	3.097.786.802
IN USCITA	7.851	4.315.757.375
<b>Totale</b>	<b>24.352</b>	<b>7.413.544.177</b>

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

di cui:

**ANNO 2009. NUMERO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI COMUNITARI)**

<b>TIPO DICHIARAZIONE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALORE IN EURO</b>
IN ENTRATA	4.549	600.866.452
IN USCITA	3.588	606.038.518
<b>Totale</b>	<b>8.137</b>	<b>1.206.904.970</b>

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

**ANNO 2009. NUMERO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI NON COMUNITARI)**

<b>TIPO DICHIARAZIONE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALORE IN EURO</b>
IN ENTRATA	11.952	2.496.920.349
IN USCITA	4.263	3.709.718.858
<b>Totale</b>	<b>16.215</b>	<b>6.206.639.207</b>

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

**ANNO 2009. NUMERO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI SAN MARINO)**

<b>TIPO DICHIARAZIONE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALORE IN EURO</b>
IN ENTRATA	293	1.621.033.650
IN USCITA	236	1.356.790.614
<b>Totale</b>	<b>529</b>	<b>2.977.824.264</b>

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

**ANNO 2009. NUMERO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI SVIZZERA)**

<b>TIPO DICHIARAZIONE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALORE IN EURO</b>
IN ENTRATA	1.934	1.352.790.142
IN USCITA	964	1.914.012.787
<b>Totale</b>	<b>2.898</b>	<b>3.266.802.929</b>

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

**ANNO 2009. NUMERO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI AUSTRIA)**

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	106	46.129.157
IN USCITA	63	16.402.523
<b>Totale</b>	<b>169</b>	<b>62.531.680</b>


Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

**ANNO 2009. NUMERO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI PARADISI FISCALI<sup>9</sup>)**

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	284	34.407.952
IN USCITA	315	37.241.674
<b>Totale</b>	<b>599</b>	<b>71.649.626</b>

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

Si riporta infine, in forma schematica, il funzionamento del predetto sistema di acquisizione e registrazione delle dichiarazioni, presente in tutti gli Uffici delle dogane presenti sul territorio nazionale.



<sup>9</sup> Isole Bahamas, Belize, Rep. Dominicana, Liberia, Isole Marshall, Costa Rica, Guatemala, Panama, Filippine, Uruguay, ecc.

## ATTIVITA' DI CONTROLLO

Occorre preliminarmente precisare che i controlli effettuati all'interno degli spazi doganali (porti, aeroporti, confini terrestri, ecc.), così come definiti dall'art. 17 del D.P.R. n. 43/73<sup>10</sup> (d'ora in poi TULD), possono essere svolti direttamente dai funzionari doganali ovvero dai militari della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 19 TULD e sulla base di dettagliate consegne di servizio, fermo restando il combinato disposto degli artt. 324 e 325 TULD in materia di competenza esclusiva dell'Amministrazione doganale per l'accertamento delle violazioni la cui applicazione è demandata alle dogane<sup>11</sup>.

Inoltre, la competenza esclusiva dell'Amministrazione doganale all'interno degli spazi doganali determina che l'accertamento delle violazioni al d.lgs. n. 195/2008 avvenga anche a seguito di rapporto verbale o scritto degli altri organi di polizia giudiziaria.

Per quanto attiene i controlli svolti al di fuori degli spazi doganali, nonché all'esterno della zona di vigilanza doganale, così come definita dall'art. 23 del TULD, gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza vengo trasmessi all'Agenzia, per la trattazione, la registrazione e la successiva trasmissione al MEF<sup>12</sup>.

In osservanza, quindi, del d.lgs. n. 195/2008, art.10, si espone nella presente sezione il rapporto analitico delle attività di controllo effettuate dall'Agenzia nell'anno 2009, nonché quella effettuata dalla Guardia di Finanza, in relazione ai verbali trasmessi dal Corpo.

### ANNO 2009. NUMERO DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE E CONTESTATE. SOMME SEQUESTRATE

AMMINISTRAZIONE	NUMERO	SOMME SEQUESTRATE IN EURO
AGENZIA DELLE DOGANE <sup>13</sup>	1.320	6.898.976
GUARDIA DI FINANZA <sup>14</sup>	180	26.895
AGENZIA DELLE DOGANE + ALTRE FORZE DI POLIZIA	4	1.736.700
<b>Totale</b>	<b>1.504</b>	<b>8.662.571</b>

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

<sup>10</sup> Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

<sup>11</sup> Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 195/2008

<sup>12</sup> Art. 4, d.lgs. n. 195/2008

<sup>13</sup> In relazione a controlli effettuati negli spazi doganali, direttamente da funzionari doganali o a mezzo di militari della Guardia di Finanza

<sup>14</sup> In relazione a controlli effettuati esclusivamente da militari della Guardia di Finanza



Per quanto attiene alle somme sequestrate, che rappresentano almeno il 40% dell'importo oggetto della violazione, laddove il sequestro sia stato operato in misura superiore in ragione della indivisibilità del denaro contante e/o dei valori assimilati, la conversione in euro è stata calcolata sulla base del cambio ufficiale medio annuale delle rispettive valute.

Inoltre, occorre precisare che i sequestri derivano da violazioni in relazione alle quali il trasgressore:

- non si è potuto avvalere dell'istituto dell'oblazione, a causa del superamento della soglia di euro 250.000, o in ragione di fruizione del beneficio oblatorio nei 365 giorni precedenti;
- ovvero abbia manifestato la volontà di avvalersi dell'oblazione nei dieci giorni successivi la violazione;
- ovvero non abbia manifestato la volontà di avvalersi dell'oblazione.

Per quanto attiene, invece, l'ammontare delle oblazioni concesse, in relazione alle quali gli Uffici dell'Agenzia ed i reparti della Guardia di Finanza hanno comunicato di aver proceduto a ricevere il pagamento nella misura del 5% dell'importo oggetto di violazione e comunque in misura non inferiore ad euro 200 per ciascuna violazione, versando successivamente l'importo sul previsto capitolo di bilancio dello Stato, si presenta il seguente prospetto.

**ANNO 2009. NUMERO DELLE OBLAZIONI CONCESSE**

AMMINISTRAZIONE	NUMERO	AMMONTARE OBLAZIONI IN EURO	IMPORTO INFRAZIONE
AGENZIA DELLE DOGANE	837	546.640	10.357.362
GUARDIA DI FINANZA	9	21.525	410.032
<b>Totale</b>	<b>846</b>	<b>568.165</b>	<b>10.767.394</b>

L'attività di controllo effettuata nell'anno 2009, inoltre, ha condotto all'attivazione di n. 7 procedimenti penali a seguito della scoperta, in quanto occultati, di titoli non nazionali, sospettati di falsità, o in relazione ad altre ipotesi di reato e per i quali è stato effettuato un sequestro probatorio. Tali procedimenti sono stati attivati a seguito di controlli presso il confine con la Svizzera.

I controlli, infine, hanno permesso di constatare n. 98 irregolarità in materia di obblighi sull'imposta di bollo (DPR . 642/72) relativamente agli assegni rivenuti.

## **ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E INTELLIGENCE**

Il trattamento delle dichiarazioni valutarie acquisite, unitamente agli atti relativi alle violazioni accertate e contestate, ha permesso di disporre di un quantitativo di informazioni che, oltre a consentire uno studio approfondito dei flussi dichiarati e di quelli "intercettati" dall'attività di controllo, permette di estrapolare una serie di movimenti che per modalità ed importi necessitano degli opportuni approfondimenti.

### L'evidenza dei dati relativi alle dichiarazioni acquisite dimostra che:

- i flussi di denaro sono relativi a soggetti che utilizzano principalmente il mezzo di trasporto aereo;
- i flussi comunitari rappresentano il 33% del totale delle dichiarazioni;
- i flussi comunitari rappresentano il 16% del totale degli importi dichiarati;
- i flussi relativi alla Svizzera rappresentano il 12% del totale delle dichiarazioni ed il 44% del totale degli importi dichiarati;
- i flussi relativi alla Repubblica di San Marino rappresentano il 2% del totale delle dichiarazioni ed il 40% del totale degli importi dichiarati.

Sulla base di tali dati la Struttura centrale dell'Agenzia, preposta al trattamento della materia relativa al regime di sorveglianza sul denaro contante, anche attraverso il contributo degli Uffici periferici ha attivato numerosi approfondimenti il cui esito sarà oggetto di apposita comunicazione all'Unità di informazione finanziaria ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 195/2008.

Gli approfondimenti hanno richiesto l'acquisizione e l'esame della documentazione allegata alle dichiarazioni che si è ritenuto essere "affette" da anomalie, o, in relazione alle quali, dover procedere al riscontro di alcuni indicatori di rischio, così come individuati dall'OCSE nel manuale redatto in materia di attività antiriciclaggio<sup>15</sup>, quali, ad esempio:

- anomalia nell'origine dichiarata dei fondi;
- possesso non giustificato dei fondi;
- anomalia nel mezzo di trasporto utilizzato;
- anomalia nella destinazione dichiarata dei fondi e nel loro utilizzo;

<sup>15</sup> Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors

➤ anomalia del flusso tra soggetti commerciali ed istituti di credito.

L'evidenza dei dati relativi alle violazioni accertate dimostra che:

- i flussi di denaro sono relativi a soggetti che utilizzano principalmente il mezzo di trasporto aereo;
- i flussi in uscita a maggior rischio sono quelli destinati in Cina, Albania, Germania, Svizzera, Pakistan e Nord Africa;
- i flussi in entrata a maggior rischio sono quelli provenienti dalla Svizzera e dai Paesi comunitari;
- le metodologie di occultamento sono le medesime utilizzate nel traffico illecito delle sostanze stupefacenti (occultamenti sulla persona, nei bagagli e negli oggetti personali).

**ANNO 2009. ELENCO DEI PAESI DI DESTINAZIONE DEI FLUSSI NON DICHIARATI**

PAESI DI DESTINAZIONE	NUMERO VIOLAZIONI ACCERTATE
Cina	144
Albania	115
Germania	99
Marocco	63
Svizzera	61
Pakistan	28
Romania	25
Turchia	23
Senegal	21
Egitto	18
<b>Totale</b>	<b>597</b>

**ANNO 2009. ELENCO DEI PAESI DI ORIGINE DEI FLUSSI NON DICHIARATI**

PAESI DI ORIGINE	NUMERO VIOLAZIONI ACCERTATE
Svizzera	107
Spagna	75
Germania	44
Francia	43
Olanda	24
Albania	18
Grecia	18
Portogallo	16
Russia	14
Cina	11

## **PARTE TERZA**



### **COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO**

In tema di collaborazione a livello comunitario, così come riferito in precedenza, l'Agenzia è presente nel Gruppo di lavoro "Cash Control" istituito presso la Commissione UE - DG. Taxud.

Gli obiettivi del Gruppo di lavoro sono:

- la valutazione e la verifica circa l'attuazione del Reg. CE n. 1889/2005 , anche sulla base delle esperienze riportate dagli Stati membri;
- il monitoraggio dei dati statistici;
- la definizione e la redazione di un documento operativo per i controlli ("Handbook of Guidelines on cash control") ;
- la diffusione e la valutazione dei documenti e le raccomandazioni del GAFI;
- l'attività di comunicazione in materia di informazione all'utenza (materiale informativo, supporti digitali, ecc.);
- l'utilizzo da parte di Eurostat delle statistiche in materia di controllo sul denaro contante.

In particolare l'Agenzia, oltre ha fornire il proprio contributo sulle tematiche trattate dal Gruppo ed a illustrare il funzionamento in Italia del sistema di sorveglianza sul denaro contante, fornisce su base trimestrale, e secondo i parametri stabiliti dalla Commissione, report statistici sull'attività di ricezione delle dichiarazioni e sui controlli alle frontiere.


## Detailed summary overview of cash declarations and cash recordings – all Member States Q32007 – Q22009

Country	No of declar.	Entering	Leaving	Sum in Euro
AT	4589	1404	3185	5.631.564.366
BE	485	336	149	32.039.037
DE	45303	26239	19064	55.775.450.005
DK	435	70	365	16.811.874
EE	1769	79	1690	1.091.682.756
FI	520	233	287	81.599.560
LU	15	7	8	1.150.540
MT	369	291	78	17.166.128
PT	2590	1932	655	212.936.525
RO	1729	1295	355	160.856.092
SE	1015	158	857	33.050.252
SI	1750	1167	583	3.027.662.737
SK	51	50	1	1.663.501
LT	8046	6302	1744	214.153.403
BG	4802	2949	1853	308.658.427
IE	28	9	19	680.755
CS	1219	764	463	420.463.999
CY	1211	811	400	46.570.376
UK	5459	2873	2586	183.958.259
FR	23339	10373	12966	1.936.488.129
NL	3776	2311	1455	161.789.026
LV	369	126	250	94.057.229
HU	1380	1153	238	78.083.925
GR	3695	3550	145	118.313.363
IT	24710	14250	10460	4.690.998.937
PL	6636	4941	1692	242.940.502
ES	16766	9273	7493	1.253.528.550
<b>TOTAL</b>	<b>162.056</b>	<b>92.946</b>	<b>69.041</b>	<b>75.834.318.383</b>

Ulteriori elementi di dettaglio sono desumibili dal grafico di seguito presentato, in relazione al quale si sottolinea che nel periodo monitorato dalla Commissione (terzo trimestre 2007- secondo trimestre 2009), l'Italia ha trattato un numero di dichiarazioni inferiore solo a quello registrato dalla Germania, e che tali Stati membri rappresentano da soli oltre il 43% del totale, a testimonianza del fatto che i rispettivi territori sono massicciamente interessati da flussi dichiarati di denaro contante.



Number of Cash declarations - all Member States - Q32007 to Q22009



## **COOPERAZIONE A LIVELLO NAZIONALE**

In tale ambito l’Agenzia partecipa al tavolo tecnico permanente, istituito presso il MEF, unitamente agli altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere al costante monitoraggio dell’attività di controllo alle frontiere e sul territorio, per la risoluzione delle eventuali criticità, nonché la definizione di problematiche di carattere interpretativo della norma.

Ulteriore attività del tavolo tecnico è quella di:

- predisporre linee guida comuni in materia di trattamento dei contesti e di verbalizzazione;
- definire e migliorare il flusso delle informazioni a seguito dell’accettazione del pagamento differito a titolo di oblazione e contestuale svincolo delle somme sottoposte a sequestro ed infine;
- prevedere semplificazioni per il trattamento delle somme sottoposte a sequestro e per le oblazioni incassate, con l’ausilio del gestore del Fondo unico di giustizia e di Poste Italiane S.p.A. per l’utilizzo di specifici moduli di c/c postale.

Elemento fondamentale, poi, dell’attività di cooperazione a livello nazionale è la condivisione degli elementi d’indagine derivanti dall’analisi delle informazioni trattate al fine di consentire all’Unità di Informazione Finanziaria di esercitare la facoltà di disporre ulteriori accertamenti nei casi in cui si ritenga emergano profili di pericolosità in materia di riciclaggio.

La connessione potenziale tra l’illecito amministrativo, in materia di obblighi sui movimenti del denaro contante, e le eventuali relazioni con fenomeni criminali e/o fraudolenti possono avviare attività da ricondurre nell’ambito della cooperazione tra i soggetti istituzionalmente chiamati ad intervenire nel settore della lotta alla criminalità ed alle frodi fiscali, anche in attuazione di quanto previsto dall’83, commi 5 e 6 della Legge 133/2008 a mezzo del rafforzamento dello scambio informativo.

## **PROGRAMMAZIONE**

I dati registrati nell'anno 2009, oltre a confermare la qualità dei controlli effettuati, evidenziano l'opportunità d'intensificare l'attività di contrasto alle frontiere, con particolare riguardo ai flussi comunitari, a quelli con la Svizzera e con la Repubblica di San Marino.

Inoltre, l'evoluzione e l'aggiornamento in itinere dei pacchetti applicativi presenti nel sistema informatico doganale permetterà una trattazione semplificata ed automatizzata dei contesti al fine di garantire la correttezza formale degli atti; la liberazione di risorse da destinare ai controlli e la disponibilità in tempo reale di dati e statistiche, consentirà inoltre d'intercettare compiutamente i flussi illegali ed analizzare nel dettaglio i flussi dichiarati che evidenziano specifiche anomalie.

A tale scopo, nelle ulteriori ed emanande istruzioni agli Uffici dell'Agenzia è stata prevista l'intensificazione dei controlli mediante l'analisi dei rischi per l'individuazione dei soggetti a rischio, con le medesime tecniche di selezione già utilizzate per il contrasto ai corrieri di sostanze stupefacenti.

A supporto di tale attività, il rafforzamento delle iniziative formative del personale addetto ai controlli viene perseguito con una costante azione d'indirizzo e di docenze mirate

A completamento del quadro progettuale illustrato, infine, è stata prevista l'acquisizione sistematica della documentazione relativa alla singola dichiarazione, al fine di effettuare specifici monitoraggi dei flussi, dei soggetti intervenuti e della tipologia delle transazioni evidenziate.

L'Agenzia ritiene che l'attività di controllo sui movimenti di denaro contante sia di rilevanza strategica, atteso che l'aspetto monetario (flussi non canalizzati) delle attività economiche (illecite, in particolare) comporta implicazioni sia sotto il profilo della correttezza del comportamento fiscale che sotto il profilo delle condotte di rilevanza penale, quale duplice tutela del sistema economico e finanziario nazionale.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Il Direttore

Roma, 26 MAR 2010  
Prot. n. 2010/ 11918

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione Prevenzione dei reati finanziari  
Ufficio V  
Comitato di Sicurezza Finanziaria  
Via XX Settembre n. 97  
00187 Roma

N.pr. 30330 ..... MEF  
Data 14.04.2010 ..... DT  
FASC. 135.005-001/49913 00084728

Oggetto: Adempimenti ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 109 del 22.6.2007.  
**Relazione sull'attività dell'Agenzia del Demanio.**

Con riferimento alla nota prot. n. 14561 del 18.2.2010, avente ad oggetto la relazione annuale al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, per la successiva presentazione al Parlamento, si rappresenta quanto segue.

Dall'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, le risorse congelate gestite dall'Agenzia del Demanio hanno avuto per oggetto aziende, in genere di modeste dimensioni, operanti nelle regioni Lombardia (n. 3), svolgenti attività nei settori edili e del commercio, ed Emilia Romagna (n. 1) operante nel settore dei servizi conto terzi (pubblicità).

L'Agenzia è stata inoltre formalmente informata dell'esistenza di ulteriori procedure di congelamento, per le quali non è stata svolta alcuna attività gestionale in quanto trattasi di aziende inattive (6 imprese individuali ed 1 s.n.c.) o con sede all'estero (1) ovvero di beni mobili registrati.

Le procedure per le quali l'Agenzia del Demanio ha svolto attività sono:

- 1) Misure di congelamento disposte nei confronti di **El Mahfoudi Mohamed:**  
Società "Atlantic di El Mahfoudi Mohamed & c S.n.c."

Il congelamento delle risorse economiche riconducibili al Sig. El Mahfoudi Mohamed ha avuto ad oggetto la società "Atlantic di El Mahfoudi Mohamed & c S.n.c.", operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari con sede in Cardano del Campo (VA), ed un'autovettura.

A seguito della notifica del provvedimento di congelamento, eseguita in data 15/10/2008, l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a nominare un Amministratore della procedura, individuato nella persona del dr. Ugo Gaspari, commercialista in Gallarate (Va). A questi è stato conferito l'incarico per la durata di un anno a datare dal 6.11.2008, verso la corresponsione di un compenso pari ad € 1.632,00 + c.p. + I.V.A. per il primo mese di gestione e di € 510,00 + c.p. + I.V.A. per ciascuno dei mesi successivi. A seguito dell'incarico ricevuto, il citato professionista ha provveduto ad aprire un conto corrente intestato alla gestione presso la Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Gallarate.



La procedura in questione è stata caratterizzata da numerose difficoltà operative derivanti dalla condotta assolutamente non collaborativa di El Mahfoudi.

Si segnala infatti che, con scrittura privata autenticata del 5.3.2009, la società “Atlantic di El Mahfoudi Mohamed & C. S.n.c.” a mezzo del soggetto listato aveva concesso in affitto, alla società in accomandita semplice “Macelleria Adil s.a.s. di Chourita Adil &C.”, l’azienda di proprietà del locatore, sita nel Comune di Sesto Calende.

L’Agenzia del Demanio, attraverso l’operato dell’Amministratore della procedura, ha potuto verificare le operazioni svolte dal soggetto listato che, senza alcuna comunicazione e senza utilizzare il conto intestato alla procedura, ha occultato le proprie iniziative imprenditoriali, riuscendo ad incassare l’ammontare di € 1.200,00 (pari al primo semestre di canone versato anticipatamente), senza imputarlo al c/c intestato alla procedura e pertanto distraendo fondi alla stessa.

In relazione a quanto sopra, l’Agenzia del Demanio, nel segnalare le vicende suesposte alla Guardia di Finanza ed all’Ufficio Informazione Finanziaria ai fini della contestazione delle violazioni previste dai decreti legislativi n. 109 e n. 231 del 2007, ha immediatamente chiesto all’Amministratore di voler formalmente informare le parti contraenti circa la nullità dell’atto dai medesimi sottoscritto, chiedendo agli stessi la restituzione di quanto da ciascuno ricevuto. L’Agenzia ha inoltre contestualmente richiesto l’ausilio della Guardia di Finanza la quale ha poi proceduto formalmente alla contestazione delle violazioni commesse dal soggetto listato.

A seguito di sopralluogo effettuato dall’Amministratore con la Guardia di Finanza in data 13/8/2009, è emerso che il soggetto proseguiva nello svolgimento dell’attività di vendita di articoli alimentari senza utilizzo di sede fissa, utilizzando un camion refrigerato, acquistato personalmente e concesso in uso alla società Atlantic di El Mahfoudi & c. SNC.

Come risulta dalla relazione prodotta dall’Amministratore in data 1/10/2009, i proventi dell’attività ambulante non sono mai stati versati sul conto corrente intestato alla procedura continuando il soggetto listato alla gestione non autorizzata del denaro ed ai pagamenti dei fornitori tramite contanti. La totale mancanza di collaborazione di El Mahfoudi ha fin ora di fatto impedito di compiere ogni tipo di monitoraggio economico-finanziario sulle attività imprenditoriali effettivamente svolte dallo stesso, in elusione a quanto previsto dal decreto legislativo 109/2007.

Da ultimo, tenuto conto dell’esito favorevole del procedimento giudiziario a carico del sig. El Mahfoudi e della mancanza di ulteriori e nuovi elementi di indagine, si segnala che è stata avviata una procedura di de-listing, attualmente in corso di definizione.

Nelle more che venga definita la predetta procedura è stato rinnovato l’incarico all’Amministratore.

2) Misure di congelamento disposte nei confronti di **Ouaz Najib**:  
Impresa individuale “Ouaz Najib”.

Il congelamento delle risorse economiche riconducibili al Sig. Ouaz Najib ha avuto ad oggetto l’impresa individuale “Ouaz Najib”, operante nel settore della pubblicità, con sede in Bologna.

A seguito della notifica del provvedimento di congelamento, eseguita in data 28/10/2008, l’Agenzia del Demanio è stata autorizzata a nominare un Amministratore della procedura, individuato nella persona del dr. Marcello Cantagalli, commercialista in Bologna, al quale è stato conferito apposita nomina in data 14.1.2009 per la durata di un anno e verso la corresponsione di € 400,00 mensili, oltre c.p., I.V.A. e rimborso spese sostenute, attualmente in corso di rinnovo. Questi ha provveduto ad aprire un conto corrente intestato alla gestione presso la Banca Unipol, Filiale Bologna Farini, ove vengono versati i proventi dell’attività lavorativa del sig. Ouaz Najib. Onde assicurare le esigenze di vita elementari del soggetto listato, l’Amministratore è stato autorizzato a mettere a



disposizione mensilmente dello stesso, attingendo dal c/c intestato alla procedura, l'importo di € 591,81 e di € 300,00 per rimborso forfetario delle spese dell'impresa.

Sulla procedura non si hanno elementi di criticità da segnalare, in quanto il soggetto listato, come riferito dall'Amministratore, continua a svolgere la propria attività lavorativa collaborando ampiamente e risultando sempre disponibile alle richieste di dati e chiarimenti.

Si espongono qui di seguito le risultanze economico-patrimoniali relative all'esercizio 2009.

**- Situazione economica al 31/12/2009**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
Spese di gestione (delibera CSF)	2.100	Prestazione di servizi	15.611
Contributi artigiani (delibera CSF)	1.471	<b>TOTALE</b>	<b>15.611</b>
Assegno mensile (delibera CSF)	4.143		
Oneri finanziari	123		
<b>TOTALE</b>	<b>7.836</b>		
- <i>Utile del periodo</i>	<i>7.775</i>		

**- Situazione patrimoniale al 31/12/2009**

<b>ATTIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
Crediti vs clienti	2.953	- <i>Utile del periodo</i>	<i>7.775</i>
Disponibilità liquide	4.821	<b>TOTALE •</b>	<b>7.775</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.775</b>		

**3) Misure di congelamento disposte nei confronti di Benattia Nabil:  
Ditta Individuale C.E. "Conte Anna"**

Trattasi di attività di impresa, distinta in due rami, lavanderia ed edile, formalmente intestata a Conte Anna, moglie del soggetto listato, operante a Milano.

A seguito della notifica del provvedimento di congelamento, eseguita in data 29/4/2009, l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a nominare un Amministratore della procedura, individuato nella persona del dr. Gaspari. A seguito dell'incarico ricevuto, con la durata di un anno dal 14.5.2009 ed il riconoscimento di un compenso pari ad € 2.040,00 + c.p. + IVA + spese di viaggio per i primi 15 gg. di gestione ed € 612,00 + c.p. + I.V.A. + spese di viaggio per i mesi successivi, il predetto professionista ha provveduto ad aprire un conto corrente intestato alla gestione presso la Banca Popolare di Sondrio.

Il Comitato, nella seduta del 26/5/2009 aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa e stabilito l'importo massimo di € 1.874,07 da corrispondere al Benattia per garantirgli il minimo vitale, a valere sugli incassi di impresa, adempiuti i pagamenti dei fornitori e degli altri oneri di gestione.

Con relazione in data 1/10/2009, l'Amministratore della procedura ha segnalato la cessazione di fatto dell'attività di lavanderia esercitata dal Benattia Nabil nell'immobile sito a Milano

in via Lorenteggio n. 183, rilevando l'opportunità di formalizzare la cessazione dell'attività presso i competenti uffici, nonché di porre a conclusione il contratto di locazione dello stesso immobile, in modo da liberare la ditta dal relativo impegno economico nei confronti dell'ALER Milano, ammontando l'esposizione debitoria nei confronti del predetto Ente ad € 26.600,00 circa.

Dalla situazione economico-patrimoniale relativa all'esercizio 2009, all'uopo elaborata dall'Amministratore della procedura, emergono i seguenti dati:

- Situazione economica al 31/12/2009

COSTI		RICAVI	
- Acquisto di materie	8.126	- Ricavi delle prestazioni	20.242
- Oneri per servizi	8.641	<b>TOTALE</b>	<b>20.242</b>
- Oneri finanziari	61		
<b>TOTALE</b>	<b>16.828</b>		
- <i>Utile del periodo</i>	<i>3.414</i>		

- Situazione patrimoniale al 31/12/2009

ATTIVO		PASSIVO	
- Crediti in sofferenza	3.287	- <i>Utile del periodo</i>	<i>3.414</i>
- Disponibilità Liquide	11.550	- Debiti vs Fornitori	3.734
		- Debiti per affitto	7.690
<b>TOTALE</b>	<b>14.837</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11.423</b>

Si segnala che l'assenza di nuove commesse ha determinato, anche per questa attività, un aggravamento della situazione finanziaria tale da dover ridimensionare i relativi costi attraverso la disdetta della locazione della sede, sita in via Lorenteggio n. 181 a Milano.

Acquisito il conforme indirizzo espresso dalla Rete degli Esperti nel corso della riunione in data 14/10/2009, l'Agenzia è stata quindi autorizzata ad incaricare l'Amministratore della procedura dott. Gaspari a formalizzare sia la cessazione dell'attività di lavanderia svolta dal Benattia Nabil, dandone comunicazione alla Camera di Commercio ed ai competenti uffici finanziari, sia la disdetta presso l'A.L.E.R. di Milano dei contratti di locazione per entrambi gli immobili, verificando la possibilità di ottenere transattivamente una riduzione e/o dilazione del debito maturato in relazione al mancato pagamento degli affitti arretrati.

A seguito di segnalazione dell'Amministratore della procedura, è stata inoltre rilevata la permanenza presso i locali dell'ex lavanderia di alcune attrezzature, in relazione alle quali l'Agenzia è stata autorizzata ad incaricare lo stesso Amministratore a procedere alla vendita dei beni strumentali non rimossi dal Benattia, ovvero alla loro cessione a titolo gratuito senza oneri a carico della procedura ad Enti ed Associazioni. La macchina lavatrice e l'asciugatrice sono invece stati trasferiti presso l'abitazione dei coniugi Benattia/Conte e vengono da questi utilizzati per le proprie esigenze familiari.

Si ritiene opportuno rilevare che l'Amministratore non ha provveduto ad erogare alcuna somma ai fini dell'assegnazione mensile dell'importo autorizzato per le esigenze familiari del Benattia, considerato che le disponibilità liquide presenti sul conto della procedura sono state interamente accantonate per il pagamento dei debiti derivanti dall'attività di impresa.

Si segnala, infine, che risulta ancora da riscuotere il saldo dei lavori svolti presso il condominio di viale Espinasse a Milano, pari a circa € 11.000,00, importo che, a seguito di talune contestazioni del Condominio sulla qualità dei lavori compiuti e della mancanza di accordo tra le

parti, dovrà essere oggetto di apposito giudizio civile per l'instaurazione del quale è stato autorizzato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria il conferimento di un incarico ad un legale del libero foro.

4) Misure di congelamento disposte nei confronti di **Darraji Kamel:**  
Impresa individuale "Darraji Kamel".

Il congelamento delle risorse economiche riconducibili al Sig. Darraji Kamel ha avuto ad oggetto un'impresa individuale operante nel settore edile in Busto Arsizio (VA).

Successivamente alla notifica del provvedimento di congelamento, eseguita in data 16/10/2009, l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a nominare un Amministratore della procedura, individuato nella persona del dr. Gaspari. Anche per tale procedura al medesimo è stato conferito incarico della durata di un anno a far data dal 10.11.2009 e con il riconoscimento di un compenso pari ad € 2.040,00 + c.p. + IVA + spese di viaggio per i primi 15 gg. di gestione ed € 612,00 + c.p. + I.V.A. + spese di viaggio per i mesi successivi. A seguito del ricevimento dell'incarico, il citato professionista ha provveduto ad aprire un conto corrente intestato alla gestione presso la Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Gallarate.

Con istanza in data 25/11/2009, il legale del sig. Darraji Kamel, nel segnalare di avere presentato domanda di de-listing, ha formulato istanza di cessazione, per inattività, della Impresa individuale Darraji Kamel e di cancellazione della stessa alla Camera di commercio. In merito a tali richieste, è stato verificato tramite l'Amministratore dott. Gaspari, che la ditta individuale è effettivamente inattiva mentre il sig. Darraji Kamel risulta svolgere saltuariamente prestazioni di lavoro per la moglie, titolare di analoga impresa edile, ovvero per altre imprese.

L'Agenzia del Demanio ha quindi segnalato che l'attività lavorativa prestata dal Darraji Kamel al di fuori della propria impresa individuale potrebbe comportare la violazione delle misure di congelamento dovendosi conseguentemente valutare la possibilità di estendere il provvedimento anche all'impresa edile della moglie del soggetto listato. A seguito di apposite indagini della Guardia di Finanza sono state avviate le procedure per il congelamento dell'impresa nella disponibilità della moglie del soggetto listato a valle delle quali l'Agenzia del Demanio nominerà un amministratore della procedura verosimilmente nella persona del dr. Gaspari.


\* \* \*

Da quanto sopra emerge che le attività svolte in tema di terrorismo nel corso dell'anno 2009 dall'Agenzia del Demanio hanno riguardato risorse economiche generalmente di modestissimo valore le cui problematiche gestionali principali sono strettamente connesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa e contestualmente dal reperimento di sufficienti disponibilità economiche per far fronte alle esposizioni debitorie contratte dai soggetti listati. L'esperienza maturata consente inoltre di rilevare il frequente tentativo di aggiramento della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 109/2007 da parte dei soggetti listati che, sovente, dopo l'emissione del provvedimento restrittivo, cessano di fatto l'esercizio delle attività economiche congelate tentando di reperire al di fuori di esse risorse finanziarie attraverso prestazioni non direttamente controllabili secondo le logiche imposte dalla stessa misura restrittiva.

In relazione a quanto sopra, si allega prospetto riepilogativo delle procedure gestite da questa Agenzia (all.1).

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Maurizio Prato



All.: c.s.

Soggetto listato	Data notifica	Attività Congelate	Ubicazione	Settore attività	Dipendenti	Amministratore	Data nomina Amministratore	Compenso richiesto	Importo mensile autorizzato o per sostenersi . soggetto listato	Erogazione importo mensile	Disponibilità liquide conto procedura al 31/12/2009	Criticità	Istanza di delisting
El Mahfoudi Mohamed	15/10/2008	Società Atlantid di El Mahfoudi & c. SNC	Gallarate (Va)	Commercio di prodotti alimentari - ora svolta in forma ambulante	-	Ugo Gaspari	06/11/2008	primo mese: 1.632,00 successivi 510,00	Fino a Euro 1.850,00	No, per mancanza di disponibilità economiche	-	Atteggiamento non collaborativo del soggetto listato. Procedura di de-listing in fase avanzata.	No
Ouaz Najib	28/10/2008	Impresa Individuale "Ouaz Najib"	Bologna	Pubblicità	-	Marcello Cantagalli	08/01/2009	Euro 400,00 mensili	Fino a Euro 591,81	Si	Euro 5.723,12	-	No
Benattia Nabil	29/04/2009	Ditta Individuale "Conte Anna"	Via Lorenteggio nn. 181 e 183, Milano	1) settori edile e 2) lavanderia	-	Ugo Gaspari	14/05/2009	primo mese: 2.040 successivi 612,00	Fino a Euro 1.874,07	No, per mancanza di disponibilità economiche	Euro 3.295,60	L'attività di lavanderia è formalmente cessata. L'attività edile non viene in concreto esercitata per mancanza di incarichi. E' stata data disdetta della locazione dei 2 locali sedi delle due attività congelate. Il debito verso l'ALER Milano ammonta a circa 26 mila Euro. Nella riunione del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 23 marzo u.s. l'Agenzia del demanio è stata autorizzata alla nomina di un legale del libero foro per il recupero del credito vantato nei confronti del Comdominio Espinasse di Milano ed alla cessione anche gratuita, senza oneri a carico della procedura, delle attrezzature della lavanderia.	Si
Darraji Kamel	16/10/2009	Impresa Individuale "Darraji Kamel" - Settore Edile	Via Varzi n. 14, Busto Arsizio	Settore edile	-	Ugo Gaspari	09/11/2009	primo mese: 2.040 successivi 612,00	-	-	-	Autorizzata la cessazione dell'attività edile. L'attività lavorativa prestata dai Darraji Kamel al di fuori della propria impresa individuale potrebbe comportare la violazione delle misure di congelamento, potendosi conseguentemente valutare la possibilità di estendere il provvedimento anche all'impresa edile della moglie del soggetto listato. A seguito della riunione del Comitato del 23 marzo 2010, è stato dato incarico alla GDF di notificare il provvedimento di congelamento anche per i successivi incombenti di competenza dell'Agenzia del demanio	Si





N.pr. 30328 ..... MEF  
Data 16.04.2010 DT  
FASC. 135-005.001/49913 00084729

## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 1 aprile 2010

*Anticipata via e-mail*

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE  
COMITATO SICUREZZA FINANZIARIA  
DIPARTIMENTO DEL TESORO  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE**

**R O M A**

**OGGETTO:** *normativa antiriciclaggio – obbligo di comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia ai fini della Relazione annuale del Ministro (art. 5, co. 3, lett. b, d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231)*

*Illustre Presidente,*

di seguito e ad integrazione della nota inoltrata a codesto Comitato di Sicurezza in data 30 marzo scorso, ai fini del rispetto dell'obbligo in oggetto, si trasmette l'unito prospetto delle ulteriori comunicazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati sottoindicati:

**AREZZO:**

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha effettuato alcuna informativa all'UIF; non ha organizzato iniziative formative in materia;

**BIELLA:**

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha effettuato informativa all'UIF relativamente a violazioni delle norme antiriciclaggio; non sono stati organizzati eventi formativi e culturali in materia, ma si prevede di realizzarli nel corrente anno;

**COMO:**

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha rilevato alcuna violazione alle normative antiriciclaggio e, pertanto, non ha inoltrato alcuna informativa all'UIF;

**FORLI' – CESENA**

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha effettuato alcuna comunicazione informativa all'UIF;

**GENOVA:**

segnala che nell'arco dell'anno 2009 non ha rilevato violazioni alle normative antiriciclaggio; non ha organizzato iniziative formative e culturali in materia;



GROSSETO :

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha organizzato eventi sul tema antiriciclaggio;

L'AQUILA :

segnala che nell'ambito della attività disciplinare non ha rilevato occasioni per le quali fosse necessario informare l'UIF; non ha organizzato eventi in materia;

MATERA :

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha rilevato violazioni delle disposizioni antiriciclaggio; non ha organizzato iniziative formative e culturali in materia;

MILANO :

segnala che nel corso dell'anno 2009 non vi sono state informazioni da segnalare all'UIF; ha organizzato eventi formativi accreditati svolti nell'arco del 2009 in materia di antiriciclaggio ed un corso per *Avvocati amministratori e sindaci nell'impresa collettiva* nel cui ambito è stata prevista una lezione sul tema antiriciclaggio;

ORVIETO :

segnala nel corso del 2009 non ha rilevato violazioni alle norme antiriciclaggio e, pertanto, non ha trasmesso informative all'UIF; non ha organizzato iniziative formative e culturali in materia;

PAVIA :

segnala che non è stato necessario effettuare alcuna comunicazione all'UIF per violazioni alla normativa antiriciclaggio; non sono state organizzate iniziative formative e culturali in materia, ma ci si riserva di provvedere in futuro;

PISA :

segnala di non aver organizzato o patrocinato nel corso dell'anno 2009 eventi formativi in materia di antiriciclaggio; un evento in materia è stato patrocinato ed accreditato nell'anno 2008, ed un altro è stato accreditato nel febbraio del 2010;

PORDENONE :

segnala di non aver rilevato ipotesi di violazione alle norme antiriciclaggio; non ha organizzato nel corso dell'anno 2009 eventi formativi e culturali in materia (attività che è stata svolta, invece, nel 2008); nel 2009 ha effettuato attività di "ricordo agli iscritti", a mezzo di circolare, degli obblighi sorgenti dalla normativa antiriciclaggio;

PRATO :

segnala che nell'arco dell'anno 2009 non ha proceduto ad alcuna comunicazione informativa all'UIF;

SALUZZO :

segnala che nel corso del 2009 non ha ravvisato situazioni suscettibili di segnalazione informativa all'UIF in relazione alle norme antiriciclaggio; non ha organizzato eventi formativi e culturali in materia (peraltro, organizzati negli anni precedenti al 2009) ma segue con attenzione la materia e non trascurerà di aggiornare gli iscritti;

SONDRIO :

segnala che nel corso del 2009 nessuna ipotesi di violazione alle normative antiriciclaggio è stata effettuata all'UIF; non sono state organizzate iniziative formative e culturali in materia;

SPOLETO:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha rilevato ipotesi di violazione alle normative antiriciclaggio; non ha organizzato eventi formativi e culturali in materia;

TERMINI IMERESE:

segnala che non ha inoltrato alcuna comunicazione informativa all'UIF; ha previsto un evento formativo per l'anno 2010;

TERNI:

segnala nel corso dell'anno 2009 non sono state ravvisate violazioni alle normative antiriciclaggio; sono previsti eventi formativi da organizzare nel 2010;

TRAPANI:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha rilevato ipotesi di violazione alla normativa antiriciclaggio e, pertanto, non ha inoltrato alcuna informativa all'UIF; non ha organizzato eventi formativi e culturali in materia;

VITERBO:


segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha inoltrato alcuna comunicazione informativa all'UIF; non ha organizzato iniziative di carattere formativo e culturale in materia;

VOGHERA:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha inoltrato alcuna comunicazione informativa all'UIF; non ha organizzato iniziative formative e culturali in materia;

Come anticipato nella nota 30 marzo 2010, il Consiglio nazionale forense solleciterà i Consigli dell'Ordine che non hanno ancora provveduto ad inviare le relative comunicazioni, e si riserva di fornire al Comitato ulteriori elementi che dovesse acquisire.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

avv. prof. Guido Alpa  


ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

+OFF IV - III - II - V

Prot. 2665/bp

N.pr. 31380

MEF



Data 16, 04, 2010

DT

00084770

FASc. 135-005.001/49913

Milano, 12 marzo 2010

Spettabile  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Comitato di Sicurezza Finanziaria  
Via XX Settembre n. 97  
00187 - ROMA

Raccomanda R.R.

**Comunicazione ex art. 5, 3° comma del Decreto Legislativo 231/2007**

In relazione alle previsioni normative in oggetto si comunica che questo Ordine territoriale nell'anno 2009 ha svolto le seguenti attività.

Il Servizio Antiriciclaggio, istituito il 16 Gennaio 2008, ha continuato a fornire assistenza agli iscritti per qualunque problematica connessa all'applicazione della Legge Antiriciclaggio.

Le commissioni di studio dell'Ordine, in particolare la Commissione Antiriciclaggio, ha attuato l'attività formativa dei dipendenti e dei collaboratori degli iscritti ex art. 54 D.Lgs. 231/2007 per il tramite di 4 convegni formativi appositi tenuti il 18 Marzo 2009, il 5 Maggio 2009, il 15 settembre 2009 ed il 1° Dicembre 2009.

Ha tenuto a disposizione degli iscritti e dei loro collaboratori e dipendenti un corso di formazione a distanza in e-learning realizzato dal Responsabile del Servizio Antiriciclaggio.

Ha attuato attività formativa più articolata rivolta agli iscritti per il tramite di altri 8 convegni formativi tenuti il 25 Marzo 2009, il 22 Maggio 2009, il 24 Settembre 2009, il 19 Ottobre 2009, il 17 Novembre 2009, il 18 Novembre 2009, il 24 Novembre 2009 ed il 4 Dicembre 2009.


Per ciò che concerne le attività di vigilanza di cui all'art. 9, 6° comma della Legge Antiriciclaggio, il Servizio Antiriciclaggio non ha ricevuto dal Consiglio dell'Ordine (ex art. 5 del regolamento del servizio già inviato il 23 Marzo 2009) alcuna segnalazione circa ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo nonché a violazioni delle disposizioni della Legge Antiriciclaggio rilevate nei confronti degli iscritti nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ordine.

Per ciò che concerne le funzioni di controllo di cui all'art. 8 della Legge Antiriciclaggio, persistendo il silenzio nel merito da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo scrivente Ordine territoriale ha indirizzato al predetto Consiglio Nazionale in data 5 Novembre 2009 la richiesta di conferma sul concreto ed attuabile ruolo degli Ordini professionali nella vigente normativa, che viene allegata (A) alla presente comunicazione.

Ha ricevuto risposta in data 18 Dicembre 2009, parimenti allegata alla presente comunicazione (B).

Con osservanza.

Il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio  
(Dott. Gian Gaetano Bellavia)





**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/sc

C.N.D.C.E.C.

Prot. 10734 del 18-12-2009

Tipo: PARTENZA



Allegato B

Roma, 17 dicembre 2009

Spett.le  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di MILANO

p.c.

Ordini territoriali  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
d'Italia

Oggetto: Risposta a richiesta di conferma sul ruolo degli Ordini professionali alla luce del D.lgs. 21 novembre 2009 n. 231 a confronto con la Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005

Con la comunicazione prot. n. 1/09/44/LM/bp del 5 novembre (allegata alla presente informativa) l'Ordine di Milano ha segnalato al Consiglio Nazionale che il Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche, in contrasto con quanto espressamente indicato dall'art. 37 della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio) non ha previsto l'attribuzione di adeguati poteri e risorse in capo agli Ordini per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo sugli iscritti in merito all'osservanza della normativa antiriciclaggio.

L'Ordine ha evidenziato, in particolare, come la mancata attribuzione, da parte della normativa interna, di adeguati poteri regolamentari e sanzionatori e di risorse agli Ordini renda operativamente difficile per questi ultimi l'attuazione dei suddetti compiti di vigilanza e controllo.

Nelle conclusioni l'Ordine, nel richiamare la possibilità di esercitare i poteri di vigilanza attribuitigli in via ordinaria dal D.lgs. n. 139/2005, ha individuato i seguenti comportamenti:

1. Invio di idonee informative ai propri iscritti sugli obblighi antiriciclaggio e adempimenti ad essi connessi;



2. Istituzione di specifiche iniziative formative per l'espletamento degli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio;
3. Invio di apposito questionario agli iscritti con obiettivi di verifica dell'attuale stato di conoscenza della normativa antiriciclaggio e di promozione dell'osservanza;
4. Istituzione di servizio di ricezione, e successivo invio all'UIF, delle segnalazioni di operazioni sospette da parte degli iscritti;
5. Attuazione di idonee procedure ai fini dell'inoltro delle periodiche informazioni alle autorità competenti previste dalla normativa interna;
6. Attuazione di una rigorosa procedura disciplinare per gli iscritti che:
  - non abbiano adottato le misure previste dalla normativa antiriciclaggio,
  - siano coinvolti in reati di riciclaggio/finanziamento del terrorismo,quali comportamenti ritenuti dovuti per ottemperare agli obblighi di vigilanza previsti dalla normativa antiriciclaggio e ha, contestualmente, richiesto al Consiglio Nazionale assicurazioni sulla correttezza di tale impostazione.

Il Consiglio Nazionale ha attentamente considerato la richiesta pervenuta dall'Ordine di Milano e, in riferimento alle questioni evidenziate, osserva quanto segue.

L'esame della normativa comunitaria svolto dall'Ordine evidenzia correttamente l'attuazione solo parziale, da parte del Legislatore italiano, di quanto previsto dall'art. 37 della Direttiva 2005/60/CE. Invero con la nota informativa n. 25 del 25 marzo 2009, il Consiglio Nazionale stesso aveva già chiarito che la mancata attribuzione, da parte del Legislatore italiano, di adeguati poteri e risorse in capo agli Ordini professionali in qualità di organismi di autoregolamentazione professionali non appare conforme alle disposizioni comunitarie e, di fatto, pregiudica l'operatività delle disposizioni che introducono i suddetti obblighi di vigilanza e controllo a carico degli Ordini.

In altri termini l'assenza di specifici poteri regolamentari e sanzionatori e di risorse specificamente destinate alla promozione e alla vigilanza dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti non consente, allo stato attuale, agli Ordini di ottemperare a tali obblighi altro che con l'esercizio dei generali poteri di vigilanza attribuiti dal D.lgs. n. 139/2005.

Ciò premesso, per quanto riguarda i comportamenti individuati dall'Ordine ai punti nn. 1 e 2 si osserva che l'invio agli iscritti di idonee comunicazioni informative degli obblighi antiriciclaggio e dei connessi adempimenti, nonché la predisposizione di specifiche iniziative formative appare, certamente, un comportamento corretto da parte dell'Ordine per diffondere la conoscenza della normativa antiriciclaggio e indurre gli iscritti alla sua osservanza. Si segnala, peraltro, che il Consiglio Nazionale ha già provveduto, sin dalla sua istituzione, a diffondere agli Ordini e agli iscritti, tramite note e circolari informative, la necessaria informazione circa:

- a. gli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli iscritti e i compiti di controllo e vigilanza attribuiti agli Ordini<sup>1</sup>,
- b. gli adempimenti che, in concreto, gli iscritti sono chiamati ad espletare<sup>2</sup>.

In riferimento ai punti nn. 3 e 5 si osserva che l'invio agli iscritti di apposito questionario appare un utile strumento per verificare e promuovere l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio; a tal fine è auspicabile che l'Ordine di Milano agisca coordinandosi con la commissione di studio "Antiriciclaggio" del Consiglio Nazionale, che ha già predisposto una bozza di questionario. Si evidenzia, peraltro, che l'adozione di procedure per l'invio delle periodiche informazioni alle autorità competenti previste dalla normativa interna appare opportuna nella misura in cui è possibile, allo stato attuale, l'invio delle suddette informazioni. Come precisato nella nota informativa del Consiglio Nazionale n. 25/09, attualmente non vi sono i presupposti per l'invio, da parte degli Ordini, della comunicazione annuale richiesta ai sensi dell'art. 5, co. 3 del D.lgs. n. 231/2007, se non con riferimento ai dati relativi alle iniziative formative in materia di antiriciclaggio promosse dall'Ordine.

Per quanto riguarda il punto n. 4, si osserva che la normativa non precisa se competente alla ricezione e all'invio di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo sia il Consiglio Nazionale ovvero i singoli Ordini territoriali, contenendo l'art. 43 un generico riferimento agli "Ordini professionali". Si ritiene, tuttavia, che l'attribuzione al singolo Ordine della funzione di veicolo delle segnalazioni non appare coerente con il sistema delineato dalla normativa, per evidenti ragioni di efficacia ed efficienza del sistema<sup>3</sup>. A conferma di ciò, si evidenzia che laddove gli Ordini professionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.lgs. n. 231/2007, siano stati dichiarati, a seguito di apposito provvedimento di legge, competenti a ricevere dagli iscritti le segnalazioni delle operazioni

---

<sup>1</sup> Vd. nota informativa n. 10 del 4 marzo 2008 recante i seguenti documenti:

- 1) "Il ruolo degli Ordini professionali alla luce del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231", destinato ad una prima informazione agli Ordini professionali, chiamati in causa quali "amministrazioni interessate" che esercitano la vigilanza sui professionisti;
- 2) "Gli adempimenti per i dottori commercialisti ed esperti contabili alla luce del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231", destinato agli iscritti, per una prima informazione sugli adempimenti richiesti;
- 3) Una lettera informativa per la clientela, utilizzabile da parte degli iscritti nei loro studi sia al fine di comunicare ai clienti la disciplina sui trasferimenti di denaro contante o assegni, sia per dare una sintetica informazione sugli obblighi in materia antiriciclaggio imposti ai professionisti.

<sup>2</sup> Vd. Nota informativa n. 51 del 10 settembre 2008 recante *Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, nonché Nota informativa n. 69 del 17 novembre 2009, recante indicazioni su *Scudo fiscale e normativa antiriciclaggio* e, più recentemente, nota esplicativa sulle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in corso di pubblicazione).

<sup>3</sup> L'attribuzione della funzione di veicolo delle s.o.s. al Consiglio Nazionale di un Ordine professionale consente, infatti, di individuare un unico soggetto competente a svolgere la suddetta funzione per tutti gli iscritti all'Albo professionale. Diversamente, l'attribuzione ai singoli Ordini territoriali creerebbe, disomogeneità nei comportamenti degli iscritti, che, a seconda dell'ordine di appartenenza, dovrebbero inviare da sé la segnalazione ovvero inoltrarla all'Ordine.

sospette, tale competenza è stata attribuita esclusivamente al Consiglio Nazionale<sup>4</sup> dell'Ordine e non anche ai singoli Ordini territoriali.

In tal senso, questo Consiglio Nazionale, come altri Ordini professionali, non ha ritenuto opportuno richiedere al legislatore di svolgere la funzione di veicolo delle segnalazioni delle operazioni sospette.

Considerata, peraltro, la rilevanza della questione, **il Consiglio Nazionale ritiene opportuno richiedere, con la presente comunicazione, agli Ordini territoriali di esprimere il proprio parere sulla possibilità che la competenza a svolgere la funzione di veicolo delle segnalazioni sia riconosciuta in capo al singolo Ordine che lo richieda.** Si ritiene, infatti, opportuno acquisire le indicazioni degli Ordini territoriali, al fine di fornire all'Ordine scrivente un orientamento definitivo sulla questione.

Infine, in riferimento al punto n. 6, si conferma la correttezza del comportamento individuato dall'Ordine.

Cordialità



Claudio Siciliotti

---

<sup>4</sup> Vd. D.m. Economia e finanze del 27 febbraio 2009 che ha attribuito la competenza di veicolo delle s.o.s. al Consiglio Nazionale del Notariato e il D.m. Economia e finanze del 27 febbraio 2009 che ha attribuito analoga competenza al Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.

Allegato A

ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Milano, 5 novembre 2009

Prot. O.1/09/44/LM/bp

Egr. Dott.  
Claudio Siciliotti  
Presidente  
Consiglio Nazionale dei  
Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
Piazza della Repubblica, 59  
00185 Roma

e-mail [presidenza@cndcec.it](mailto:presidenza@cndcec.it)

e p.c. Egr. Dott.  
Enricomaria Guerra  
Consigliere Delegato  
Commissione Antiriciclaggio  
del Consiglio Nazionale dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili

e-mail [eguerra@studioguerraepartners.it](mailto:eguerra@studioguerraepartners.it)

**Richiesta di conferma sul ruolo degli Ordini professionali alla luce del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231 a confronto con la Direttiva 2005/60/CE - del 26 ottobre 2005**

La presente richiesta di conferma ha duplice scopo:

- da un lato, ottenere assicurazioni da codesto CNDCEC sul comportamento che lo scrivente Ordine territoriale è tenuto ad adottare in relazione agli adempimenti di controllo e vigilanza sugli iscritti alla luce del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE - del 26 ottobre 2005, soprattutto alla luce del decreto correttivo nel quale il legislatore ha precisato, a proposito dell'obbligo di informazione dell'UIF in seguito alle eventuali violazioni della normativa di cui si abbia notizia, che tale obbligo grava sugli ordini *"nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali"*,
- da l'altro lato, segnalare le difficoltà operative ad ottemperare sulla base di poteri e di mezzi di cui gli Ordini territoriali sono, allo stato, sprovvisti.

**Premessa – L'esame della normativa comunitaria.**

Come noto, ogni direttiva comunitaria vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni Stato cui è diretta: pertanto è obbligatorio il principio e il fine fissato in ambito comunitario (obiettivi minimi), ma lo Stato ha la facoltà di disciplinare la materia obbligata dalla Comunità coi mezzi che ritiene più idonei (c.d. obbligo di risultato).

La libertà dello Stato membro non è, però, assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dalla Comunità; dunque, come sopra evidenziato, la sua *trasposizione* nell'ordinamento interno deve essere coerente e *proporzionata* allo scopo voluto dal legislatore comunitario.

La premessa ha, pertanto, lo scopo di sollevare alcuni punti critici del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231 in correlazione con il testo della III<sup>a</sup> Direttiva CE, necessarie ai fini dell'articolazione del richiesto parere.

*a) Adempimenti propri dell'Ordine*

Il punto centrale di partenza è l'art. 23 della Direttiva (Capo III – Obblighi di segnalazione), che recita:

*1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b)<sup>1</sup>, gli Stati membri **possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione<sup>2</sup>** della professione in questione come autorità cui trasmettere le informazioni **in prima battuta** in luogo dell'UIF. Fatto salvo il paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette in questi casi le informazioni all'UIF, tempestivamente e senza alcun filtro.*

*2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza*

---

<sup>1</sup>li iscritti agli Albi professionali.  
<sup>2</sup>li Ordini professionali.



*sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.*

Gli obblighi di segnalazione riguardano le operazioni per le quali gli iscritti sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 22 dir CE).

In tal guisa lo Stato Italiano può designare gli ordini professionali (quale *organismo di autoregolamentazione della professione*), quali destinatari della prima informazione delle segnalazioni sospette, autorità che provvederà successivamente a trasmettere le informazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia).

Sono, dunque, posti a carico dell'Ordine professionale gli adempimenti di segnalazione e, di conseguenza, tutti quegli adempimenti e accorgimenti, che la direttiva prevede in fatto di ricezione, trasmissione e collaborazione con l'UIF (si veda art. 35 dir CE).<sup>3</sup> Questo però non significa che l'Ordine diventa automaticamente un'autorità competente ai sensi dell'articolo art. 37 dir CE con incombenze obbligatorie di controllo e vigilanza.

Oltre a quest'obbligo, fatto salvo un leale spirito di collaborazione, l'invio di dati statistici, di promozione dell'uso di procedure consone per prevenire l'uso di denaro proveniente da attività criminose e dal terrorismo, allo stato la direttiva non prevede ulteriori incombenze a carico degli Ordini.

*b) Assimilazione dell'Ordine professionale quale "autorità competente" ai fini del controllo e della vigilanza.*

La Direttiva separa nettamente le *autorità competenti* dagli *organismi di autoregolamentazione*.

In particolare l'art. 37 della direttiva prevede al 1°, 2° e 5° paragrafo quanto segue:

---

<sup>3</sup> Deve peraltro tenersi in debito conto anche quanto disposto dall'art. 27 della Direttiva in ordine alle misure volte a proteggere i soggetti che segnalano le operazioni sospette. "Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo."

1. Gli Stati membri **impongono alle autorità competenti**, almeno di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi.

2. Gli Stati membri **assicurano** che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, **e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni**.

5. Per quanto concerne le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri **possono consentire** che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte da **organismi di autoregolamentazione**, purché rispettino il paragrafo 2.

Si può agevolmente notare che la separazione è netta e distinta, così come in altre disposizioni della direttiva; gli *organismi di autoregolamentazione*, cioè gli ordini professionali, non sono inclusi nel primo comma né vengono assimilati; quindi l'uso del verbo **imporre** è rivolto, primariamente ed in via cogente, alle autorità competenti.<sup>4</sup>

Ne consegue che gli *organismi di autoregolamentazione* non assumo veste "autonoma" né sono i destinatari, in prima istanza, di assicurare *che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi*. Non sono quindi "autorità competenti".

L'interpretazione si rivela puntuale soprattutto alla luce del 5° paragrafo del citato articolo 37. Qui la disposizione prevede che gli Stati **possono consentire** che **le funzioni** imposte alle *autorità competenti* siano assolte dagli *organismi di autoregolamentazione*. In tal caso, però, gli Stati **devono assicurare** che *organismi di autoregolamentazione* (paragrafo 2, articolo 37):

⇒ dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti;

<sup>4</sup> In linea generale per "autorità competente" si indica comunemente un'amministrazione pubblica, o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, che ha il potere di intervenire ed incidere direttamente a livello nazionale o locale nella regolamentazione di un determinato settore. Nella direttiva non viene data alcuna definizione di "autorità competente", che dovrebbe quindi desumersi dai principi generali del diritto comunitario e dalla lettura combinata degli articoli della direttiva stessa. Resta che attualmente, in Italia, la nostra professione è sottoposta al presidio del Ministero della giustizia che, ai fini della direttiva esercita l'alta vigilanza in quanto autorità competente; gli ordini territoriali non sono, quindi, *autorità competenti e nemmeno* autorità interessate.

- ⇒ possano effettuare verifiche;
- ⇒ siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

Pertanto, le disposizioni degli articoli 8, 12 e 53 del decreto di recepimento (D. Lgs. n. 231/2007) non sono la "trasposizione" fedele della direttiva 2005/60/CE; lo Stato Italiano non può imperativamente addossare od imporre a carico degli Ordini professionali obblighi di controllo sui propri iscritti senza un apposito provvedimento legislativo che disponga e regoli:

- ⇒ i poteri di controllo e di verifica<sup>5</sup>;
- ⇒ apposito stanziamento nel bilancio statale, od altre misure aventi effetto equivalente, per dotare gli Ordini di risorse finanziarie adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

Depone in favore di questa interpretazione, non tanto e non solo il diverso tenore letterale delle disposizioni di cui ai citati articoli 23 (1°) e 37 (5°) della direttiva, ma prioritariamente il principio insito nell'art. 37.

Infatti, nell'art. 37, primo paragrafo, la direttiva fa obbligo agli Stati membri prioritariamente di "**imporre**" alle autorità competenti un'efficace controllo per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi. Nel 5° paragrafo, invece, agli Stati è data la possibilità di consentire che *organismi di autoregolamentazione* svolgano (delega di) **funzioni** identiche a quelle imposte alle autorità competenti.

Da rimarcare che in tal caso, come sopra esplicitato, agli Stati membri è fatto obbligo di assicurare (e non **assicurarsi**) *che gli organismi di autoregolamentazione dispongano di poteri adeguati, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni* (art. 37, 2° paragrafo).

Quanto sopra, a nostro avviso, presuppone, non solo un provvedimento di legge ad hoc, ma anche e soprattutto il pieno accordo e consapevolezza degli *organismi di*

---

<sup>5</sup> Occorre rilevare, per inciso, che ai sensi dell'art. 53, 3° comma, del D.Lgs. 231/2007: "*Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attività ivi prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza*". Questo comma non può, da solo, costituire una investitura di poteri degli Ordini professionali.

*autoregolamentazione* a svolgere **funzioni** che non gli sono normalmente proprie, dotandole di poteri e risorse (*finanziarie od equivalenti*) adeguate per adempiere ai compiti di controllo.

Peraltro, non è pensabile che gli ordini territoriali possano "finanziarie" con risorse interne (peraltro limitate), la complessa organizzazione per attuare il controllo e la vigilanza degli iscritti, né chiedere ad alcuni dei propri iscritti, del tutto gratuitamente, di dedicare tempo e mezzi a questa ulteriore incombenza.

### **Analisi della normativa italiana**

Il legislatore italiano, con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel dare attuazione alla Direttiva, ha disposto che gli ordini professionali competenti devono:

1) ***promuovere e controllare l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'art. 12, comma 1, lettere a) e c)*** [ossia dei soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; i notai e gli avvocati nei casi specificamente indicati dalla norma, n.d.r.] ***degli obblighi stabiliti dal presente decreto "secondo i principi e le modalità previste dall'Ordinamento vigente"*** (art. 8);

2) fornire alla UIF (Ufficio informazione finanziaria) *"le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste"* (art. 9, 5° comma) e informarla *"delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti degli iscritti"* (art. 9, comma 6);

3) svolgere l'attività di promovimento e controllo di cui all'art. 8, 1° comma, del ripetuto decreto, *"fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza"* (art. 53, 3° comma);

4) adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto (art. 54).

In relazione alla corretta esecuzione di tali compiti di promozione e controllo, il legislatore nazionale ha invece lasciato al Ministero della giustizia l'esercizio della *"alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti"* (art. 8, comma 1).

Nella pur precisa elencazione delle attività che gli Ordini professionali devono porre in essere, il decreto ha ommesso di attribuire agli Ordini proprio gli unici poteri richiesti dalla Direttiva comunitaria come *condicio sine qua* della attribuzione del potere di promovimento e controllo della osservanza degli obblighi di antiriciclaggio, vale a dire i poteri di **richiesta di informativa e di verifica**. Senza contare che ha "dimenticato" la destinazione di specifiche **risorse** di personale e/o economiche (art. 8, 1° comma, cit.) ai summenzionati scopi.

Ora, il generico potere di "**promovimento e controllo**" attribuito dal legislatore nazionale agli Ordini in materia di antiriciclaggio nulla lascia emergere delle modalità operative in cui questa attività di vigilanza dovrebbe estrinsecarsi.

L'aver introdotto l'obbligo di *promuovere e controllare l'osservanza da parte degli iscritti degli obblighi stabiliti dal decreto* senza avere contestualmente anche indicato i **modi** in cui questo potere dovrebbe estrinsecarsi, equivale, infatti, a non avere dato agli Ordini alcuno specifico potere in materia, sicché, nei fatti, sulla base della normativa in tema di antiriciclaggio, gli Ordini non possono in alcun modo ritenersi abilitati ad effettuare alcuna verifica sui propri iscritti né ad imporre loro l'invio di informazioni da cui possa conseguire, in caso di omissione di risposta, un potere dell'Ordine di denuncia o una sanzione disciplinare.

Invero, se da un lato l'esegesi letterale e sistematica delle disposizioni del decreto evidenzia l'intento del legislatore italiano di volere individuare negli Ordini professionali quell'organismo di autoregolamentazione abilitato a svolgere attività di controllo sui propri iscritti per il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, nondimeno è altrettanto evidente che il decreto in questione non ha di fatto loro attribuito alcuno specifico potere e cioè né quelli prescritti dalla Direttiva né ulteriori poteri ispettivi, essendosi limitato - quanto alla individuazione del contenuto di tali poteri - a fare rinvio ai "**principi**" ed alle "**modalità previste dall'ordinamento vigente**", che, come vedremo fra breve, nulla dicono al riguardo.

A rafforzamento di questa interpretazione conforta l'esame dell'art. 43, che al comma 2 prescrive che gli ordini professionali possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette dei propri iscritti in vece della UIF solo se individuati con decreto del Ministro dell'Economia delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia; individuazione che ad oggi il legislatore italiano ha fatto solo per i Notai ed i Consulenti del lavoro con i decreti del 27 febbraio 2009. Con ciò evidenziando la volontà di non individuare nell'Ordine dei Dottori



Commercialisti il soggetto abilitato alla raccolta di segnalazioni, e quindi di non volere attribuire all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili alcun potere finalizzato alla raccolta di informazioni da trasmettere alla UIF.

Se, dunque, gli Ordini devono utilizzare i "principi" e le "modalità" previste dalla normativa vigente, l'esame di questa non evidenzia alcun principio o procedimento in essere che possa fare ritenere che l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano sia per altro verso e sotto altro profilo dotato di poteri ispettivi e di indagine nei confronti dei propri iscritti.

Il decreto legislativo che ha recentemente istituito l'Ordine in esame, n. 139 del 28 giugno 2005, fra le attribuzioni Consiglio dell'Ordine annovera il dovere di **vigilare** "sull'**osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione**" (art. 12, 1° comma, lettera b) e di **vigilare** "per la tutela dei titoli e per il **legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine**".

Si tratta della attribuzione di un generico **potere di vigilanza** non correlato però dall'ordinamento vigente ad alcuno specifico potere ispettivo o di indagine, tanto è vero che l'Ordine non è abilitato a svolgere alcuna attività di verifica presso i propri iscritti, dovendosi limitare, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 12, comma 1, lettera h), ad intervenire "per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti". In queste ipotesi l'Ordine svolge, infatti, unicamente una attività istruttoria nei limiti determinati dall'impulso delle parti in lite, senza potere svolgere alcun autonomo potere di indagine o di ispezione.

La conferma di quanto sopra si rinviene nel successivo art. 49 della legge istitutiva richiamata, che ha attribuito al Consiglio l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti "per accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità probità e decoro a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione".

Ed, inverso, in questi casi il Consiglio dell'Ordine si attiva soltanto nel caso in cui gli sia pervenuta aliunde una informativa circa la presunta violazione da parte di un proprio iscritto di una delle norme sopra riportate, mentre non è dotato di alcun autonomo potere di accertamento della violazione e di ricerca della prova della violazione medesima.

A rafforzamento di tale esegesi, v'è anche da rilevare che, come il **potere di controllo**, così anche il **potere di vigilanza** non ha ricevuto nel nostro ordinamento una disciplina univoca tale da fare ritenere che la semplice previsione di un siffatto potere, **non accompagnata dalla contestuale tassativa elencazione delle modalità e delle procedure** utilizzabili per un suo corretto esercizio, possa fare ritenere ricompresi nella generica denominazione i summenzionati poteri di richiesta di informativa e di verifica indicati dalla Direttiva comunitaria e non attribuiti dal legislatore nazionale.

Infatti, stante il vuoto normativo che sottostà al valore dogmatico delle espressioni "**controllo**" e "**vigilanza**" in sé considerati (oltretutto, alcune volte utilizzati come sinonimi, altre impiegati per indicare attività diversificate), l'uso giuridico di tali espressioni si riempie di volta in volta del contenuto che la singola e specifica legge dà al potere sottostante.

In ogni caso, né nel potere di controllo né nel potere di vigilanza intesi in senso lato rientrano *tout court* i poteri di **indagine, ispezione, verifica, esigere informazioni, accesso, visione, ricerca**, perché tali poteri, essendo tutti riconducibili a poteri di polizia o di sicurezza, per i noti principi di legalità e di riserva di legge, entrambi di rilevanza costituzionale (artt. 25 e 97 Cost.), non possono ritenersi assegnati se una norma di legge non lo prevede.

L'art. 25 Cost. dispone molto chiaramente che "*nessuno può essere punito se non in forza di una legge*" (2° comma) né "*sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge*" (3° comma).

Di converso, l'art. 97 Cost. prevede che "*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione*" (1° comma) e che "*nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari*" (2° comma). Ed, invero, è pacifico che "*l'amministrazione non possiede (...) un generale potere di regolamentare o autorizzare o sanzionare, ma dispone solo degli specifici poteri regolamentari, autorizzativi o sanzionatori che la legge gli attribuisce*", G. Corso, ad vocem ("Polizia di sicurezza", in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XI, Torino, 1996, p. 324).

Ma in tale senso è tranciante l'art. 14 Cost., che vieta che si possano eseguire **ispezioni o perquisizioni** "*se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte*

*per la tutela della libertà personale'* (comma 1) e che *"gli accertamenti e le ispezioni (...) a fini economici e fiscali sono regolati da leggi special"* (2° comma).

Ne consegue che la competenza intesa come sfera di attribuzione di un potere che l'ordinamento giuridico assegna ad un determinato organo può essere esercitata soltanto se il legislatore lo ha previsto e gli ha assegnato le relative funzioni e modalità operative. E che in alcun modo si può ritenere che nella generica attribuzione del **potere di controllo** di cui agli artt. 8 e 53 del D.Lgs. n. 231 del 2007 possa ritenersi implicito un potere di ispezione e di accertamento e che tale potere è men che mai riconducibile al generico **potere di vigilanza** attribuito ai Consigli dell'Ordine dalla legge istitutiva di cui al D. Lgs. N. 139 del 2005.

Neppure il combinato disposto delle tre norme consente di superare i limiti derivanti dalla mancata tipizzazione delle modalità e delle procedure di controllo e/o di vigilanza, non essendo, si ripete, in assenza di una espressa previsione di legge, *sic et simpliciter* riconnessi o anche solo riconducibili al potere di controllo o di vigilanza i poteri inquisitori di accertamento, di esigere informazioni, di effettuare ispezioni, di verifica, di accesso, di visione, di ricerca.

In altri termini, solo se il decreto legislativo in esame avesse attribuito espressamente agli ordini professionali poteri di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta di informazioni agli ordini, l'Ordine avrebbe potuto ritenersi assegnatario di un ruolo di accertamento delle violazioni in materia di antiriciclaggio mentre invece il generico potere di vigilanza attribuito dalla legge istitutiva al Consiglio dell'Ordine — cui il decreto in esame fa rinvio esplicito — non consente all'Ente di esercitare alcun potere di autonomo accertamento sugli iscritti.

In difetto di una espressa previsione legislativa, l'Ordine quindi non può che svolgere l'ordinaria attività di vigilanza attribuitagli dalla legge istitutiva e quindi sottoporre a procedimento disciplinare il proprio iscritto solo se gli giunga informativa di un'avvenuta violazione di legge non avendo il potere di attivarsi in tal senso, essendogli tale attività di accertamento della violazione preclusa dai principi ordinamentali e costituzionali di cui si è sopra riferito.

Gli Ordini, si ripete, non sono di per sé dotati di alcun penetrante potere di controllo che possa ritenersi adeguato per consentire loro di svolgere la nuova attività ispettiva prevista in linea di massima dalla Direttiva comunitaria ma recepita lacunosamente dal legislatore nazionale.

Senza contare il fatto che, in ogni caso, e la circostanza ha carattere anche preliminare e assorbente di ogni altra considerazione, non si rinvengono norme che abbiano stanziato qualsivoglia risorsa economica e/o organizzativa necessaria per consentire il pieno esercizio dei poteri di verifica previsti dal Decreto Legislativo in capo agli Ordini, senza la quale neppure eventuali poteri attribuiti (e si ripete non è questo il caso) potrebbero in concreto essere svolti.

In conclusione, nella normativa vigente non si rinvengono fra "***i principi e le modalità***" a cui fa riferimento il più volte citato art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 231/2007, l'attribuzione di quei poteri che possano consentire agli ordini professionali di accertare l'avvenuta osservanza da parte dei professionisti iscritti degli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Gli Ordini, dunque, ad oggi, non possono ritenersi dotati di qualsivoglia strumento giuridico che consenta loro e legittimi l'accertamento presso i loro iscritti della osservanza e quindi della eventuale violazione degli obblighi di cui alla normativa in oggetto.

A tal proposito, appare utile evidenziare che il Decreto Legislativo ha espressamente previsto che gli Ordini svolgano l'attività prevista dal ripetuto art. 8, 1° comma, "***fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza***", che, così come le Autorità di vigilanza, può "***effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile***" (così il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 53, D.Lgs., rubricato "***Controlli***"; sempre in tema di poteri di Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza conferma si ha all'art. 8, commi 3, 4 e 5, D.Lgs.).

Ne emerge un'ulteriore conferma del fatto che laddove il legislatore ha inteso attribuire o rafforzare specifici poteri autoritativi lo ha fatto in modo espresso, e non avrebbe potuto essere diversamente, mentre con riferimento all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, non è dato rinvenire nel nostro ordinamento la previsione di alcuno specifico potere.

Per il che, allo stato, potendo l'Ordine far fronte (stante il disposto vincolante dell'art. 8 D.Lgs n. 231/2007) agli obblighi di controllo in materia di antiriciclaggio, facendo solo ricorso ai generali poteri di vigilanza attribuitigli in via ordinaria dal D.Lgs. n. 139/2005 che lo ha istituito, e avendo un onere di diligenza nell'applicare quanto la normativa vigente lo obbliga a fare - nei limiti di quanto però gli consente di fare - si ritiene corretto e coerente con la normativa vigente l'invio da parte dell'Ordine ai propri iscritti di una **comunicazione**

**nei termini ritenuti più opportuni** dall'Ente, con la quale venga data informativa della esistenza degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio a carico dei professionisti e la indicazione dei principali adempimenti da svolgere.

### **Conclusioni**

Allo stato, potendo l'Ordine far fronte (stante il disposto vincolante dell'art. 8 D.Lgs n. 231/2007) agli obblighi di controllo in materia di antiriciclaggio, facendo solo ricorso ai generali poteri di vigilanza attribuitigli in via ordinaria dal D.Lgs. n. 139/2005 che lo ha istituito, e avendo un onere di diligenza nell'applicare quanto la normativa vigente lo obbliga a fare - nei limiti di quanto però gli consente di fare - si ritiene corretto e coerente con la normativa vigente che lo scrivente Ordine sia tenuto:

1. ad inviare ai propri iscritti idonee comunicazioni, con la quale venga data informativa della esistenza degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio a carico dei professionisti e la indicazione dei principali adempimenti da svolgere;
2. ad istituire specifici programmi di formazione per l'adozione di idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di casi sospetti, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
3. ad inviare agli iscritti un questionario al fine di verificare l'attuale stato di conoscenza della normativa antiriciclaggio, anche al fine di promuoverne l'osservanza;
4. ad istituire il servizio di ricezione da parte degli iscritti, e successivo invio all'UIF, delle operazioni sospette ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23, para 1, della Direttiva 2005/60/CE e con piena tutela dalla riservatezza come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231 e dall'art. 27 della Dir CE 2006/60/;
5. ad attuare idonee procedure ai fini dell'inoltro delle periodiche informazioni alle autorità competenti previste dalla normativa domestica;
6. attuare una rigorosa procedura disciplinare per quegli iscritti che, da accertamenti eseguiti dalle autorità pubbliche preposte e da queste debitamente comunicate:



- a. risultino non aver adottato le misure previste in materia di antiriciclaggio;
- b. siano coinvolti in reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In attesa di cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Il Presidente  
Luigi Martino  
